

DIRITTO SENZA TEMPO

Collana diretta da

A. Palma, F. de Bujan, E. del Prato, O. Diliberto e P. Giunti

Margherita Scognamiglio

Lex Fabia

Le origini del plagio



G. Giappichelli Editore

DIRITTO SENZA TEMPO

Collana diretta da

A. Palma, F. de Bujan, E. del Prato, O. Diliberto e P. Giunti

Con la prestigiosa Condirezione degli Amici e Colleghi Federico de Bujan, Oliviero Diliberto e Patrizia Giunti, inauguro la Collana Diritto senza tempo. La Collana intende essere luogo di riflessione di giuristi di diversa formazione su tematiche che per la loro forza e drammaticità si collocano ai confini della riflessione scientifica sul diritto, ovviamente a partire dal diritto romano, inteso come personificazione della crisi e come luogo della costante ricerca della verità.

Ma la verità non può essere posseduta e l'uomo può attingerne solo parte. Il diritto romano studiato presso tutti i popoli del mondo realizza in sé l'universale metamorfico con percorsi mai pienamente individuabili.

Esso ha oggetti sempre rinnovati e rinnovabili, è sempre se stesso, è sempre diverso ed il suo rinnovamento non può mai arrestarsi.

È per essenza diritto senza tempo, è come la Monade parmenidea, ente in entificazione, è nello stesso tempo essere in sé ed essere che si fa essere.

La Collana raccoglie, dunque, scritti di diritto romano e di diritto tout court, raccoglie esperienze storicamente collocabili ma tenta anche di ricostruire i fondamenti di quella lunga memoria identitaria che è il proprium costitutivo della natura umana.

ANTONIO PALMA

Margherita Scognamiglio

Lex Fabia

Le origini del plagio



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2022 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO 21 - TEL.: 011-81.53.111 - FAX: 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-4307-4

ISBN/EAN 978-88-921-6498-7 (ebook - pdf)

Il presente volume è stato pubblicato previa valutazione scientifica condotta attraverso il sistema della double-blind peer review. Le valutazioni dei revisori sono conservate dalla Casa editrice.

Volume pubblicato con il contributo dell'Università degli Studi di Salerno, Fondi Farb anno 2019 e Farb 2020, Responsabile scientifico Prof.ssa Margherita Scognamiglio, contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) e Fondi Farb anno 2019 ex Prof.ssa Anna Bottiglieri.

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Indice

	<i>pag.</i>
<i>Prefazione</i>	VII
Introduzione	
<i>Lex Fabia, plagium</i> e plagio: osservazioni preliminari	1
Capitolo 1	
<i>La lex Fabia: problemi di datazione</i>	
Prima parte: <i>Le teorie formulate</i>	15
1.1. Datazione alta	16
1.2. Datazione bassa	26
1.3. In particolare: le tesi di M.H. Crawford e di G. Kantor	33
Seconda parte: <i>Ipotesi di datazione</i>	38
1.4. «... <i>qui in Italia liberatus sit</i> ...»	39
1.5. « <i>A similar law</i> »	48
1.6. « <i>verrucosa ... Antiopa</i> »	49
1.7. <i>Lex Antonia de Termessibus</i>	53
1.8. <i>Lex Fabia de numero sectatorum</i>	54
1.9. La repressione della violenza	63

Capitolo 2

Aspetti processuali: la pena e il sistema repressivo

2.1. La pena <i>ex lege Fabia</i> : il contenuto delle fonti e le tesi elaborate	68
2.2. <i>Lex Fabia</i> e trattato romano-licio del 46 a.C.: la pena	80
2.3. Osservazioni di sintesi sulla natura dell'illecito <i>ex lege Fabia</i>	90
2.4. La repressione del plagio: <i>iudicium publicum</i> o azione popolare?	93
2.5. Osservazioni di sintesi sul <i>iudicium ex lege Fabia</i>	106

Capitolo 3

Libertà e schiavitù:
gli instabili equilibri del I sec. a.C.

3.1. <i>Lex Fabia</i> ed <i>edictum de servo corrupto</i>	116
3.2. <i>Lex Fabia</i> : il bene giuridico protetto	120
3.3. L'antigiuridicità dell'uso della violenza	130

Osservazioni conclusive

<i>Plagium</i> , plagio e riduzione in schiavitù: il labile confine tra le diverse forme di assoggettamento ieri ed oggi	141
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Appendice

Le fonti principali	157
---------------------	-----

Indice degli Autori	171
---------------------	-----

Indice delle Fonti	177
--------------------	-----

Prefazione

L'idea di indagare le origini del plagio è nata in occasione della stesura dell'articolo '*Oratio publicata res libera est*' (*Symm., epist. 1, 31*). *Note minime sul plagio letterario*, in *Koinonia*, 44.2, 2020, 1423-1436, esaminando il noto epigramma di Marziale (1.52), in cui compare il lemma *plagiarius*. È stato, quindi, naturale rivolgere l'attenzione alla *lex Fabia*, un provvedimento per molti versi poco conosciuto e sul cui contenuto originario è ancora acceso un fitto dibattito tra gli studiosi.

Per quanto in Italia oggi non si parli più tecnicamente di plagio in riferimento all'assoggettamento di un uomo – poiché questa condotta è stata tipizzata nell'art. 600 cod. pen., rubricato "Riduzione e mantenimento in schiavitù", e non nell'ormai abrogato art. 603 cod. pen., rubricato appunto "Plagio" –, per l'esperienza giuridica romana resta, invece, molto forte il legame semantico tra l'illecito configurato dalla *lex Fabia* (e dalla sua successiva evoluzione classica e tardoantica) e i lemmi *plagium* e plagio.

E se rispetto alle più attuali problematiche giuridiche e sociali il tema delle nuove schiavitù rende certamente interessante approfondire le origini storiche del regime repressivo dell'abusivo asservimento dell'uomo libero (e dello schiavo altrui), per il romanista ulteriori stimoli provengono dalla pubblicazione nel 2005, ad opera di Stephen Mitchell, del trattato romano-licio del 46 a.C. (S. Mitchell, *The Treaty between Rome and Lycia of 46 BC [MS2070]*, in *Papyri Graecae Schøyen [PSchøyen 1]*, a cura di R. Pintaudi, Firenze, 2005, n. 25), il quale può gettare nuova luce sull'incerto contenuto della *lex Fabia*.

Lo scopo di questo studio è, perciò, quello di fornire possibili risposte ad alcuni dei tanti quesiti suscitati dalla *lex Fabia*, ma con l'assoluta consapevolezza che allo stato delle fonti nessuna ricostruzione può essere considerata definitiva.

Nel licenziare le bozze del volume, sento di dover esprimere la mia riconoscenza nei confronti della mia Maestra, la Professoressa Laura Solidoro, per l'affetto con il quale da sempre segue e indirizza i miei studi.

Sono profondamente grata al Professore Bernardo Santalucia, per la disponibilità e la generosità con la quale mi ha fornito i suoi preziosi e indispensabili consigli. E ringrazio anche la Professoressa Anna Bottiglieri, per l'attenzione che ha dedicato alla lettura del dattiloscritto e per le sue raffinate osservazioni.

Il mio sentito ringraziamento va, poi, ai Professori Antonio Palma, Federico de Bujan, Enrico del Prato, Oliviero Diliberto e Patrizia Giunti, per aver accolto questo libro nella Collana *Diritto senza tempo*, da loro diretta.

Ringrazio, infine, l'Avvocato Carlo De Cristofaro per la scrupolosa lettura delle bozze.

Queste pagine sono dedicate ai miei genitori e a mio fratello, che con amore e pazienza mi sono sempre accanto.

Napoli, marzo 2022

Introduzione

Lex Fabia, plagium e plagio:
osservazioni preliminari

Secondo il Codice Rocco, costituiva reato di plagio la condotta indicata dall'art. 603: «*Plagio. Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni*». L'articolo venne abrogato nel 1981, in seguito alla pronuncia di incostituzionalità resa dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 96/1981¹. Giudice relatore in quell'occasione fu Edoardo Volterra, il quale nella stesura del provvedimento ricostruì l'evoluzione storica del reato di plagio, dai diritti antichi alla formulazione dell'art. 603 cod. pen.². Seguiamo, allora, rapidamente il percorso storico tracciato dall'illustre giurista.

L'individuazione della fattispecie criminale del *plagium* – distinta dal furto e da altri illeciti simili e concretizzantesi nell'asservimento illegittimo di un uomo libero, di un liberto o di uno schiavo altrui, tenendoli nascosti o incatenati oppure vendendoli – si deve ad una *lex Fabia* collocabile, secondo Volterra, tra la fine del III sec. e l'inizio del II sec. a.C.³. Nel corso

¹ C. Cost., sent. 8 giugno 1981, n. 96, pres. L. Amadei, rel. E. Volterra.

² La letteratura sull'art. 603 cod. pen. è vastissima. Alcuni degli aspetti problematici saranno trattati oltre, nelle *Osservazioni conclusive*, alle quali rinvio.

³ Come avremo modo di verificare nel corso di questo studio, la datazione proposta da Volterra è controversa e – anticipando in parte i risulta-

dello sviluppo plurisecolare dell'esperienza giuridica romana la disciplina del plagio sancita dalla *lex Fabia* fu oggetto di svariate interpretazioni giurisprudenziali e di numerosi interventi imperiali⁴; e anche le leggi romano-barbariche e le fonti medioevali ne recano traccia, conservando tutto sommato intatta la definizione romana del reato⁵. A parte una ricorrenza in Marziale del lemma *plagiarius*⁶, adottata in accezione figurata⁷, nei testi giuridici e letterari latini con *plagium*, *plagiarius/plagiator*, *plagiare* si indicava costantemente e con valore tecnico l'illecito assoggettamento fisico di un uomo libero o di uno schiavo altrui o il compimento su di essi di un atto dispositivo illegittimo. Nella sentenza in parola, Volterra osservava anche che un simile significato tecnico-giuridico del termine plagio, avente origine in una società schiavistica nella quale era necessario sia sanzionare la riduzione in schiavitù dell'uomo libero sia tutelare il potere dominicale del padrone sui propri *servi*, era rimasto pressoché costante nel corso dell'età medioevale.

Una prima trasformazione del significato di plagio si può registrare, infatti, solo a partire dalla fine del XVIII sec., epoca segnata dalla progressiva abolizione dell'istituto della schiavitù, di pari passo con l'accoglimento negli ordinamenti giuridici moderni del principio di uguaglianza tra gli uomini: vietata gradatamente la schiavitù, il plagio poteva configurarsi non più

ti cui si perverrà – appare più plausibile l'ipotesi che la *lex Fabia* sia stata promulgata nel I sec. a.C., dopo la guerra sociale, verosimilmente tra il 66 e il 63 a.C.

⁴ *Paul. Sent.* 5.30b; *Coll.* 14; *CTh.* 9.18; *Cl.* 9.20; *D.* 48.15. Le fonti principali di epoca romana sono riportate in *Appendice*.

⁵ Volterra cita l'*Edictum Theodorici*, la *lex Romana Visigothorum*, la *lex Salica*, la *lex Frisionum*.

⁶ *Mart. Epigr.* 1.52.

⁷ Ripresa solo nel XV sec. da Lorenzo Valla, per indicare il plagio letterario, e da cui deriva proprio questa seconda occorrenza, propria di molte lingue moderne, con la quale ci si riferisce appunto all'appropriazione di un'opera letteraria (o in alcuni casi artistica e dell'ingegno) altrui.

come un delitto contro la proprietà, bensì solamente come reato contro la libertà individuale. Le codificazioni moderne, le quali perlopiù disciplinavano il reato di riduzione in schiavitù, solo occasionalmente definivano tale illecito mediante l'uso del termine plagio⁸ e, nonostante una certa difficoltà nel descrivere in modo preciso i contorni della fattispecie e le condotte perseguite – sottolineava Volterra –, evidenziavano un elemento che sembra essere costante nei delitti contro la libertà individuale, vale a dire l'uso della forza fisica.

Il primo codice penale dell'Italia unita del 1889 prevedeva all'art. 145 il reato – indicato comunemente come plagio – di colui che avesse ridotto in schiavitù una persona. Anche in questo caso, la fattispecie si configurava con il compimento di atti fisici attraverso i quali la vittima ricadeva in una condizione di dipendenza materiale da un altro individuo. Il soggetto passivo, tuttavia, pur trovandosi in una situazione di soggezione sul piano fisico, non perdeva dal punto di vista giuridico la qualifica di persona libera.

La svolta, rilevava ancora Volterra, si ebbe con l'entrata in vigore del codice penale del 1930. Si delineava, infatti, per la prima volta la demarcazione tra l'assoggettamento fisico e quello psicologico tale da indurre la vittima in un «*totale stato di soggezione*». Il primo era contemplato dall'art. 600 cod. pen., rubricato «*Riduzione in schiavitù*»⁹; il secondo era previsto dall'ormai abrogato art. 603 cod. pen., rubricato «*Plagio*». È a partire da questo punto del suo *excursus* storico che l'insigne romanista evidenziava gli elementi controversi di tale scelta legislativa. Una scelta non condivisa dalla Commissione parlamentare, tanto che fu votato e approvato un ordine del

⁸Volterra riferisce del codice penale pel Granducato di Toscana del 1853, nel quale ricorre il termine plagio, proprio in relazione ai delitti contro «*la libertà personale e la privata tranquillità e il buon nome altrui*», negli artt. 119 e 358.

⁹Seguito dagli artt. 601 cod. pen., «*Tratta e commercio di schiavi*», e 602 cod. pen. «*Alienazione e acquisto di schiavi*».

giorno dei lavori della Commissione concernente la richiesta al Guardasigilli di riunire sotto la medesima rubrica le due fattispecie. La ragione dell'opposizione risiedeva, ricordava ancora Volterra, nel timore che l'attribuzione ad un illecito del tutto nuovo, quale era l'assoggettamento psicologico, del *nomen iuris* proprio di un'altra condotta criminale storicamente ben definita e riconducibile all'assoggettamento materiale e fisico avrebbe potuto ingenerare una pericolosa incertezza nell'applicazione e interpretazione della norma. Il Ministro, tuttavia, nella sua Relazione si discostò dalla proposta della Commissione parlamentare, non condividendone le preoccupazioni. Approvato il codice penale con la nota distinzione tra le fattispecie di cui agli artt. 600 e 603, la nuova nozione di plagio non ha avuto, però, effettivo riscontro nella pratica giuridica, poiché è risultata impossibile la realizzazione di quella condotta descritta come «*totale stato di soggezione*». Per tale ragione la Corte si pronunciò a favore dell'incostituzionalità dell'art. 603 cod. pen. per violazione dell'art. 25 Cost.

Prescindendo dalle motivazioni tecnico-giuridiche sottese alla decisione assunta dalla Corte nel 1981¹⁰, ciò che occorre evidenziare è che oggetto dell'attenzione dei Giudici non furono le condotte riconducibili all'asservimento dell'uomo libero o al traffico di esseri umani, bensì quelle relative all'assoggettamento psichico di un individuo, tale da condurre la vittima ad un «*totale stato di soggezione*». Recentemente, poi, l'art. 600 cod. pen. è stato modificato¹¹, in modo includere alcune condotte attraverso le quali la volontà della vittima può essere coartata al punto da indurla in uno «*stato di soggezione continuativa*»¹². Gli aspetti relativi al passaggio dal «*totale stato di*

¹⁰ Tornerò su questo aspetto nelle *Osservazioni conclusive*.

¹¹ Art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24. Nel tempo sono, inoltre, stati aggiunti gli artt. da 600-*bis* a 600-*octies* cod. pen.

¹² Il percorso storico e dogmatico seguito dalle due fattispecie descritte

soggezione» dell'art. 603 cod. pen. allo «*stato di soggezione continuativa*» dell'art. 600 cod. pen. mod.¹³ sono particolarmente complessi. Rispetto ad essi, mi preme ora soltanto sottolineare come l'attuale disciplina abbia preso in considerazione svariate fattispecie, riconducibili all'assoggettamento tanto fisico quanto psichico della vittima, e come la nozione di plagio abbia subito profondi mutamenti nel corso dei secoli, soprattutto dall'entrata in vigore del Codice Rocco ad oggi.

L'elemento maggiormente significativo del percorso storico tracciato da Volterra è costituito dal passaggio, assolutamente recente, da un'accezione materiale di plagio all'idea di assoggettamento psichico, da intendersi come annullamento della volontà della vittima. In effetti, il processo evolutivo può essere così schematizzato: a) la *lex Fabia* introduce la persecuzione di un illecito – che sarà poi conosciuto come *plagium* – consistente nell'abusivo asservimento di un uomo libero oppure nell'esercizio della potestà dominicale su un servo altrui; b) decaduto l'istituto della schiavitù, a partire dal XVIII sec. le codificazioni moderne disciplinano il reato di riduzione in schiavitù mediante il compimento di attività materiali volte all'annullamento di fatto della condizione di libertà della vittima, reato anch'esso comunemente denominato plagio; c) il Codice penale italiano del 1930 introduce all'art. 603, rubricato «*Plagio*», una fattispecie penale del tutto nuova, consistente nell'induzione di un uomo in un «*totale stato di soggezione*», inteso come annientamento dell'elemento volitivo e distinto da fattispecie simili, caratterizzate invece esclusivamente dall'elemento materiale della condotta, quali la riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.) e il sequestro di persona (art. 605 cod. pen.); d)

dagli artt. 600 e 603 cod. pen. è tracciato da M.C. BARBIERI, *La riduzione in schiavitù: un passato che non vuole passare. Un'indagine storica sulla costruzione e i limiti del 'tipo'*, in *Quad. fior.*, 39, 2010, 229 ss.; EAD., *La schiavitù e i ferri del mestiere del penalista*, in *Ragion pratica*, 2.2010, 439 ss.

¹³ Tematica approfondita da G. CIAMPA, *Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*, Napoli, 2008, 178 ss., in particolare 264 ss.

la Corte Costituzionale nel 1981 dichiara incostituzionale l'art. 603 cod. pen. in relazione all'art. 25 Cost., mentre l'art. 600 cod. pen., che punisce un reato assimilabile all'antico *plagium*, rimane in vigore ed anzi la disciplina prevista viene ulteriormente precisata e adeguata alle istanze provenienti dalla realtà quotidiana.

Dunque, la storia del plagio, iniziata con la *lex Fabia*, non si è fermata nel 1981 con la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 603 cod. pen. – che aveva ad oggetto un reato affatto diverso dall'antico *plagium* e che in comune con esso conservava soltanto il *nomen iuris* –, ma è continuata di pari passo con l'applicazione e la modifica degli artt. 600 ss. cod. pen.¹⁴, anche in ragione dell'emersione di nuove forme di schiavitù, variamente perseguite dalla vigente legislazione dei singoli Stati e degli Organismi internazionali¹⁵.

Chiarito l'equivoco, generato dall'«improvvida» scelta del legislatore del 1930 di non accogliere la richiesta della Commissione parlamentare (la quale, chiamata a dare il proprio parere sul progetto del nuovo Codice penale, aveva manifestato apertamente le proprie perplessità in merito all'uso del termine plagio per qualificare un reato nuovo e non riconducibile a quello storicamente individuato con quel nome), è necessario fissare alcuni punti preliminari, utili all'indagine sugli aspetti controversi della *lex Fabia* oggetto di questo studio e di cui mi occuperò nei prossimi capitoli, vale a dire la datazione della legge (Capitolo 1) e poi il regime sanzionatorio, la natura dell'illecito *ex lege Fabia* e, di conseguenza, il tipo di processo attivabile contro l'autore della

¹⁴Tornerò più diffusamente su questo tema, anche in connessione con l'emersione del fenomeno della c.d. «*modern slavery*», nelle *Osservazioni conclusive*.

¹⁵Su questo tema tornerò più diffusamente oltre, in sede di conclusioni, e mi limito qui a citare tra i più recenti studi sul rapporto tra vecchie e nuove schiavitù il contributo di A. CALORE, *Schiavitù vecchie e nuove*, in TSDP, 14, 2021, 1 ss. (www.toeristoriadeldirittoprivato.com, sez. «Contributi-Punti di vista»).

condotta (Capitolo 2). L'ultima parte di questa ricerca, una volta delineate le soluzioni a mio parere preferibili rispetto alle tematiche appena elencate, sarà dedicata alla ricostruzione del contesto socio-politico in cui la *lex Fabia* venne promulgata, nonché all'individuazione del bene giuridico protetto, evidente riflesso di quel preciso momento storico (Capitolo 3).

Il primo argomento da discutere in via preliminare, sia pure rapidamente, riguarda l'etimologia di *plagium*¹⁶. Nonostante talune incertezze, l'origine del lemma viene rintracciata alternativamente nel greco πλάγιος¹⁷, obliquo (oppure, in senso figurato, sotterfugio), o nel latino *plaga*, rete da pesca o da caccia¹⁸. L'una e l'altra derivazione alludono chiaramente all'atteggiamento ingannevole di chi pone in essere la condotta criminale¹⁹. Va immediatamente osservato, però, che è incerto se il testo della *lex Fabia* contenesse già i sostantivi *plagium* o *plagiarius* e se il provvedimento fosse denominato sin dalle origini *lex Fabia de plagio* o *de plagiariis*; questi termini cominciano, infatti, a diffondersi nella nota e precisa accezione tecnico-giuridica solo nelle fonti di epoca classica²⁰. Oltre ad essi, in

¹⁶ Sull'etimologia di *plagium* si veda per tutti R. LAMBERTINI, 'Plagium', Milano, 1980, 43 ss.

¹⁷ In questo senso già Isid. *Etym.* 10.220 (=10.221 Migne, *Patr. Lat.* 82.390). Si veda CH. LECRIVAIN, voce *Plagium*, in *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*, sous la direction de Ch. Darenberg et Edm. Saglio, 4.1, Paris, s.d., 502. T. BRASIELLO, voce *Personalità individuale (Delitti contro la)*, in *NNDI*, 12, Torino, 1965, 1095, ritiene che plagio derivi oltre che da πλάγιος, anche dal verbo πλάζω («batto, spingo, fuorvio, e, pertanto, anche sottraggo»).

¹⁸ Tra i lessici, si veda ad esempio E. FORCELLINI, voce *Plagium*, in *Lexicon totius latinitatis*, 3, Padova, 1940, 727; M. OTTINK, voce *Plagium*, in *Thesaurus Linguae Latinae*, 10.1, München-Leipzig, 2005, col. 2303.

¹⁹ Lo nota R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 43 s.

²⁰ Call. 6 *de cogn.* D. 48.15.6 pr., che riferisce di un rescritto adrianeo; Sen. *de tranq. anim.* 8.4. Così M. MOLÉ, *Ricerche in tema di plagio*, in *AG*, 170-171, 1966, 152 s., il quale ritiene altresì che sia atecnico l'impiego di *plagiarius* in Cic. *ad Q. frat.* 1.2.6, seguendo su questo punto l'opinione già

taluni testi ricorrono *suppressio*, *supprimere* e *lex Fabia de suppressis*, sul cui possibile significato – anche in relazione a *plagium* – tornerò più avanti²¹. Per tale ragione, nel corso di questo studio adotterò la dizione *lex Fabia*, senza alcuna specificazione; al contempo, per efficacia espositiva, in italiano impiegherò il termine plagio, pur consapevole che esso esprime solo parzialmente e in modo impreciso l'insieme delle fattispecie oggetto della *lex Fabia*, riferite ad un'accezione materiale e non psicologica del reato.

Una seconda premessa è costituita dalla struttura della legge. Si tratta, con molta probabilità, di un provvedimento composto da due *capita*²², il primo incentrato sulla tutela dell'uomo libero

espressa da M. VOIGT, *Über die 'lex Fabia de plagiariis'*, in *Berichte über die Verhandlungen der königlich sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig philologisch-historische Klasse*, 37, 1885, 333, nt. 35. Sull'uso di *plagium* e *plagiarius* nelle fonti letterarie e giuridiche, rinvio all'esame di R. LAMBERTINI, *'Plagium'*, cit., 39 ss. Si veda anche oltre, nelle *Osservazioni conclusive*.

²¹ Si veda oltre, Capitolo 3, § 3.3.

²² L'ipotesi che sia esistito anche un terzo *caput* della *lex Fabia* è stata sostenuta da una parte assolutamente minoritaria degli studiosi, in particolare: E. CUQ, voce *Lex*, *Lex Fabia de plagiariis*, in *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*, cit., 3.2, Paris, 1904, 1143; P. HUVELIN, *Études sur le 'furtum' dans le très ancien droit romain*, I. *Les sources*, Lyon-Paris, 1915, 107, 112 s. È sulla base di Ulp. 1 *ad ed.* D. 11.4.1.2 («*Hoc autem senatus consultum aditum etiam dedit militi vel pagano ad investigandum fugitivum in praedia senatorum vel paganorum (cui rei etiam lex Fabia prospexerat et senatus consultum modesto consule factum), ut fugitivos inquirere volentibus litterae ad magistratus dentur, multa etiam centum solidorum in magistratus statuta, si litteris acceptis inquirentes non adiuvent. sed et in eum, qui quaeri apud se prohibuit, eadem poena statuta. est etiam generalis epistula divoniarum Marci et Commodi, qua declaratur et praesides et magistratus et milites stationarios dominum adiuvere debere inquirendis fugitivis, et ut inventos redderent, et ut hi, apud quos delitescant, puniantur, si crimine contingantur*») che si è ritenuto che la *lex Fabia* contenesse anche un terzo *caput*, che disciplinava la ricerca dei *fugitivi*. Tuttavia, è opinione pressoché comune oramai che tale materia fosse oggetto del secondo capitolo, insieme alle altre disposizioni relative al plagio sui *servi alieni*.

e cittadino romano *ingenuus* o *libertinus*, il secondo dedicato alla persecuzione del plagio sullo schiavo altrui. Le notizie relative alla *lex Fabia* provengono da numerose fonti: un brano della *pro Rabirio perduellionis reo* di Cicerone²³ ci consente non soltanto di individuare il termine *ante quem* dell'emanazione della legge (63 a.C.)²⁴, ma anche – forse – di conoscere una delle condotte illecite (la *retentio* dei *servi alieni*)²⁵. Altre fonti sono di epoca più tarda, ed in effetti il plagio è oggetto precipuo del titolo 48.15 dei *Digesta*, del titolo 14 della *Collatio*, di un brano delle *Pauli Sententiae* (5.30b). Inoltre, i Codici Teodosiano (9.18) e giustiniano (9.20) raccolgono le innovazioni apportate dalle costituzioni imperiali alla disciplina stabilita dalla *lex Fabia*. Un rapido accenno è anche contenuto nelle Istituzioni giustiniane (4.18.10)²⁶. A queste fonti, tutte espressamente dedicate alla *lex Fabia*, si devono poi aggiungere i riferimenti 'indiretti' contenuti in testi giurisprudenziali o in costituzioni imperiali dedicati ad argomenti affini, tra i quali va ricordato quantomeno il titolo 43.29 dei *Digesta*, in materia di *interdictum de homine libero exhibendo*. Dall'insieme delle fonti è possibile ricavare in maniera sufficientemente affidabile il tenore dei due *capita*, tanto rispetto all'elemento soggettivo dell'illecito, tanto riguardo alle condotte sanzionate.

Il primo *caput* – che può essere ricostruito a partire dalle parole di Ulpiano, conservate in *Coll.* 14.3.4, di Paolo, in *Paul. Sent.* 5.6.14 e in *Paul. Sent.* 5.30b, e di Callistrato, in 6 *de cogn.* D. 48.15.6.2 – perseguiva chi avesse compiuto nei confronti di un cittadino romano ingenuo o libertino²⁷ una delle azioni rese

²³ Cic. *pro Rab. perd. reo* 3.8: «... *An de servis alienis contra legem Fabiam retentis ...*».

²⁴ Questo tema sarà discusso nel Capitolo 1.

²⁵ Le questioni relative all'inserimento della *retentio* tra le condotte illecite perseguite è affrontato oltre, Capitolo 3.

²⁶ I testi sono tutti raccolti nell'*Appendice*.

²⁷ Tornerò su questo elemento nel corso del Capitolo 1.

dai verbi *vincire*, *vinctum habere*, *celare*, *vendere*, *emere*²⁸. Si tratta, sostanzialmente, di voci verbali che riconducono a due classi di comportamento, eventualmente tra loro collegate: il sequestro del cittadino romano, che venga altresì trattenuto in catene e nascosto, e la vendita o l'acquisto di un *civis* concedendone l'effettivo *status* giuridico²⁹. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, l'autore dell'illecito doveva aver commesso l'atto con dolo³⁰ (*sciens dolo malo*) e contro la volontà del soggetto passivo (*invitus*)³¹.

²⁸ Un'analisi del significato da attribuire ai verbi suindicati è condotta da G. LONGO, 'Crimen plagii', in *Annali Genova*, 13.2, 1974, 396 ss.; R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 23 ss. Limitatamente al valore da attribuire a *suppressio*, in contrapposizione a *plagium*, si veda soprattutto M. MOLÉ, *Ricerche*, cit., 152 ss. Lo studioso, invero, ipotizza – sulla base di Ulp. 30 *ad Sab. D.* 17.2.51.1: «*Et ideo videbimus, an Fabia teneatur. et ratio quidem facit, ne teneatur, verum si plagium fecit vel suppressit, Fabia teneri*» – che le condotte perseguite dalla *Fabia* fossero nella sostanza distinte in *suppressio*, vale a dire l'insieme degli atti nei quali è presupposto l'uso della forza per perseguire lo scopo illecito, e *plagium*, in cui vi sarebbe, invece, prevalenza dell'attività di macchinazione ordita dal *plagiarius* nei confronti della vittima o di terzi. In effetti, si spiegherebbe così anche la circostanza per la quale la *lex Fabia* è ricordata nei testi giuridici classici e tardoantichi anche accompagnata dalle apposizioni *de plagio* (Ulp. 1 *reg. D.* 48.15.1), *de plagiariis* (indirettamente *Coll.* 14 *rubr.*; *D.* 48.15 *rubr.*; *Inst.* 4.18.10), oppure *de suppressis* (*Paul. Sent.* 5.28a.4). Su questo aspetto tornerò oltre, Capitolo 3.

²⁹ L'ignoranza circa lo *stauts libertatis/civitatatis* dell'uomo venduto o acquistato comportava la mancata configurazione del plagio, pur potendo sussistere i presupposti per una responsabilità contrattuale. Il tema è stato trattato recentemente da C. CORBO, *Tra salvaguardia della 'libertas' e tutela della 'bona fides': il caso della vendita dell'uomo libero*, in *SDHI*, 81, 2015, 155 ss., cui rinvio per la discussione dei principali testi di riferimento e l'indicazione della bibliografia.

³⁰ *Call.* 6 *de cogn. D.* 48.15.6.2. Sul dolo nel plagio si veda in particolare l'analisi di R. REGGI, 'Liber homo bona fide serviens', Milano, 1958, 148 ss.

³¹ Elemento che differenzia questa situazione da quella dell'*homo liber bona fides serviens*, su cui si veda in particolare R. REGGI, 'Liber homo bona fide serviens', cit.; A. WACKE, *Faktische Arbeitsverhältnisse in römischen Recht?*, in *ZSS*, 108, 1991, 123 ss.; R. FIORI, 'Servire servitutum', in *AA.VV.*, 'Turis vincula'. *Studi in onore di M. Talamanca*, III, Napoli, 2001, 357 ss.; A. SÖLLNER,

Il secondo capitolo della legge – il cui tenore è anch'esso ricavabile dai testi giurisprudenziali (*Paul. Sent.* 5.30b, *Ulp. Coll.* 14.3.5, *Call. 6 de cogn. D.* 48.15.6.2) – era incentrato sulle medesime condotte previste dal primo *caput*, ma attuate nei confronti di un *servus alienus*³². Lo stesso *caput*, inoltre, sanzionava l'attività di colui il quale avesse persuaso il servo altrui alla fuga³³. Corollario delle disposizioni in tema di *persuasio* erano, poi, le statuizioni reattive alla ricerca dei *servi fugitivi*³⁴. Anche per i comportamenti descritti dal secondo *caput*, era necessario che l'autore avesse agito con dolo e *invito domino*, affinché si configurasse l'illecito.

Per quanto concerne i soggetti attivi, *Call. 6 de cogn. D.* 48.15.6.2 e *Ulp. Coll.* 14.3.4-5 attestano la perseguibilità dell'autore del *plagium*, sia se fosse stato libero sia se fosse stato schiavo, e degli eventuali complici. Nel caso in cui avesse agito lo schiavo *sciente domino*, ne avrebbe risposto anche quest'ultimo³⁵.

Irrtümlich als Sklaven gehaltene freie Menschen und Sklaven in unsicheren Eigentumsverhältnissen, Stuttgart, 2000; J.D. HARKE, 'Liber homo bona fides serviens' und Vertragsgeltung im klassischen römischen Recht, in *RIDA*, 52, 2005, 163 ss.; F. REDUZZI MEROLA, 'Liber homo bona fide serviens': alcune questioni, in *Index*, 39, 2011, 222 ss. Sul consenso dell'avente diritto si veda ora di recente C. DE CRISTOFARO, *Il consenso dell'avente diritto e gli atti illeciti nel diritto romano*, in corso di pubblicazione in *AA.VV., Principi e vitalità del diritto penale romano. Parte generale*.

³² Rinvio ancora a G. LONGO, 'Crimen plagii', cit., 396 ss.; R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 23 ss.

³³ *Call. 6 de cogn. D.* 48.15.6.2; *Ulp. Coll.* 14.3.5. In epoca classica, la fattispecie relativa alla fuga del servo si ampliò tramite un senatoconsulto (*Frag. de iure fisci* 1.9; *Paul. Sent.* 1.6a.2), che estese la sanzione prevista dai due *capita* della *lex Fabia*, 50.000 sesterzi, anche al caso di colui che avesse acquistato o comprato dolosamente il servo in fuga: R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 28 s.

³⁴ Le quali, come già segnalato, secondo taluni studiosi costituivano invece il contenuto di un ipotetico terzo *caput*.

³⁵ Si veda anche oltre, Capitolo 2, § 2.1.

Dalla rapida individuazione delle fattispecie previste, si può già notare (ma tornerò su tale tema nell'ultima parte di questo studio) come la disciplina predisposta dalla *lex Fabia* si intrecciasse con quelle di altre figure tipiche e di altri strumenti processuali, messi a disposizione dall'ordinamento giuridico. Tra di essi vanno certamente annoverati l'*interdictum de homine libero exhibendo*³⁶, l'*actio servi corrupti*³⁷, l'*actio furti*³⁸ e il *crimen repetundarum*³⁹.

Dalla sua emanazione in epoca repubblicana, la *lex Fabia* è stata oggetto di integrazioni e interpretazioni, che ne hanno in parte modificato natura e disciplina. La struttura del *crimen plagii* nel tardoantico⁴⁰ ed in epoca bizantina è stata di recente nuovamente approfondita⁴¹, mentre restano ancora molti dub-

³⁶ Fondamentale sul punto M. LAURIA, *Appunti sul plagio*, in *Annali Macerata*, 8, 1932, 196 ss. (ora in *Studii e ricordi*, Napoli, 1983, 185 ss., da cui cito); F. AVONZO, *Coesistenza e connessione tra 'iudicium publicum' e 'iudicium privatum'*, in *BIDR*, 59-60, 1954, 170; R. LAMBERTINI, '*Plagium*', cit., 38 ss.

³⁷ Per tutti, R. LAMBERTINI, '*Plagium*', cit., 124 ss.; B. BONFIGLIO, '*Corruptio servi*', Milano, 1998.

³⁸ Si vedano F. AVONZO, *Coesistenza*, cit., 166 ss.; R. LAMBERTINI, '*Plagium*', cit., 92 ss.

³⁹ La concorrenza (secondo il principio del concorso cumulativo) tra *acusatio legis Fabiae* e *actio ex lege repetundarum* è attestata dal Frammento leidense delle *Sententiae* pauline: *Paul. Sent.* 5.28a.4 (*Frag. Leid.* R. 12-14), su cui si veda G.G. ARCHI, M. DAVID, E. LEVY, R. MARICHAL, H.L.W. NELSON, *Pauli Sententiarum Fragmentum Leidense (Cod. Leid. B.P.L. 2589)*, (Studia Gaiana IV), Leiden, 1956, 82 (ora in *Scritti di diritto romano*, III. *Studi di diritto penale. Studi di diritto postclassico e giustiniano*, Milano, 1981, 1452); F. SERRAO, *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano*, Milano, 1956, 25 ss.; R. LAMBERTINI, '*Plagium*', cit., 90 ss.; I. RUGGIERO, *Ricerche sulle 'Pauli Sententiae'*, Milano, 2017, 406 s.

⁴⁰ Per quest'epoca non vi sono dubbi circa la natura 'criminale' dell'illecito.

⁴¹ F. LUCREZI, *L'asservimento abusivo in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio'*, V, Torino, 2010; F. BOTTA, *Per lo studio del diritto penale bizantino. Aspetti del regime repressivo del 'plagium' fra tradizione romana e*

bi circa la datazione della legge e la configurazione originaria del plagio, tanto sotto il profilo sostanziale, tanto riguardo all'ambito processuale. Ed è su questi temi che intendo ora soffermarmi.

innovazione orientale, in AA.VV., *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, a cura di J.H.A. Lokin, B.H. Stolte, Pavia, 2011, 617 ss.; P.O. CUNEO, *Sequestro di persona, riduzione in schiavitù e traffico di esseri umani. Studi sul 'crimen plagii' dall'età diocleziana al V secolo d.C.*, Milano, 2018.

Capitolo 1

La *lex Fabia*: problemi di datazione

SOMMARIO: Prima parte: *Le teorie formulate*. – 1.1. Datazione alta. – 1.2. Datazione bassa. – 1.3. In particolare: le tesi di M.H. Crawford e di G. Kantor. – Seconda parte: *Ipotesi di datazione*. – 1.4. «... *qui in Italia liberatus sit ...*». – 1.5. «*A similar law*». – 1.6. «*verrucosa ... Antiopa*». – 1.7. *Lex Antonia de Termessibus*. – 1.8. *Lex Fabia de numero sectatorum*. – 1.9. La repressione della violenza.

Prima parte: *Le teorie formulate*

Gli studiosi sono oggi pressoché concordi nel ritenere che la storia del plagio nell'esperienza giuridica romana coincida con la storia della *lex Fabia*⁴², che per prima disciplinò il reato di illecito assoggettamento di un uomo libero e cittadino romano all'altrui potestà dominicale e di indebita appropriazione di un *servus alienus*⁴³. Permangono, invece, profonde divergenze circa le modalità repressive stabilite dalla *lex Fabia* per perseguire questa condotta illecita. In effetti, se è certo che la fattispecie venne configurata per la prima volta da tale provvedimento, è discusso se al tempo stesso fu anche istituita un'ap-

⁴² R. LAMBERTINI, '*Plagium*', cit., 9 s. e ivi nt. 3, riferisce a questo proposito soprattutto il pensiero di A. BERGER, *Note critiche ed esegetiche in tema di plagio*, in *BIDR*, 45, 1938, 275.

⁴³ Sulle singole condotte tornerò in seguito.

posita *quaestio* oppure se l'illecito venne perseguito mediante la predisposizione di un giudizio privato recuperatorio, azionabile dal *quivis e populo* e diretto alla irrogazione di una multa al colpevole, o ancora se fu predisposta una forma processuale alternativa non popolare e non riconducibile ad una vera e propria *quaestio*. Per approfondire tale problema, esaminando le varie teorie formulate e ricostruendo, per quanto possibile, il regime processuale introdotto dalla *lex Fabia*, bisogna però preliminarmente soffermarsi su un'altra questione controversa, ovvero sia la datazione della *lex Fabia* concernente il plagio.

Il tema ha interessato la maggior parte degli studiosi che si sono occupati di questa fattispecie e sono state elaborate svariate teorie, che occorre riepilogare immediatamente, suddividendole in due gruppi, a seconda che si propenda per una datazione alta o bassa della legge.

1.1. *Datazione alta*

Una prima ipotesi è quella formulata da Voigt⁴⁴, sulla base di alcuni testi plautini. Secondo lo studioso tedesco la *lex Fabia* sul plagio risalirebbe alla fine del III sec. a.C. e più precisamente al 209 a.C., anno in cui era console Q. Fabio Massimo *Verrucosus*⁴⁵, il condottiero della seconda guerra punica. Sulla scorta di una particolare lettura di Ulp. *Coll.* 14.3.4⁴⁶ – in cui è

⁴⁴ M. VOIGT, *Über die 'lex Fabia de plagiaris'*, cit., 319 ss., ma l'Autore aveva già formulato questa ipotesi in *Zu Plautus*, in *Rheinisches Museum für Philologie*, 27, 1872, 168 ss.

⁴⁵ F. MÜNZER, voce *Fabius*, in *PWRE*, 6.2, Stuttgart, 1909, n. 116, coll. 1814 ss.

⁴⁶ «*Lege autem Fabia tenetur, qui civem Romanum eumve, qui in Italia liberatus sit, celaverit vinxerit vinctumve habuerit, vendiderit emerit, quive in eam rem socius fuerit: cui capite primo eiusdem legis poena iniungitur. Si servus quis sciente domino fecerit, dominus eius sestertiis quinquaginta milibus eodem capite punitur*».

contenuta l'espressione «... *qui in Italia liberatus sit ...*», che farebbe riferimento, secondo l'opinione di Voigt⁴⁷, alla condizione dei *volones*⁴⁸, vale a dire di coloro che da schiavi erano stati cooptati nell'esercito in occasione della sconfitta nella battaglia di Canne e avevano così ottenuto in modo informale la libertà –, lo studioso tedesco riesce a collegare la *lex Fabia* al consolato del *Cunctator*. A ulteriore riprova di questa teoria, il giurista richiama due brani di Plauto: Plaut. *Curc.* 620 s. e Plaut. *Merc.* 664 s.⁴⁹. In entrambi il commediografo alludeva ad alcuni strumenti processuali che, a dire di Voigt, sarebbero da ricollegare ad una reazione dell'ordinamento giuridico rispetto a una condotta assimilabile al plagio. Più precisamente il primo testo era connesso al rapimento di una donna libera e il secondo alla sottrazione di uno schiavo al proprio padrone.

La trama del *Curculio* ruota attorno alle sorti di una cortigiana di stato libero di nome *Planesium*, la quale era legata per la sua attività al lenone *Cappadox*. Questi la promise al soldato *Therapontigonus*, che la acquistò, credendola una schiava, dando incarico al proprio banchiere di pagarne il prezzo al lenone. Della cortigiana, però, si era innamorato *Phaedromus*, il quale, essendo invece consapevole dello stato di libera della ragazza, intendeva sposarla. Dopo una serie di eventi rocamboleschi, la donna venne consegnata a *Phaedromus*, che si scontrò verbalmente con *Therapontigonus*. È a questo punto che si verifica il dialogo dal quale Voigt trae la prova della vigenza già all'inizio del II secolo a.C. della *lex Fabia* sul plagio. *Therapontigonus*, infatti, non essendo venuto in possesso della donna, minacciava di agire in giudizio per ottenere il quadruplo dal lenone e dall'innamorato⁵⁰. Ma *Phaedromus* gli contestava di aver ac-

⁴⁷ M. VOIGT, *Über die 'lex Fabia de plagiariis'*, cit., 321 ss.

⁴⁸ E. GABBA, *L'arruolamento degli schiavi dopo Canne (216 a.C.)*, in *Revue des Études Anciennes*, 100, 1998, 477 ss.

⁴⁹ È discusso solo incidentalmente e, a parere di Voigt, non apporta informazioni utili Plaut. *Poen.* 1340 ss., sul cui esame tornerò più avanti.

⁵⁰ Si trattava, naturalmente, di furto *nec manifestum*.

quistato una donna libera, rubata alla famiglia, e che per questo lo avrebbe portato in tribunale:

Plaut. *Curc.* 620 s.:

PHAED.: *Qui scis mercari furtivas atque ingenuas virgines, ambula in ius.*

La condotta attribuita da *Phaedromus* a *Therapontigonus*, dunque, rientrerebbe tra quelle sanzionate dal primo *caput* della legge Fabia. Voigt ritiene, perciò, che l'azione che avrebbe potuto intentare *Phaedromus* non sarebbe potuta essere l'*actio furti*, poiché la donna era libera e comunque su di lei non esercitava alcun potere potestativo, mentre, in considerazione della fattispecie descritta, si sarebbe potuta presentare un'*accusatio legis Fabiae*.

Se il rilievo formulato circa l'impossibilità di esperire l'*actio furti* appare condivisibile, resta, invece, in piedi l'ipotesi che *Phaedromus* intendesse rivendicare in giudizio la libertà della donna e che, pertanto, l'invito rivolto a *Therapontigonus* a recarsi in tribunale con lui era connesso con la decisione di istaurare un processo di libertà a favore di *Planesium*. Ciò troverebbe un riscontro anche nelle parole che Plauto fa pronunciare a *Therapontigonus* poco più avanti. Il soldato, infatti, incalzato dalle domande di *Phaedromus* e *Planesium*, scoprì che la cortigiana era la sorella dispersa quando era ancora bambina e quindi decise di acconsentire alle nozze con *Phaedromus* e di chiedere al lenone la restituzione della somma che aveva pagato per l'acquisto di *Planesium*:

Plaut. *Curc.* 665 ss.:

THER.: *Verum Hercle dico: me lubente feceris; et leno hic debet nobis triginta minas.*

PHAED.: *Quam ob rem istuc?* THER.: *Quia ille ita repromisit mihi,*

si quisquam hanc liberali adseruisset manu, sine controversia omne argentum reddere.

Nunc eamus ad lenonem.

Al verso 668 c'è un chiaro riferimento alla rivendicazione in libertà di *Planesium*, che sì – anche secondo Voigt – era uno strumento che poteva concorrere con l'azione popolare *ex lege Fabia*⁵¹ e dunque non la escludeva, ma mi sembra significativo che Plauto faccia pronunciare a *Therapontigonus* parole che limitano gli aspetti strettamente giuridici alla *vindicatio in libertatem* e non vi sia invece alcun riferimento al plagio. D'altra parte, è stato anche osservato che tutta la vicenda narrata consente di ricolleghere le figure giuridiche richiamate a proposito della sottrazione e del commercio di donne libere a istituti propri del diritto attico⁵². Dunque, tutto farebbe propendere per l'irrelevan-

⁵¹ Mi soffermerò sulla natura dell'azione nel corso del Capitolo 2. Secondo M. VOIGT, *Über die 'lex Fabia de plagiariis'*, cit., 321, si trattava di un'azione popolare.

⁵² Il tema della riconducibilità delle figure e procedure descritte nelle commedie plautine al diritto romano o al diritto greco è molto dibattuto. Tra la vasta bibliografia, rimando a TH. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, I, Berlino, 1874, 885 ss., trad. it. *Storia di Roma*, I.1, Piacenza, 2001, 1090 ss.; F. LEO, 'Lectiones Plautinae', in *Hermes*, 18, 1883, 558 ss.; E. COSTA, *Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto*, Torino, 1890, 19 ss.; E. FRAENKEL, *Plautinisches im Plautus*, Berlin, 1922, trad. it., *Elementi plautini in Plauto*, Firenze, 1960; P.J. ENK, *Quelques observations sur la manière dont Plaute s'est comporté envers ses originaux*, in *Rev. Phil. Litt. Hist. Anc.*, 12, 1938, 289 ss.; R. PERNA, *L'originalità di Plauto*, Bari, 1955; U.E. PAOLI, *Comici latini e diritto attico*, Milano, 1962; C.ST. TOMULESCU, *Observations sur la terminologie juridique de Plaute*, in AA.VV., 'Sodalitas'. *Scritti in onore di Antonio Guarino*, VI, Napoli, 1984, 2771 ss.; E. GABBA, *Arricchimento e ascesa in Plauto e in Terenzio*, in *Index*, 13, 1985, 5 ss. (ora in *Del buon uso della ricchezza. Saggi di storia economica e sociale del mondo antico*, Milano, 1988, 69 ss.); S.A. CRISTALDI, *Diritto e pratica della compravendita nel tempo di Plauto*, in *Index*, 39, 2011, 491 ss.; ID., *Commediografi latini e relativi modelli greci: qualche osservazione a margine*, in *Inönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 6, 2015, 287 ss. Al ruolo dei banchieri sono dedicate le osservazioni di U.E. PAOLI, *Comici latini*, cit., 30 ss. Il discorso viene reso di carattere più generale da M. MOLÉ, *Ricerche*, cit., 120. Anche R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 4 s., nt. 14, cita il brano del *Curculio* tra quelli che documenterebbero per il mondo greco «la vera e propria piaga sociale» rappresentata dal commercio di individui liberi.

za di questo testo ai fini della datazione della *lex Fabia*.

Il secondo brano plautino richiamato da Voigt è tratto dal *Mercator*. *Charinus* e suo padre, *Demipho*, si contendevano *Pasicompsa*, una schiava di Rodi che *Charinus* aveva condotto con sé ad Atene. Entrambi, pur di ottenere la disponibilità della ragazza, decisero di simulare una vendita fittizia ad un amico di fiducia: *Demipho* al vecchio *Lysimachus* e *Charinus* a *Eutychnus*. A spuntarla fu *Demipho* e così *Lysimachus*, approfittando dell'assenza della moglie, ospitò in casa sua la schiava, tenendola nascosta. Dopo alcuni intricati avvenimenti, in un dialogo tra *Charinus* ed *Eutychnus*, quest'ultimo decise di mettersi alla ricerca della schiava e affermò di volersi rivolgere al pretore per ottenere la perquisizione di rito:

Plaut. *Merc.* 664 s.:

EU: *Post ad praetorem ilico
ibo, orabo ut conquisitores det mi in vicis omnibus.*

Anche rispetto a tale passaggio del *Mercator* sono stati avanzati dubbi circa il fatto che Plauto si stesse riferendo ad una procedura del diritto romano e non piuttosto del diritto attico⁵³. Ad ogni modo, come osservato già da Costa, la perquisizione, tramite l'impiego dei *conquisitores*⁵⁴, ben poteva essere quella prevista per il caso di *furtum conceptum*⁵⁵.

⁵³ Il raffronto è con la ἐφήγησις attica, su cui si veda in particolare M.H. HANSEN, 'Apagoge', 'Endeixis' and 'Ephēgesis' against 'Kakourgoi', 'Atimoi' and 'Pheugontes'. *A Study in the Athenian Administration of Justice in the Fourth Century B.C.*, Odense, 1976, 9 ss.; D. COHEN, *Theft in Athenian Law*, München, 1991, 39 ss.; R. MARTINI, *Diritti greci*, Bologna, 2005, rist. 2012, 41; C. PELLOSO, *Studi sul furto nell'antichità mediterranea*, Padova, 2008, 62 s., nt. 101. Alla tesi di Voigt sulla perquisizione aderisce P. Huvelin, su cui vedi oltre nel testo.

⁵⁴ Su cui si vedano le annotazioni di D. MANTOVANI, *Il pretore giudice criminale in età repubblicana*, in *Athenaeum*, 78, 1990, 40 s., e, più recentemente, di C. CASCIONE, 'Quaerere'-'conquirere'. *La strana continuità 'quaeritores'-'tresviri capitales'*, in *Saggi di diritto penale romano per Carlo Venturini*, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2021, 133 ss.

⁵⁵ E. COSTA, *Il diritto privato*, cit., 409 s. e nt. 231, seguito da M. MOLÉ,

Il brano del *Mercator* costituisce l'argomento testuale sul quale si fonda anche parte del ragionamento di Huvelin, volto a dimostrare che la *lex Fabia* non può che essere precedente all'epoca di Plauto⁵⁶. Lo studioso, infatti, sostiene che la procedura di ricerca dell'*ancilla* mediante l'ausilio dei *conquaestores* sarebbe da ricondurre ad una pratica giuridica romana evidentemente ricollegabile al reato di plagio e non assimilabile alle figure attiche dell'*ἔνδειξις* e dell'*ἐφήγησις*; egli aggiunge anche un'altra considerazione a sostegno del suo assunto, riconnessa con la già richiamata espressione presente in Ulp. *Coll.* 14.3.4 («... *civem Romanum eumve, qui in Italia liberatus sit ...*»), alla quale affianca Paul. *Sent.* 5.30b = Paul. *Coll.* 14.2.1 («... *civem Romanum ingenuum libertinum ...*»), ove sono indicati i soggetti protetti dalla *lex Fabia*. Nella ricostruzione di Huvelin, questi testi confermerebbero che i soli ad essere tutelati erano i cittadini romani già liberi o affrancati in Italia, con esclusione di stranieri e Latini. Tale delimitazione del novero dei soggetti protetti, che denota «un esprit aussi étroitement nationaliste»⁵⁷, secondo l'opinione dello studioso francese dev'essere contenuta in una legge di epoca molto risalente, probabilmente non posteriore alla prima metà del III sec. a.C. Supporterebbe una simile datazione il raffronto con altre due leggi, una del 143 a.C., la *lex Didia sumptuaria*⁵⁸, con la quale si estesero a tutti gli Italici le disposizioni di due provvedimenti originariamente diretti solo ai cittadini romani, vale a dire

Ricerche, cit., 122. Anche rispetto ai versi tratti dal *Poenulus* (1230 ss.) e richiamati rapidamente da Voigt possono farsi le medesime considerazioni, in quanto sembra che la vicenda descritta – la sottrazione di due figlie libere – potesse rientrare agevolmente nell'ambito del *furtum conceptum* (si veda sempre E. COSTA, *Il diritto*, cit., 409 s.).

⁵⁶ P. HUVELIN, *Études*, cit., 114 ss. Ritengono condivisibile l'opinione di Huvelin, A. BERGER, voce *Lex Fabia*, in *PWRE Suppl.*, 7, Stuttgart, 1940, col. 386; R. REGGI, '*Liber homo bona fide serviens*', cit., 66, nt. 28.

⁵⁷ P. HUVELIN, *Études*, cit., 115.

⁵⁸ G. ROTONDI, '*Leges publicae populi Romani*', Milano, 1912, rist. Hildesheim, 1962, 295.

quelle della *lex Oppia sumptuaria*⁵⁹ del 215 a.C. e quelle della *lex Fannia cibaria*⁶⁰ del 161 a.C.; e l'altra del 193 a.C., la *lex Sempronia de pecunia credita*⁶¹, che sancì l'applicazione anche ai Latini e ai *socii Italici* delle regole delle *leges fenebres*, inizialmente vincolanti soltanto i *cives*. Huvelin osserva che la *lex Fabia* doveva essere stata emanata in un'epoca di molto precedente al II sec. a.C., poiché allora già era diffusa la politica di estensione agli Italici delle leggi nate per proteggere o sanzionare soltanto i cittadini romani. Per le ragioni appena illustrate Huvelin conclude collocando la *lex Fabia* nella prima metà del III sec. a.C. e ritiene, a dispetto dei tentativi di alcuni studiosi volti ad assegnare questa legge ad uno specifico anno⁶², che non sia possibile precisare ulteriormente la data di promulgazione e individuare il magistrato proponente.

Sempre a favore di una datazione alta, di poco successiva a quella proposta da Voigt, è Ludwig Lange⁶³, il quale attribuisce a Q. Fabio Labeone⁶⁴, console nel 183 a.C., la paternità della legge. L'affermazione di Lange, non del tutto isolata nella letteratura più risalente⁶⁵, non è però argomentata in alcun modo, quindi non appare chiara quale sia la ragione (salvo la presenza in quell'anno di un console appartenente alla *gens Fabia*) per la quale la *lex Fabia* dovrebbe essere stata rogata proprio nel 183 a.C.⁶⁶.

⁵⁹ G. ROTONDI, 'Leges', cit., 254.

⁶⁰ G. ROTONDI, 'Leges', cit., 287 s.

⁶¹ G. ROTONDI, 'Leges', cit., 271.

⁶² P. HUVELIN, *Études*, cit., 116 s., nt. 4.

⁶³ L. LANGE, *Römische Alterthümer*, II³, Berlin, 1879, 663.

⁶⁴ F. MÜNZER, voce *Fabius*, in *PWRE*, 6.2, Stuttgart, 1909, n. 91, coll. 1773 ss.

⁶⁵ A.F. RUDORFF, *Römische Rechtsgeschichte*, Leipzig, 1857, 91; K.G. BRUNS, *Die römischen Popularklagen*, in *ZSS*, 3, 1864, 363.

⁶⁶ Alcuni dubbi erano stati sollevati già da A. PERNICE, *Labeo. Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, II², Halle, 1865, 138 s., nt. 9, il quale aveva osservato che la previsione di una pena pecuniaria risultava

Tra le proposte di ‘datazione alta’ la più diffusa resta comunque quella che colloca la *lex Fabia* nel 209 a.C., attribuendone la paternità a Q. Fabio Massimo il Temporeggiatore.

È una teoria che, pure se indirettamente, è stata ribadita anche in tempi più recenti e sulla base di argomentazioni del tutto nuove da Spyridon Tzounakas⁶⁷. In un articolo dedicato alla prima satira di Persio, egli fa leva su alcuni versi del poeta per sostenere l’attribuzione al *Cunctator* della legge sul plagio. Seguiamo allora le argomentazioni dello studioso. La base testuale sulla quale si fonda il suo ragionamento è

Pers. *Sat.* 1.76 ss.:

*est nunc Brisaei quem venosus liber Acci,
sunt quos Pacuviusque et verrucosa moretur
Antiopa aerumnis cor luctificabile fulta?*

Nei versi appena trascritti Persio definisce *verrucosa* l’*Antiopa* di Pacuvio. Tzounakas osserva al riguardo che l’uso dell’aggettivo *verrucosus* è estremamente raro nella letteratura latina e, in particolare, nella poesia latina risulta impiegato solo in questo luogo. Il sostantivo *verruca*, dal quale deriva l’aggettivo, ha invece alcune occorrenze in Lucilio⁶⁸ e in Orazio⁶⁹. A dispetto del marginale uso in letteratura, *verrucosus* è però particolarmente noto come *supernomen* del console del 209 a.C. Questa osservazione viene collegata dallo studioso all’interpretazione che egli propone di «*verrucosa ... Antiopa*». A suo parere con tale locuzione Persio alluderebbe alla scarsa originalità dell’opera di Pacuvio, marcatamente ispirata all’omonima tragedia di

più probabile in un’epoca posteriore alla creazione delle prime *quaestiones* e, pertanto, datava la legge ai tempi della guerra marsica.

⁶⁷ S. TZOUNAKAS, *The Reference to Archaic Roman Tragedy in Persius’ First Satire*, in *L’antiquité classique*, 77, 2008, 91 ss., in particolare 102 s.

⁶⁸ Luc. 546 Marx=573 Warmington, 741 Marx=743 Warmington.

⁶⁹ Hor. *Serm.* 1.3.74.

Euripide. Quindi, definendo *verrucosa* l'*Antiopa* pacuviana e richiamando così alla mente il magistrato cui sarebbe da attribuire la *lex Fabia* che perseguiva il plagio sull'uomo, Persio avrebbe ironicamente e in maniera molto criptica fatto riferimento al plagio letterario di cui Pacuvio sarebbe stato colpevole. Questa interpretazione dei versi 1.76-78 di Persio, secondo l'opinione di Tzounakas, avvalorerebbe l'ipotesi di attribuzione della *lex Fabia* a Quinto Fabio Massimo *Verrucosus*.

Una tesi particolare, sempre inquadrabile tra quelle a favore della 'datazione alta' è sostenuta anche da Adele Scafuro⁷⁰. La studiosa inglese ipotizza, infatti, che o la *lex Fabia* o una legge di contenuto simile fosse in vigore ai tempi di Plauto e pertanto ritiene verosimile come datazione il 209 a.C.

La ricostruzione proposta, che si fonda sulla lettura di alcuni brani plautini sottovalutati da Voigt e tratti dal *Poenulus*, è particolarmente articolata e occorre seguirne tutti i passaggi. Il *Poenulus* è incentrato sul rapimento e sulla successiva vendita di un giovane cartaginese, *Agorastocles*, e di due sue cugine insieme alla loro nutrice. Il ritrovamento delle due giovani da parte del proprio padre, *Hanno*, costituisce il fulcro dell'ultimo atto, nel corso del quale il lenone che le aveva acquistate pur sapendo che erano libere viene ripetutamente minacciato da *Hanno* di essere chiamato in giudizio per rispondere del suo comportamento. Il lenone, quindi, per scongiurare il rischio di un'azione nei suoi confronti, accetta di ripagare le varie persone che aveva ingannato.

Il primo testo preso in considerazione è:

Plaut. *Poen.* 1343 ss.:

... HAN: *In ius te voco.*

LYC: *Quid tibi mecum autem?* HAN: *Quia hasce aio liberas
ingenuasque esse filias ambas meas;
eae sunt surruptae cum nutrice parvolae.*

⁷⁰ A.C. SCAFURO, *The Forensic Stage. Settling Disputes in Graeco-Roman New Comedy*, Cambridge, 1997, 407 ss.

Scafuro osserva che il riferimento al *subripere* e la definizione delle fanciulle come *liberae et ingenuae filiae* è stato considerato ininfluenza da Voigt, il quale aveva affermato che, essendo uno straniero, *Hanno* non avrebbe potuto accedere agli strumenti processuali romani. La studiosa, tuttavia, ha ritenuto che la prospettiva adottata da Voigt sia stata troppo influenzata dalla sua formazione giuridica. Una lettura orientata a valorizzare il senso logico e linguistico dell'intera vicenda descritta avrebbe consentito di mettere in luce altri aspetti, evidenziati invece da Adrian Gratwick nella sua dissertazione dedicata proprio al *Poenulus* di Plauto. Il lenone poteva essere convenuto in giudizio poiché «*sciens dolo malo* (cf. 899) *liberas ingenuas* (cf. 900, 1240) *emerit* (896) *celaverit* (1239)»⁷¹. Scafuro, quindi, si riallaccia alle conclusioni di Gratwick secondo cui, se la *lex Fabia* non era ancora stata promulgata ai tempi di Plauto, allora doveva essere in vigore una legge di contenuto molto simile.

Secondo Adele Scafuro, l'indicazione di un importo pecuniario fisso come pena di un *crimen*, incompatibile con il sistema processuale di repressione dei reati precedente all'introduzione delle *quaestiones perpetuae*, non costituisce un ostacolo insormontabile per datare la legge alla fine del III sec. a.C. Difatti, nel corso dei secoli il regime sanzionatorio era stato ripetutamente modificato e non può escludersi che la determinazione della pena fissa di 50.000 sesterzi – riportata come sanzione originaria nei testi della giurisprudenza classica – sia stata a sua volta il risultato di una innovazione intervenuta in epoca tardo repubblicana. Scafuro congetture, dunque, che una 'legge simile' alla *lex Fabia* sia stata emanata, proprio come ipotizza Voigt, nel 209 a.C., dopo la disfatta di

⁷¹ A.S. GRATWICK, *The Poenulus of Plautus and Its Attic Original*, Oxford, 1968, 411 s., citato da A.C. SCAFURO, *The Forensic Stage*, cit., 408. Secondo Gratwick, i versi 1100 ss., 1239 ss., 1245 ss. del *Poenulus* non riprodurrebbero figure giuridiche del diritto greco, né un compromesso tra diritto greco e diritto romano.

Canne. Probabilmente tale legge introdusse un illecito di natura delittuosa con pena fissa di importo inferiore ai 50.000 sesterzi. Successivamente, in un'epoca posteriore alla guerra sociale, sarebbe avvenuta la criminalizzazione della fattispecie illecita, con conseguente incremento della sanzione pecuniaria⁷².

Pur ammettendo che la propria tesi non è dimostrabile, la studiosa inglese individua un indizio a suo favore in

Plaut. *Poen.* 1239 s.:

HA: *Quia annos multos filias meas celavistis clam me, atque equidem ingenuas liberas summoque genere gnatas.*

La similitudine lessicale tra questi due versi del *Poenulus* e il contenuto della *lex Fabia* sarebbe significativa dell'esistenza all'inizio del II sec. a.C. quantomeno di una «*similar law*»; l'alternativa sarebbe, infatti, ipotizzare che Plauto abbia fortuitamente anticipato di oltre un secolo il testo della *lex Fabia*⁷³.

Esposte le principali teorie su una datazione alta della legge, possiamo ora ad esaminare quelle secondo cui la *lex Fabia* sarebbe stata promulgata nel corso del I sec. a.C.

1.2. *Datazione bassa*

La *lex Fabia* è collocata negli anni compresi tra la guerra sociale e la stesura della *pro Rabirio perduellionis reo* dagli studiosi che propendono per una datazione bassa. Le teorie proposte sono però molto varie e possono essere a loro volta distinte in tre gruppi, a seconda che la legge venga datata negli anni immediatamente successivi alla guerra sociale, oppure in epoca postsillana o, infine, a ridosso del 63 a.C.

⁷² A.C. SCAFURO, *The Forensic Stage*, cit., 408 s.

⁷³ A.C. SCAFURO, *The Forensic Stage*, cit., 409.

Zumpt⁷⁴ e Mommsen⁷⁵, con argomenti parzialmente differenti, sono stati tra i primi a sostenere con convinzione che la legge Fabia sul plagio venne elaborata per porre un argine allo stato di grande agitazione e confusione determinato dalle guerre sociali. I due studiosi, tuttavia, costruiscono le loro tesi sulla base di fonti diverse. Zumpt ritiene che abbia particolare valore probatorio un brano delle *Metamorfosi* di Apuleio, nel quale, a proposito della vendita di un *civis* come schiavo, si richiamava il *crimen Corneliae legis*⁷⁶. Egli, dunque, ipotizza che la *lex Fabia* sia stata emanata in occasione della guerra marsica e che, però, talune ipotesi più gravi di plagio siano poi state ricomprese e sanzionate come *crimen capitale* dalla *lex Cornelia de sicariis et veneficis*. Ciò spiegherebbe anche il doppio regime sanzionatorio previsto per il reato di plagio⁷⁷.

Mommsen⁷⁸, dal canto suo, fa leva sulla testimonianza di

⁷⁴ A.W. ZUMPT, *Das Criminalrecht der römischen Republik*, II, *Die Schwurgerichte*, Berlin, 1869, 34 ss.

⁷⁵ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, 780 s. (*Droit pénal romain*, III, Paris, 1907, 90 s.).

⁷⁶ Apul. *Metam.* 8.24: «... *Quanquam enim prudens crimen Corneliae legis incurram, si civem Romanum pro servo tibi vendidero ...*». Il brano di Apuleio era stato utilizzato anche da altri Autori, già a partire dal '500, per sostenere che Silla fosse in qualche modo intervenuto sul plagio o tramite una *lex de plagiariis* (è questa l'opinione di Cuiacio, su cui tornerò più avanti) oppure mediante l'inserimento di un *caput* specifico all'interno di leggi che perseguivano altri reati: la *lex Cornelia de sicariis et veneficis*, secondo Zumpt, la *lex Cornelia de iniuriis* secondo Costa (tornerò su questa tesi successivamente), la *lex Cornelia de falsis* secondo W. REIN, *Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus*, Leipzig, 1844, 387, nt. +.

⁷⁷ Secondo A.W. ZUMPT, *Das Criminalrecht*, cit., 35, la pena pecuniaria prevista dalla *lex Fabia* sarebbe stata comminata solo per il plagio sugli schiavi; al contrario, il plagio sull'uomo libero sarebbe stato punito con pena capitale.

⁷⁸ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 780, nt. 7 (*Droit pénal romain*, cit., 90, nt. 7).

Svetonio⁷⁹, il quale, nell'attribuire ad Augusto taluni interventi relativi alla soppressione degli *ergastula* privati in cui cittadini liberi venivano tratti come schiavi, fa risalire al turbolento periodo successivo alla guerra sociale l'emanazione della prima legge che avrebbe represso il plagio in modo autonomo, sebbene non come *iudicium publicum*, bensì con un'azione popolare finalizzata all'irrogazione di una multa⁸⁰.

Rispetto alla datazione, proprio la tesi secondo cui la *lex Fabia* sarebbe stata emanata per contenere e porre riparo ai grandi disordini causati dalla guerra sociale è quella che ha avuto maggior seguito⁸¹. Tra i vari studiosi che hanno condiviso questa datazione va certamente ricordato Marcello Molé, il quale ha portato a supporto di tale ipotesi numerosi argomenti in un suo contributo della metà degli anni '60⁸². Dopo un approfondito esame delle differenti e principali teorie attinenti all'anno di emanazione della *lex Fabia*, lo studioso asserisce che il periodo nel quale più verosimilmente venne promulgata la legge è quello successivo alla guerra sociale. Gli argomenti che egli adduce, in aggiunta a quelli già indicati nella letteratura precedente, sono molteplici. In primo luogo, Molé, facendo

⁷⁹ Suet. *Aug.* 32: «Pleraque pessimi exempli in perniciem publicam aut ex consuetudine licentiaque bellorum civilium duraverant aut per pacem etiam exstiterant. Nam et grassatorum plurimi palam se ferebant succincti ferro, quasi tuendi sui causa, et rapti per agros viatores sine discrimine liberi servique ergastulis possessorum supprimebantur, et plurimae factiones titulo collegi novi ad nullius non facinoris societatem coibant ...».

⁸⁰ Più complesso, e sarà approfondito in seguito, il tema della natura del giudizio introdotto dalla *lex Fabia*.

⁸¹ Sulla scorta di Mommsen molti Autori hanno collocato la *lex Fabia* negli anni immediatamente successivi alla guerra sociale. Mi limito qui a ricordare B. BONFIGLIO, *'Corruptio servi'*, cit., 72; F. REDUZZI MEROLA, *La fuga del 'servus' e le fattispecie di illecito connesse*, in *Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico*², Napoli, 2010, 68; C. CORBO, *Tra salvaguardia della 'libertas'*, cit., 198, nt. 72. Sul problema della natura dell'accusa *ex lege Fabia* tornerò in seguito.

⁸² M. MOLÉ, *Ricerche*, cit., 116 ss.

leva su quanto evidenziato da Pernice circa la natura della pena prevista in relazione alle forme processuali attive a Roma⁸³, ritiene che la legge non possa che essere successiva alla istituzione della prima *quaestio* nel 149 a.C., in quanto i due *capita* che la componevano prevedevano entrambi l'irrogazione al colpevole di una pena pecuniaria fissa da versare all'*aerarium*⁸⁴. Tale tipo di sanzione, in misura fissa e non lasciata alla discrezionalità del magistrato che comminava la multa, era stata introdotta nel sistema repressivo romano in connessione con la creazione delle *quaestiones*. Dunque, vanno respinte le teorie che collocano la *lex Fabia* prima del 149 a.C. Quanto al termine *ante quem*, esso va rintracciato, a parere di Molé, nell'epoca sillana. Ciò in ragione dell'espressione utilizzata nella legge per indicare l'elemento soggettivo del reato, stando alle parole riportate da Marciano in 1 *iud. publ.* D. 48.15.3 pr.: «*si sciens dolo malo hoc fecerit*». Tale locuzione compare generalmente in leggi non successive alla dittatura di Silla e ciò indurrebbe a porre quell'epoca come quella oltre la quale la *lex Fabia* non potrebbe essere stata promulgata⁸⁵. Per restringere ancora la forbice temporale, Molé sfrutta le osservazioni di Bruns riguardo un'altra espressione considerata come originale e riportata da Ulp. *Coll.* 14.3.5, vale a dire «*iuberturque populo sestertia quinquaginta milia dare*». Bruns considera la *lex Acilia repetundarum* come la prima legge nella quale compare una costruzione lessicale simile, con la previsione di una condanna in sesterti all'esito di un'azione popolare⁸⁶. Sulla scorta di tale presupposto Molé sposta il *dies post quem* alla fine del II sec. a.C.⁸⁷. L'argomento a suo dire decisivo per datare la legge sarebbe però un altro, cioè quello utilizzato, ma per giungere a

⁸³ A. PERNICE, *Labeo*, cit., II, 138, nt. 9.

⁸⁴ M. MOLÉ, *Ricerche*, cit., 135 s.

⁸⁵ M. MOLÉ, *Ricerche*, cit., 136 ss.

⁸⁶ K.G. BRUNS, *Die römischen Popularklagen*, cit., 345.

⁸⁷ M. MOLÉ, *Ricerche*, cit., 138 s.

conclusioni del tutto differenti, anche da Voigt⁸⁸. Si tratta del richiamo contenuto nella *lex Fabia* a «*qui in Italia liberatus sit*»⁸⁹. Tale locuzione si riferirebbe non ai *volones*⁹⁰, bensì agli schiavi manomessi che non avessero ricevuto la cittadinanza romana perché l'atto di affrancazione non rispettava i dettami del *ius civile*, e la precisazione della legge andrebbe messa, dunque, in relazione sia con l'estensione della cittadinanza agli Italici in seguito alla guerra sociale, sia con la necessità di operare tramite legge un'equiparazione tra gli schivi manomessi nel rispetto del rigore formale dello *ius civile* e quelli liberati in modo informale⁹¹. Tutti questi argomenti hanno perciò indotto Molé a sostenere che la *lex Fabia* era stata promulgata poco dopo la guerra sociale⁹².

Si ricollega alla tesi di Mommsen anche Renzo Lambertini, nella sua monografia dedicata al *plagium*⁹³. Gli indizi che egli ritiene particolarmente significativi sono i seguenti: la concorde testimonianza di Svetonio, *Aug.* 32, e di Cicerone, *pro Cluent.* 7.21, in cui si fa cenno agli abusi e alle carcerazioni di uomini liberi in *ergastula* privati in occasione delle guerre civili; il contenuto di Ulp. *Coll.* 14.3.4, che presuppone l'estensione della cittadinanza agli Italici⁹⁴; la circostanza che una legge

⁸⁸ Vedi sopra Capitolo 1, § 1.1.

⁸⁹ Ulp. *Coll.* 14.3.4.

⁹⁰ È questa, invece, l'idea di Voigt.

⁹¹ M. MOLÉ, *Ricerche*, cit., 139 ss.

⁹² Condivide appieno la ricostruzione di Molé G. LONGO, '*Crimen plagii*', cit., 393 ss., il quale fa leva anche sull'indicazione di una pena pecuniaria fissa, tipica del regime processuale introdotto con le *questiones perpetuae* (p. 390).

⁹³ R. LAMBERTINI, '*Plagium*', cit., 34 ss.

⁹⁴ Lambertini, rispetto a Molé, è più cauto riguardo alla necessità che la *lex Fabia* operasse in via legislativa una equiparazione nel trattamento degli schiavi manomessi irrisolvemente in Italia con i libertini italici. Egli, infatti, ritiene che la legge in parola prendesse semplicemente atto della parità di trattamento tra liberi e schiavi manomessi in Italia, i quali acquistavano con

penale, comminante una sanzione pecuniaria, è verosimilmente successiva alla creazione della prima *quaestio*⁹⁵; il rilievo in base al quale l'importo della sanzione, pari a cinquantamila sesterzi⁹⁶, è coerente con i dati socio-economici dell'epoca, tanto che la *lex Iulia municipalis*⁹⁷ prevedeva un'identica sanzione nel 45 a.C.⁹⁸.

Altri Autori – ed è questo il secondo filone delle teorie incentrate su una datazione bassa – hanno fatto risalire la *lex Fabia* ad un'epoca successiva alla dittatura sillana, senza tuttavia circoscrivere ulteriormente l'ambito temporale della sua emanazione. Punto di partenza comune a tutti è la citazione presente nel già richiamato passo delle *Metamorfosi* di Apuleio⁹⁹, ove si fa menzione di una *lex Cornelia*, che avrebbe sanzionato l'illegittimo asservimento del *civis*. Sul presupposto dell'attendibilità di questa fonte, già Cuiacio aveva ipotizzato che, così

il rispetto delle forme rituali anche la cittadinanza. Dunque, a parere di Lambertini, la legge Fabia non contemplava, come invece assunto da Molé, il caso degli schiavi manomessi irrispettamente in Italia, bensì proprio quello degli schiavi formalmente affrancati nel suolo italico: R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 36, nt. 83.

⁹⁵ Questo rilievo viene collegato da R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 36, alla tesi secondo la quale la *lex Fabia* istituì una *quaestio* per la persecuzione del reato di plagio.

⁹⁶ Il dato è stato però messo in dubbio da G. KANTOR, *SEG LV 1452, ll. 32-34, and the Crime of 'plagium' in the Late Republic*, in *ZPE*, 184, 2013, 219 ss., su cui vedi oltre Capitolo 2, § 2.1.

⁹⁷ FIRA, I², 140 ss., ll. 19, 107.

⁹⁸ Questo dato, che Lambertini ritiene significativo ma meno probante, e che invece a me pare particolarmente convincente, viene confrontato dall'Autore con un altro elemento, vale a dire il valore del patrimonio di un iscritto alla prima classe di censo nel 169 a.C., pari almeno a centomila sesterzi. È pertanto verosimile che una multa di cinquantamila sesterzi non potesse essere stata prevista in epoche particolarmente risalenti e che si adatti meglio alla condizione economica del I sec. a.C.: R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 37.

⁹⁹ Apul. *Metam.* 8.24.

come la *lex Pompeia de parricidiis* aveva sostituito per le ipotesi di parricidio la precedente *lex Cornelia*, allo stesso modo la *lex Fabia* doveva essere succeduta ad una *lex Cornelia* relativa al reato di plagio¹⁰⁰. E se, sulla base del medesimo testo, Zumpt aveva costruito una diversa successione cronologica, antepo-
nendo la *lex Fabia* alla *lex Cornelia de sicariis et veneficis*, che in un *caput* avrebbe previsto come illecite alcune ipotesi di plagio sull'uomo libero e cittadino romano¹⁰¹, al contrario Costa aveva ritenuto di poter rintracciare nella *lex Cornelia de iniuriis* l'antecedente legislativo del plagio sull'uomo libero. Alla *lex Fabia*, la quale sarebbe stata emanata in epoca postsillana, si deve invece, sempre nella lettura di Costa, la sanzionabilità del plagio sullo schiavo altrui con una pena pecuniaria inflitta all'esito dell'esperimento di un'azione popolare. Costa, perciò, aveva considerato possibile che a titolo di *iniuria* fosse stato perseguito dinanzi alla *quaestio* istituita da Silla anche l'attentato alla libertà personale realizzato attraverso l'indebito esercizio della potestà dominicale su un *civis*. Soltanto nel II sec. d.C. il plagio del *civis* sarebbe stato attratto nel concetto di *plagium ex lege Fabia*¹⁰². È da segnalare, tuttavia, che la citazione della *lex Cornelia* nelle *Metamorfosi* è stata considerata un espediente per sottolineare la boria e la cialtroneria del banditore, al quale Apuleio avrebbe attribuito in modo ironico quest'affermazione volutamente sbagliata. Tale tesi, sostenuta da Norden, è oggi quella maggiormente accreditata¹⁰³.

¹⁰⁰J. CUIACIUS, *Opera*, IX, Neapoli, 1758, coll. 1438 s., *ad Tit. XX ad legem Fabiam de plagiariis*.

¹⁰¹Vedi sopra nel testo.

¹⁰²E. COSTA, *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*, Bologna, 1921, 72 s.

¹⁰³F. NORDEN, *Apuleius von Madaura und das römische Privatrecht*, Leipzig-Berlin, 1912, 83 s.

1.3. In particolare: le tesi di M.H. Crawford e di G. Kantor

La terza tesi elaborata dagli studiosi – che non contrasta pienamente con quelle precedentemente esaminate, ma che delimita in modo molto preciso l'arco temporale entro cui la *lex Fabia* potrebbe essere stata promulgata – colloca la controversa legge sul plagio negli anni immediatamente precedenti il 63 a.C. Come vedremo a breve, si tratta di una teoria poco seguita, ma che si basa su argomenti a mio parere particolarmente convincenti.

Crawford, nel capitolo dedicato alla *lex Fabia de plagio* dei *Roman Statutes*¹⁰⁴, ha infatti ipotizzato che nel 66 a.C. la legge Fabia ancora non doveva essere stata approvata. Il *dies post quem* viene ricavato dalla lettura della *pro Cluentio*, in cui Cicerone – a differenza di quanto accade nella *pro Rabinio perduellionis reo* – non menziona il reato di plagio in almeno due occasioni nelle quali sarebbe invece stato naturale fare riferimento alla *lex Fabia*, se fosse stata già in vigore. In particolare, Crawford rileva l'assenza di qualsiasi riferimento al plagio come atto illecito nei §§ 7.21 e 59.162 della *Cluentiana*.

In Cic. *pro Cluent.* 7.21¹⁰⁵ l'Arpinate riferisce la vicenda di Dinea, suocera di Oppianico *senior*, la quale aveva tre figli e una

¹⁰⁴ M.H. CRAWFORD, 'Lex Fabia de plagio', in *Roman Statutes*, edited by M.H. Crawford, II, London, 1996, 755.

¹⁰⁵ Cic. *pro Cluent.* 7.21: «*Larinas quaedam fuit Dinaea, socrus Oppianici, quae filios habuit M. et N. Aurios et Cn. Magnum et filiam Magiam, nuptam Oppianico. M. Aurius adolescentulus bello Italico captus apud Asculum in Q. Sergi senatoris (eius qui inter sicarios damnatus est) manus incidit, et apud eum in ergastulo fuit; N. autem Aurius frater eius mortuus est, heredemque Cn. Magium fratrem reliquit; postea Magia uxor Oppianici mortua est; postremo unus qui reliquus erat Dinaeae filius, Cn. Magius, est mortuus. Is heredem fecit illum adolescentem Oppianicum sororis suae filium, eumque parti cum Dinaea matre iussit. Interim venit index ad Dinaeam neque obscurus neque incertus, qui nuntiaret ei filium eius, M. Aurium, vivere et in agro Gallico esse in servitute.*».

figlia¹⁰⁶. Convinta che nel corso degli anni e per varie cause le fossero tutti premorti, ella nominò suo erede il nipote Oppianico *junior* (accusatore di Cluenzio all'epoca del dibattimento). Dinea, però, in seguito alle informazioni ricevute da un tale, apprese che suo figlio Marco Aurio era ancora vivo. Il giovane, infatti, durante la guerra italia era stato catturato nei pressi di Ascoli dal senatore Q. Sergio, il quale lo imprigionò. L'informatore rese noto a Dinea che il figlio si trovava in stato di schiavitù nel territorio dei Galli. Nei paragrafi successivi, *pro Cluent.* 7.22-8.24¹⁰⁷, Cicerone narra di come la donna convinse familiari

¹⁰⁶ Sugli intrecci familiari desumibili dalla *pro Cluentio*, si veda O.F. ROBINSON, *Some Peripheral Aspects of the Speech Pro Cluentio*, in *Fundamina*, 11.1, 2005, 265 ss.

¹⁰⁷ Cic. *pro Cluent.* 7.22-8.24: «22. *Mulier amissis liberis cum unius recipendi filii spes esset ostentata, omnes suos propinquos filiique sui necessarios convocavit, et ab eis fletus petivit ut negotium susciperent, adulescentem investigarent, sibi restituerent eum filium quem tamen unum ex multis fortuna reliquum esse voluisset. Haec cum agere instituisset, oppressa morbo est; itaque testamentum fecit eius modi ut illi filio HS CCCC milia legaret, heredem institueret eundem illum Oppianicum, nepotem suum; atque eis diebus paucis est mortua Propinqui tamen illi, quem ad modum viva Dinaea instituerant, ita mortua illa ad investigandum M. Aurium cum eodem illo indice in agrum Gallicum profecti sunt.* 8. 23. *Interim Oppianicus, – ut erat, sicuti ex multis rebus reperietis, singulari scelere et audacia, – per quendam Gallicanum, familiarem suum, primum illum indicem pecunia corripuit; deinde ipsum M. Aurium non magna iactura facta tollendum interficiendumque curavit. Illi autem qui erant ad propinquum investigandum et recipendum profecti litteras Larinum ad Aurios illius adulescentis suosque necessarios mittunt, 'sibi difficilem esse investigandi rationem, quod intellexerent indicem ab Oppianico esse corruptum.'* Quas litteras A. Aurius, vir fortis et experiens et domi nobilis et M. illius Auri perpropinquus, in foro palam, multis audientibus, cum adesset Oppianicus, recitat et clarissima voce se nomen Oppianici, si interfectum M. Aurium esse comperisset delaturum esse testatur. 24. *Interim brevi tempore illi qui erant in agrum Gallicum profecti Larinum revertuntur: interfectum esse M. Aurium renuntiant. Animi non solum propinquorum, sed etiam omnium Larinatum odio Oppianici et illius adulescentis misericordia commoventur; itaque cum A. Aurius, is qui antea denuntiara, clamore hominem ac minis insequi coepisset, Larino profugit et se in castra clarissimi viri, Q. Metelli, contulit».*

e amici a rintracciare il figlio e a riportarlo a casa. Nel frattempo, però, Dinea morì, prevedendo un lascito per il figlio ed istituendo erede il nipote Oppianico. Il tentativo di ritrovare Marco Aurio anche dopo la morte della madre venne, tuttavia, ostacolato da Oppianico, il quale prima corrompe l'informatore affinché non conducesse i familiari dal giovane, e poi fece assassinare Marco Aurio. Il comportamento di Oppianico non passò sotto silenzio e A. Aurio, imparentato con l'ucciso (forse suo cugino), minacciò di presentare un'accusa contro di lui per omicidio; tuttavia, le proscrizioni sillane dell'anno successivo cambiarono le carte in tavola e la vicenda si concluse diversamente.

Il secondo brano ricordato da Crawford per l'assenza di riferimenti alla *lex Fabia* è Cic. *pro Cluent.* 59.162¹⁰⁸. Cicerone sta confutando una alla volta tutte le accuse mosse al suo cliente. Tra di esse è menzionato l'acquisto come schiava di una donna sannita¹⁰⁹, in realtà di condizione libera e sposata con un tal Ceio. L'Arpinate ricostruisce le modalità dell'acquisto, spiegando alla giuria che Cluenzio aveva comprato la donna da alcuni *sectores* in occasione della vendita all'asta del patrimonio del marito. Richiestagli la restituzione della donna (si tratta di una *repetitio* e non di un'accusa criminale), una volta saputo che era libera e non schiava, Cluenzio, senza necessità di essere convenuto in giudizio, la riconsegnò a Ceio.

¹⁰⁸ Cic. *pro Cluent.* 59.162: «... *Cei cuiusdam Samnitis uxorem post bellum ab hoc esse repetitam. Mulierem cum emisset a sectoribus, quo tempore eam primum liberam esse audivit, sine iudicio reddidit Ceio*».

¹⁰⁹ La data della concessione della cittadinanza romana ai Sanniti è discussa, ma precedente al 66 a.C. La tesi di E.T. SALMON, *Samnium and the Samnite*, Cambridge, 1967, 374 ss., ribadita anche da A.N. SHERWIN WHITE, *The Roman Citizenship*², Oxford, 1973, 134 ss., 149 ss., colloca il provvedimento di attribuzione della *civitas Romana* nell'87 a.C. Essenziale sul tema G. LURASCHI, *Sulle 'leges de civitate' (Iulia, Calpurnia, Plautia Papiria)*, in *SDHI*, 44, 1978, 321 ss. Una puntuale sintesi critica delle varie teorie elaborate circa il contenuto delle *leges de civitate* può leggersi in S. BARBATI, *Gli studi sulla cittadinanza romana prima e dopo le ricerche di Giorgio Luraschi*, in *RDR*, 12, 2012, 1 ss. (www.ledonline.it/rivistadirittoromano).

Appare effettivamente strano che Cicerone racconti sia dell'*ergastulum* privato in cui Marco Aurio venne rinchiuso e del suo stato di assoggettamento servile, sia dell'acquisto di una donna libera come schiava, e che nonostante ciò non abbia ritenuto opportuno ricollegare tali vicende alla violazione della *lex Fabia*. Il silenzio dell'oratore in queste due specifiche circostanze lascia alquanto perplessi, soprattutto se si considera che, a proposito della vicenda di Ceio, egli riferisce di una richiesta di *repetitio*, dunque di mera restituzione, della donna avanzata dal marito, senza alcun accenno ad un'eventuale accusa di plagio *ex lege Fabia*. Tutto ciò induce a ritenere che nel 66 a.C. la *lex Fabia* non poteva ancora essere stata promulgata.

Alla tesi di Crawford aderiscono anche Spagnuolo Vigorita e Kantor. Il primo, dopo aver approfondito in modo incidentale talune questioni relative al plagio in relazione ai compiti giurisdizionali dei procuratori in *Secta temporum meorum*¹¹⁰, è tornato sul tema più specificamente in uno studio dedicato proprio alla giurisdizione procuratoria *ex lege Fabia*¹¹¹. È in questo lavoro che lo studioso napoletano ha preso posizione sulla datazione della *lex Fabia*, reputando verosimile la congettura di Crawford basata sul silenzio di Cicerone nella *pro Cluentio*¹¹².

Anche G. Kantor condivide la proposta di Crawford e ai ragionamenti dello storico inglese aggiunge ulteriori considerazioni¹¹³. Nella parte conclusiva dello studio dedicato alle

¹¹⁰T. SPAGNUOLO VIGORITA, '*Secta temporum meorum*'. *Rinnovamento politico e legislazione fiscale agli inizi del principato di Gordiano III*, Palermo, 1978, 60 ss.

¹¹¹T. SPAGNUOLO VIGORITA, '*Procuratoris cognitio de lege Fabia*', in *Index*, 37, 2009, 85 ss., spec. 89, nt. 13 (ora in '*Imperium mixtum*'. *Scritti scelti di diritto romano*, Napoli, 2013, 503 ss., spec. 507, nt. 13, da cui cito).

¹¹²Nello stesso senso di Crawford anche A. NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian. Buch 7 bis 9 'De officio proconsulis'*, Berlin, 2006, 299 ss., spec. 303, nt. 1542.

¹¹³La tesi di Kantor è stata condivisa in particolare da L. GAGLIARDI,

clausole del trattato del 46 a.C. tra Roma e la Licia¹¹⁴ in tema di reati capitali, tra i quali compare il *plagium*, lo studioso, pur mantenendosi cauto circa la datazione della *lex Fabia*, osserva in nota che negli stessi anni venne emanata un'altra legge attribuita ad un *Fabius* non meglio individuato, con la quale si disciplinava una materia collaterale rispetto al *crimen ambitus*, ricordata come *lex Fabia de numero sectatorum*¹¹⁵. Vi è poi un secondo argomento che per Kantor appare rilevante ai fini della datazione della *lex Fabia*. Posto, infatti, come termine finale il 63 a.C., lo studioso ritiene di poter trarre qualche indizio sull'anno di promulgazione della legge Fabia dalla *lex Antonia de Termessibus*¹¹⁶, che ipotizza essere stata approvata nel 68 a.C. Kantor ricorda, infatti, che la *lex Antonia* prevedeva una sanzione privata per il caso della vendita come schiavi di cittadini termessiani. Nel 46 a.C., invece, il trattato con i Lici elevò la pena per quell'atto illecito (non più considerato di natura privata, bensì criminale) tanto da definirlo una *res capitalis*. Evidentemente, dunque, la criminalizzazione dell'asservimento dell'uomo libero doveva essere avvenuta dopo il 68 a.C. Terzo ed ultimo indizio individuato da Kantor è la circostanza che, in quello stesso periodo, furono inseriti nell'editto del pretore l'interdetto *de vi armata*¹¹⁷ e l'*actio vi bonorum raptorum*

Note sul trattato romano-licio del 46 a.C.: la titolatura del pretore peregrino; il 'plagium'; le clausole in materia giudiziaria delle linee 32-43 del testo epigrafico, in AA.VV., *Scritti per Alessandro Corbino*, III, Tricase, 2016, 209 ss.

¹¹⁴ G. KANTOR, *SEG LV 1452*, ll. 32-34, cit., 219 ss.

¹¹⁵ G. KANTOR, *SEG LV 1452*, ll. 32-34, cit., 224, nt. 31. La stessa suggestione era stata avanzata anche da R. DOMINGO, *Estudios sobre el primer título del edicto pretorio*, III. *Palingenesia y Reconstrucción*, Santiago de Compostela, 1995, 57.

¹¹⁶ E.G. HARDY, *Six Roman Laws Translated with Introduction and Notes*, Oxford, 1911, 94 ss.

¹¹⁷ L'interdetto fu creato verosimilmente alla metà degli anni '70 a.C.: O. LENEL, *Das 'Edictum perpetuum': ein Versuch zu dessen Wiederherstellung*, Leipzig, 1883, 374 ss., § 245, n. 2.

*rum*¹¹⁸, strumenti processuali tesi anch'essi alla salvaguardia di un generale ordine sociale e alla persecuzione di condotte violente.

Seconda parte: *Ipotesi di datazione*

Dall'esposizione sin qui svolta emergono alcuni aspetti su cui può essere utile focalizzare ulteriormente l'attenzione.

Il primo concerne l'attendibilità delle teorie che collocano l'origine della *lex Fabia* tra il III sec. a.C. e i primi decenni del II sec. a.C. La c.d. 'datazione alta', come abbiamo avuto modo di verificare, si fonda su indizi molto incerti e di dubbia interpretazione, al punto che attualmente risulta essere la meno accreditata tra gli studiosi¹¹⁹. L'inaffidabilità dei testi plautini tratti dal *Curculio* e dal *Mercator*, ai fini dell'individuazione dell'anno in cui la *lex* venne promulgata, è stata già dimostrata da Costa¹²⁰. Maggiori approfondimenti meritano, però, tanto l'interpretazione che Voigt dà all'espressione «... *qui in Italia liberatus sit* ...», riportata da Ulp. *Coll.* 14.3.4, tanto le più recenti teorie di Tzounakas, secondo cui la locuzione «*verrucosa ... Antiopa*», in Pers. *Sat.* 1.77, alluderebbe ad una *lex* sul plagio attribuibile a Quinto Fabio Massimo *Verrucosus*, e di Scafuro, che ipotizza l'esistenza all'epoca di Plauto di norme sanzionatorie del plagio sull'uomo libero sulla base di alcuni riferimenti presenti nel *Poenulus*.

¹¹⁸ Prevista dall'editto del *praetor peregrinus* M. Terenzio Lucullo, nell'anno 76 a.C.: O. LENEL, *Das 'Edictum perpetuum'*, cit., 314 ss., § 187.

¹¹⁹ Resta, tuttavia, non del tutto abbandonata, come dimostra l'attribuzione della *lex Fabia* al 209 a.C. da parte di A. LATTOCCO, *'I lictor, conliga manus!' Il 'crimen perduellionis' nella 'pro Rabirio' di Cicerone: studio e rilettura delle fonti*, Roma, 2021, 215.

¹²⁰ Vedi sopra, Capitolo 1, § 1.1.

In secondo luogo, è opportuno sottoporre ad ulteriore verifica le teorie sulla c.d. 'datazione bassa' e in particolar modo agli argomenti addotti da Crawford e da Kantor, che consentirebbero di datare in modo ancora più preciso la *lex Fabia*.

1.4. «... qui in Italia liberatus sit ...»

Cominciamo dal significato da attribuire a Ulp. *Coll.* 14.3.4: «... qui in Italia liberatus sit ...». Il motivo per il quale tale espressione appare particolarmente significativa risiede nell'opinione unanime degli studiosi secondo cui questo brano della *Collatio* riporterebbe in maniera pressoché fedele le parole originali della *lex Fabia*. Come segnalato in precedenza¹²¹, Voigt ha ipotizzato che quella locuzione fosse riferita al *volò*, vale a dire allo schiavo appartenente alla categoria di individui che in occasione della seconda guerra punica vennero liberati e immessi nelle milizie al fine di rafforzarne i ranghi. La tesi dello studioso tedesco è così argomentata: poiché il medesimo testo della *Collatio* indica come soggetti protetti dalla *lex Fabia* il *civis Romanus* e il *liberatus in Italia*, evidentemente la seconda espressione non poteva essere riferita né ai prigionieri liberati, né agli schiavi regolarmente manomessi. I primi, afferma Voigt, conservavano la cittadinanza romana e comunque riacquistavano ogni prerogativa grazie al *ius postliminii*; i secondi, una volta manomessi, divenivano *cives Romani*. Perciò l'una e l'altra categoria era già ricompresa tra i *cives Romani*, e l'inserimento di «qui in Italia liberatus sit» sarebbe stato pleonastico da parte di Ulpiano¹²². Inoltre, considerato che la precisazione *in Italia*, riferita all'atto di manomissione, è alquanto rara nelle fonti¹²³, per comprenderne appieno il significato va riconnessa

¹²¹ Vedi sopra, Capitolo 1, § 1.1.

¹²² M. VOIGT, *Über die 'lex Fabia de plagiaris'*, cit., 321 ss.

¹²³ VIR, voce *'Italia'*, 3, Berlin-New York, 1978, 1294.

con una particolare situazione, che Voigt identifica nelle vicende relative alla seconda guerra punica. Gli eventi e la tempestica hanno perciò condotto l'Autore ad attribuire la paternità della *lex Fabia* proprio al console del 209 a.C. La tesi di Voigt è stata contestata puntualmente da Marcello Molé¹²⁴, il quale – come ho già esposto – ha ritenuto che i *liberati in Italia* fossero gli schiavi manomessi secondo procedure non rispettose delle formalità previste dal *ius civile*, le quali, quindi, non conferivano agli ex schiavi lo *status* di cittadino romano. Per questi individui si rendeva perciò necessaria un'equiparazione *ex lege* ai *cives Romani*, al fine di concedere loro la protezione introdotta dalla *lex Fabia*.

La tesi di Molé appare particolarmente convincente, tanto nella *pars destruens* della ricostruzione di Voigt, tanto nella sua *pars costruens*. Mi soffermerei in particolare su un aspetto della tesi elaborata dallo studioso tedesco, contestato soltanto incidentalmente da Molé, vale a dire sul suo presupposto: l'identificazione dei *liberati in Italia* con i *volones* sta in piedi solo a condizione che, all'atto della manomissione, ai *volones* non fosse stata conferita oltre alla libertà, anche la cittadinanza. Alla netta asserzione di Molé, secondo cui: «È infine indimostrata l'affermazione

¹²⁴M. MOLÉ, *Ricerche*, cit., 124 s., 139 ss. Le obiezioni alla tesi di Voigt possono essere schematizzate nei seguenti punti (p. 125, nt. 33): le manomissioni dei *volones* sarebbero state più propriamente indicate come *in castris* e non *in Italia* (ma si vedano al riguardo le perplessità di G. LONGO, 'Crimen plagii', cit., 381); sarebbe stato alquanto strano prevedere una disposizione *ad hoc* per una categoria di individui tutto sommato limitata nel numero (circa ottomila uomini) e per di più a distanza di alcuni anni dagli eventi da cui scaturì la necessità di arruolare gli schiavi, che sarebbero poi stati affrancati; è, poi, indimostrato che i *volones* all'atto della liberazione non avessero acquisito anche la cittadinanza romana; infine, l'interpretazione proposta da Voigt, con conseguente datazione della legge al 209 a.C., determinerebbe una palese incoerenza tra la scelta di proteggere i cittadini romani e i manomessi in Italia (atto che manifesta l'intento di estendere l'ambito applicativo della *lex Fabia* entro i confini italici e al contempo di individuare precisamente le categorie di 'soggetti passivi' dell'illecito) e l'esclusione dei *socii ex Italia Latini*.

mazione del V. secondo cui i volones non avrebbero acquistato la cittadinanza romana ...»¹²⁵, aggiungerei un'ulteriore considerazione. Le fonti che narrano dell'arruolamento degli schiavi dopo Canne paiono alimentare il dubbio su questo specifico punto, poiché tutte documentano in maniera esplicita la liberazione degli schiavi per ordine di Tiberio Gracco, ma in nessun testo si fa riferimento alla contestuale attribuzione della *civitas Romana*. Liv. 24.16.9 riferisce dell'atto con il quale Tiberio Gracco premiò i *volones* che a Benevento avevano sconfitto Annibale, concedendo loro la libertà: «... *omnes eos liberos esse iubere*»; un po' oltre, in Liv. 24.18.12, lo storico patavino ricorda: «*Convenere deinde domini eorum quos T. Sempronius ad Beneventum manu miserat ...*»¹²⁶; e ancora Front. *Strat.* 4.7.24: «*Ti. Gracchus, cum edixisset futurum, ut ex volonum numero fortibus libertatem daret, ignavos crucibus affigeret ...*»¹²⁷. Dunque, gli schiavi acquistati da Roma e divenuti *servi publici*¹²⁸, all'esito della vittoria di Benevento¹²⁹ vennero affrancati per rispettare l'impegno assunto da Roma al momento del loro arruolamento. Essi, prima di essere venduti dai propri *domini* avevano, infatti, giurato di voler combattere per Roma¹³⁰, ricevendo in cambio la promessa di liberazione.

Per l'epoca repubblicana, l'assenza di una 'normativa' di riferimento rende complessa la ricostruzione delle tecniche a-

¹²⁵ M. MOLÉ, *Ricerche*, cit., 125, nt. 33, in fine.

¹²⁶ Cfr. Val. Max. 5.6.8: «... *domini quoque eorum seruorum, quos Sempronius Gracchus ob insignem pugnam Beneventi manu miserat ...*».

¹²⁷ Altri riferimenti in Serv. *ad Aen.* 9.544.

¹²⁸ TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I², Leipzig, 1876, 307 ss. (*Droit public romain*, I², Paris, 1893, 368 ss.).

¹²⁹ La scelta del momento in cui procedere all'atto di liberazione fu di Tiberio Gracco, il quale era stato autorizzato dal Senato a fare ciò che riteneva necessario per il bene della *res publica* (Liv. 24.14).

¹³⁰ Da cui l'appellativo di *volones*, volontari: Fest.-Paul., voce *Volones*, p. 511 (Lindsay): «*Volones dicti sunt milites, qui post Cannensem cladem usque ad octo milia cum essent servi, voluntarie se ad militiam optulere*».

dottate per le concessioni pubbliche di libertà¹³¹, le quali non avrebbero dovuto necessariamente produrre i medesimi effetti delle manomissioni formali del *ius civile*. Ogni dubbio, però, potrebbe essere fugato da un brano tratto dalla *pro Balbo* di Cicerone, nel quale è prospettata l'equiparazione tra *libertas* e *civitas*, proprio in relazione agli schiavi che ottenevano tali concessioni in virtù di un provvedimento pubblico:

Cic. *pro Balb.* 9.24: ... *Servos denique, quorum ius, fortuna, condicio infima est, bene de re publica meritos persaepe libertate, id est civitate, publice donari videmus.*

Dunque, stando alle parole di Cicerone, le concessioni pubbliche di libertà avevano determinato in capo ai *servi liberati* l'acquisto anche della cittadinanza romana, alla stregua delle formali manomissioni del *ius civile*¹³².

Scartata l'ipotesi che i *liberati in Italia* siano i *volones* arruolati dopo Canne, resta ferma la soluzione al quesito elaborata da Molé¹³³: la legge farebbe riferimento a quegli schiavi affrancati con forme non rispondenti ai dettami del *ius civile*, i quali sino alla *lex Iunia (Norbana)* non ebbero un inquadramento giuridico preciso¹³⁴. Nel I sec. a.C., quindi, costoro godevano

¹³¹ Così, F. D'IPPOLITO, *Concessioni pubbliche di libertà*, in *Labeo*, 10, 1964, 42.

¹³² Sul significato da attribuire al testo ciceroniano si veda M. BALESTRI FUMAGALLI, «*Libertas id est civitas*» (Cic., *pro Balbo* 9, 24), in *Labeo*, 33, 1987, 72 ss.

¹³³ È la tesi di fondo sostenuta, rispetto a questo specifico punto, da M. MOLÉ, *Ricerche*, cit., 139 ss., e che costituisce la base del ragionamento sviluppato nel testo.

¹³⁴ Sulle questioni relative alla *lex Iunia (Norbana)* – datazione, contenuto, denominazione – rinvio a L. PELLECCHI, *Loi Iunia Norbana sur l'affranchissement*, in *Lepor. 'Leges Populi Romani'*, dir. J.-L. Ferrary, Ph. Moreau, (on line, Paris: IRHT-TELMA, 2007, <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice490/>, aggiornato il 15 aprile 2020), ove è citata la principale bibliografia.

di una mera libertà di fatto, protetta soltanto da interventi pretori, per cui non potevano essere equiparati né ai *cives Romani* – *ingenui* o *libertini* –, né agli schiavi *tout court*. E verosimilmente per tale ragione nella *lex Fabia* fu prevista appositamente la categoria dei *liberati in Italia* quali possibili soggetti passivi dell'illecito, accanto ai *cives Romani* e ai *servi*.

Questa congettura trova una possibile conferma nel confronto tra la diversa terminologia adottata dai brani giurisprudenziali per individuare i soggetti che godevano della tutela sancita dalla *lex Fabia*. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, Ulp. *Coll.* 14.3.4 riporta con molta probabilità il testo originario della legge, ove si affermava, con riferimento al primo *caput* del provvedimento, che: «*Lege autem Fabia teneatur, qui civem Romanum eumve, qui in Italia liberatus sit...*». Il passaggio terminologico successivo è costituito da un brano pauliano, *Paul. Sent.* 5.30b.1 (= *Coll.* 14.2.1): «*Lege Fabia teneatur, qui civem Romanum ingenuum libertinumve servumve alienum ...*». Le *Sententiae* parrebbero sunteggiare il testo normativo, tanto da riportare contestualmente l'indicazione dei soggetti passivi contenuti in origine in due *capita* differenti, il primo dedicato ai liberi, il secondo agli schiavi. Infine, l'ultimo tassello è rappresentato da Call. 6 *de cogn.* D. 48.15.6.2, in cui il giurista afferma che: «*Lege Fabia cavetur, ut liber, qui hominem ingenuum vel libertinum ...*».

È possibile scorgere negli approcci adottati dai tre giuristi una prospettiva profondamente diversa, che documenta differenti fasi storico-evolutive dell'ambito di applicazione della *lex Fabia* e che al contempo consente anche di riaffermare la validità dell'interpretazione di Molé circa il significato da attribuire all'espressione *in Italia liberatus*, interpretazione che può conciliarsi soltanto con un'ipotesi di datazione successiva alla guerra sociale. Nelle parole di Ulpiano, le quali riproducono il testo della *lex Fabia*, sono ravvisabili due gruppi di individui: i cittadini romani – *ingenui* o *libertini ex iusta ac legitima manumissione*, abitanti della penisola italiana in segui-

to alle estensioni della cittadinanza successive alla guerra sociale – e i *liberati in Italia*. Ebbene, se la *lex Fabia* fosse precedente al 90 a.C., apparirebbe del tutto insensata l'estensione della protezione accordata a tutti i manomessi in Italia che non avessero ottenuto la cittadinanza romana all'atto della liberazione (o semplicemente ai *volones*, secondo l'interpretazione di Voigt), estromettendo, però, i *socii Italici*, ai quali ancora non era stata attribuita la *civitas Romana*. Sarebbe stato, infatti, perseguibile colui il quale sequestrava, in una delle forme previste dalla legge, uno schiavo manomesso anche in modo informale in suolo italico, anche se privo di cittadinanza romana, e non anche chi teneva la medesima condotta nei confronti di un *socius Italicus*¹³⁵.

Per altro verso, in modo speculare, la scelta di inserire nella *lex* la menzione di una specifica delimitazione territoriale¹³⁶ consente di definire più precisamente chi fossero i *liberati*, in quanto quella locuzione (*liberati in Italia*) costituisce lo strumento tecnico e linguistico per creare una simmetria tra i *cives Romani* – nella sostanza oramai abitanti dell'intera penisola italica – e tutti gli schiavi affrancati, muniti o meno di cittadinanza, purché liberati in Italia.

Infine, è opportuno dedicare attenzione alle differenze esistenti tra i testi di Ulpiano, Paolo e Callistrato, da cui sembra possibile trarre ulteriori indizi sul senso della locuzione *in Italia liberatus*. I tre brani, infatti, pur essendo attribuiti a giuristi pressoché contemporanei, potrebbero aver riprodotto il testo

¹³⁵ M. MOLÉ, *Ricerche*, cit., 141.

¹³⁶ Il concetto geografico, politico e religioso di *Italia* è stato oggetto di numerosi studi, con conclusioni non univoche. Tra i molteplici approfondimenti, si vedano soprattutto P. CATALANO, *Appunti sopra il più antico concetto giuridico di Italia*, in *Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino*, 96, 1961-1962, 198 ss.; W.V. HARRIS, *Quando e come l'Italia divenne per la prima volta Italia? Un saggio sulla politica dell'identità*, in *Studi storici*, 48.2, 2007, 331 ss.; F. RUSSO, *Il concetto di Italia nelle relazioni di Roma con Cartagine e Pirro*, in *Historia*, 59, 2010, 74 ss.

originario della legge (Ulpiano) e le sue interpretazioni successive (Paolo e Callistrato).

Il confronto tra Ulp. *Coll.* 14.3.4 e *Paul. Sent.* 5.30b.1 (= *Coll.* 14.2.1) dà modo di circoscrivere ulteriormente la categoria degli ex schiavi. A mio parere è plausibile che nelle *Sententiae* di Paolo sia fotografato l'ambito di applicazione soggettiva della *lex Fabia* successivamente all'entrata in vigore della legge *Iunia (Norbana)*, che conferì agli schiavi liberati con modi non formali uno statuto giuridico proprio¹³⁷. La denominazione e la descrizione dei gruppi di individui presi in considerazione dalla *lex Fabia* è, infatti, significativamente mutata e sintetizzata da Paolo, probabilmente in ragione dell'intervenuta approvazione della *lex Iunia (Norbana)*. Tralasciando per il momento, in quanto irrilevante ai fini di questa discussione, il riferimento ai *servi alieni* oggetto del secondo *caput*, Paolo precisa che l'illecito si realizzava nei confronti del *civis Romanus ingenuus* e dei *libertini*. È rilevante, a mio parere, che la qualifica di *civis Romanus* risulti legata solo a *ingenuus*, mentre per i *libertini* non vi sia indicazione della cittadinanza acquisita, secondo la sequenza *civis Romanus ingenuus-libertinus-servus alienus*. Ciò mi sembra coerente rispetto alla possibilità che gli ex schiavi non acquisissero necessariamente, in virtù dei diversi atti di affrancazione previsti, la cittadinanza romana¹³⁸. Paolo aveva, quindi, rispettato l'originaria ampia previsione normativa (che sanciva una tutela a favore di cittadini romani nati o divenuti liberi con una *manumissio iusta* e di schiavi affrancati con una delle forme che nel I sec. a.C. cominciavano ad essere diffuse, ma che ancora non avevano ricevuto una precisa definizione giuridica

¹³⁷ *Frag. Dos.* 6.

¹³⁸ Si vedano al riguardo le note di P. PITHOU, *Fragmenta quaedam Papi-
niani, Pauli, Ulpiani, Gaii, Modestini, aliorumque veterum Iuris auctorum, ex
integris ipsorum libris ante Iustiniani Imp. tempora collecta, & cum Moysis
legibus collata ex bibliotheca P. Pithoei*, Lutetiae, 1573, 98 s.

quanto a produzione di effetti) e si era attenuto al dettato legislativo, registrando, tuttavia, sul piano terminologico i mutamenti prodotti dall'entrata in vigore della *lex Iunia (Norbana)*, che proprio ai *liberati in Italia* aveva attribuito uno 'statuto' giuridico. Da un ragionamento di questo tipo, dunque, potrebbe derivare la sostituzione di *civis Romanus* e *in Italia liberatus* con *civis Romanus ingenuus* e *libertinus*.

Il contenuto della *lex Fabia* descritto da Callistrato in 6 *de cogn.* D. 48.15.6.2, infine, può considerarsi come testimonianza dell'adeguamento interpretativo della legge alla realtà giuridica e sociale del III sec. d.C. Il giurista, infatti, individuava la vittima dell'illecito, in base al primo capitolo, nell'*homo ingenuus vel libertinus*. È caduto ogni riferimento alla *civitas Romana*, ma resta intatta la distinzione tra *ingenui* e *libertini*, tutti ricompresi nella categoria degli *homines*¹³⁹.

Volendo, dunque, riassumere quanto ricavato dal confronto tra Ulp. *Coll.* 14.3.4, *Paul. Sent.* 5.30b.1 (=Paul. *Coll.* 14.2.1) e Call. 6 *de cogn.* D. 48.15.6.2, possiamo fare riferimento al seguente schema:

<i>Lex Fabia</i> , a. 66-63 a.C. ¹⁴⁰	<i>Coll.</i> 14.3.4 Ulp. <i>libro nono de officio proconsulis sub titulo ad legem Fabiam</i> : Lege autem Fabia tenetur, qui civem Romanum eumve, qui in Italia liberatus sit , celaverit vinxerit vinctumve habuerit, vendiderit emerit, quive in eam rem socius fuerit ... 5. Eiusdem legis capite secundo tenetur, qui alieno servo persuaserit ...	← I caput ← II caput
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

¹³⁹ All'*homo liber* fanno riferimento anche Gaio, in 22 *ad ed. provinc.* D. 48.15.4, e Ulpiano, in 1 *reg.* D. 48.15.1.

¹⁴⁰ Indico questa forbice temporale, anticipando in parte le conclusioni circa l'ipotesi di datazione della *lex Fabia* che ritengo più probabile.

<p>Dopo il 19 d.C., <i>lex Iunia</i> (<i>Norbana</i>)</p>	<p><i>Coll.</i> 14.2.1 Paul. <i>libro sententiarum V sub titulo ad legem Fabiam</i>: Lege Fabia tenetur, qui civem Romanum ingenuum libertinum(ve) ¹⁴¹ servumve alienum celaverit vendiderit vinxerit comparaverit ...</p>	<p><i>Paul. Sent.</i> 5.30b.1: Lege Fabia tenetur, qui civem Romanum ingenuum, libertinum servumve alienum celaverit vendiderit vinxerit comparaverit ...</p>
<p>A partire dal II sec. d.C.</p>	<p>D. 48.15.6.2 Call. 6 <i>de cogn.</i>: Lege Fabia cavetur, ut liber, qui hominem ingenuum vel libertinum invitum celaverit invitum habuerit emerit sciens dolo malo quive in earum qua re socius erit, quique servo alieno servaevae persuaserit ...</p>	<p>Si riferiscono solo del I <i>caput</i> ¹⁴²: D. 48.15.1 Ulp. 1 <i>reg.</i>: Si liberum hominem emptor sciens emerit ... D. 48.15.4 Gai. 22 <i>ad ed. provinc.</i>: Lege Fabia tenetur, qui sciens liberum hominem donaverit vel in dotem dederit ...</p>

¹⁴¹ Il *-ve* costituisce una correzione di Mommsen, non presente in altre edizioni, a partire da quella del 1572 di P. PITHOU, *Fragmenta*, cit., 40. Tutti e tre i Codici che tramandano il testo della *Collatio* (quelli di Berlino, di Vienna e di Vercelli) riportano, invece, solo *libertinum*, scrittura accolta anche da PH.E. HUSCHKE, *Iurisprudentiae antejustiniana quae supersunt*⁵, Lipsiae, 1886, 689 (si veda M. HYAMSEN, *Mosaicarum et Romanarum legum Collatio*, London-New York-Toronto-Melbourne-Bombay, 1913, 40, 236).

¹⁴² Inserisco i due testi di Gaio e di Ulpiano perché, pur essendo dedicati ad alcune ipotesi specifiche, individuano parte delle possibili vittime dell'illecito *ex lege Fabia*.

Dunque, troverebbe conferma l'interpretazione di *in Italia liberatus* come schiavo manomesso in modo informale: ciò non soltanto collocherebbe la *lex Fabia* nel I sec. a.C., successivamente alla guerra sociale, ma farebbe venire meno una delle principali argomentazioni portate da Voigt a sostegno dell'attribuzione della *rogatio* a Quinto Fabio Massimo *Cunctator*.

1.5. «A similar law»

Ad Adele Scafuro si deve l'idea che la *lex Fabia* o una legge di contenuto molto simile fosse già in vigore quando Plauto scrisse il *Poenulus*. Per giustificare la sua asserzione la studiosa ha fatto leva sulla ricorrente terminologia giuridica, riconducibile al reato di plagio, utilizzata dal commediografo latino. Oltre ai testi già richiamati da Voigt (alcuni dei quali, a detta di Scafuro, da lui sottovalutati o trascurati), un altro indizio andrebbe colto in Plaut. *Poen.* 1239 s.¹⁴³.

Espressioni che rimandano al dolo dell'agente, all'attività del nascondere e dell'acquistare individui *liberi* ed *ingenui* sono ripetutamente utilizzate da Plauto per indicare l'azione di colui il quale si era reso responsabile della sottrazione di un figlio (o di un servo) al proprio padre (o al *dominus*). La suggestione avanzata, secondo la quale nel III sec. a.C. potrebbe essere stata in vigore una legge che già sanzionava in ambito privatistico il plagio, poi superata dalla *lex Fabia*, che ne avrebbe assorbito il contenuto, sancendo al contempo la piena criminalizzazione della fattispecie, è indubbiamente molto forte. Tuttavia, permangono non pochi dubbi e, del resto, è la stessa studiosa ad ammettere che la sua tesi resta allo stato indimostrabile.

In primo luogo, mi sembra che poco si possa arguire dall'impiego di termini che sì, erano probabilmente presenti nel

¹⁴³ Si veda sopra in questo Capitolo, § 1.1.

testo della *lex Fabia*, ma che di per sé sono descrittivi di azioni e di condizioni giuridiche socialmente e giuridicamente rilevanti anche a prescindere dall'esistenza di una normativa che sanzionasse il plagio. Inoltre, poi, si può osservare che nella sfera del diritto privato esistevano già alcuni strumenti processuali utili allo scopo, e in particolare l'*actio furti* e il processo di libertà. E la terminologia plautina ben potrebbe adattarsi proprio a quei mezzi processuali.

Se si accettasse quest'ultima ipotesi, si potrebbe concludere che non esisteva alcuna «*similar law*», soppiantata dalla *lex Fabia*, e che invece tutti i richiami testuali nelle opere di Plauto sono riconducibili al furto o all'azione di accertamento dello *status libertatis*.

1.6. «verrucosa ... Antiopa»

Un argomento del tutto nuovo fa leva sul significato da attribuire all'espressione «*verrucosa ... Antiopa*» (Pers. Sat. 1.77 s.). È su questa base che Spyridon Tzounakas attribuisce la *lex Fabia* al *Cunctator*¹⁴⁴. La tesi appare particolarmente suggestiva, anche perché, se verificata, oltre a consentire una precisa datazione della *lex Fabia*, permetterebbe di individuare un secondo testo, accanto a quello notissimo di Marziale, *Epigr.* 1.52¹⁴⁵, in cui il plagio letterario viene metaforicamente, ma

¹⁴⁴S. TZOUNAKAS, *The Reference*, cit., 102.

¹⁴⁵«*Commendo tibi, Quintiane, nostros –/nostros dicere si tamen libellos/possum, quos recitat tuus poeta –:/si de servitio gravi queruntur,/adsertor venias satisque praestes,/et, cum se dominum vocabit ille,/dicas esse meos manuque missos./Hoc si terque quaterque clamitaris,/inpones plagiario pudorem*». Sull'epigramma di Marziale, sull'impiego di *plagiarius* e sulla rilevanza sociale del plagio letterario nell'antica Roma si vedano in particolare, tra la vasta bibliografia: K. DZIATZKO, *Autor- und Verlagsrecht im Alterthum*, in *Rheinisches Museum für Philologie*, 49, 1894, 559 ss.; M. CITRONI, *M. Valerii Martialis Epigrammaton Liber I*, Firenze, 1975, 174 ss.; U. BARTOCCI,

esplicitamente collegato al reato di plagio *ex lege Fabia*. Per meglio comprendere le conclusioni di Tzounakas occorre ripercorrere alcune tappe del suo studio, nel quale egli sottolinea come nella prima satira di Persio si assuma una posizione di netto disappunto verso lo stile ‘ruvido’ dell’arcaica tragedia latina. Lo studioso individua nella mancanza di originalità delle opere di Pacuvio – documentata anche da alcuni brani ciceroniani¹⁴⁶ – la principale ragione dell’avversione di Persio. L’Antiope di Pacuvio, cioè, non sarebbe stata altro che una sostanziale traduzione letterale dell’opera di Euripide.

Il ‘peccato’ di imitazione ricadrebbe in quello che oggi definiamo plagio letterario. E in questo contesto Tzounakas richiama gli studi di Fiske¹⁴⁷, nei quali si fa riferimento all’epigramma di Marziale in cui compare l’epiteto *plagiarius* per indicare chi si è indebitamente proclamato autore, appropriandosene, dei versi/schiavi manomessi dal poeta mediante la pubblicazione. Il plagio letterario qui si confonde con il *furtum*, che infatti è altrove indicato da Marziale come l’addebito a carico di colui che si attribuisce la paternità di una composizione letteraria altrui. Il passo da Marziale a Persio è breve. Esso si basa su un altro verso di Marziale, nel quale l’epigrammista, per suffragare l’opinione secondo cui è da lodare mag-

Aspetti giuridici dell’attività letteraria in Roma antica. Il complesso percorso verso il riconoscimento dei diritti degli autori, Torino, 2009; ID., ‘*Suum cuique reddere*’: paternità e proprietà letteraria. Alcune riflessioni sull’origine dei concetti (prima parte), in *Il diritto d’autore*, 87.1/2, 2019, 109 ss.; ID., ‘*Suum cuique reddere*’: paternità e proprietà letteraria. Alcune riflessioni sull’origine dei concetti (seconda parte), in *Il diritto d’autore*, 87.3, 2019, 382 ss.; J.M. SEO, *Plagiarism and Poetic Identity in Martial*, in *Americ. Journ. Phil.*, 130, 2009, 567 ss.; G. SANTUCCI, *Diritti dell’autore in Roma antica?*, in *Index*, 39, 2011, 143 ss.; M. SCOGNAMIGLIO, ‘*Oratio publicata res libera est*’. (*Symm., epist. 1, 31*). Note minime sul plagio letterario, in *Koinonia*, 44.2, 2020, 1423 ss.

¹⁴⁶ Cic. *de fin.* 1.4.

¹⁴⁷ G.C. FISKE, *Lucilius and Horace: A Study in the Classical Theory of Imitation*, Madison, 1920, 27.

giormente chi scrive meno, in quanto l'abbondanza annoia il lettore, esprime apprezzamento per Persio, ricordato per la sua unica opera, a differenza del meno popolare Marso, autore della ben più poderosa Amazzonide¹⁴⁸. Marziale dimostra di conoscere bene le satire di Persio e non è perciò da escludere che l'impiego di *plagiarius* sia da mettere in relazione con l'uso di *verrucosa* in Persio. In entrambi i casi si alluderebbe al plagio letterario, in entrambi i casi vi sarebbe un rinvio metaforico alla *lex Fabia*. Se così fosse, la scelta dell'aggettivo per qualificare l'*Antiopa* di Pacuvio consentirebbe di attribuire la *lex Fabia* a Quinto Fabio Massimo *Verrucosus* e di datare la *rogatio* al 209 a.C.

Questo, in breve, è il percorso argomentativo di Tzounakas. Al ragionamento dello studioso, però, a mio parere possono essere mosse alcune obiezioni.

In primo luogo, va precisato che la prima satira è costruita sulla falsariga di un dibattito tra Persio e un immaginario interlocutore filoellenista. È oggetto di discussione in letteratura se i versi 75-78 siano pronunciati da Persio o dal suo contraddittore¹⁴⁹. Ad ogni modo, quei versi devono essere messi in connessione con quelli di poco precedenti, da 63 a 68, certamente pronunciati dalla controparte di Persio:

Pers. Sat. 1.63-68

*'quis populi sermo est? quis enim nisi carmina molli
nunc demum numero fluere, ut per leue seueros
effundat iunctura unguis? scit tendere uersum
non secus ac si oculo rubricam derigat uno.
siue opus in mores, in luxum, in prandia regum
dicere, res grandes nostro dat Musa poetae'.*

¹⁴⁸ Mart. *Epigr.* 4.29.7 s.: «*saepius in libro numeratur Persius uno, / quam levis in tota Marsus Amazzonide*».

¹⁴⁹ Vedi L. MONDIN, *Gioco di specchi (tra Lucilio e Persio)*, in *Incontri triestini di filologia classica* 2, 2002-2003, 105, nt. 47, e S. TZOUNAKAS, *The Reference*, cit., 91 ss., ove è richiamata ampia bibliografia.

Vi è tra i versi 63-68 e i versi 75-78 una chiara contrapposizione rispetto allo stile tra la poesia arcaica e quella contemporanea, che Persio rende in modo icastico tramite il richiamo alla fisionomia umana¹⁵⁰. È nel contrasto di immagini tra la morbidezza dei versi attuali e la durezza di quelli arcaici che *venosa* e *verrucosa* assumono un significato, a mio parere, preciso e forse pure riconducibile a Quinto Fabio Massimo *Verrucosus*, ma per una ragione affatto diversa rispetto a quella ipotizzata da Tzounakas. Persio assegna al suo immaginario interlocutore il compito di descrivere come esteticamente spigoloso e ruvido il modo di comporre degli antichi. E un'immagine forte e nota al pubblico è proprio quella del *Cunctator*, ricordato anche per il viso deturpato¹⁵¹. Questa immagine, traspota sul volto di Antiope, figura mitologica di straordinaria bellezza, rendeva tangibile il contrappunto tra la scrittura dolce dei contemporanei di Persio e lo stile duro degli antichi, così ruvido da rendere Antiope *verrucosa*¹⁵².

È ipotizzabile, dunque, che il poeta intendesse realmente richiamare alla mente Quinto Fabio Massimo, ma non per tacciare Pacuvio di plagio letterario, tramite un metaforico riferimento alla *lex Fabia*, bensì per rievocarne l'aspetto sgraziato cui era dovuto il soprannome di *verrucosus*.

È poi possibile muovere un secondo appunto alla proposta di Tzounakas. Nel leggere le sue argomentazioni si ricava la sensazione che il ragionamento posto alla base della dimostrazione sia difettoso. L'uso di *verrucosa* per descrivere l'Antiope di Pacuvio celerebbe l'indiretta accusa di plagio letterario, figurativamente collegato al plagio dello schiavo sanzionato ap-

¹⁵⁰ Icastico è l'aggettivo usato da P. SANTINI, *Persio e il giudizio su Accio e Pacuvio*, in *Anazetesis*, 2-3, 1980, 3.

¹⁵¹ Cic. *Brut.* 57; Sen. *de ben.* 2.7.1, 4.30.2; Plin. *Nat. hist.* 34.40; *Auct. de vir. ill.* 43.1.

¹⁵² Osservazioni in questo senso si possono leggere in P. SANTINI, *Persio*, cit., 1 ss.

punto dalla *lex Fabia* in quanto la *lex Fabia* – secondo lo studioso – sarebbe da attribuire al *Cunctator* e databile al 209 a.C. Ma, in effetti, tale interpretazione sta in piedi solo a condizione che il Temporeggiatore sia effettivamente il *rogator* della *lex Fabia*. E quindi l'attribuzione a Quinto Fabio Massimo della *lex Fabia* nonché l'accusa di plagio sarebbero al contempo ipotesi e tesi del teorema da dimostrare.

1.7. Lex Antonia de Termessibus

Mi soffermerei ora sui tre elementi messi in luce da Kantor, in modo da verificare ulteriormente l'attendibilità della datazione proposta da Crawford (tra il 66 a.C. e il 63 a.C.), che egli accoglie.

Per quanto attiene la *lex Antonia* che disciplinava i rapporti con gli abitanti di *Termessus Maior*, città sita in Pisidia, nell'Asia Minore, va osservato che il provvedimento sembra non contemplare in modo esplicito il caso della vendita di uomini liberi come schiavi, bensì quello più specifico della perdita di liberi e schiavi da parte dei *Thermenses Maiores* in occasione della guerra mitridatica¹⁵³. È in connessione con questa particolare situazione che la *lex Antonia* concesse la possibilità di ricorrere ai magistrati per ottenere una tutela processuale con finalità recuperatoria. Si tratta, dunque, di un procedimento di natura privatistica atto a porre riparo ad una situazione specifica generata dalla guerra mitridatica. Indubbiamente, però, la situazione di 'confusione sociale' conseguente il conflitto contro Mitridate si presentava come del tutto simile sul piano delle circostanze di fatto rispetto a quella prodotta in Roma dalla guerra sociale. Ed è significativo che nella *lex Antonia* del 68

¹⁵³ CIL² I 589=ILS 38=FIRA, I², n. 11, 136.37-137.6: «Quos Thermenses Maiores Pisidae leiberos servosve // (Col. 2) bello Mitridatis ameiserunt magistratus pr[ove]/magistratu quoia de ea re iuris dictio erit qu[oque]/de ea re in ious aditum erit ita de ea re ious/deicunto iudicia recuperationes danto utei ie[i]/eos recuperare possint».

a.C.¹⁵⁴ non si facesse riferimento ad un giudizio di natura criminale per sanzionare l'atto di imprigionamento di un uomo libero o di uno schiavo altrui: condotta, questa, in qualche modo assimilabile a quelle previste dalla *lex Fabia*¹⁵⁵. Nel trattato licio, invece, era espressamente descritta la fattispecie criminale della vendita come schiavo dell'uomo libero e compariva altresì il richiamo all'elemento psicologico del reato. Rispetto alla previsione della *lex Antonia* il ragionamento di Kantor non mi pare si discosti molto da quello di Crawford relativo al brano della *Cluentiana* in cui è descritta la vicenda dell'imprigionamento di Marco Aurio. Il raffronto tra i due provvedimenti, la *lex Antonia de Termessibus* e la *lex Fabia*, consentirebbe, dunque, di ricavare un ulteriore indizio utile ad ipotizzare che la *lex Fabia* non fosse stata ancora promulgata nel 68 a.C. Si tratterebbe, però, soltanto di un argomento *e silentio*, per di più poggiato su una opzione effettuata a monte circa la natura dell'illecito introdotto dalla *lex Fabia*¹⁵⁶.

1.8. Lex Fabia de numero sectatorum

Procediamo allora all'esame di un secondo elemento preso in considerazione da Kantor, vale a dire l'esistenza di un'altra *lex Fabia* datata intorno agli anni 64-63 a.C. e avente ad oggetto un aspetto particolare del *crimen ambitus*: il numero dei *sectatores*. È essenziale, perciò, soffermarsi prima su tale legge, per poi procedere ad una valutazione complessiva delle due *leges Fabiae*, quella sul plagio e quella *de numero sectatorum*.

¹⁵⁴ È la data oggi maggiormente condivisa in letteratura, anche sulla base della efficace dimostrazione di J-L. FERRARY, *La 'Lex Antonia de Termessibus'*, in *Athenaeum*, 73, 1985, 419 ss.

¹⁵⁵ C.G. BRUNS, *Fontes Iuris Romani Antiqui*⁸, Friburgi in Brigavia et Lipsiae, 1893, 95. Situazione simile a quella descritta in Cic. *pro Cluent.* 7.21 ss.

¹⁵⁶ Su questo aspetto tornerò oltre, Capitolo 2, § 2.3.

Ancora una volta la fonte principale che documenta l'esistenza e l'oggetto di tale provvedimento è un'orazione di Cicerone. Nella *pro Murena*, pronunciata anch'essa nel 63 a.C., si legge infatti:

Cic. *pro Mur.* 34.71: ... *Itaque et legi Fabiae quae est de numero sectatorum, et senatus consulto quod est L. Caesare consule factum restiterunt ...*

La *pro Murena* è considerata fin dall'antichità uno dei discorsi più efficaci e ben costruiti di Cicerone¹⁵⁷. L'oratore, nell'anno del suo consolato, assunse la difesa di L. Licinio Murena¹⁵⁸, il quale, risultato vincitore, insieme a D. Giunio Silano, delle elezioni al consolato per il 62 a.C., era stato accusato *de ambitu*¹⁵⁹ da M. Porcio Catone¹⁶⁰ e da Servio Sulpicio Rufo¹⁶¹, che con Catilina venne sconfitto nella medesima tornata elettorale per il consolato. Il processo si svolse nel novembre del 63 a.C. e vide contrapposti da una parte C. Ortensio Ortalo, M. Licinio Crasso e Cicerone, per la difesa, e dall'altra Catone e Servio Sulpicio Rufo, quali accusatori. Postumio e Servio Sul-

¹⁵⁷ C.J. CLASSEN, *Recht-Rhetorik-Politik. Untersuchungen zu Ciceros rhetorischer Strategie*, Darmstadt, 1985, trad. it. *Diritto, retorica, politica. La strategia retorica di Cicerone*, Bologna, 1998 (da cui cito), 125 s., ntt. 10-17, segnala i numerosi richiami al pregio stilistico della *pro Murena*, a partire dallo stesso Cicerone (in *pro Flacc.* 98 e in *de fin.* 4.74), fino ai retori del tardoantico e agli studiosi di epoca medioevale e moderna.

¹⁵⁸ F. MÜNZER, voce *Licinius*, in *PWRE*, 13.1, Stuttgart, 1926, n. 123, coll. 446 ss.

¹⁵⁹ M.C. ALEXANDER, *Trials in the Late Roman Republic, 149 BC to 50 BC*, Toronto-Buffalo-London, 1990, 111 s., n. 224.

¹⁶⁰ W.H. GROSS, voce *Porcius*, in *PWRE*, 22.1, Stuttgart, 1953, n. 16, coll. 168 ss.; TH. FRANKE, voce *M. P. Cato Uticensis*, in *Der Neue Pauly*, 10, Stuttgart, Weimar, 2001, 158 ss.

¹⁶¹ F. MÜNZER-E. KÜBLER, voce *Sulpicius*, in *PWRE*, 4A², Stuttgart, 1931, n. 95, coll. 851 ss.

picio Rufo *junior*¹⁶², rivestivano invece il ruolo di *subscriptores*. L'accusa mossa a Murena era di aver violato le disposizioni della *lex Tullia de ambitu*, voluta e fatta votare dallo stesso Cicerone, peraltro all'epoca particolarmente legato da una solida amicizia proprio con Servio Sulpicio Rufo.

Il processo, sul piano personale e politico, destabilizzò non poco Cicerone, il quale fu costretto a scontrarsi con Servio e con l'integerrimo Catone, che lo accusavano di scorrettezza per aver assunto la difesa in giudizio di Murena, schierandosi in questo modo contro l'amico sostenuto nel corso della campagna elettorale per il consolato, e per di più ponendosi in sostanziale contrasto con la rigorosa applicazione della legge sui brogli elettorali che portava il suo nome¹⁶³. È per rispondere alle invettive rivoltegli che l'oratore impiega la prima parte della *pro Murena* per replicare alle accuse e per giustificare la sua scelta¹⁶⁴.

¹⁶² Non è chiaro se il giovane Servio Sulpicio Rufo fosse il figlio dell'accusatore. C.J. CLASSEN, *Diritto*, cit., 124, nt. 7, lo esclude.

¹⁶³ D.L. STOCKTON, *Cicero: a Political Biography*, Oxford, 1971, trad. it. *Cicerone. Biografia politica*, Milano, 1994 (da cui cito), 144 ss.

¹⁶⁴ Il profilo retorico è analiticamente esaminato da C.J. CLASSEN, *Diritto*, cit., 131 ss. A Servio, che gli rinfacciava l'aver violato il vincolo di amicizia, Cicerone replicò che, da amico, aveva sostenuto la sua candidatura al consolato, ma, da avvocato, non poteva rinunciare a difendere la rispettabilità di un uomo solo perché accusato da un amico: Cic. *pro Mur.* 3.7-8: «... Sic existimo, sic mihi persuadeo, me tibi contra honorem Murenæ quantum tu a me postulare ausus sis tantum debuisse, contra salutem nihil debere. Neque enim, si tibi tum cum peteres consulatum studui, nunc cum Murenam ipsum petas, adiutor eodem pacto esse debeo. Atque hoc non modo non laudari sed ne concedi quidem potest ut amicis nostris accusantibus non etiam alienissimos defendamus ...». Rispetto alle affermazioni di Catone concernenti l'inopportunità della difesa assunta da Cicerone, in qualità di console in carica e di promotore della rigorosa *lex Tullia de ambitu*, la replica dell'Arpinate è incentrata sulla convinzione circa l'innocenza del suo cliente e la determinazione a seguire la propria indole benevola e non severa (è questa, evidentemente, una stoccata alla rigidità di Catone, che lo caratterizzerà al punto di essere ricordato come il 'moralizzatore'): Cic. *pro Mur.* 3.5-6: «... Nam quod legem de ambitu tuli, certe ita tuli ut eam quam mihi met ipsi iam pridem tulle-

Nella costruzione della sua difesa, tanto ben riuscita da condurre all'assoluzione di Murena, Cicerone è costretto a sottolineare i limiti di carattere prevalentemente 'sociale' dei provvedimenti *de ambitu* allora in vigore. Ed è a questo proposito che l'Arpinate affronta il dibattuto tema della presenza dei c.d. *sectatores* al seguito dei candidati e della liceità della loro partecipazione alla campagna elettorale in base alla normativa vigente. Dalla *pro Murena*, nel passaggio poco prima riportato, apprendiamo, infatti, che una *lex Fabia* aveva limitato o addirittura vietato la presenza del corteo di accompagnatori (verosimilmente soltanto se prezzolati¹⁶⁵) dei candidati alle elezioni¹⁶⁶. Molti sono gli aspetti controversi concernenti tale *lex*

rim de civium periculis defendendis non abrogarem. Etenim si largitionem factam esse confiterer idque recte factum esse defenderem, facerem improbe etiam si alius legem tulisset; cum vero nihil commissum contra legem esse defendam, quid est quod meam defensionem latio legis impediatur? Negat esse eiusdem severitatis Catilinam exitium rei publicae intra moenia molientem verbis et paene imperio ex urbe expulisse et nunc pro L. Murena dicere. Ego autem has partis lenitatis et misericordiae quas me natura ipsa docuit semper egi libenter, illam vero gravitatis severitatisque personam non appetivi, sed ab re publica mihi impositam sustinui, sicut huius imperii dignitas in summo periculo civium postulabat. Quodsi tum, cum res publica vim et severitatem desiderabat, vici naturam et tam vehemens fui quam cogebam, non quam volebam, nunc cum omnes me causae ad misericordiam atque ad humanitatem vocent, quanto tandem studio debeo naturae meae consuetudinique servire? Ac de officio defensionis meae ac de ratione accusationis tuae fortasse etiam alia in parte orationis dicendum nobis erit».

¹⁶⁵ Cic. *pro Mur.* 33.70: «At sectabantur multi». *Doce mercede: concedam esse crimen. Hoc quidem remoto quid reprehendis?».*

¹⁶⁶ T.E. KINSEY, *Cicero, 'Pro Murena'* 71, in *RBP*, 43, 1965, 57 ss.; E.S. GRUEN, *The Last Generation of the Roman Republic*, Berkeley-Los Angeles-London, 1974, 216; L. FASCIONE, 'Crimen' e 'quaestio ambitus' nell'età repubblicana. *Contributo allo studio del diritto criminale romano*, Milano, 1984, 68 ss.; ID., 'L'ambitus' e la 'Pro Plancio', in *AA.VV.*, *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, a cura di B. Santalucia, Pavia, 2009, 363 ss.; C.J. CLASSEN, *Diritto*, cit., 172; A. LINTOTT, *Electoral Bribery in the Roman Republic*, in *JRS*, 80, 1990, 9; T. WALLINGA, 'Ambitus' in the Roman Republic, in *RIDA*, 41, 1994, 427; P. NADIG, 'Ardet ambitus'. *Untersu-*

Fabia, a partire dal suo contenuto – accostabile secondo alcuni al ‘pacchetto’ di leggi per così dire emergenziali in contrasto alla violenza, secondo altri (ed è l’opinione più diffusa) ai provvedimenti *de ambitu* –, per passare alla datazione non certa e per concludere con l’identità del suo proponente.

E su questi tre temi occorre ora soffermarsi al fine di individuare eventuali elementi di contatto con la discussa *lex Fabia* sul plagio. Kinsey, alla metà degli anni ’60, ha proposto, respingendo la tesi allora e tuttora dominante, che la *lex Fabia de numero sectatorum* non andasse inserita tra i provvedimenti relativi alla persecuzione dei brogli elettorali, bensì tra quelli *de vi*¹⁶⁷. La tesi si basa sulla considerazione che nella *pro Murena* si affermerebbe espressamente l’assenza di responsabilità dei candidati per il corteggio che volontariamente li accompagnava¹⁶⁸. La *lex Fabia*, cioè, sarebbe stata indirizzata al contenimento del numero dei *sectatores*, *homines tenues* che prestava-

chungen zum Phänomen der Wahlbestechungen in der römischen Republik, Frankfurt am Main, 1997, 45 ss.; J.-L. FERRARY, *La législation ‘de ambitu’, de Sulla à Auguste*, in AA.VV., *‘Turis vincula’. Studi in onore di Mario Talamanca*, III, Napoli, 2001, 169 ss.; C. RUSSO RUGGERI, *La collaborazione giudiziaria dei correi dissociati nel sistema della ‘quaestiones perpetuae’*, in AA.VV., *Studi per Giovanni Nicosia*, VII, Milano, 2007, 157; F. RUSSO, *La legislazione ‘de ambitu’ a Roma e le norme contro la corruzione elettorale della ‘Lex Coloniae Genitivae Iuliae’*, in *Tyche. Beiträge zur Alten Geschichte Papyrologie und Epigraphik*, hrsg. Th. Corsten, F. Mitthof, B. Palme, H. Taeuber, Wien, 33, 2018, 150 ss.

¹⁶⁷ T.E. KINSEY, *Cicero*, cit., 58 s. Particolarmente complesso è poi il problema della identificazione e successione cronologica dei senatoconsulti più volte citati da Cicerone nell’orazione in difesa di Murena. Anche rispetto a tali decreti senatoriali – più esattamente rispetto a quello richiamato in *Cic. pro Mur.* 32.67-68 – Kinsey solleva il dubbio che si tratti di un provvedimento *de vi* e non *de ambitu*: T.E. KINSEY, *Cicero*, cit., 58; ID., *A ‘senatus consultum’ in the ‘Pro Murena’*, in *Mnemosyne*, 19, 1966, 272 s.

¹⁶⁸ *Cic. pro Mur.* 35.73: «*Haec omnia sectatorum, spectaculorum, prandiorum item crimina a multitudine in tuam nimiam diligentiam, Servi, coniecta sunt, in quibus tamen Murena ab senatus auctoritate defenditur. Quid enim? senatus num obviam prodire crimen putat? Non, sed mercede. Convince. Num sectari multos? Non, sed conductos*».

no gratuitamente i loro servigi ai *patroni*, i quali ultimi non potevano perciò essere responsabili della folla che li acclamava. Al contrario, proprio i *sectatores* erano chiamati a rispondere della situazione di sostanziale pericolo alla pace sociale che l'assembramento avrebbe provocato. Per tale ragione il provvedimento andrebbe collocato, a parere dello studioso, tra le disposizioni normative finalizzate alla repressione della violenza. A indirizzare verso questa interpretazione è la particolare insistenza con la quale Cicerone sottolinea che non vi fu ingaggio del corteo da parte di Murena: il discrimine tra *lex de ambitu* e *lex de vi* starebbe, dunque, nel pagamento di un prezzo¹⁶⁹. A sostegno del collegamento con la legislazione in tema di violenza vi sarebbe poi l'identificazione – a dire il vero particolarmente controversa¹⁷⁰ – del senatoconsulto citato in *pro Mur.* 34.71 con quello che nel 64 a.C. intervenne sulla legittimità dei *collegia*¹⁷¹.

La tesi di Kinsey è rimasta pressoché isolata e si è, infatti, soliti elencare la *lex Fabia de numero sectatorum* tra i provve-

¹⁶⁹ Aspetto sul quale si insiste proprio in Cic. *pro Mur.* 35.73.

¹⁷⁰ Lo stesso T.E. KINSEY, *Cicero*, cit., non accetta l'identificazione di questo senatoconsulto con quello che limitava la libertà di associazione.

¹⁷¹ Così, già F. MÜNZER, voce *Iulius*, in *PWRE*, 10.1, Stuttgart, 1917, n. 143, col. 469 (che lo ricollega anche alla testimonianza di Ascon. in *Pison.* 15.6-7, Stangl), e poi A. LINTOTT, *Electoral Bribery*, cit., 9, sulla base di A. LINTOTT, *Violence in Republican Rome*, Oxford, 1968, 80, e nello stesso senso P. NADIG, '*Ardet ambitus*', cit., 47. Va, tuttavia, sottolineato che Lintott non afferma affatto che la *lex Fabia* fosse una *lex de vi* e la fa, invece, rientrare nel catalogo delle *leges de ambitu*. Inoltre, la datazione stessa del senatoconsulto *de collegiis* non è certa. La maggior parte degli studiosi, a partire da TH. MOMMSEN, '*De collegiis et sodalibus Romanorum*', *Kiliae*, 1843, 74, la colloca proprio nel 64 a.C. Più cauto è invece F. SALERNO, '*Collegia adversus rem publicam*?', in *Index*, 13, 1985, 541 ss., il quale propende per l'individuazione di un più ampio arco temporale, compreso tra il 68 e il 64 a.C. Per una discussione della letteratura si veda, recentemente, C. MINASOLA, '*Collegia*', *legislazione associativa e lotta politica nella tarda repubblica romana*, in *TSDP*, 11, 2018, 5 ss. (www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com, sez. '*Contributi*').

dimenti che disciplinavano la complessa materia relativa alla persecuzione dei brogli elettorali che, proprio da Silla in poi, era stata oggetto di un susseguirsi di leggi e decreti senatori, ricordati dalle fonti talvolta in maniera tanto imprecisa da rendere difficoltosa l'opera di ricostruzione della loro sequenza e del contenuto di ciascuno. Indipendentemente, però, dalla possibilità di definire la *lex Fabia* come riguardante il reato di violenza o – molto più verosimilmente – quello di *ambitus* (problema estraneo a questo studio), resta la necessità di datare il senatoconsulto ricordato in Cic. *pro Mur.* 34.71, poiché esso, stando alle parole di Cicerone, risulta essere pressoché coevo rispetto alla legge Fabia.

Nella *pro Murena* si fa riferimento ad almeno due decreti senatoriali¹⁷². Il primo è quello fortemente voluto dai candidati delle elezioni del 63 a.C., forse solo subito da Murena, e indicato in *pro Mur.* 32.68¹⁷³. Il secondo è quello che per noi riveste maggiore interesse, proprio perché ricordato contestualmente alla *lex Fabia*, con la quale condivideva probabilmente l'oggetto¹⁷⁴. Sulla base dell'indicazione del nome del console L. Cesare, esso è stato datato nel 64 a.C. e, come osservato già da Niccolini, questo provvedimento normativo dev'essere successivo alla *lex Fabia*, la quale, dunque, non può essere stata promulgata nel 63 a.C. Sebbene in tempi più risalenti sia stata dai più collocata orientativamente tra il 67 a.C., anno della *lex Calpurnia*, e il 63 a.C., in cui fu promulgata la *lex Tullia*¹⁷⁵, oggi la datazione

¹⁷² Lo ribadisce da ultimo, recentemente, F. RUSSO, *La legislazione*, cit., 152, nt. 23.

¹⁷³ «... *Atque id decernitur omnibus postulantibus candidatis, ut ex senatus consulto neque cuius intersit, neque contra quem sit intellegi possit ...*». Sulle vicende relative al *senatusconsultum* si veda, in particolare, T.E. KINSEY, *A 'senatus consultum'*, cit., 272 s.

¹⁷⁴ G. NICCOLINI, *I fasti dei tribuni della plebe*, Milano, 1934, 266.

¹⁷⁵ G. ROTONDI, 'Leges', cit., 378 s. Seguono l'idea di una datazione del tutto incerta, ma collocabile nel 'recente passato' rispetto alla stesura della *pro Murena*, T.E. KINSEY, *Cicero*, cit., 59; A. LINTOTT, *Electoral Bribery*, cit., 9. Non dissimile, mi sembra, l'opinione di E.S. GRUEN, *The Last Genera-*

ritenuta più precisa è il 64 a.C.¹⁷⁶. Tale tesi appare suffragata anche e soprattutto dall'osservazione che nel *Commentariolum petitionis*¹⁷⁷, verosimilmente risalente all'inizio del 64 a.C.¹⁷⁸, non vi è traccia dei divieti posti dalla *lex Fabia*.

Dunque, tenendo ferma questa data, occorre ora risalire al *Fabius* proponente. Secondo Rotondi¹⁷⁹ potrebbe forse trattarsi di *M. Fabius Hadrianus*¹⁸⁰, che sarebbe stato legato di Lucul-

tion, cit., 216, nt. 25. J.-L. FERRARY, *La législation*, cit., 171 s., invece, non esclude che la legge possa essere relativamente antica, forse anche precedente alla creazione della *quaestio de ambitu*.

¹⁷⁶L. FASCIONE, 'Crimen', cit., 68 ss.; ID., *L'ambitus*', cit., 363; T. WALLINGA, 'Ambitus', cit., 427; P. NADIG, 'Ardet ambitus', cit., 45 ss. (che segnala il 64 a.C., ma la indica come data non certa); C. RUSSO RUGGERI, *La collaborazione*, cit., 157; F. RUSSO, *La legislazione*, cit., 150 (che la pone tra il 64 e il 63 a.C.).

¹⁷⁷Cic. *Comm. pet.* 37.

¹⁷⁸Tra la vasta bibliografia sul *Commentariolum petitionis*, oltre alle numerose edizioni critiche, si vedano in particolare: R.G.M. NISBET, *The 'Commentariolum Petitionis'. Some Arguments Against Authenticity*, in *JRS*, 51, 1961, 84 ss.; J.P.V.D. BALSDON, *The 'Commentariolum Petitionis'*, in *Class. Quart.*, 13, 1963, 242 ss.; J.S. RICHARDSON, *The 'Commentariolum Petitionis'*, in *Historia*, 20, 1971, 436 ss.; J.-M. DAVID, S. DEMOUGIN, E. DENIAUX, D. FERREY, J.-M. FLAMBARD, C. NICOLET, *Le 'Commentariolum Petitionis' de Quintus Cicéron. État de la question et étude prosopographique*, in *ANRW*, I.3, Berlin-New York, 1973, 239 ss.; J.T. RAMSEY, *A reconstruction of Q. Gallius' Trial for 'Ambitus': One Less Reason for Doubting the Authenticity of the 'Commentariolum Petitionis'*, in *Historia*, 29, 1980, 402 ss.; R. MORSTEIN-MARX, *Publicity, Popularity and Patronage in the 'Commentariolum petitionis'*, in *Class. Ant.*, 17, 1998, 259 ss.; L. FEZZI, *Il 'Commentariolum petitionis': sguardi dalle democrazie contemporanee*, in *Historia*, 56, 2007, 14 ss.; M.C. ALEXANDER, *The 'Commentariolum Petitionis' as an Attack on Election Campaigns*, in *Athenaeum*, 97, 2009, 31 ss., 369 ss.; F. LUCREZI, *La corruzione elettorale nel 'Commentariolum petitionis'*, in *Fundamina*, 17.2, 2011, 83 ss.; AA.VV., *Intorno al 'Commentariolum petitionis'. Suggestioni interdisciplinari a partire dal commento di François Prost*, in *Bull. St. Lat.*, 49.2, 2019, 602 ss.

¹⁷⁹G. ROTONDI, 'Leges', cit., 379.

¹⁸⁰Rotondi rinvia a L. LANGE, *Römische Alterthümer*, II³, cit., 666; III²,

lo durante la guerra mitridatica dal 72 al 68 a.C. e fratello minore del pretore dell'84 a.C. Rotondi sposa, ma non senza riserve, la tesi di Lange per la quale *M. Fabius Hadrianus* forse fu tribuno della plebe nel 66 a.C. Niccolini, ne *I fasti dei tribuni della plebe*¹⁸¹, invece, pur prendendo in considerazione la datazione di Lange, come già accennato propende per l'individuazione del 64 a.C. quale anno di promulgazione del provvedimento e lì colloca un non meglio identificato tribuno *Fabius*, collega di Q. Mucio Orestino¹⁸².

Allo stato delle fonti, quindi, le congetture ad oggi formulate circa la data e l'individuazione del magistrato cui attribuire la *lex Fabia de numero sectatorum* sono le seguenti: la legge, forse un *plebiscitum*, è databile tra il 67 a.C. e il 63 a.C. Prendendo per buono il ragionamento di Niccolini, la si potrebbe datare con più precisione al 64 a.C. In quell'anno, è possibile che fosse tribuno della plebe, collega di Q. Mucio Orestino, un certo *Fabius*, forse identificabile con *M. Fabius Hadrianus*, legato di Lucullo durante la guerra Mitridatica e appartenente ai *Fabii Hadriani* che negli anni tra l'84 a.C. e il 58 a.C. occuparono più di una magistratura¹⁸³.

La circostanza che con molta probabilità nel 64 a.C. fu promulgata un'altra legge Fabia (o più probabilmente un plebiscito) rafforza indubbiamente il convincimento che anche l'omo-

Berlin, 1876, 202, 211, a cui si può aggiungere I³, Berlin, 1876, 716 s. Su *M. Fabio Adriano*: F. MÜNZER, voce *Fabius*, in *PWRE*, 6,2, Stuttgart, 1909, n. 83, col. 1771 (su *C. Fabius Hadrianus*, pretore dell'84 a.C., si veda ivi, n. 82); e più recentemente con puntuali note bibliografiche M. SILVESTRINI, *Le élites municipales dai Gracchi a Nerone: Apulia e Calabria*, in *AA.VV.*, *Les élites municipales de l'Italie péninsulaire des Gracques à Neron. Actes de la table ronde de Clermont-Ferrand (28-30 novembre 1991)*, Roma, 1991, 36 s.

¹⁸¹ G. NICCOLINI, *I fasti*, cit. 265 s. Anche T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, II. 99 b.C.-31 b.C., New York, 1952, 162, 164, nt. 4, segue la datazione e l'attribuzione incerta di Niccolini.

¹⁸² Ascon. *in orat. in toga cand.* 64.20-25; 68.27-30 (Stangl).

¹⁸³ F. MÜNZER, voce *Fabius*, cit., nn. 81-83, col. 1771. Per maggiori dettagli si veda M. SILVESTRINI, *Le élites*, cit., 36 s.

nima *lex* sul plagio possa essere stata votata, forse come *plebiscitum*, nello stesso anno su proposta del medesimo magistrato. Resta, tuttavia, solo una mera ipotesi, anche piuttosto labile, e per tale ragione mi sembra comunque preferibile, allo stato delle fonti, propendere per la forbice temporale individuata da Crawford, racchiusa tra il 66 e il 63 a.C.

1.9. La repressione della violenza

Il terzo elemento addotto da Kantor ad ulteriore riprova della credibilità della datazione proposta, a ridosso della pubblicazione della *pro Rabirio perduellionis reo*, è l'osservazione che in quello stesso torno di anni vennero creati due altri strumenti processuali per la persecuzione di atti violenti, vale a dire l'*actio vi bonorum raptorum* e l'*interdictum de vi armata*.

Questo rilievo, a mio parere, va precisato. È noto che l'ultimo secolo della Repubblica fu caratterizzato dall'introduzione nell'ordinamento romano di strumenti processuali idonei alla repressione di varie forme di violenza, come reazione ai forti contrasti politici, giuridici, sociali esplosi in quei decenni, al punto che efficacemente a tal proposito si è parlato di una «ideologia repressiva della violenza»¹⁸⁴. L'introduzione dell'*actio vi bonorum raptorum* e dell'*interdictum de vi armata* costituiscono in effetti solo due tasselli del ben più complesso quadro repressivo della violenza. A partire dal II sec. a.C. e con maggiore frequenza durante tutto il I sec. a.C., la *vis*, fino ad allora intesa in un'accezione del tutto neutra¹⁸⁵, cominciò ad essere considerata in talune precise ipotesi prese in considerazione dall'ordinamento giuridico anche come uso illecito

¹⁸⁴ L. LABRUNA, *'Vim fieri veto'. Alle radici di un'ideologia*, Napoli, 1971; ID., *Tutela del possesso fondiario e ideologia repressiva della violenza nella Roma repubblicana*, Napoli, 1986.

¹⁸⁵ Per tutti, L. SOLIDORO MARUOTTI, *La repressione della violenza nel diritto romano. Appunti dalle lezioni*, Napoli, 1993, 11 ss.

della forza. Dapprima fu prevista la clausola *vim fieri veto* negli interdetti proibitori a tutela del possesso, poi, a partire dall'età sillana, si susseguirono nel corso dell'ultimo secolo della Repubblica numerosi interventi 'normativi' (formule edittali e leggi) volti a sanzionare sia nella sfera del diritto privato, sia nell'ambito del diritto criminale talune specifiche condotte caratterizzate dall'uso della violenza sia fisica sia morale¹⁸⁶. Tale indizio, segnalato incidentalmente da Kantor, tuttavia, mi pare poco significativo per la datazione della *lex Fabia* sul plagio

¹⁸⁶ Sul piano del diritto criminale, di data incerta, comunque collocabile probabilmente intorno agli anni 70 a.C., è la *lex Plautia de vi*, con la quale si istituì una *quaestio* per la repressione del reato di violenza (sui suoi rapporti con la *lex Lutatia* si veda B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano, 1998, 156 s., ove ampia bibliografia). In ambito privatistico gli interventi furono, invece, numerosi: tra il 78 e il 79 a.C. venne introdotta nell'editto la *formula Octaviana*, che prevedeva sanzioni a carico di chi avesse compiuto atti riconducibili alla c.d. violenza morale; nel 76 a.C. fu creata la già menzionata *actio vi bonorum raptorum*; sempre in quegli anni fu rafforzata la tutela per gli spossessamenti sia estendendo l'applicazione dell'interdetto *unde vi*, tramite l'inserimento della clausola *unde dolo malo tuo detrusus est*, sia attraverso la creazione di un nuovo e ancora più severo interdetto contro gli spossessamenti: l'interdetto *de vi armata*. Sugli strumenti giuridici impiegati per reprimere e contenere i fenomeni violenti rinvio, tra la vasta bibliografia, a L. VACCA, *Ricerche sulla rapina nel diritto romano*, I. *L'Editto di Lucullo e la 'lex Plautia'*, in *Studi Economico-Giuridici dell'Università di Cagliari*, 45, 1965-1968, 521 ss. (ora in *Delitti privati e azioni penali. Scritti di diritto romano*, Napoli, 2015, 1 ss.); EAD., *Ricerche in tema di 'actio vi bonorum raptorum'*, Milano, 1972 (ora in *Delitti privati*, cit., 49 ss.); EAD., *L'editto di Lucullo*, in *Illecito e pena privata in età repubblicana. Atti del convegno internazionale di diritto romano (Copanello, 4-7 giugno 1990)*, a cura di F. Milazzo, Napoli, 1992, 221 ss. (ora in *Delitti privati*, cit., 303 ss.); M. BALZARINI, *Ricerche in tema di danno violento e rapina nel diritto romano*, Padova, 1969; L. SOLIDORO MARUOTTI, *La repressione*, cit.; E. CALORE, *'Actio quod metus causa'. Tutela della vittima e azione 'in rem scripta'*, Milano, 2011; F. REDUZZI, *Il concetto di 'vis' tra diritto privato e repressione criminale*, in *Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna*, 55.2, 2021, 37 ss.; e recentemente, con un'indagine orientata all'esame dei vizi del consenso, tra cui la violenza morale, I. PONTORIERO, *I vizi del consenso nella tradizione romanistica*, Torino, 2020, in particolare 52 ss.

per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché si dà per presupposto che la finalità primaria, nonché motivo ispiratore della legge, fosse la repressione di atti di violenza, mentre sono possibili altri scenari. In secondo luogo, poi, perché, anche riuscendo a superare la prima obiezione, la constatazione che nel I sec. a.C. vennero rafforzate le tutele a favore di chi subiva atti violenti può servire a collocare la *lex Fabia* in quel secolo, ma non aiuta a circoscriverne ulteriormente la datazione.

Sebbene, dunque, l'individuazione temporale compiuta da Kantor appaia del tutto verosimile, questo specifico elemento posto a sostegno della sua tesi mi sembra il più fragile, o quantomeno non particolarmente determinante. Ma sarà utile ritornare su tale problematica nel trattare delle possibili finalità perseguite con l'emanazione della *lex Fabia*.

Capitolo 2

Aspetti processuali: la pena e il sistema repressivo

SOMMARIO: 2.1. La pena *ex lege Fabia*: il contenuto delle fonti e le tesi elaborate. – 2.2. *Lex Fabia* e trattato romano-licio del 46 a.C.: la pena. – 2.3. Osservazioni di sintesi sulla natura dell'illecito *ex lege Fabia*. – 2.4. La repressione del plagio: *iudicium publicum* o azione popolare? – 2.5. Osservazioni di sintesi sul *iudicium ex lege Fabia*.

Una volta discusse le diverse opinioni circa l'epoca in cui la *lex Fabia* venne emanata ed esposti i motivi per i quali propendo per una datazione bassa – avendo individuato come possibile arco temporale della promulgazione gli anni tra il 66 e il 63 a.C. –, ritengo necessario rivolgere l'attenzione verso altri profili, attinenti agli aspetti processuali connessi con la repressione del plagio.

Due dei temi più controversi riguardano la pena irrogabile al colpevole e il tipo di procedura azionabile. La risposta a questi due quesiti, che può essere avanzata soltanto in via del tutto congetturale, consente a sua volta di esaminare un altro problema, se cioè la natura del plagio fosse fin dal principio quella di un vero e proprio *crimen* o se piuttosto il processo di criminalizzazione di questo illecito si compì in un secondo momento, addirittura soltanto in età avanzata, alle soglie dell'epoca tardoantica.

Il primo aspetto sul quale mi soffermerò è perciò relativo alla pena inflitta al colpevole di plagio nel regime originario sancito dalla *lex Fabia*.

2.1. *La pena ex lege Fabia: il contenuto delle fonti e le tesi elaborate*

Fino a pochi anni fa sembrava pressoché pacifico che la *lex Fabia* avesse previsto una pena di tipo pecuniario, dell'importo di 50.000 sesterzi, e che tale sanzione fosse irrogabile tanto per la fattispecie prevista dal primo *caput* della legge (*celare, vincere, vendere, emere* un cittadino romano), tanto per la fattispecie considerata dal secondo *caput* (*persuadere* il servo altrui alla fuga, *celare, vincere, vendere, emere* il servo altrui)¹⁸⁷. Identica era la sanzione comminata nei confronti dell'autore dell'illecito di condizione libera, del suo complice e del padrone del servo che avesse agito *sciente domino*¹⁸⁸.

A confermare questa tesi sarebbero numerose fonti, che attestano concordemente l'indicazione di una pena pecuniaria¹⁸⁹ e che in taluni casi ne precisano anche l'importo¹⁹⁰.

¹⁸⁷ Si registrano, però, alcuni dissensi: tra le teorie più risalenti, ad es., A.W. ZUMPT, *Das Criminalrecht*, cit., 34, che ipotizza la comminazione di una pena pecuniaria solo per il plagio sullo schiavo, mentre il plagio sull'uomo libero sarebbe stato punito con la pena capitale.

¹⁸⁸ R. LAMBERTINI, *'Plagium'*, cit., 23, nt. 34, ritiene che il *dominus* sia *sciens* tanto quando ordina al servo di commettere l'azione, tanto quando non la impedisce. Qualora lo schiavo abbia agito *inscio domino*, il padrone non incorre in nessuna sanzione. Quanto alle conseguenze per il *servus*, la pena stabilita dalla legge Fabia pare essere quella attestata in Paul. 50 *ad ed. D.* 40.1.12: «*Lege Fabia prohibetur servus, qui plagium admisit, pro quo dominus poenam intulit, intra decem annos manumitti. in hoc tamen non testamenti facti tempus, sed mortis intuebimur*». Dunque, per il servo sarebbe scattato il divieto di manumissione per dieci anni. Inoltre, non si può escludere che al servo venissero comminate anche altre pene, verosimilmente corporali (così, C. FERRINI, *Esposizione storica e dottrinale del diritto penale romano*, Milano, 1902, 426). Su questo aspetto, si veda l'analisi di G. LONGO, *'Crimen plagii'*, cit., 382 ss.

¹⁸⁹ Paul. *Coll.* 14.2.2 (=Paul. *Sent.* 5.30b.1); Paul. *Sent.* 5.6.14; Herm. 5 *epit.* D. 48.15.7; schol. 1 *ad Bas.* 60.48.6.

¹⁹⁰ Ulp. *Coll.* 14.3.4-5.

La natura pecuniaria della sanzione, tuttavia, ha fatto sorgere non pochi dubbi circa le modalità di repressione dell'illecito. Gli studiosi si sono, infatti, divisi tra chi sostiene che la *lex Fabia* avesse introdotto un'azione multatica popolare¹⁹¹ e chi invece ritiene che con la disposizione fosse stata istituita una nuova *quaestio*¹⁹², non necessariamente permanente¹⁹³. È un tema, questo, particolarmente complesso, rispetto al quale mancano indicazioni precise nelle fonti, e su cui mi soffermerò più avanti¹⁹⁴, dopo aver esaminato i dubbi relativi alla determinazione della pena *ex lege Fabia*, dubbi che si sono riproposti dopo la pubblicazione, pochi anni fa, del testo del trattato tra Roma e la Licia del 46 a.C.¹⁹⁵.

¹⁹¹ Tra gli altri, TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 781 s. (*Droit pénal romain*, III, cit., 91 s.); G. PUGLIESE, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il Principato*, in ANRW, II.14, Berlin-New York, 1982, 781 (ora in *Scritti giuridici scelti*, II, Napoli, 1985, 712, ma si veda l'opinione espressa in precedenza di cui alla prossima nota); B. SANTALUCIA, *Recensione a R. Lambertini, 'Plagium'*, Milano, 1980, in *Iura*, 31, 1980, 255 s. (ora in *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009, 494 ss., da cui cito); ID., *Diritto*, cit., 130 s., nt. 87; F. REDUZZI MEROLA, *'Quasi secundum hominum genus'*. *Studi su schiavi e sottoposti in diritto romano*, Napoli, 2014, 52.

¹⁹² Così, ad esempio, G. PUGLIESE, *Studi sull'iniuria*, Milano, 1941, 129 ss., part. 132 s.; M. MOLÉ, *Ricerche*, cit., 135 s.; G. LONGO, *'Crimen plagii'*, cit., 390 ss.; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *'Secta temporum meorum'*, cit., 62, nt. 37; R. LAMBERTINI, *'Plagium'*, cit., 9, nt. 2. Ritiene che l'*accusatio* non fosse pubblica M. LAURIA, *Appunti*, cit., 185 ss.; ID., *'Accusatio-inquisitio'*, in *Atti Acc. Sc. Mor. Pol. Napoli*, 56, 1934, 304 ss. (ora in *Studii*, cit., 298, 305, 317, da cui cito); F. AVONZO, *Coesistenza*, cit., 143 ss., nt., 55; per una discussione del problema della *publica accusatio*, anche rispetto alla *lex Fabia*, si rinvia a F. BOTTA, *Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei 'publica iudicia'*, Cagliari, 1996, 45 ss., 88 ss.

¹⁹³ C. FERRINI, *Esposizione*, cit., 426; W. KUNKEL, voce *Quaestio*, in *PWRE*, 24, Stuttgart, 1963, 747 s. (ora in *Kleine Schriften*, Weimar, 1974, 65, da cui cito); H. BELLEN, *Studien zur Sklavenflucht im römischen Kaiserreich*, Wiesbaden, 1971, 46 ss.

¹⁹⁴ Si veda oltre, §§ 2.4 s.

¹⁹⁵ S. MITCHELL, *The Treaty Between Rome and Lycia of 46 BC (MS*

In effetti, da alcune clausole in esso contenute si è ricavata la notizia che il plagio sarebbe stato invece sanzionato anche a Roma¹⁹⁶, almeno dal 46 a.C., con la pena di morte.

Posto che, come osservato da Kantor, è molto difficile ipotizzare che nei pochi anni trascorsi tra l'emanazione della *lex Fabia* e il 46 a.C. fosse stata introdotta una modifica nel regime sanzionatorio originario, di cui oltretutto non vi è traccia nelle fonti, allora si dovrebbe necessariamente ammettere che, almeno nel caso di plagio realizzato mediante la vendita di uomo libero (oggetto di una clausola del trattato), la sanzione prevista sin dall'emanazione della *lex Fabia* fosse stata la pena capitale. Conseguentemente, dal punto di vista processuale, bisognerebbe propendere per l'istituzione di una *quaestio*, finalizzata alla persecuzione di un vero e proprio *crimen*.

Si presentano, dunque, due scenari alternativi. Da una parte, l'ipotesi di una pena pecuniaria sia per il plagio commesso sull'uomo libero e cittadino romano, sia per quello commesso sul servo altrui; dall'altra parte, l'idea che per il plagio sul cittadino romano fosse sancita la pena capitale e per quello sul servo altrui una pena pecuniaria.

2070), in *Papyri Graecae Schøyen (PSchøyen I)*, a cura di R. Pintaudi, Firenze, 2005, 163 ss., n. 25 (anche in *AE*, 2005, n. 1487, e in *SEG*, 55, 2005, n. 1452). P. SÁNCHEZ, *La convention judiciaire dans le traité conclu entre Rome et les Lyciens (P. Schøyen I 25)*, in *Chiron*, 37, 2007, 363 ss.; U. LAFFI, *Cittadini romani di fronte ai tribunali di comunità alleate o libere dell'Oriente greco in età repubblicana*, in AA.VV., *La repressione criminale*, cit., 128 ss.; ID., *Cittadini romani di fronte ai tribunali di comunità alleate o libere dell'Oriente greco in età repubblicana (testo aggiornato)*, in AA.VV., *'Eparcheia', autonomia e 'civitas Romana'. Studi sulla giurisdizione criminale dei governatori di provincia (II sec. a.C.-II d.C.)*, a cura di D. Mantovani e L. Pellicchi, Pavia, 2010, 3 ss.; G. KANTOR, *SEG LV 1452, ll. 32-34*, cit., 219 ss.; L. GAGLIARDI, *Note*, cit., 195 ss.

¹⁹⁶ Nei diritti dell'Oriente mediterraneo il plagio era generalmente punito con la pena di morte, sia se commesso sull'uomo libero, sia se commesso sul servo altrui. Rinvio su questo aspetto a R. LAMBERTINI, *'Plagium'*, cit., 2 ss., e, per il diritto ebraico, a F. LUCREZI, *L'asservimento*, cit. Per il diritto greco, in particolare, il problema del plagio si intreccia con quello estremamente diffuso delle bande di 'sequestratori professionisti', gli ἀνδραποδισταί.

Vediamo, allora, nel dettaglio quali teorie sono state sviluppate sul punto.

La tesi tradizionale si basa su alcuni testi, attribuiti a giuristi classici, di cui mi limito a riportare solo i passaggi essenziali, rinviando per la lettura integrale all'*Appendice*.

Come anticipato, un primo gruppo di brani proverebbe la natura soltanto pecuniaria della pena:

Paul. Sent. 5.30b.1 (=Coll. 14.2.2): Lege Fabia tenetur, qui civem Romanum ingenuum, libertinum servumve alienum celaverit vendiderit vinxerit comparaverit. Et olim quidem huius legis poena nummaria fuit, sed translata est cognitio in praefectum urbis, itemque praesidis provinciae extra ordinem meruit animadversionem ...

Paul. Sent. 5.6.14: Adversus eum, qui hominem liberum vinxerit, suppresserit, incluserit, operamve, ut id fieret, dederit, tam interdictum quam legis Fabiae super ea re actio redditur: et interdicto quidem id agitur, ut exhibeatur is, qui detinetur, lege autem Fabia, ut etiam poena nummaria coerceatur.

Herm. 5 epit. D. 48.15.7: Poena pecuniaria statuta lege Fabia in usu esse desiit ...

sch. 1 ad Bas. 60.48.6: ... Χρηματική δὲ τιμωρία οὐκ ἔστιν ἐπὶ τοῦ Φαβίου ἐν χρήσει ...

Un secondo gruppo, invece, consente di precisare l'importo della sanzione, pari a cinquantamila sesterzi:

Ulp. Coll. 14.3.4: ... Si servus quis sciente domino fecerit, dominus eius sestertiis quinquaginta milibus eodem capite punitur.

Ulp. Coll. 14.3.5: Eiusdem legis capite secundo tenetur, qui alieno servo persuaserit, ut dominum fugiat quive alienum servum invito domino celaverit vendiderit emerit dolo malo, quive in ea re socius fuerit: iubeturque populo sestertia quinquaginta milia dare.

La pena pecuniaria così stabilita, il cui ammontare è ritenuto congruente con una datazione della *lex Fabia* al I sec. a.C.¹⁹⁷, sarebbe poi caduta lentamente in disuso, di pari passo con il prender piede della *cognitio extra ordinem*. La nuova procedura avrebbe attratto nella sua orbita il *plagium* e, conseguentemente, i rei sarebbero stati sottoposti alle diverse sanzioni previste dal nuovo ordine processuale¹⁹⁸.

Su questa costruzione parrebbero concordare tanto coloro i quali ritengono che, con l'avvento della *cognitio*, si attuò pienamente anche il percorso di criminalizzazione della fattispecie penale del *plagium*¹⁹⁹, tanto quanti ipotizzano che questo illecito fosse già perseguito come *crimen* tramite un'apposita *quaestio* e che dunque nel corso dell'età imperiale si sarebbe verificato solo un mutamento di forme processuali e di regime sanzionatorio²⁰⁰.

¹⁹⁷ Si è già avuto modo di segnalare che, come osservato da R. LAMBERTINI, '*Plagium*', cit., 37, l'importo di 50.000 sesterzi appare una pena particolarmente afflittiva nel I sec. a.C., quando anche la *lex Iulia municipalis* prevedeva sanzioni di importo analogo (ll. 19 e 107, *FIRA*, I, 140 ss., su cui R. LAMBERTINI, '*Plagium*', cit., 37, nt. 87). Lambertini ricorda che circa un secolo prima, al momento dell'emanazione della *lex Voconia*, per l'iscrizione alla prima classe occorreva un censo minimo di 100.000 sesterzi. Senza alcun appiglio testuale, ma sulla sola base di considerazioni circa l'improbabilità che il plagio sul cittadino romano e sul servo potesse essere sanzionato allo stesso modo, PH.E. HUSCHKE, *Iurisprudentiae*, cit., 691, ha ritenuto di dover integrare Ulp. *Coll.* 14.3.4 con l'espressione «*sestertium C milium*» subito dopo «*cui capite primo eiusdem legis poena iniungitur*».

¹⁹⁸ *Paul. Sent.* 5.30b.1 (=Paul. *Coll.* 14.2.2); Ulp. 1 *reg. D.* 48.15.1; Herm. 5 *iuris epit. D.* 48.15.7; CTh. 9.18.1; C. 9.20.6; C. 9.20.7; I. 4.18.10. Per la repressione del *plagium* in età classica, tardoantica e giustiniana, rinvio a R. LAMBERTINI, '*Plagium*', cit., 145 ss., 173 ss.; F. LUCREZI, *L'asservimento*, cit.; F. BOTTA, *Per lo studio*, cit., 617 ss.; P.O. CUNEO, *Sequestro*, cit.

¹⁹⁹ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 781 s. (*Droit pénal romain*, III, cit., 91 s.); G. PUGLIESE, *Linee*, cit., 781 (ora in *Scritti*, cit., II, 712); B. SANTALUCIA, *Recensione a R. Lambertini, 'Plagium'*, cit., 255 s. (ora in *Altri studi*, cit., 494 ss.); ID., *Diritto*, cit., 267 ss.; P.O. CUNEO, *Sequestro*, cit., 20.

²⁰⁰ C. FERRINI, *Esposizione*, cit., 426; W. KUNKEL, voce *Quaestio*, cit., 747

Nel 2005, tuttavia, Stephen Mitchell ha pubblicato il testo del trattato tra Roma e il κοινόν dei Lici, stipulato nel 46 a.C., e una delle clausole del trattato ha indotto alcuni studiosi a sollevare dubbi sulla natura della pena prevista dalla *lex Fabia* per il plagio sull'uomo libero.

Per meglio comprendere la questione è opportuno riportare le linee di nostro interesse del trattato, alle quale farò seguire le traduzioni in inglese (a cura di S. Mitchell) e in francese (a cura di P. Sánchez), che – come vedremo – sono espressione di interpretazioni differenti delle clausole discusse²⁰¹:

ll. 32-37: ... εἴαν τις τὸν ἐλεύθερον | ἀποκτείνῃ ἢ καὶ ἐκὼν ἀποδῶται ἢ κα<ι> τις δόλ<ω> πονηρῶ τούτων τι ποιήσῃ, εἴ τε καὶ | πρᾶγμα κεφαλικὸν ἐπιτελέσῃται τοῦτο κεφαλικὸν ἔστω· περὶ τούτων τῶν πραγμάτων | εἴαν πολεῖτης Ῥωμαῖος εὐθύνῃται ἐν Λυκία κατὰ τοὺς ἰδίους νόμους ἐν Ῥώμῃ κρινέσθω, ἀλλ'ἄλλῃ δὲ μὴ κρινέσθω· εἴαν δὲ Λύκιος πολίτης εὐθύνῃται, κατὰ τοὺς ἰδίους νόμους κρινέσθω, | ἀλλ'ἄλλῃ δὲ μὴ κρινέσθω...

If anyone kills a free man or also knowingly gives him up (for sale), or if anyone does something of this sort with malicious deceit, and if he commits a capital crime, let this be a capital offense. Concerning these matters, if a Roman citizen is charged in Lycia, let him be judged according to his own laws in Rome, and let him not be judged anywhere else. But if a Lycian citizen is charged, let him be judged according to his own laws, and let him not be judged anywhere else.

Si quelqu'un tue un homme libre, ou s'il le vend de propos délibéré, ou si quelqu'un commet une infraction similaire par ruse ou tromperie, et si un acte (passible de la peine) capital(e) est perpétré, tout cela sera (considéré comme passible d'un procès en peine) capital(e). Pour (toutes) ces affaires, si un ci-

s. (ora in *Kleine Schriften*, cit., 65); M. MOLÉ, *Ricerche*, cit., *passim*, ma soprattutto 135 ss.; H. BELLEN, *Studien*, cit., 53 ss.; G. LONGO, 'Crimen plagii', cit., 379 ss.; R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 9 ss.; G. KANTOR, *SEG LV 1452*, ll. 32-34, cit., 219 ss.

²⁰¹ Il testo e le relative traduzioni si trovano anche in *Appendice*.

toyen romain est accusé (par un Lycien) en Lycie, il sera jugé selon ses propres lois, à Rome, et nulle part ailleurs; si un citoyen lycien est accusé (par un Romain en Lycie), il sera jugé (en Lycie) selon ses propres lois, et nulle part ailleurs.

Dunque, «*se qualcuno uccide un uomo libero o lo vende, o se compie un atto simile con dolo, e se viene commesso un crimine sanzionato con pena capitale, tutto ciò sarà considerato un reato capitale*». Sulla base di queste righe del trattato, si è ritenuto che nel 46 a.C. la vendita dell'uomo libero – fattispecie riconducibile in parte all'illecito *ex lege Fabia* – fosse punita a Roma con la condanna a morte. Già Mitchell, nel commento alle ll. 32-37, aveva incidentalmente posto il problema, titolando il relativo paragrafo «*Capital offences*»²⁰². A partire dallo studio di Mitchell, chi si è occupato del trattato ha sempre associato il plagio sull'uomo libero ad un reato capitale. È questa, ad esempio, la linea seguita da Pierre Sánchez²⁰³ e da Umberto Laffi²⁰⁴. Ma sono stati Georgy Kantor²⁰⁵ e Lorenzo Gagliardi²⁰⁶ a tornare specificamente su questo aspetto, approfondendo proprio i risvolti prettamente giuridici relativi alla *lex Fabia* alla luce del trattato romano-licio.

Che la clausola del trattato avesse ad oggetto i reati capitali²⁰⁷ – e solo quelli – emergerebbe dal contrappunto tra le ll. 32-37

²⁰² S. MITCHELL, *The Treaty*, cit., 199 ss.

²⁰³ P. SÁNCHEZ, *La convention*, cit., 365 ss.

²⁰⁴ U. LAFFI, *Cittadini* (2009), cit., 128 ss.; ID., *Cittadini* (2010), cit., 4 ss.; ID., *In greco per i greci. Ricerche sul lessico greco del processo civile e criminale romano nelle attestazioni di fonti documentarie romane*, Pavia, 2013, 24 ss.

²⁰⁵ G. KANTOR, *SEG LV 1452, ll. 32-34*, cit., 219 ss.

²⁰⁶ L. GAGLIARDI, *Note*, cit., 209 ss.

²⁰⁷ Su κεφαλικός per tradurre il latino *capitalis*, si veda U. LAFFI, *In greco*, cit., 25, 90. Per quanto riguarda, invece, i verbi utilizzati nel trattato, εἰθύνειν corrisponde ad *accusare* in relazione a *crimina* e illeciti di carattere amministrativo, mentre κρίνειν traduce *iudicare*: U. LAFFI, *In greco*, cit., 25, nt. 31.

e le ll. 37-43, in cui viene dettata la disciplina per la risoluzione delle controversie relative a tutti gli altri casi²⁰⁸. Secondo Mitchell le ll. 32-37 disciplinavano i casi in cui Romani e Lici si vedevano contrapposti, come accusati e accusatori, in un processo capitale scaturito o dall'uccisione di un uomo libero, o dalla sua vendita come schiavo, o dalla commissione di altri fatti simili caratterizzati dall'elemento soggettivo del dolo, o ancora dalla commissione di un reato capitale (ll. 32-34)²⁰⁹. La seconda parte della clausola (ll. 34-37) dettava, invece, le regole processuali, in base alle quali veniva stabilito il foro competente a decidere la questione e il diritto da applicare. In particolare, se un cittadino romano fosse stato accusato in Licia da un cittadino licio di uno dei reati appena elencati, avrebbe avuto il diritto di essere processato a Roma; specularmente, se a Roma un cittadino licio fosse stato accusato da un romano di uno di tali crimini, allora sarebbe stato processato in Licia²¹⁰. Nell'una e nell'altra ipotesi avrebbe trovato applicazione il diritto del foro. In tutti gli altri casi, vale a dire nei processi privati e in quelli non capitali²¹¹, sarebbero state applicate le regole stabilite dalle ll. 37-43: se il cittadino romano fosse stato chiamato in giudizio da un licio in Licia, il processo si sarebbe svolto secondo il diritto licio; se il processo istaurato in Licia avesse avuto come attore un romano e come convenuto un cit-

²⁰⁸ «... ἐὰν δὲ τις περὶ ἐτέρων πραγμάτων Ῥωμαῖος μετὰ Λυκίου μετα | πορεύηται κα<τὰ> τοὺς Λυκίων νόμους ἐν Λυκία κρεινέσθω, ἀλλαγῆι δὲ μὴ κρεινέσθω· ἐὰν | δὲ Λύκ<ι>ος παρὰ Ῥωμαίου μεταπορεύηται ὡς ἂν ἄρχων ἢ ἀντάρχων τυγγάνη δικαιοδοτῶν | πρὸς ὃν ἂν αὐτῶν προσέλθωσιν οἱ ἀμφισβητοῦντες οὗτος αὐτοῖς δικαιοδοτεῖται κριτή|ριον συνιστανέτω, διδόντω τε τὴν πᾶσαν ἐργασίαν ὅπως περὶ τούτου τοῦ πράγματος | ὡς ὅτι τάχιστα τὸ κριτήριον καθὼς ἂν αὐτῶι φαίνηται δίκαιον εἶναι καὶ καλῶς εἶχον συντελέσθι».

²⁰⁹ S. MITCHELL, *The Treaty*, cit., 199.

²¹⁰ S. MITCHELL, *The Treaty*, cit., 199 ss.

²¹¹ Il relativo paragrafo è intitolato da S. Mitchell «*Civil and non-capital cases*» (*The Treaty*, cit., 202).

tadino licio, il giudizio si sarebbe, poi, tenuto dinanzi a un magistrato o promagistrato romano, che avrebbe applicato il diritto romano²¹². In queste ipotesi, quindi, a parere di Mitchell si sarebbero seguite le regole processuali dell'ordinamento giuridico di provenienza dell'attore.

L'interpretazione di Mitchell è stata, però, messa in discussione da P. Sánchez, il quale, attraverso un'esegesi lessicale e logica del trattato, ne ha proposto un'altra molto diversa e nell'insieme più coerente, tanto da essere oramai la più condivisa²¹³. Ferma restando la traduzione delle ll. 32-34, rispetto alle quali Sánchez rileva – al pari di Mitchell – la ridondanza della formulazione greca adottata, le divergenze tra le due versioni elaborate si manifestano nel momento in cui si passa ad esaminare le regole processuali. Nella lettura dello studioso svizzero il trattato detterebbe una disciplina solo in merito alle questioni relative ad eventi verificatisi in Licia²¹⁴. Il senso della clausola, dal punto di vista processuale, ne risulta perciò stravolto. Nel caso di reati capitali, il *civis Romanus* accusato in Licia da un licio sarebbe dovuto essere giudicato a Roma in base al proprio ordinamento giuridico. Invece, qualora ad essere imputato fosse stato un cittadino licio in seguito ad un'accusa mossa da un romano per fatti accaduti in Licia, il foro competente sarebbe stato individuato in Licia e il diritto da applicare sarebbe risultato quello licio. La distanza tra le due formulazioni è evidente e si riverbera sulla posizione dei cittadini lici. Secondo Mitchell il trattato avrebbe previsto, per gli illeciti sanzionati con pena capitale, il diritto della Licia di ottenere il trasferi-

²¹²S. MITCHELL, *The Treaty*, cit., 202 ss.

²¹³Si veda ad esempio quanto osservato da U. LAFFI, *Cittadini* (2009), cit., 129, nt. 6, 130, nt. 8, e ID., *Cittadini* (2010), cit., 5, nt. 6, 6, nt. 8, e ancora ID., *In greco*, cit., 24 ss., il quale giunge alle medesime conclusioni di Sánchez attraverso un autonomo percorso esegetico, o ancora da L. GAGLIARDI, *Note*, cit., 215 ss.

²¹⁴P. SÁNCHEZ, *La convention*, cit., 365, 367 s., 375 s., sulla base della l. 35 del trattato.

mento in patria dei propri cittadini accusati a Roma, in modo del tutto speculare rispetto all'analogo diritto garantito agli imputati romani²¹⁵. Sánchez, invece, dà rilievo all'unica indicazione geografica presente nella clausola discussa, che ha ad oggetto esclusivamente la Licia. In quest'ottica, dunque, anche le regole processuali previste nel caso di imputati lici accusati da Romani avrebbero trovato applicazione solo rispetto ai reati commessi in Licia. I cittadini di quella regione dell'Asia Minore avrebbero avuto diritto non ad essere trasferiti da Roma alla Licia, bensì a restare in Licia per il processo a loro carico. Si tratterebbe, cioè, di un'applicazione *ante litteram* della regola '*actor sequitur forum rei*'²¹⁶, limitatamente ai fatti criminali accaduti in Licia.

Anche per quanto attiene a tutte le altre controversie, Sánchez giunge a conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle di Mitchell²¹⁷. Le ll. 37-43 sancirebbero ancora una volta

²¹⁵ Sul diritto dei *cives* di essere giudicati a Roma rinvio al recente studio di A.M. MANDAS, *Il processo contro Paolo di Tarso. Una lettura giuridica degli Atti degli Apostoli (21.27-28.31)*, Napoli, 2017, 205 ss.

²¹⁶ Per il processo privato romano si veda M.A. BETHMANN-HOLLWEG, *Versuche über einzelne Theile der Theorie des Civilprozesses*, Berlin, 1827, 61 ss., a commento di CI. 3.19.3; M. KASER, *Das römische Zivilprozessrecht*², München, 1996, 246.

²¹⁷ Lo storico svizzero basa la sua opposizione alla teoria di Mitchell su tre considerazioni. In primo luogo, egli rileva incongruenza tra la regola sul foro prevista per i reati capitali, la quale privilegia il foro del convenuto, e quella che a detta di Mitchell si applicherebbe a tutte le altre questioni giuridiche, per le quali prevarrebbe il foro dell'attore. Il secondo aspetto messo in rilievo da Sánchez è il contrasto tra l'interpretazione del trattato proposta da Mitchell con il contenuto della *lex Rupilia* del 132 a.C., nella quale trova riscontro il principio '*actor sequitur forum rei*' (Cic. in *Verr.* II.2.13.32). Infine, lo studioso pone a sostegno della sua proposta esegetica un argomento lessicale. Il verbo μεταπορεύεσθαι, che Mitchell traduce con «*to be engaged in a dispute with*», è da lui inteso come «*intenter un procès*». Sánchez predilige – verosimilmente a ragione – la forma transitiva della traduzione, con la conseguenza di capovolgere letteralmente il senso del testo (P. SÁNCHEZ, *La convention*, cit., 368 ss.).

il principio per cui nel caso di conflitti di giurisdizione per fatti avvenuti in Licia prevale il foro del convenuto. Così, qualora un cittadino romano avesse chiamato in giudizio un licio, si sarebbero seguite le norme licie. Laddove, invece, un cittadino licio avesse agito contro un romano, il processo si sarebbe svolto dinanzi ad un magistrato o promagistrato romano²¹⁸. Ancora una volta sarebbe stato applicato il diritto del *forum rei*.

A differenza di Mitchell e di Sánchez, Georgy Kantor ha concentrato la sua attenzione sulle ll. 32-34, dove sono definite le *res capitales* ai fini dell'applicazione delle regole processuali dettate subito dopo. Lo studioso pone l'accento su alcuni degli aspetti più controversi di quelle linee del trattato, in particolare sui motivi dell'assenza di previsioni relative ai crimini capitali contro la *res publica*²¹⁹ e sul rapporto tra la fattispecie contemplata e la sanzione capitale ai fini della definizione della natura dell'illecito. Proprio rispetto al secondo dei due temi affrontati da Kantor, lo studioso presenta le sue argomentazioni a favore della teoria secondo la quale il plagio sull'uomo libero avrebbe determinato a Roma l'irrogazione al colpevole della pena capitale, mentre la pena pecuniaria sarebbe stata prevista soltanto per le fattispecie di cui al secondo *caput* della *lex Fabia*²²⁰. Una pri-

²¹⁸ Con ogni probabilità il riferimento è al proconsole d'Asia o di Cilicia (così, P. SÁNCHEZ, *La convention*, cit., 372). Così anche U. LAFFI, *In greco*, cit., 25 s.

²¹⁹ G. KANTOR, *SEG LV 1452, ll. 32-34*, cit., 220.

²²⁰ L'idea che la *lex Fabia* avesse sin dal principio previsto pene differenti per il plagio *ex primo capite* (considerato *crimen capitale*) e per il plagio sul servo altrui, sanzionato con la multa di 50.000 sesterzi, risale già a A.W. ZUMPT, *Das Criminalrecht*, cit., II, 34. Egli riteneva, come già segnalato in precedenza (si veda sopra Capitolo 1, § 1.2), che la *lex Fabia* fosse stata emanata in epoca presillana e, proprio perché per le condotte incluse nel primo *caput* era prevista la pena capitale, Silla fece confluire alcune di quelle fattispecie nella *lex Cornelia de sicariis et veneficis*. Ciò spiegherebbe il passo delle *Metamorfosi* di Apuleio nel quale si fa cenno ad una *lex Cornelia* che puniva il plagio sul cittadino romano. Su questo argomento, si veda anche oltre in questo Capitolo, § 2.2.

ma osservazione è stilistica e riguarda una correzione del testo: εἶ τε, alla l. 33, andrebbe sostituito con εἶτε. In entrambi i casi il riferimento alle *res capitales* (τοῦτο κεφαλικὸν ἔστω) potrebbe essere esteso a tutte le proposizioni della clausola e non soltanto a quella che precede la parte finale²²¹. Sulla scorta di questa premessa, Kantor evidenzia come nel trattato le clausole relative alla giurisdizione siano incentrate non sulla differenza – tutta romana – tra illeciti pubblici e privati, bensì sulla diversa natura della condanna, vale a dire reati puniti con pena capitale e tutti gli altri fatti da cui scaturisce una controversia giuridica²²². Dall'insieme di queste considerazioni deriverebbe poi la naturale conseguenza di inserire il plagio sull'uomo libero (sanzionato entro certi limiti dal primo *caput* della *lex Fabia*) tra i reati perseguiti a Roma fin dal principio alla stregua di *crimen capitale* e mediante l'istituzione di una *quaestio*²²³. La pena pecuniaria documentata dalle fonti sarebbe stata, invece, in vigore per le fattispecie di cui al secondo *caput*, in cui vittima di plagio era il servo altrui. La tesi di Kantor è stata poi condivisa da Lorenzo Gagliardi, il quale, alle argomentazioni già esposte, ha aggiunto un'osservazione relativa a sch. 1 *ad* Bas. 60.48.6, nel cui testo lo studioso ravvisa la prova dell'esistenza fin dall'emanazione della *lex Fabia* di un doppio binario sanzionatorio, tramite l'irrogazione in alternativa della pena pecuniaria e della pena capitale²²⁴.

Ebbene, accogliendo la traduzione di Sánchez²²⁵, che ha il

²²¹ G. KANTOR, *SEG LV 1452*, ll. 32-34, cit., 221.

²²² G. KANTOR, *SEG LV 1452*, ll. 32-34, cit., 221: «... the distinction is made between the capital cases and all the others».

²²³ G. KANTOR, *SEG LV 1452*, ll. 32-34, cit., 223. Il saggio di Kantor si conclude, poi, con la sua proposta di datazione, già esaminata nel Capitolo 1 § 1.3, al quale rinvio.

²²⁴ L. GAGLIARDI, *Note*, cit., 213 s.

²²⁵ La ricostruzione di Sánchez ha trovato sostanziale condivisione tra gli studiosi. Particolarmente utili sono le puntualizzazioni di J. FOURNIER, *Entre tutelle romaine et autonomie civique. L'administration judiciaire dans les*

pregio di valorizzare sia la coordinazione interna tra le due clausole del trattato relative alla giurisdizione sia la coerenza con analoghe statuizioni di altri trattati²²⁶, il dato per noi di maggiore interesse è quello relativo all'individuazione specifica e costante del *locus commissi delicti*. Il trattato romano-licio del 46 a.C. sembra prendere in considerazione soltanto le condotte illecite realizzate in Licia e che coinvolgono come parti contrapposte un cittadino romano e un cittadino licio. Se focalizziamo l'attenzione sulle ll. 32-34, dove sono descritte le fattispecie considerate crimini capitali, tenendo a mente anche il riferimento geografico essenziale all'individuazione del diritto sostanziale e processuale da applicare, allora forse è possibile ipotizzare che l'inserimento della vendita dell'uomo libero tra quegli illeciti abbia un significato differente da quello sinora comunemente attribuitogli.

2.2. Lex Fabia e trattato romano-licio del 46 a.C.: la pena

Le considerazioni da fare al riguardo sono varie. Il punto di partenza è costituito dalla formulazione della clausola riprodotta nelle ll. 32-34. In essa si afferma che, se qualcuno uccide un uomo libero, se lo vende scientemente e se qualcuno commette un illecito simile con dolo, e se anche è commesso un crimine capitale, tutto ciò sarà considerato un reato capitale. Per quanto il senso della disposizione appaia abbastanza chiaro²²⁷ – perché non vi è dubbio che per quegli illeciti, se coinvolgenti come parti contrapposte un romano e un licio, il trattato prevedeva l'irrogazione della pena capitale –, permangono molti dubbi rispetto all'individuazione del criterio in base al quale furono

provinces hellénophones de l'Empire romain (129 av. J.-C.-235 apr. J.-C.), Athènes, 2010, 447 ss.

²²⁶ U. LAFFI, *Cittadini* (2009), cit., 129 nt. 7; ID., *Cittadini* (2010), cit., 5, nt. 7.

²²⁷ U. LAFFI, *Cittadini* (2009), cit., 129; ID., *Cittadini* (2010), cit., 5.

selezionati e raggruppati i reati indicati alle ll. 32-34 e, per esclusione, tutti gli altri fatti disciplinati nelle ll. 37-43. Come già segnalato, Mitchell ha dato atto della contrapposizione tra i due tipi di controversie già nei titoli attribuiti ai paragrafi in cui discute delle clausole sulla giurisdizione: ‘*capital offences*’ e ‘*civil and non-capital cases*’. Nonostante ciò, tuttavia, si percepisce una certa difficoltà nel tenere ferma questa ripartizione di tipo sistematico quando dalla precisa indicazione cristallizzata nei titoli si passa a commentare il contenuto delle clausole. Tant’è che, a proposito della disciplina dettata dal complesso delle ll. 32-43, lo studioso conclude: «*The value of the Lycian treaty is that it offers clear statements of the respective rights of Roman citizens and of Lycian in both capital and non-capital civil cases*»²²⁸.

L'impressione che si ricava è cioè che Mitchell contrapponga ai reati capitali non tutti gli altri reati e i diversi casi di responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale, bensì soltanto i secondi, che davano luogo all'istaurazione di un processo privato. Dunque, i ‘*civil and non-capital cases*’ del titolo diventano i ‘*non-capital civil cases*’ nel commento.

Questa anomalia riflette, a mio parere, la difficoltà – tipica di ogni accordo ‘internazionale’ – di conciliare le peculiarità proprie di due ordinamenti giuridici che ‘si incontrano’ in un trattato. E, in effetti, la contrapposizione romana tra *crimina* e *delicta*, sanzionabili mediante sistemi processuali differenti in ragione del diverso interesse tutelato (pubblico o privato), non trovava riscontro nel mondo ellenizzato, in cui si distingueva invece tra illecito pubblico e privato, a seconda che l'azione fosse esperibile da chiunque oppure soltanto dalla vittima o da un suo parente stretto²²⁹. E da questo punto di vista mi sembra

²²⁸ S. MITCHELL, *The Treaty*, cit., 204.

²²⁹ Si veda, per osservazioni di carattere generale, R. MARTINI, *Diritti greci*, cit., 67 ss.; E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, Torino, 2006, 97 ss.

significativo che le ll. 37-43 ricalchino in lingua greca la terminologia propria del processo privato romano²³⁰. Tenendo presente questi dati, si potrebbe allora ipotizzare che l'individuazione di due specifici fatti illeciti nelle ll. 32-33 si fosse resa necessaria per sopperire alla disomogeneità delle modalità repressive ravvisabile tra gli ordinamenti giuridici romano e licio²³¹.

²³⁰U. LAFFI, *Cittadini* (2009), cit., 130; ID., *Cittadini* (2010), cit., 6; ID., *In greco*, cit., 26, in cui lo studioso si sofferma proprio su talune precise espressioni utilizzate nel trattato.

²³¹Infatti, alla data del trattato, l'omicidio a Roma era perseguito, accanto ad altre fattispecie criminali, dinanzi a un'apposita *quaestio*, istituita e disciplinata dalla *lex Cornelia de sicariis et veneficis*, con un'accusa rimessa al *quivis e populo*, e per talune specifiche ipotesi dalla *lex Pompeia de parricidiis*, mentre nei sistemi dei diritti greci esso era considerato un illecito capitale, perseguito tramite un'azione privata (*δίκη φόνου*). La letteratura sull'omicidio nei territori di diritto greco è sterminata. Mi limito qui a citare D.M. MACDOWELL, *Athenian Homicide Law in the Age of the Orators*, Edimburgh, 1963; E. CANTARELLA, *Studi sull'omicidio in diritto greco e romano*, Milano, 1976; M. GAGARIN, *Drakon and Early Athenian Homicide Law*, New Haven-London, 1981; A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Milano, 1982, 166 ss.; J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, *La sanction de l'homicide en droit grec et hellénistique*, in AA.VV., *Mélanges P. Lévêque*, VII, 1993, 245 ss.; L. PEPE, *Osservazioni sulla 'pronoia' in tema di omicidio*, in *Dike*, 12-13 (2010), 69 ss.; EAD., *'Phonos': l'omicidio da Draconte all'età degli Oratori*, Milano, 2012. Per l'applicazione del diritto greco in Asia Minore e in particolare in Licia: J. FOURNIER, *Entre droit romain et droit grec: la pratique judiciaire dans les provinces hellénophones de l'empire romain (II e s. av. J.-C. – III e s. apr. J.-C.) (excepté l'Égypte)*, in *RHD*, 88.2, 2010, 165 ss.; E.J. BUIS, *Ancient Entanglements: The Influence of Greek Treaties in Roman 'International Law' under the Framework of Narrative Transculturation*, in Th. Duve (ed.), *Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches*, Berlin, 2014, 151 ss.; G. KANTOR, *Greek Law under the Romans*, in E.M. Harris, M. Canevaro (eds.), *The Oxford Handbook of Ancient Greek Law*, 2015 (Oxford Handbooks Online, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199599257.013.25); C. BRÉLAZ, *Local Understandings of Roman Criminal Law and Procedure in Asia Minor*, in AA.VV., *Law in the Roman Provinces*, ed. by K. Czajkowski, B. Eckhardt, in collaboration with M. Strothmann, Oxford, 2020, 157 ss.

Dunque, è possibile che quell'affermazione tautologica secondo la quale si considerano capitali gli illeciti capitali, tra cui l'omicidio e la vendita come schiavo dell'uomo libero, e altri atti simili commessi con dolo, acquisti un significato meno ridondante se la si interpreta in altro modo, vale a dire come il frutto di un compromesso tra ordinamenti che prevedevano qualifiche giuridiche, sanzioni e riti processuali molto diversi per i fatti illeciti indicati. Nel trattato allora non vi sarebbe la prova della natura di crimine capitale del reato *ex primo capite legis Fabiae*, bensì l'individuazione della pena capitale come sanzione per il compimento di quegli specifici fatti ritenuti criminali: nel trattato, Roma e il *κοινόν* della Licia, riconosciuta la qualifica di *crimen* dell'omicidio e della vendita dell'uomo libero, avrebbero sancito l'irrogazione della pena capitale qualora accusatore e autore dell'illecito avessero avuto cittadinanze diverse. Secondo questa differente chiave di lettura, perciò, le ll. 32-34 assumerebbero un significato meno ripetitivo. In esse, infatti, si sarebbe affermato che erano sanzionati con pena capitale l'omicidio dell'uomo libero, la sua vendita, altri atti simili compiuti con dolo e i reati capitali²³². Quindi questa clausola del trattato, più che costituire una prova della sanzionabilità a Roma con pena capitale del plagio sull'uomo libero, testimonierebbe, a mio parere, soltanto la natura di *crimen* di tale illecito, plausibilmente perseguibile dinanzi ad una giuria, quantomeno a partire dal 46 a.C.

Tale costruzione, tuttavia, necessita di alcune precisazioni. Vi è, infatti, una significativa differenza tra le fattispecie previste dal primo *caput* della *lex Fabia* e il caso della vendita dell'uomo libero preso in considerazione dal trattato. La *lex Fabia*, come abbiamo avuto già modo di verificare, indicava una precisa delimitazione delle 'categorie' protette. Vittima di pla-

²³² Mi sembra che in questo senso deponga anche la costruzione della frase con la sequenza delle congiunzioni *ἢ καὶ ... ἢ καὶ ... εἴ τε καὶ* (o eventualmente *εἴτε καὶ*, secondo la proposta correttiva di Kantor).

gio *ex primo capite* non erano tutti gli uomini liberi, bensì soltanto i cittadini romani *ingenui* o *libertini* e i manomessi in Italia con forme non riconosciute dal *ius civile*, i quali, all'inizio del I sec. d.C., avrebbero poi assunto la qualifica di *latini Iuniani*²³³. Soltanto dal II sec. d.C., di pari passo con la concessione della cittadinanza romana a un numero crescente di comunità dell'Impero, il requisito della *civitas Romana* venne meno. In corrispondenza con ciò, nelle fonti risulta attestata la punibilità della vendita come schiavo dell'uomo libero, indipendentemente dalla sua cittadinanza²³⁴. Il trattato romanolico, invece, considerava già perseguibile la vendita dell'uomo libero²³⁵, né poteva essere altrimenti, poiché la tutela giuridica doveva essere accordata tanto ai cittadini romani tanto ai cittadini lici. Proprio la necessità di dettare regole che rispettassero il criterio della reciprocità doveva aver indotto i Romani ad ac-

²³³ Sottolinea con decisione la limitazione ai soli *cives Romani* della protezione predisposta dalla *lex Fabia*, M. LAURIA, 'Accusatio-inquisitio', cit., 290.

²³⁴ Ulp. *Coll.* 14.3.4; Paul. *Coll.* 14.2.1 (=Paul. *Sent.* 5.30b.1); Ulp 1 *reg.* D. 48.15.1; Gai. 22 *ad ed. provinc.* D. 48.15.4; Call. 6 *de cogn.* D. 48.15.6.2. Per un esame dei testi citati si veda sopra § 2.1. Questo aspetto è ben chiarito già da TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 780 (*Droit pénal romain*, III, cit., 90 s.). Si veda, però, l'opinione divergente di M. LAURIA, 'Accusatio-inquisitio', cit., 290, il quale ritiene che la testimonianza di Gai. 22 *ad ed. provinc.* D. 48.15.4, che documenterebbe l'estensione della protezione all'*homo liber*, anche non cittadino romano, sarebbe opera dei compilatori giustinianeî, poiché diverse altre fonti di epoca classica continuerebbero a segnalare la limitazione delle norme della *lex Fabia* ai soli Romani. A suffragio della sua tesi, Lauria richiama (289, nt. 112, e 290, ntt. 115, 119), oltre ai già citati testi di Callistrato, Ulpiano e Paolo, anche il noto brano delle metamorfosi di Apuleio (8.24), contenente quello che definisce un 'errore' circa la denominazione della legge (*lex Cornelia* per *lex Fabia*). Tuttavia, la tesi di Lauria mi sembra possa essere superata da una diversa interpretazione dei brani giurisprudenziali, rispetto alla quale rinvio a quanto esposto sopra, Capitolo 1, § 1.4.

²³⁵ Lo nota anche G. KANTOR, *SEG LV 1452, ll. 32-34*, cit., 221 nt. 6, il quale, tuttavia, non ne trae le medesime conclusioni.

ettare una previsione più ampia e più severa rispetto a quella della *lex Fabia*²³⁶.

Fermo restando che per l'esperienza giuridica romana è del tutto improprio il richiamo al rispetto del moderno principio di legalità²³⁷, non si può, tuttavia, non dare rilievo al dato appena evidenziato. In effetti, come abbiamo già avuto modo di osservare, l'aver circoscritto il novero delle vittime di plagio protette dal primo *caput* della *lex Fabia* è stata una scelta legislativa ben precisa, poiché, verosimilmente, si era ritenuto di tutelare non (sol)tanto il bene giuridico della *libertas*, ma soprattutto quello della *civitas Romana*, all'epoca ancora considerato un privilegio riservato ad un numero limitato di individui²³⁸. La più ampia statuizione contenuta nel trattato, perciò, più che una deroga ai limiti applicativi della *lex Fabia* appare come la definizione di una fattispecie del tutto nuova – perché diverso era il bene giuridico tutelato – e solo in parte assimilabile a quella analoga *ex primo capite legis Fabiae*. Era per questa nuova fattispecie, ed esclusivamente per questa, che si prevedeva l'irrogazione della pena capitale.

Resta ora da comprendere come mai per l'omicidio e per la vendita dell'uomo libero sia stata avvertita la necessità di inserire una previsione *ad hoc*. È verosimile che le ragioni di tale scelta risiedano nella volontà di arginare i fenomeni criminali maggiormente diffusi in quel periodo in Licia²³⁹. Le guerre di conquista dell'ultimo secolo della Repubblica fornirono a Roma un grande apporto di manodopera schiavistica, proveniente in prevalenza dall'Asia Minore e dalla Grecia²⁴⁰. Se a Roma

²³⁶ Su questo aspetto, si veda oltre in questo Capitolo.

²³⁷ Su questo tema mi permetto di rinviare a M. SCOGNAMIGLIO, 'Nulum crimen sine lege'. *Origini storiche del divieto di analogia in materia criminale*, Salerno, 2009.

²³⁸ Su questo aspetto tornerò più diffusamente oltre, Capitolo 3, § 3.2.

²³⁹ Riferimenti in A. RAGGI, 'Praetor qui inter peregrinos et cives ius dicit' nel trattato tra Roma e i Lici (46 a.C.), in AA.VV., 'Eparcheia', cit., 61.

²⁴⁰ B. BONFIGLIO, 'Corruptio', cit., 75 s.

ciò determinò la predisposizione di strumenti processuali destinati a regolamentare tutti i rapporti connessi con la realtà schiavistica, al fine di predisporre un'adeguata tutela dei diritti dominicali sui *servi*²⁴¹ o la protezione dello *status* del cittadino, in Licia occorreva invece arginare il fenomeno della vendita di uomini liberi, finalizzata ad incrementare illecitamente e artatamente il commercio di schiavi connesso con la piaga della pirateria²⁴². E allora si spiegherebbe così la decisione di dichiarare punibili con pena capitale – a mio parere, indipendentemente dalla disciplina di fattispecie simili a Roma o in Licia²⁴³ – quei due reati e gli atti dolosi ad essi assimilabili (... ἢ κα<ι> τας δόλ<ω> πονηρῶ τούτων τι ποιήσῃ ...).

È possibile, a questo punto, prospettare un'ulteriore congettura. In un passaggio delle *Metamorfosi* di Apuleio (8.24), che ho già avuto modo di richiamare più volte, si accenna al

²⁴¹ Si pensi, ad esempio, alla creazione dell'*actio servi corrupti*, su cui B. BONFIGLIO, 'Corruptio', cit., oppure al secondo *caput* della *lex Fabia*.

²⁴² L. BEAUCHET, *Histoire du droit privé de la République Athénienne*, II, Paris, 1867, 412 s.; H.A. WALLON, *Histoire de l'esclavage dans l'antiquité*, I, Paris, 1879, 168 s.; W.V. HARRIS, *Towards a Study of the Roman Slave Trade*, in *Memoirs of the American Academy in Rome*, 36, 1980, 117 ss.; P. DE SOUZA, *Piracy in the Graeco-Roman World*, Cambridge, 1999, 60 ss. Per una lettura complessiva del fenomeno incentrata sul plagio, si veda R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 3 ss.

²⁴³ Vi è poi da rilevare che, accogliendo la lettura di Sánchez, e limitando quindi l'applicazione del trattato esclusivamente agli illeciti compiuti in Licia, sarebbe stato coerente sanzionare quei fatti secondo le norme licie, le quali probabilmente mutuavano le severe disposizioni greche in tema di contrabbando di uomini liberi e comminavano agli autori del reato la pena di morte. Sarebbe, cioè, ipotizzabile che il privilegio attribuito ai Romani di essere giudicati a Roma secondo le proprie leggi non fosse relativo alla disciplina di 'diritto sostanziale', bensì a quella di 'diritto processuale'. Del resto, se non ci fossero stati dubbi circa la sanzionabilità con pena capitale di quei due fatti illeciti specificamente indicati, non avrebbe avuto senso inserirli in modo espresso all'interno della clausola, e sarebbe stato sufficiente limitare la clausola alla sola parte conclusiva (εἴ τε καὶ | πρῶγμα κεφαλικὸν ἐπιτελέσῃται, τοῦτο κεφαλικὸν ἔστω).

rischio di incorrere nelle sanzioni di una *lex Cornelia* qualora sia stato venduto come schiavo un cittadino romano. Sulla base di questo testo, Zumpt ha ipotizzato che la *lex Cornelia* cui si fa riferimento fosse la *lex Cornelia de sicariis et veneficis*²⁴⁴. L'intuizione dello studioso tedesco è stata, tuttavia, ritenuta poco persuasiva poiché non vi sarebbe nelle fonti alcun'altra prova dell'esistenza di una legge Cornelia volta a punire la vendita dell'uomo libero. Per questo motivo la maggior parte degli studiosi ha accolto piuttosto l'idea di Norden, secondo il quale Apuleio avrebbe attribuito scherzosamente la falsa citazione della *lex Cornelia* al *praeco*²⁴⁵. La tesi di Zumpt, però, è stata ripresa con nuove argomentazioni da Manfredini²⁴⁶, in un articolo dedicato a un senatoconsulto di epoca imperiale, ricordato da Marciano²⁴⁷ e da Ulpiano²⁴⁸ nel commento all'editto *de incendio ruina naufragio*²⁴⁹. Dal breve riferimento al contenuto del senatoconsulto, ove si accenna alla locuzione *naufragos*

²⁴⁴ A.W. ZUMPT, *Das Criminalrecht*, cit., II, 34. Per le altre teorie elaborate rinvio a quanto esposto sopra Capitolo 1.

²⁴⁵ F. NORDEN, *Apuleius*, cit., 83 s.

²⁴⁶ A.D. MANFREDINI, *Una questione in materia di naufragio*, in AA.VV., 'Sodalitas'. *Scritti in onore di Antonio Guarino*, V, Napoli, 1984, 2209 ss.

²⁴⁷ Marcian. 14 *inst.* D. 48.8.3.4: «*Item is, cuius familia sciente eo apiscendae recipierandae possessionis causa arma sumpserit: item qui auctor seditionis fuerit: et qui naufragium suppresserit: et qui falsa indicia confessus fuerit confitendave curaverit, quo quis innocens circumveniretur: et qui hominem libidinis vel mercicii causa castraverit, ex senatus consulto poena legis Corneliae punitur*».

²⁴⁸ Ulp. 56 *ad ed.* D. 47.9.3.8: «*Senatus consultum Claudianis temporibus factum est, ut, si quis ex naufragio clavos vel unum ex his abstulerit, omnium rerum nomine teneatur. item alio senatus consulto cavetur eos, quorum fraude aut consilio naufragi suppressi per vim fuissent, ne navi vel ibi periclitantibus opitulentur, legis Corneliae, quae de sicariis lata est, poenis adficiendos: eos autem, qui quid ex miserrima naufragorum fortuna rapuissent lucrative fuissent dolo malo, in quantum edicto praetoris actio daretur, tantum et fisco dare debere*».

²⁴⁹ O. LENEL, *Das 'Edictum perpetuum'*, cit., 396 s., § 189.

*supprimere*²⁵⁰, Manfredini deduce che possa esservi un collegamento tra le condotte sanzionate dalla *lex Fabia* – nelle quali rientra appunto la *suppressio* del *civis Romanus* – e quelle individuate dal provvedimento senatorio, con cui si estendeva la *poena legis Corneliae* (vale a dire la pena capitale) alla *suppressio naufragorum*. La lettura congiunta dei testi di Apuleio, di Ulpiano e di Marciano suggerisce allo studioso la conclusione che la *lex Cornelia de sicariis et veneficis* avrebbe previsto talune fattispecie criminose in qualche misura sovrapponibili a quelle incluse nella *lex Fabia*²⁵¹. La tesi di Manfredini potrebbe trovare sostegno proprio nell'accostamento presente nel trattato romano-licio tra l'uccisione e la vendita dell'uomo libero²⁵².

²⁵⁰ A.D. MANFREDINI, *Una questione*, cit., 2211 ss., preferisce la lezione «*supprimere naufragos*» a quella mommseniana di «*naufragium suppresserent*», suggerita da Marciano, con argomentazioni che costituiscono il nucleo principale dell'articolo segnalato. Recentemente a favore della tesi di Mommsen si è espressa S. GALEOTTI, *'Mare monstrum mare nostrum'. Note in tema di 'pericula maris' e trasporto marittimo nella riflessione della giurisprudenza romana (I secolo a.C.-III secolo d.C.)*, Napoli, 2020, 189 s., ove altra bibliografia.

²⁵¹ A.D. MANFREDINI, *Una questione*, cit., 2223, ove si fa anche riferimento alla vicenda di M. Aurio, di cui ho già trattato sopra Capitolo 1, § 1.3. Manfredini ritiene che Q. Sergio fu condannato *inter sicarios*, secondo la testimonianza di Cic. *pro Cluent.* 7.21, proprio in relazione all'*ergastulum* in cui trattenne M. Aurio e dunque in seguito alla violazione della *lex Cornelia de sicariis et veneficis*.

²⁵² Dubbi su alcuni aspetti della tesi formulata da Manfredini sono stati sollevati da M. FIORENTINI, *Reale e immaginario piratesco nel diritto romano. Storici, giuristi, legislatori*, in AA.VV., *'Latrocinium maris'. Fenomenologia e repressione della pirateria nell'esperienza romana e oltre*, a cura di I.G. Mastroianni, Canterano, 2018, 246 s. Una diversa interpretazione della locuzione *naufragos suppresserent* si può leggere in G. PURPURA, *Il naufragio nel diritto romano: problemi giuridici e testimonianze archeologiche*, in *Annali Palermitani*, 43, 1995, 474 ss. (ora in ID., *Studi romanistici in tema di diritto commerciale marittimo*, Soveria Mannelli, 1996, 302 ss.). Sul tema più in generale si veda G.D. MEROLA, *La tutela del naufrago nell'impero romano*, in AA.VV., *Il Mediterraneo e la storia II. Naviganti, popoli e culture ad Ischia e in altri luoghi della costa tirrenica*, a cura di L. Chioffi, M. Kajava, S. Örmä, Roma, 2017, 179 ss.

Vi è però un'altra possibile spiegazione del riferimento in Apuleio ad una *lex Cornelia*. Tra il I e il II sec. d.C. diverse costituzioni imperiali ampliarono l'ambito applicativo della *lex Cornelia de falsis*, fino ad includervi anche taluni comportamenti relativi alle false dichiarazioni o atti fraudolenti compiuti in occasione di scambi commerciali²⁵³. Questo tema, recentemente rivisitato da Mariagrazia Rizzi²⁵⁴, potrebbe gettare nuova luce sulla sibillina affermazione del *praeco* nelle *Metamorfosi*. Non si può escludere l'eventualità che Apuleio avesse in mente gli adattamenti della *lex Cornelia de falsis*, particolarmente numerosi proprio in quel frangente temporale, e che la vendita del cittadino romano come schiavo potesse essere ricondotta a quella legge, la quale in origine stabiliva la pena capitale per coloro che avessero commesso i fatti criminosi previsti²⁵⁵; tesi, questa, peraltro già avanzata, sebbene non in questi precisi termini, e soltanto incidentalmente, da W. Rein²⁵⁶.

²⁵³Paul. *l. sing. ad sen. cons. Turp.* D. 48.10.21: «*Qui duobus in solidum eandem rem diversis contractibus vendidit, poena falsi coerchetur, et hoc et divus Hadrianus constituit. is adiungitur et is qui iudicem corrumpit. sed remissius puniri solent, ut ad tempus relegentur nec bona illis auferantur*»; Ulp. 8 *de off. proc.* D. 47.11.6: «1. *Onerant annonam etiam staterae adulterinae, de quibus divus Traianus edictum proposuit, quo edicto poenam legis Corneliae in eos statuit, perinde ac si lege testamentaria, quod testamentum falsum scripsisset signasset recitasset, damnatus esset. 2. Sed et divus Hadrianus eum, qui falsas mensuras habuit, in insulam relegavit*»; Mod. 1 *de poen.* D. 48.10.32.1: «*Si venditor mensuras publice probatas vini, frumenti vel cuiuslibet rei, aut emptor corruerit dolove malo fraudem fecerit: quanti ea res est, eius dupli condemnatur: decretoque divi Hadriani praeceptum est in insulam eos relegari, qui pondera aut mensuras falsassent*».

²⁵⁴M. RIZZI, 'Poenam legis Corneliae ... statuit'. *L'apporto della legislazione imperiale allo sviluppo del falso in età classica*, Roma, 2020, 141 ss., la quale commenta approfonditamente i testi richiamati nella nota precedente.

²⁵⁵Per l'accostamento tra *crimen falsi ex lege Cornelia* e il *crimen stellionatus*, rinvio, oltre alla recente monografia di M. RIZZI, 'Poenam', cit., 146 ss., allo studio di L. GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato in diritto romano*, Padova, 1992, 121 ss.

²⁵⁶W. REIN, *Das Criminalrecht*, cit., 387 nt. +.

Dunque, nessuna *lex Cornelia*, nella sua formulazione originaria, avrebbe previsto ipotesi sovrapponibili a quella del plagio sul cittadino romano; e l'accento in Apuleio riguarderebbe una fattispecie particolare, ricondotta alla *lex Cornelia de falsis* soltanto all'inizio del principato.

2.3. Osservazioni di sintesi sulla natura dell'illecito ex lege Fabia

Possiamo allora riassumere quanto sin qui discusso circa la natura del plagio e la pena irrogabile *ex lege Fabia*. Le fonti, tutte di epoca tardo-classica o bizantina, riferiscono di una pena pecuniaria, ammontante a 50.000 sesterzi. La maggior parte degli studiosi aveva ritenuto questa indicazione attendibile e si era concentrata sugli aspetti processuali. La pubblicazione, nel 2005, del trattato romano-licio ha, invece, riaperto la strada ad una diversa ipotesi, vale a dire alla possibilità che i due *capita* della *lex Fabia* avessero comminato sanzioni differenti: la pena capitale il primo, la pena pecuniaria il secondo. Questa teoria, però, si basa su due presupposti entrambi da verificare: e cioè che la vendita dell'uomo libero prevista come illecita e sanzionata con pena capitale dal trattato coincidesse con la fattispecie prevista dal primo *caput* della *lex Fabia*; ed inoltre che quella condotta non fosse contemplata come *res capitalis*, quantomeno in modo accessorio, anche da altre leggi di epoca repubblicana.

Riguardo al primo aspetto, si è rilevato che la *lex Fabia* sanzionava non la vendita dell'uomo libero, bensì la vendita del *civis Romanus*. Soltanto a partire dal II sec. d.C., verosimilmente, la delimitazione soggettiva venne meno, in considerazione delle sempre più ampie concessioni di cittadinanza agli abitanti dell'Impero. Con riferimento al secondo argomento, la citazione di una *lex Cornelia* che puniva la vendita di un cittadino romano come schiavo presente in Apuleio ha indotto alcuni studiosi a ipotizzare che o la *lex Cornelia de sicariis et ve-*

neficis o la *lex Cornelia de falsis* prevedessero ipotesi criminali assimilabili a quelle disciplinate dal primo *caput* della *lex Fabia*²⁵⁷. Rispetto alla legge sull'omicidio, a favore di questa teoria – riproposta anche da Manfredini mediante il collegamento con il senatoconsulto integrativo dell'editto *de incendio ruina naufragio* – gioca l'accostamento tra omicidio e vendita dell'uomo libero presente nel trattato. Tuttavia, l'indizio è molto flebile e resta una mera congettura. Quanto alla *lex Cornelia* sul falso, la sua portata fu ampliata attraverso alcune costituzioni imperiali fino a ricomprendere anche casi specifici di frodi in materia di scambi commerciali. L'estensione dell'ambito applicativo della legge però sarebbe avvenuta in tempi ben successivi rispetto alla promulgazione della *lex Fabia* e alla stesura del trattato romano-licio. Perciò questa circostanza spiegherebbe l'affermazione presente nelle *Metamorfosi*, mentre non avrebbe alcuna ripercussione pratica sulla ricostruzione del regime originario della *lex Fabia*.

Dunque, da una parte manca una prova definitiva dell'esistenza di un'altra legge che in epoca repubblicana abbia previsto come criminale una condotta assimilabile alla vendita di un cittadino romano, contemplata invece dal primo *caput* della *lex Fabia*; dall'altra parte, però, non vi è una perfetta corrispondenza tra le disposizioni della *lex Fabia*, che limitano la sanzione alla vendita del solo *civis Romanus*, e la clausola contenuta nelle ll. 32-34 del trattato, in cui si fa riferimento alla vendita dell'uomo libero (stante anche la necessità di accordare tutela tanto al cittadino romano quanto a quello licio, e al tempo stesso di contenere il pericoloso fenomeno, estremamente diffuso in Asia Minore, del traffico di uomini liberi come schiavi). Questi elementi, oltre alla particolare formulazione della clausola, consentono, a mio

²⁵⁷ Come ho avuto modo di segnalare (si veda sopra Capitolo 1, § 1.2), E. COSTA, *Crimini*, cit., 72 s., ha ipotizzato che il riferimento alla *lex Cornelia* in Apuleio avesse ad oggetto la *lex Cornelia de iniuriis*. Tuttavia, a conferma di tale tesi non vi è alcun appiglio testuale.

parere, di assegnare alle ll. 32-34 del trattato un valore più limitato rispetto a quello generalmente ad esse attribuito in materia di plagio.

Il fatto che nel trattato la vendita dell'uomo libero sia stata dichiarata punibile come reato capitale non proverebbe che anche la vendita del *civis Romanus* fosse stata definita una *res capitalis* dalla *lex Fabia*. Anzi, proprio l'aver chiarito che quella condotta era considerata, quanto al tipo di pena da irrogare al colpevole, equiparata ai reati capitali genericamente considerati dalla parte finale della clausola induce a ritenere che la previsione specifica di quella condotta sia stata resa necessaria dalla difformità della disciplina sanzionatoria adottata dai due popoli. Anticipando in parte le considerazioni a proposito del regime processuale introdotto dalla *lex Fabia*, mi pare invece che le ll. 32-34 del trattato consentano di affermare che, se la vendita dell'uomo libero – punita con pena capitale nel trattato – andava necessariamente considerata come un *crimen*, altrettanto doveva essere, almeno a partire dal 46 a.C., per la fattispecie ad essa parzialmente assimilabile a Roma, vale a dire la vendita del *civis Romanus ex primo capite legis Fabiae*.

Sembra, dunque, che le ll. 32-34 del trattato romano-licio del 46 a.C. non scalfiscano la tesi tradizionale circa il regime sanzionatorio introdotto a Roma dalla *lex Fabia* sul plagio del cittadino romano: la vendita a Roma di un cittadino romano avrebbe determinato la condanna alla pena pecuniaria di 50.000 sesterzi, mentre la vendita in Licia, da parte di un cittadino romano o licio, di un uomo libero – fenomeno che si inseriva nel più ampio problema del commercio illecito di uomini liberi venduti come schiavi – avrebbe comportato l'irrogazione della pena capitale, da infliggere nel foro e secondo le regole processuali del luogo di provenienza dell'accusato.

Vi è poi un testo che mi pare decisivo in tal senso. In un brano delle *Sententiae* pauline (5.6.14), riferito proprio alla fattispecie di cui al primo *caput* della legge, si afferma, a proposito dell'*interdictum de homine libero exhibendo* che, mentre

l'ordinanza pretoria è diretta all'esibizione dell'uomo libero trattenuto o nascosto, con la *lex Fabia* si agisce per ottenere la condanna alla pena pecuniaria. Su questo testo mi sembra, infatti, del tutto condivisibile la prospettazione di Iolanda Ruggiero²⁵⁸. Secondo la studiosa, il brano delle *Sententiae* attesta la sussistenza della sanzione pecuniaria ancora in epoca severiana, quantomeno in concorso con le pene previste nella *cognitio extra ordinem*. Dunque, si potrebbe ipotizzare la concomitanza del *iudicium publicum*²⁵⁹ e del processo della *cognitio*, ciascuno con le proprie sanzioni²⁶⁰, e conseguentemente verrebbe convalidata l'attendibilità della teoria secondo la quale anche le fattispecie inserite nel primo *caput* della *lex Fabia*, concernenti il plagio sul cittadino romano, fossero sanzionabili con una pena pecuniaria di importo fisso.

2.4. *La repressione del plagio: iudicium publicum o azione popolare?*

Ci troviamo ora a dover affrontare l'altra annosa questione, relativa al tipo di processo introdotto dalla *lex Fabia* per la persecuzione delle fattispecie illecite contemplate. Le teorie

²⁵⁸ I. RUGGIERO, *Ricerche*, cit., 410 s. Il testo è accuratamente esaminato, ma in una prospettiva diversa da quella di nostro interesse, da R. REGGI, *'Liber homo bona fides serviens'*, cit., 157 ss., e da M. MOLÉ, *Ricerche*, cit., 144 ss., ai quali rinvio per le opposte teorie circa la configurazione del reato di plagio in epoca classica.

²⁵⁹ Sul modo di intendere la locuzione *iudicium publicum*, si veda oltre in questo Capitolo. Mi pare, tuttavia, che sia opinione della studiosa che la *lex Fabia* avesse istituito una *quaestio* per la persecuzione degli illeciti contemplati nei suoi due *capita*.

²⁶⁰ Deporrebbe nello stesso senso anche l'*Interpretatio* visigotica a *Paul. Sent.* 5.6.14, nella quale si ribadisce che il plagio sull'uomo libero è sanzionato o in base alla *lex Fabia* o con una *poena nummaria* il cui importo è rimesso alla libera valutazione del giudice (si veda ancora I. RUGGIERO, *Ricerche*, cit., 411).

formulate al riguardo sono sostanzialmente due: azione popolare oppure giudizio dinanzi a una *quaestio*, non necessariamente permanente.

La prima delle due ipotesi è stata sostenuta da Mommsen ed è stata ribadita con ulteriori argomenti da Bernardo Santalucia. Secondo lo studioso tedesco, ciascun cittadino avrebbe potuto agire nei confronti del *plagiarius* con un'azione popolare, per ottenere che venisse irrogata una multa di 50.000 sesterzi. Suddetta somma, decurtata di una quota-parte incassata dall'attore, sarebbe stata incamerata dall'*aerarium*. Soltanto con Caracalla si sarebbe giunti alla piena criminalizzazione della fattispecie, con l'inasprimento delle sanzioni a carico del condannato²⁶¹. Questa tesi è stata, poi, perfezionata dal Maestro fiorentino, il quale, nella sua recensione alla monografia di Renzo Lambertini, ha portato nuovi argomenti a favore di tale ricostruzione. Essenziale, per seguire il ragionamento di Santalucia, è la lettura del notissimo testo di Macro, nel quale il giurista elenca le *leges iudiciorum publicorum*:

Macer 1 *de iud. publ.* D. 48.1.1: *Non omnia iudicia, in quibus crimen vertitur, et publica sunt, sed ea tantum, quae ex legibus iudiciorum publicorum veniunt, ut Iulia maiestatis, Iulia de adulteriis, Cornelia de sicariis et veneficis, Pompeia parricidii, Iulia peculatus, Cornelia de testamentis, Iulia de vi privata, Iulia de vi publica, Iulia ambitus, Iulia repetundarum, Iulia de annonae.*

Macro, in apertura del primo dei suoi *libri sui iudicia publi-*

²⁶¹ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 782 (*Droit pénal romain*, III, cit., 92). La tesi di Mommsen, tuttavia, va inserita nel più ampio contesto della definizione dei *iudicia publica*. L'insigne studioso, infatti, riteneva che la locuzione *iudicium publicum* potesse essere riferita anche ad un 'processo privato rafforzato'. La ricostruzione mommseniana è stata discussa, evidenziandone i limiti, da D. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla 'quaestio' unilaterale alla 'quaestio' bilaterale*, Padova, 1989, specialmente 118 ss.

ca²⁶², riconnette la qualifica di *iudicium publicum* esclusivamente alle procedure regolate mediante una delle *leges iudiciorum publicorum*²⁶³. Alla sua affermazione il giureconsulto fa seguire un elenco di tali leggi, disciplinanti le *quaestiones perpetuae*, tra le quali manca però la *Fabia* sul plagio. Questo argomento costituisce il punto di partenza di Santalucia²⁶⁴, il quale rileva proprio che l'elenco stilato da Macro non era affatto esemplificativo, come supposto da Brasiello²⁶⁵ e da Lambertini²⁶⁶. Il giurista severiano, infatti, avrebbe citato tutte le leggi che regolamentavano le diverse *quaestiones perpetuae* a noi note e a mancare sarebbe soltanto la *Fabia*. L'alternativa alla *quaestio* non poteva che essere un'azione popolare, finalizzata all'irrogazione di una multa al condannato in favore dell'erario²⁶⁷. Azioni simili risultano documentate, come *iudicia recuperatoria*, in fonti epigrafiche, tra le quali lo studioso fiorentino ricorda la *lex Latina tabulae Bantinae* 2.9, la *lex Iulia agraria* V, la *lex de piratis persequendis [de provinciis praetoris]*, Delfi blocco C. Il. 21-22. L'analogia tra i procedimenti attestati in queste leggi, inquadrabili tra i *iudicia privata*, e quello *ex lege Fabia* sarebbe ricavabile dall'impegno, comune a tutti i testi richiamati, della formula «*populo damnas esto dare*»²⁶⁸. A Santalucia non appaiono insuperabili anche gli altri elementi generalmente ad-

²⁶² O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, Lipsiae, 1889, 565 n. 15.

²⁶³ Il tema è compiutamente affrontato da F. BOTTA, *Legittimazione*, cit., 42 ss.

²⁶⁴ B. SANTALUCIA, *Recensione a R. Lambertini, 'Plagium'*, cit., 494.

²⁶⁵ U. BRASIELLO, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli, 1937, 51, il quale – osserva B. SANTALUCIA, *Recensione a R. Lambertini, 'Plagium'*, cit., 494 s. – incorre tuttavia in una 'svista', allorquando asserisce (nt. 78) che mancherebbero dall'elenco di Macro i riferimenti al falso, al peculato e al plagio. In effetti, però, nel testo macrino sono ricordate sia la *lex Cornelia de testamentis* sia la *lex Iulia peculatus* (su cui si veda oltre, nel testo).

²⁶⁶ R. LAMBERTINI, *'Plagium'*, cit., 9 s., nt. 2.

²⁶⁷ Ulp. *Coll.* 14.3.5.

²⁶⁸ B. SANTALUCIA, *Recensione a R. Lambertini, 'Plagium'*, cit., 495.

dotti per sostenere la teoria dell'istituzione di una *quaestio*, vale a dire l'inclusione del plagio tra i *iudicia publica* in I. 4.18.10²⁶⁹ (che darebbe conto dell'accezione giustiniana di *iudicium publicum*²⁷⁰), il concorso dell'*actio furti* con un *iudicium publicum* attestato in Paul. 37 *ad ed.* D. 48.1.4²⁷¹ (*iudicium publicum* che potrebbe essere rintracciato in quello per peculato), la trattazione dell'illecito *ex lege Fabia* nei *libri iudiciorum publicorum* di Marciano (che potrebbe aver deciso di discuterne in maniera incidentale, indotto da un qualche collegamento con i giudizi pubblici), la menzione di un'*accusatio legis Fabiae*, in Ulp. 71 *ad ed.* D. 43.29.3 pr. (espressione che potrebbe essere stata utilizzata in modo non rigoroso dal giurista).

In effetti, sino alla pubblicazione del trattato romano-licio risultava estremamente difficile ricavare dalle fonti dati certi circa la natura del giudizio che si sarebbe instaurato in seguito alla commissione di un illecito *ex lege Fabia*. Gli elementi a favore dell'una e dell'altra teoria si erano prestati a molteplici interpretazioni, dando luogo anche alla rivisitazione, da parte di alcuni studiosi, delle teorie precedentemente sostenute²⁷².

Mi sembra, però, che oggi sia possibile trarre qualche ulteriore indizio sul tipo di *iudicium* previsto dalla legge Fabia dalle linee del trattato romano-licio dedicate ai reati capitali. Abbiamo avuto modo di verificare che Romani e Lici concepivano la vendita di uomini liberi come un'ipotesi criminale, la quale, nel rispetto delle regole circa il foro competente a

²⁶⁹ «*Est et inter publica iudicia lex Fabia de plagiariis, quae interdum capitis poenam ex sacris constitutionibus irrogat interdum leviolem*».

²⁷⁰ Sul concetto giustiniano di *iudicium publicum* si veda in particolare D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 56 ss.; G. LUCHETTI, *La legislazione imperiale nelle istituzioni di Giustiniano*, Milano, 1996, 558 ss.

²⁷¹ «*Interdum evenit, ut praeiudicium iudicio publico fiat, sicut in actione legis Aquiliae et furti et vi bonorum raptorum et interdicto unde vi et de tabulis testamenti exhibendis: nam in his de re familiari agitur*».

²⁷² È questo il caso, ad esempio, di G. Pugliese, su cui vedi sopra in questo Capitolo, § 2.1, in nota.

giudicare il reato fissate nelle ll. 34-37 (regole attestanti il sostanziale rispetto del principio *actor sequitur forum rei*), avrebbe determinato nei confronti del condannato l'irrogazione della *poena capitis*. È, perciò, fuori discussione che quella specifica fattispecie doveva essere oggetto anche a Roma di un giudizio di natura criminale. Abbiamo, altresì, rilevato che il trattato tutelava qualunque uomo libero e non soltanto il cittadino romano e per questo le due condotte illecite – quella indicata alla l. 33 e quella descritta nel primo *caput* della *lex Fabia* – non coincidevano perfettamente, giacché i soggetti passivi individuati dalla *lex Fabia* nella sua formulazione originaria rappresentavano una 'sottocategoria' di quelli indicati nel trattato.

A fronte di tali dati, è possibile svolgere alcune riflessioni. In primo luogo, mancando una prova certa dell'esistenza di una clausola di un'altra *lex* che sanzionasse con pena pubblica la vendita dell'uomo libero, possiamo supporre (ma a livello meramente congetturale) che questa fattispecie sia stata attratta nell'orbita operativa della *lex Fabia*, la quale, appunto, contemplava una condotta ad essa assimilabile per analogia. Inoltre, rispetto alle scelte di politica legislativa, appare ragionevole ammettere che, poiché la vendita di un qualsiasi uomo libero in Licia ad opera di un romano avrebbe comportato la sottoposizione del *reus* ad un processo criminale e l'irrogazione al condannato della massima pena, la vendita a Roma di un *civis Romanus* dovesse determinare egualmente l'instaurazione di processo criminale, ferma restando la diversa sanzione irrogabile, prevista dalla *lex Fabia*. In questo caso si trattava, è vero, 'soltanto' di una pena pecuniaria, ma essa era comunque particolarmente afflittiva poiché l'importo di 50.000 sesterzi, nel I sec. a.C., costituiva un valore indubbiamente elevato²⁷³. Va

²⁷³ Un utile raffronto può essere effettuato con le pene pecuniarie previste nel 18 a.C. (dunque circa 50 anni dopo la *lex Fabia*) dalla *lex Iulia de ambitu*, pari a 100.000 sesterzi, e dalla *lex Iulia de annona*, per 20.000 sesterzi.

anche poi considerato, nel rapportare le due differenti sanzioni, che l'una, la condanna capitale, era stata prevista per una precisa ipotesi criminale – la vendita di uomo libero – che andava ad inserirsi all'interno di un fenomeno sociale ritenuto particolarmente allarmante, quale era appunto il commercio (solitamente transmarino) di uomini liberi venduti come schiavi; l'altra, la multa fissa, era invece stata prevista per porre un argine ad un problema del tutto diverso, nell'ambito di una disciplina introdotta al fine di tutelare il complesso delle prerogative tipiche ascrivibili al *paterfamilias*. Due sanzioni diverse, perciò, si giustificavano in ragione del differente bene giuridico che si intendeva proteggere.

Collocata la *lex Fabia* nella prima metà del I sec. a.C., probabilmente tra il 66 e il 63 a.C., e valutata almeno come possibile la strada processuale del giudizio criminale, si potrebbe allora propendere per l'introduzione di una *quaestio* anche in materia di plagio. Resta, tuttavia, l'ostacolo costituito dall'elenco macrino delle *leges iudiciorum publicorum*, in cui è assente la *lex Fabia*.

Scarso rilievo ha il raffronto di questo elenco con l'indicazione dei giudizi pubblici nelle Istituzioni giustinianee²⁷⁴. È oramai dimostrato che i due testi fanno riferimento a parametri discretivi differenti, in ragione delle ben diverse epoche storiche – e di conseguenza dei vari sistemi processuali attivi per la repressione degli illeciti criminali – alle quali risalgono²⁷⁵. Il brano di Macro va, perciò, interpretato autonomamente rispetto al testo delle Istituzioni, e tutt'al più rapportandolo agli scritti pressoché coevi di altri giureconsulti²⁷⁶, al fine di com-

²⁷⁴ Da questo punto di vista mi pare opinabile la posizione di G. LONGO, *'Crimen plagii'*, cit., 391, il quale sostiene che la *lex Fabia* avesse introdotto una *quaestio* anche facendo leva su I. 4.18.10.

²⁷⁵ Una revisione dell'intera materia è offerta da F. BOTTA, *Legittimazione*, cit.

²⁷⁶ Per una lettura complessiva dei *libri de publicis iudiciis* della giurisprudenza classica, rinvio a F. BOTTA, *Opere giurisprudenziali 'de publicis*

prendere appieno il valore da attribuire alla locuzione *iudicium publicum*. E, infatti, il problema principale circa la possibilità di inserire la *lex Fabia* tra le *leges iudiciorum publicorum* è rappresentato dalla sua mancata menzione in Macer 1 *de iud. publ.* D. 48.1.1.

Le possibili soluzioni al quesito sono tre. Se l'elenco macrino va considerato esaustivo, si affacciano due eventualità: o la *lex Fabia* non istituiva un *iudicium publicum* nell'accezione macrina oppure lo istituiva, ma era stata esclusa da quell'elenco per una precisa ragione. La terza ipotesi è che Macro avesse indicato solo in modo esemplificativo le leggi che disciplinavano i *iudicia publica* e pertanto la mancata menzione della legge Fabia non significherebbe necessariamente che essa non istituì un *iudicium publicum*. Comincerei da quest'ultima spiegazione.

Proprio l'assenza di altre leggi, tra cui la *Fabia*, aveva indotto Brasiello a ritenere che il brano tratto dai *libri de iudiciis publicis* di Macro non fosse esaustivo²⁷⁷. Ma già abbiamo avuto modo di ricordare che la tesi di Brasiello si basava su un presupposto sbagliato e cioè che a mancare fossero tre leggi, la *Fabia*, la *Cornelia testamentaria* e la *Iulia de peculatu*. Si tratta, com'è evidente, di una svista, poiché le ultime due leggi sono citate dal giurista. Accanto alla *lex Fabia*, sarebbe dovuta essere, invece, annoverata anche la *lex Cornelia de iniuriis*. Quest'ultima, tuttavia, introdusse una *quaestio*, ma non un *iudicium publicum*, poiché la legittimazione all'accusa era limitata alla sola parte offesa e non era aperta al *quivis e populo*²⁷⁸. Ed è

iudiciis' e '*cognitio extra ordinem*' criminale, in AA.VV., *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano, 2008, 281 ss., ove altra letteratura.

²⁷⁷ E sulla scia di Brasiello, anche Lambertini.

²⁷⁸ Per tutti, B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 152. Se questo elemento discriminante è condiviso pressoché unanimemente dagli studiosi, maggiori perplessità sono sollevate dal secondo indice che solo taluni Autori individuano come determinante per l'esclusione della *lex Cornelia de iniuriis* dall'elenco delle leggi istitutive di *iudicia publica*, vale a dire il soggetto al quale

questa, con ogni probabilità, la ragione per la quale Macro avrebbe ommesso la *lex Cornelia de iniuriis*. Ad ogni modo, sebbene Macro non menzioni soltanto la *lex Fabia*, l'idea che il giurista avesse redatto un indice non esaustivo delle *leges iudiciorum publicorum* potrebbe essere suffragata dall'impiego di *ut* per introdurre la lista delle leggi. Dunque, l'*incipit* del brano sarebbe da tradurre così: «*Non tutti i iudicia che hanno ad oggetto i crimina sono publica, ma solamente quelli che derivano da leges iudiciorum publicorum, come ad esempio la lex Iulia maiestatis ...*». È possibile, cioè, che Macro non intendesse necessariamente menzionare ogni *lex sui iudicia publica* e che per tale motivo abbia impiegato *ut*, piuttosto che *id est* o altre espressioni simili. Si tratta, però, chiaramente di un semplice indizio, che da solo non può costituire la prova di una precisa scelta espositiva del giurista. Va, inoltre, ribadito che, seppure si accogliesse l'idea che Macro avesse inteso indicare soltanto alcune delle *leges iudiciorum publicorum*, ciò non consentirebbe in modo automatico di qualificare il *iudicium ex lege Fabia* senz'altro come *publicum*, ma autorizzerebbe soltanto a non escluderlo unicamente sulla base di Macer 1 *de iud. publ.* D. 48.1.1: insomma, si tratterebbe di una prova in negativo e non in positivo.

Passiamo ora alle altre due possibilità, che si fondano entrambe sul presupposto che Macro avesse citato tutte le *leges iudiciorum publicorum* allora in vigore. In tal caso abbiamo un'alternativa: Macro non fece menzione della *lex Fabia* perché non istituiva un *iudicium publicum* in senso lato o la omise per altre ragioni, come nel caso della *lex Cornelia de iniuriis*. Nella prima ipotesi ci troveremmo a dover risolvere il conflitto con la testimonianza ricavabile dal trattato romano-licio, nella

è destinata la multa. A fronte di chi ritiene che la *multa* venisse irrogata a vantaggio della parte lesa (ad es. G. PUGLIESE, *Studi*, cit., 123 ss., 141 ss.) vi è l'opinione di chi, invece, ipotizza che l'incasso della pena fosse a vantaggio dell'erario (così, W. KUNKEL, voce *Quaestio*, cit., 742, ora in *Kleine Schriften*, cit., 59).

seconda, invece, andrebbe individuato il criterio seguito da Macro per distinguere tra le diverse *leges iudiciorum publicorum*. Ritengo che la discussione debba essere condotta congiuntamente, partendo da un chiarimento circa il significato da attribuire alla locuzione *iudicium publicum*.

Un'indagine lessicale su questa espressione è stata compiuta recentemente da Dario Mantovani²⁷⁹, il quale ha accertato che la locuzione tecnica con la quale il processo criminale per giuria veniva denominato nei testi normativi di epoca tardo-repubblicana era appunto *iudicium publicum*. Ad essa si affiancava *quaestio* – vocabolo che poteva anche essere riferito a tortura o a inchiesta –, spesso qualificato dagli aggettivi *publica* e *legitima* (e sempre che non potesse sorgere qualche equivoco nella comprensione del testo proprio in ragione della polisemia di questo lemma). Dunque, sullo scorcio dell'età repubblicana l'espressione *iudicium publicum* era comunemente impiegata per indicare il processo criminale per giuria, condotto dal pretore e istituito con una legge, in contrapposizione con il *iudicium populi*²⁸⁰.

Nessun'altra caratteristica sembra dovesse essere richiesta per la qualifica di *iudicium publicum*, ad esempio in merito alla stabilità della corte giudicante²⁸¹. Questa osservazione consen-

²⁷⁹D. MANTOVANI, 'Quaerere', 'quaestio'. *Inchiesta lessicale e semantica*, in *Index*, 37, 2009, 25 ss.

²⁸⁰D. MANTOVANI, 'Quaerere', cit., 42 ss., non esclude che *iudicium publicum* potesse anche essere inteso come processo criminale in generale, e perciò inclusivo del *iudicium populi*, laddove la contrapposizione non sia tra forme processuali di persecuzione dei *crimina*, ma tra *iudicium privatum* e *iudicium publicum*.

²⁸¹Si pensi, ad esempio, all'attribuzione della qualifica di *publicum iudicium* al processo cui andò incontro C. Galba nel 109 a.C., con una giuria costituita *ex lege Mamilia* al fine di colpire i congiurati di Giugurta: Cic. *Brut.* 127: «*Huic successit aetati C. Galba, Servi illius eloquentissimi viri filius, P. Crassi eloquentis et iuris periti gener. Laudabant hunc patres nostri, favebant etiam propter patris memoriam, sed cecidit in cursu. Nam rogatione Mamilia Iugurthinae coniurationis invidia, cum pro sese ipse dixisset, oppres-*

te a mio parere una riflessione sul criterio adottato in epoca classica da Macro nel selezionare le *leges iudiciorum publicorum* da inserire nel suo elenco. È stato ben messo in evidenza²⁸² che, accanto alla derivazione da una *lex de publicis iudiciis*, Macro, per individuare i *iudicia publica*, doveva aver presente quantomeno l'ulteriore parametro della legittimazione all'accusa, popolare, diffusa o limitata ad alcuni soggetti. Proprio in considerazione di ciò, come si è già ricordato, Macro avrebbe escluso dal suo indice il *iudicium ex lege Cornelia de iniuriis*. A questo punto ci troviamo nuovamente di fronte al quesito di partenza: se l'elenco in Macer 1 *de iud. publ.* D. 48.1.1 è esaustivo, la *lex Fabia* è assente perché non istituiva un *iudicium publicum*, vale a dire un processo criminale per giuria, o perché, come la *lex Cornelia de iniuriis*, mancava di qualche ulteriore requisito non esplicitato in quel testo? Nel primo caso, in considerazione dell'inflizione al colpevole di una multa fissa e non discrezionale del magistrato, non ci resterebbe che accogliere la teoria secondo cui la *poena legis Fabiae* venisse irrogata all'esito di un processo popolare multatico. Nel secondo caso, invece, sarebbe plausibile la teoria dell'instaurazione di un processo criminale per giuria, sia pure caratterizzato da taluni elementi che lo rendevano 'stravagante' rispetto agli altri *iudicia publica*.

sus est. exstat eius peroratio, qui epilogus dicitur; qui tanto in honore pueris nobis erat ut eum etiam edisceremus. Hic, qui in conlegio sacerdotum esset, primus post Romam conditam iudicio publico est condemnatus», su cui si veda, M.C. ALEXANDER, *Trials*, cit., 26, nt. 52.

²⁸² Si veda L. GAROFALO, *La persecuzione*, cit., 29 ss., e F. BOTTA, *Legittimazione*, cit., 42 ss., sia pure con talune differenze tra le due proposte interpretative, segnalate proprio da L. GAROFALO, *Recensione a F. Botta, Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei 'publica iudicia'*, Cagliari, 1996, in *Iura*, 46, 1995 (ma pubbl. 2000), 107 ss. (ora anche in *Piccoli scritti di diritto penale romano*, Padova, 2008, 195 ss., da cui cito, e in particolare 197). Secondo Garofalo, infatti, la sussistenza del requisito della legittimazione diffusa all'accusa ai fini della qualificazione del *iudicium* come *publicum* sarebbe da intendere in modo meno rigoroso di quanto non faccia Botta.

La strada dell'azione popolare, di per sé percorribile per gli illeciti *ex lege Fabia*, è incompatibile però con l'irrogazione della pena capitale prevista per la vendita dell'uomo libero nel trattato romano-licio. Si dovrebbe, perciò, ipotizzare che le condotte riconducibili al plagio e individuate dalla legge Fabia sarebbero state perseguite con un'azione privata popolare, mentre quella specifica fattispecie rappresentata dalla vendita dell'uomo libero in Licia da parte di un cittadino romano sarebbe stata sanzionata all'esito di un processo criminale. Il problema che si pone non riguarda, però, soltanto il profilo processuale, quanto piuttosto, molto più seriamente, l'aspetto sostanziale, poiché le due condotte, per certi versi assimilabili, sarebbero state considerate come illeciti di diversa natura se commesse in Licia o altrove, o se a porle in essere fosse stato un cittadino romano o un qualunque altro uomo.

La via alternativa, quella dell'attivazione di un processo criminale per la persecuzione degli illeciti *ex lege Fabia*, va, tuttavia, conciliata con il testo di Macro. Ed in effetti è possibile osservare che quel brano menziona sì tutte le leggi istitutive di corti 'permanenti' riconducibili a *iudicia publica*, ma di converso esclude gli altri provvedimenti legislativi che, pur non regolamentando un *iudicium publicum* nell'accezione macrina, dettavano la disciplina di processi per giuria estranei a quello che poi sarebbe divenuto l'*ordo*. Oltre alla *lex Cornelia de iniuriis* e alla *lex Fabia*, infatti, Macro non cita, ad esempio, né le leggi che istituivano le c.d. '*quaestiones non permanenti*'²⁸³, né la *lex Remmia de calumniatoribus*²⁸⁴. Perciò, accogliendo in parte lo

²⁸³ Sulla cui definizione si veda C. VENTURINI, '*Quaestiones non permanenti: problemi di definizione e di tipologia*', in AA.VV., *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, a cura di A. Burdese, Padova, 1988, 85 ss. (ora in *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa, 2003, 205 ss., da cui cito).

²⁸⁴ La *lex Remmia* definiva certamente un nuovo *crimen*; tuttavia, tra gli studiosi non vi è uniformità di vedute circa la natura del processo che veniva attivato in seguito alla sentenza di assoluzione di un imputato accusato do-

spunto di Kunkel²⁸⁵ (il quale riteneva che la *lex Fabia* avesse previsto un processo con giuria di carattere speciale, alla stregua di quello citato in Cic. *in Verr.* II.1.60.155²⁸⁶, e definito dall'Arpinate *iudicium publicum*²⁸⁷), si potrebbe ipotizzare che effettivamente la *lex Fabia* prevede la costituzione di un tribunale con giuria per la persecuzione delle fattispecie illecite in essa indicate. Tale corte, tuttavia, non era 'permanente' – volendo utilizzare la terminologia adottata dagli studiosi moder-

losamente. Per le opposte visioni si confrontino J.G. CAMIÑAS, *Le 'crimen calumniae' dans 'lex Remmia de calumniatoribus'*, in *RIDA*, 37, 1990, 130, il quale propende per l'istituzione di un *iudicium publicum*, e D.A. CENTOLA, *Il 'crimen calumniae'*, Napoli, 1999, 37 ss., che definisce il giudizio per *calumnia* un procedimento *sui generis*. Nessuno degli Autori, però, discute l'elenco delle *leges iudiciorum publicorum* in Macer 1 *de iud. publ.* D. 48.1.1. F. BOTTA, *Legittimazione*, cit., 74 s., nell'esaminare la prospettiva ulpiana di selezione dei *publica iudicia*, sottolinea che l'esclusione della *calumnia* dal novero dei giudizi pubblici va ricondotta alla limitazione della legittimazione all'accusa al solo *reus absolutus*.

²⁸⁵ W. KUNKEL, voce *Quaestio*, cit., 747 s. (ora in *Kleine Schriften*, cit., 65).

²⁸⁶ «*Atque etiam iudicium in praetura publicum exercuit; non enim praetereundum est ne id quidem. Petita multa est apud istum praetorem a Q. Opimio; qui adductus est in iudicium, verbo quod, cum esset tribunus plebis, intercessisset contra legem Corneliam, re vera quod in tribunatu dixisset contra alicuius hominis nobilis voluntatem*».

²⁸⁷ Esprime, però, dubbi sulla possibilità di attribuire valore tecnico alla locuzione *iudicium publicum* in Cic. *in Verr.* II.1.60.155, G. PUGLIESE, *Figure processuali ai confini tra 'iudicia privata' e 'iudicia publica'*, in AA.VV., *Studi in onore di S. Solazzi*, Napoli, 1948, 411 s. (ora in *Scritti giuridici scelti*, I. *Diritto romano*, Napoli, 1985, 7 s.). Sull'accostamento tra *iudicia recuperatoria* e *iudicia publica* si vedano anche le osservazioni di M. LAURIA, *'Accusatio-inquisitio'*, cit., 298 ss., il quale, tuttavia, non attribuisce al *iudicium ex lege Fabia* la natura di giudizio recuperatorio e discute – aderendovi solo occasionalmente – la teoria di C. FADDA, *L'azione popolare: studio di diritto romano ed attuale*, Torino, 1894, rist. Roma, 1972. In generale, sul valore da attribuire alla locuzione *iudicium publicum* in contrapposizione a *iudicium privatum*, si veda anche G. PUGLIESE, *Processo privato e processo pubblico*, in *Riv. dir. proc.*, 3, 1948, 3 ss. (estr.) (ora in *Scritti*, I, cit., 5 ss., da cui cito, e con riferimento al periodo antecedente alle *leges Iuliae iudiciorum publicorum* e *privatorum*, 17 ss.).

ni²⁸⁸ –, né, verosimilmente, istituiva un processo criminale in senso stretto: è possibile che per questi suoi caratteri di ‘eccezionalità’ Macro non inserì la *lex Fabia* tra quelle istitutive di *iudicia publica*.

Va, tuttavia, rilevato che, come dimostrato da Santalucia²⁸⁹, con molta probabilità l’esempio addotto da Kunkel, relativo a Cic. *in Verr.* II.1.60.155, non si riferiva ad un vero e proprio processo per giuria, bensì ad un processo multatico recuperatorio. Cicerone lo definiva *iudicium publicum* probabilmente perché, diffusasi la procedura delle *quaestiones*, quel tipo di giudizio, originariamente ricalcato su quello formulare, venne sempre più contaminandosi con i caratteri peculiari dei processi criminali²⁹⁰. E forse è proprio questa la possibile chiave di volta per trovare la soluzione al quesito relativo alla procedura istituita dalla *lex Fabia*.

²⁸⁸ Si tratta di una terminologia che non trova corrispondenza nei testi latini e che – diffusa nella letteratura moderna – viene qui adottata con le dovute cautele, per ottenere una maggiore efficacia espositiva. Una discussione su questi aspetti è in D. MANTOVANI, ‘*Quaerere*’, cit., 25 ss., in part. 46 ss.

²⁸⁹ B. SANTALUCIA, *Osservazioni su Cicero II in Verrem 1.155-157*, in *Fundamina*, 20.2, 2014, 825 ss. Nello stesso senso, si veda anche D. MANTOVANI, *Il problema*, cit., 146 s. e ivi nt. 84; ID., ‘*Quaerere*’, cit., 41, nt. 38.

²⁹⁰ A questo proposito, osserva B. SANTALUCIA, *Osservazioni su Cicero*, cit., 831 s.: «*Si ammise che la domanda di pagamento della multa potesse proporsi non solo con azione civile ma anche mediante nominis delatio (e il promotore del processo incominciò significativamente ad essere designato, oltretutto con il nome di petitor, con quello di accusator o di delator); venne meno la formula; la devoluzione del iudicium al collegio di recuperatores non fu più subordinata alla litis contestatio; al pretore fu data la presidenza della giuria e la direzione dell'intera fase dibattimentale fino alla pronuncia della sentenza. In altri termini, l'antico processo formulare per la riscossione di multe si trasformò in un iudicium di carattere sostanzialmente criminalistico, per più aspetti simile al processo di fronte a una quaestio*». Il Maestro fiorentino aveva già rintracciato le prove di un medesimo percorso evolutivo in diverse fonti epigrafiche relative a processi multatici recuperatori svoltisi nei *municipia*. I risultati di quello studio sono stati pubblicati in B. SANTALUCIA, *Osservazioni sulla giustizia penale nei 'municipia'*, in *Gli statuti municipali*, a cura di L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba, Pavia, 2006, 551 ss. (ora in *Altri studi*, cit., 327 ss., da cui cito).

2.5. Osservazioni di sintesi sul *iudicium ex lege Fabia*

In relazione al testo-chiave di Macro in 1 *de iud. publ.* D. 48.1.1, si pone la questione se l'elencazione proposta dal giurista consulto delle *leges iudiciorum publicorum* fosse o meno esaustiva. Sebbene a sostegno della portata meramente esemplificativa dell'indice macrino deponga l'impiego di *ut*, sembra più plausibile la teoria dell'esaustività dell'elenco. Tuttavia, è chiaro che Macro avesse inteso limitare la denominazione di *iudicium publicum* ad una categoria ben definita di giudizi, a fronte di un'estensione lessicale di tale locuzione in origine assai più ampia e comprensiva di pressoché tutti i processi criminali con giuria.

Se, dunque, in maniera esplicita Macro aveva scelto di collegare la natura di *iudicium publicum* con l'origine legislativa del processo, il giurista applicava altresì alla sua definizione altri criteri discretivi, evidentemente sottintesi, assegnando alla locuzione *iudicium publicum* un significato ben preciso ed estremamente rigoroso. Ciò non toglie che sullo scorcio dell'epoca repubblicana *iudicium publicum* fosse anche altro e che, anzi, proprio l'introduzione del sistema processuale basato sulle *quaestiones* avesse in qualche modo consentito l'accostamento di alcune forme processuali nate nel sistema formulare alle strutture processuali criminali.

Pertanto, l'assenza della *lex Fabia* dall'elenco di Macro potrebbe di per sé significare soltanto che il processo per plagio non rispondeva ai canoni 'classici' del *iudicium publicum*. È possibile, cioè, che la legge Fabia avesse introdotto un giudizio in origine riconducibile ai processi multatici recuperatori, con legittimazione popolare²⁹¹, i quali avevano assunto – già prima

²⁹¹ Nonostante il tentativo di M. LAURIA, *Appunti*, cit., 185 ss., di dimostrare che il *iudicium ex lege Fabia* fosse soggetto ad un regime di legittimazione attiva limitato a pochi interessati, argomentando dalla disciplina dell'*interdictum de homine libero exhibendo* (Ulp. 71 *ad ed.* D. 43.29.3 pr.: «*Quod et lex Fabia prospexit. neque hoc interdictum aufert legis Fabiae execu-*

della promulgazione della *lex Fabia*²⁹² – una fisionomia sostan-

tionem: nam et hoc interdicto agi poterit et nibilo minus accusatio legis Fabiae institui: et versa vice qui egit Fabia, poterit nibilo minus etiam hoc interdictum habere, praesertim cum alius interdictum, alius Fabiae actionem habere possit»), appare molto convincente l'esegesi che di Ulp. 71 *ad ed.* D. 43.29.3 pr. propone R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 38 ss. Lo studioso, infatti, prospetta un'interpretazione del testo – letto congiuntamente con Ulp. 71 *ad ed.* D. 43.29.1 – che consente non soltanto di superare le critiche alla sua genuinità avanzate da G. PUGLIESE, *Studi*, cit., 131 s., da G. LONGO, 'Crimen plagii', cit., 390 ss., e da F. AVONZO, *Coesistenza*, cit., 170 s., nt. 153, ma anche di sostenere in modo persuasivo la teoria della legittimazione popolare dell'azione. Secondo Lambertini, Ulpiano avrebbe preso in considerazione tutte le possibili ipotesi di cumulo tra l'*interdictum de homine libero exhibendo* e l'*actio legis Fabiae*: la chiosa del passo, e in particolare «*habere possit*», non atterrebbe al regime di legittimazione attiva ai summenzionati mezzi processuali, bensì all'effettiva possibilità di cumularli. Va altresì ricordato che Lambertini è tra i più convinti sostenitori della teoria in base alla quale la *lex Fabia* avesse istituito una *quaestio* competente per la persecuzione del reato di plagio. Questo presupposto ha indotto lo studioso a considerare anche un ulteriore elemento a favore della natura popolare dell'azione derivante dalla *Fabia*: il regime generale di legittimazione ad agire nei *iudicia publica* è di carattere popolare. Inoltre, deporrebbe nello stesso senso la considerazione dello stretto legame tra il plagio e il tema della libertà. A proposito di Ulp. 71 *ad ed.* D. 43.29.3 pr. va a mio parere precisato anche il significato del riferimento all'*accusatio legis Fabiae*. La locuzione usata da Ulpiano è stata infatti considerata un chiaro indice della istituzione ad opera della *lex Fabia* di una *quaestio* (così, ad esempio, lo stesso R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 10, nt. 2). Il richiamo all'*accusatio* mi pare però che possa essere inteso anche in modo diverso. Se, infatti, si accoglie la teoria in base alla quale la legge Fabia introdusse un giudizio recuperatorio popolare, il quale già nel torno di pochi anni aveva assunto la fisionomia di un processo criminale, stante le contaminazioni con i processi per giuria, il riferimento al concetto di *accusatio* potrebbe essere indicativo di un ormai compiuto processo di criminalizzazione della fattispecie, avvenuto prima della stesura dei *libri ad edictum* di Ulpiano, verosimilmente, a mio parere, già al momento della redazione del trattato romano-licio del 46. a.C.

²⁹²La testimonianza di Cic. *in Verr.* II.1.60.155 si riferisce, com'è noto, al processo contro Opimio celebrato nel 74 a.C., dunque circa 10 anni prima dell'emanazione della *lex Fabia*, secondo la datazione che riteniamo più plausibile.

zialmente affine a quella dei processi criminali con giuria. Si sarebbe trattato, quindi, di un giudizio di natura ibrida, ma nella struttura non troppo dissimile da quelli che si svolgevano dinanzi alle *quaestiones*. Se così fosse, sarebbe altresì possibile anticipare i tempi del compimento del percorso di piena criminalizzazione della fattispecie sanzionata. Si spiegherebbe in questo modo anche la designazione come *crimen capitale* della vendita di un uomo libero contenuta nel trattato romano-licio del 46 a.C.: la definizione dell'illecito *ex lege Fabia*, perseguito inizialmente mediante un processo di natura ibrida e poi rapidamente assimilato ai processi criminali con giuria, riflesse sul piano sostanziale i mutamenti subiti sotto il profilo processuale. Mentre, quindi, appare poco realistico che negli anni intercorsi dall'emanazione della *lex Fabia*, presumibilmente tra il 66 e il 63 a.C., alla stesura del trattato romano-licio possa essere intervenuta una modifica legislativa circa la pena irrogata dalla *lex Fabia*, modifica di cui non vi è alcuna traccia nelle fonti – e dunque la previsione di una sanzione differente per le due condotte descritte deve necessariamente trovare una diversa spiegazione –, non mi sembra improbabile che il trattato avesse recepito una variazione nella percezione della natura del fatto illecito, registrata sul piano processuale dall'accostamento – ben documentato dalle fonti²⁹³ – tra i caratteri del processo recuperatorio e quelli del *iudicium publicum* (nella sua ampia accezione testimoniata da Cic. *in Verr.* II.1.60.155).

Occorre a questo punto ricostruire il collegamento tra la *lex Fabia*, le previsioni del trattato romano-licio di cui alle ll. 32-37 e la persecuzione del plagio nelle provincie.

Per quanto attiene al rapporto tra la *lex Fabia* e il reato di plagio nelle provincie, il punto di partenza non può che essere costituito dalla tesi – rimasta isolata – di Niedermeyer²⁹⁴. Lo

²⁹³ Si veda al riguardo soprattutto B. SANTALUCIA, *Osservazioni sulla giustizia penale*, cit., 329 ss.

²⁹⁴ H. NIEDERMEYER, '*Crimen plagii*' und '*crimen violentiae*'. *Zur Ge-*

studioso ha teorizzato la distinzione tra il *crimen legis Fabiae*, fattispecie riferita agli atti di illegittimo asservimento esercitato a Roma sui cittadini romani e sui loro schiavi e liberti, e il *crimen plagii*, condotta illecita autonoma, sviluppatasi nelle provincie nell'ambito della *cognitio*. Mentre la legge Fabia avrebbe previsto l'irrogazione al colpevole di una pena pecuniaria, le sanzioni per il plagio commesse nei territori provinciali sarebbero state più severe e di varia natura. Solo con Diocleziano la disciplina relativa al *crimen plagii* provinciale sarebbe stata generalizzata, addivenendosi così alla riunificazione, sul piano sostanziale e processuale, delle due condotte criminali. Per sostenere tale tesi, tuttavia, Niedermeyer, consapevole dell'insussistenza di prove testuali, è costretto a ipotizzare numerosi interventi compilatori, i quali consentono, tra l'altro, di affermare che il termine *plagium*, a suo dire del tutto estraneo alla *lex Fabia*, compariva soltanto in relazione ai fatti illeciti commessi in provincia.

Tale teoria è stata contestata dagli studiosi che dopo Niedermeyer si sono occupati del *crimen plagii*, i quali, con numerosi argomenti, ne hanno dimostrato i limiti²⁹⁵. Abbiamo, però, avuto modo di verificare che effettivamente fuori dal territorio italico, sia in provincia sia nei territori limitrofi, taluni specifici atti – vale a dire le vendite di uomini liberi come schiavi –, costituenti una categoria parzialmente assimilabile ad una delle fattispecie previste dal primo *caput* della *lex Fabia*, erano perseguiti alla stregua di reato capitale. Partendo da questo assunto, credo sia possibile seguire una strada diversa da quella di Niedermeyer, ma che tenga conto di parte dei suoi rilievi. Soprattutto, mi sembra che sia necessario dare risalto alla scelta legislativa di circoscrivere i soggetti protetti dalla *lex Fabia*. Presupposto della tesi di Niedermeyer è, infatti, la limitazione della tutela ai *ci-*

schichte juristischer Begriffe, in AA.VV., *Studi in onore di P. Bonfante*, II, Milano, 1930, 381 ss.

²⁹⁵ Per tutti, rinvio agli studi di A. BERGER, *Note critiche ed esegetiche in tema di plagio*, in *BIDR*, 45, 1938, 267 ss.; ID., voce *Lex Fabia*, cit., coll. 386 ss.

ves Romani, ai *liberati in Italia* e ai loro schiavi²⁹⁶. È parendo da questa osservazione che lo studioso tedesco si spinge a teorizzare il doppio binario di tutela legale per i Romani (la *lex Fabia*) e per i provinciali (il *crimen plagii* sorto nell'ambito della *cognitio* provinciale). A me pare che, sebbene condivisibile nella premessa, la tesi di Niedermeyer si spinga troppo oltre, poiché non tiene in considerazione il diverso bene giuridico protetto dalle due normative, supposte come esistenti. La *lex Fabia* – come meglio si esporrà nel prossimo capitolo – tutelava con il primo *caput* non la *libertas*, bensì il binomio inscindibile *civitas-libertas*, con il secondo *caput* la *dominica potestas* sugli schiavi, quale diritto esercitato dal *civis Romanus sui iuris*. Dunque, l'intento perseguito con l'emanazione della legge Fabia era quello di difendere talune prerogative proprie del cittadino romano. È verosimile, perciò, che in provincia non sia stata seguita una strada parallela per accordare una tutela simile ai provinciali, ma che piuttosto sia stata attribuita al governatore provinciale la giurisdizione sui reati previsti dalla *lex Fabia*²⁹⁷, i cui soggetti passivi erano quelli

²⁹⁶ H. NIEDERMEYER, 'Crimen plagii', cit., 386.

²⁹⁷ Proprio questo tema è stato oggetto di studio da parte di T. SPAGNUOLO VIGORITA, 'Secta temporum meorum', cit., 60 ss.; ID., 'Procuratoris cognitio', cit., 512 ss., il quale ha ricostruito la ripartizione di 'competenze' tra *praeses* e *procurator* in provincia, sulla scorta di un'acuta esegesi di Ulp. *Coll.* 14.3. Secondo lo studioso napoletano, i primi due paragrafi del brano ulpiano attestano la regola dell'attribuzione al *praeses* del compito di giudicare in materia criminale, potere riservato invece al procuratore quando è colui che regge il governo della provincia. Tuttavia, nel § 3 viene attribuita a Caracalla la decisione di derogare alla regola per la quale in materia di reati capitali è sempre il *praeses* a giudicare: l'Imperatore, infatti, assegnò l'incarico di decidere *de lege Fabia* al *procurator*. Ciò, per un verso, confermerebbe la tendenza, descritta nel § 1, per la quale i procuratori andavano lentamente usurpando le competenze giudiziarie dei presidi nel campo del diritto criminale. Sotto altro profilo, il testo della *Collatio* è utilizzato da Spagnuolo Vigorita per ipotizzare che, rispetto alla *lex Fabia*, la giurisdizione dei procuratori potrebbe essere collegata ai loro compiti in materia fiscale, poiché, in origine, la pena prevista era esclusivamente di carattere pecuniario e solo nel corso dei secoli venne irrogata anche la pena capitale.

precisamente individuati dalla legge. Le concessioni della cittadinanza romana agli abitanti dell'Impero, sempre più estese nel corso del Principato sino alla *Constitutio Antoniniana*, resero possibile la modifica che già Gaio ci attesta con riguardo al II sec. d.C.²⁹⁸ (non a caso nel commento all'editto provinciale), per cui la tutela della *lex Fabia* venne concessa all'*homo liber* in generale e non più solamente al *civis Romanus*²⁹⁹.

Questa puntualizzazione spiegherebbe anche la scelta compiuta in occasione della stesura del trattato romano-licio del 46 a.C. È nuovamente possibile riscontrare la più volte menzionata contrapposizione tra la tutela del *civis Romanus* e delle sue prerogative, attuata mediante l'approvazione della *lex Fabia*, e la tutela della *libertas*, sancita nel trattato. Diversi erano gli interessi protetti dai due provvedimenti, diverse erano anche le

²⁹⁸ Gai. 22 *ad ed. provinc.* D. 48.15.4.

²⁹⁹ Questo aspetto va, poi, a collegarsi con quello ancora più ampio dello statuto legale dei nuovi cittadini, definitivamente composto in seguito alla *Constitutio Antoniniana*, su cui sono state formulate numerose teorie che vanno dalla concessione di una 'doppia cittadinanza', alla previsione di una clausola di salvaguardia, poiché occorre tanto consentire l'efficace applicazione del 'diritto romano' ai nuovi cittadini, tanto preservare taluni diritti previsti dagli originari ordinamenti giuridici. Su questo tema, oltre ai classici studi di L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreiches*, Leipzig 1891, rist. Hildesheim 1962; E. SCHÖNBAUER, *Reichsrecht gegen Volksrecht? Studien über die Bedeutung der 'Constitutio Antoniniana' für die römische Rechtsentwicklung*, in *ZSS*, 51, 1931, 277 ss.; ID., *Zur Frage der 'Constitutio Antoniniana'*, in *ZSS*, 54, 1934, 337 ss.; ID., *Reichsrecht, Volksrecht, Provinzialrecht. Studien über die Bedeutung der 'Constitutio Antoniniana' für die römische Rechtsentwicklung*, in *ZSS*, 57, 1937, 309 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, *L'applicazione del diritto romano in Egitto dopo la costituzione di Caracalla*, in *Annali Catania*, 1, 1947, 28 ss.; ID., *L'application du droit romain en Égypte après la Constitution Antoninienne*, in *Bull. Inst. Égypte*, 29, 1947, 83 ss. (ora in *Studi epigrafici e papirologici*, Napoli, 1974, 258 ss., da cui cito); ID., *Sul problema della doppia cittadinanza nella Repubblica e nell'Impero Romano*, in *AA.VV., Scritti giuridici in onore di F. Carnelutti*, IV, Padova, 1950, 55 ss., si veda la recente messa a punto di J.L. ALONSO, *The 'Constitutio Antoniniana' and Private Legal Practice in the Eastern Empire*, in *AA.VV., Law in the Roman Provinces*, cit., 44 ss.

ragioni storiche e sociali che avevano indotto ad introdurre le due disposizioni. La *lex Fabia*, lo abbiamo già accennato, ma lo vedremo meglio nel prossimo capitolo, è il frutto del complesso contesto politico e sociale scaturito dalla guerra sociale e dagli stravolgimenti delle prime concessioni diffuse della cittadinanza romana agli Italici. Per quanto attiene alla *ratio* del primo *caput* della *lex*, la si potrebbe, perciò, individuare nella necessità di porre un argine ai fenomeni più strettamente collegati al sequestro e all'assoggettamento del *civis Romanus*, fenomeni diffusi, ma perlopiù isolati, compiuti su singoli individui³⁰⁰. Il trattato, invece, prendeva in considerazione situazioni differenti, attinenti al commercio illecito di uomini liberi, venduti come schiavi, alimentato dalla pirateria e dai 'plagiari' che infestavano soprattutto il Mediterraneo orientale e quindi l'Asia Minore³⁰¹. Ed è significativo che nel trattato si disciplinino le modalità repressive della vendita dell'uomo libero, ma non del suo occultamento o della costrizione fisica in catene.

Veniamo allora alle conclusioni. In primo luogo, la disciplina del plagio non era dissimile a Roma o in provincia, come ipotizzato da Niedermeyer, perché oggetto di tutela erano le preroga-

³⁰⁰ Due sono ricordati da Cic. *pro Cluent.* 7.21 e da Appian. *BC.* 4.5.30, mentre da Svetonio ricaviamo alcuni elementi sulla diffusione di questa pratica in *Aug.* 32 e in *Tib.* 7.

³⁰¹ A proposito del rilievo sociale di questa pratica – illecita, ma anche riprovevole sul piano morale – mi sembra significativa, con riferimento proprio alla sua diffusione nel Mediterraneo orientale, una testimonianza extragiuridica contenuta nel Nuovo Testamento e collocabile nella seconda metà del I sec. d.C.: 1 Tim. 1.30. Nella versione greca, accanto a sacrileghi, profanatori, parricidi, matricidi, omicidi, fornicatori, omosessuali, mentitori e spergiuri sono ricordati gli ἀνδραποδισταί; nella traduzione latina si impiega, invece, *plagarii*. In italiano, nel testo ufficiale ci si riferisce ai 'trafficcanti di uomini', escludendo tutte le altre fattispecie riferibili al plagio. Va altresì osservato, a proposito della terminologia utilizzata in lingua greca, che un utile riferimento è rappresentato dal Lessico di Suida, ove la voce ἀνδραποδιστής è collegata prima a colui il quale vende un uomo libero, poi, più esplicitamente a chi rende schiavo un uomo libero: A. ADLER (ed.), *Suidae Lexicon*, I, Lipsiae, 1928, ed. ster. München-Leipzig, 2001, 194, n. 2154.

tive del cittadino romano e non dell'uomo libero in generale. Solo le sempre più ampie concessioni di cittadinanza portarono nel corso dell'epoca imperiale a modificare questo elemento caratteristico della *lex Fabia*, salvaguardando la posizione di ogni *homo liber*. Sotto altro profilo, la diffusione del fenomeno del traffico di uomini liberi, spacciati come schiavi, aveva reso necessario porvi un freno, soprattutto nei territori profondamente colpiti da quella piaga sociale. E da qui scaturì anche la clausola del trattato di cui alle ll. 32-34, tesa a sanzionare la vendita dell'uomo libero. Le due fattispecie, sebbene differenti, avevano taluni rilevanti punti di contatto. La natura chiaramente criminale della condotta prevista dal trattato³⁰² influì e probabilmente accelerò il percorso di criminalizzazione delle fattispecie previste dalla *lex Fabia*. E se appare verosimile che il processo *ex lege Fabia* potesse essere in origine un giudizio popolare recuperatorio, rapidamente evoluto in un *iudicium publicum* dai caratteri straordinari, come quello di cui abbiamo memoria in Cic. *in Verr.* II.1.60.115, non possiamo che prendere atto dell'assenza di testi che possano far luce sul regime processuale adottato per gli illeciti previsti dalle ll. 32-34 del trattato. Di certo, però, la similitudine tra le condotte perseguite sulla base della *lex Fabia* e del trattato romano-licio dovette influire in modo non marginale tanto sul processo di criminalizzazione della fattispecie repressa dalla *lex Fabia*, tanto sul mutamento e inasprimento della pena in origine prevista.

³⁰² Fattispecie presente in molti altri ordinamenti giuridici antichi e sanzionata sempre con pena capitale, e su cui si veda R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 1 ss.

Capitolo 3

Libertà e schiavitù: gli instabili equilibri del I sec. a.C.

SOMMARIO: 3.1. *Lex Fabia* ed *edictum de servo corrupto*. – 3.2. *Lex Fabia*: il bene giuridico protetto. – 3.3. L'antigiuridicità dell'uso della violenza.

Gli elementi sino ad ora raccolti consentono di elaborare alcune possibili soluzioni ai quesiti inizialmente posti circa la data della *lex Fabia*, la natura dell'illecito, la tutela processuale predisposta. Con questa legge – promulgata verosimilmente a ridosso della stesura della *pro Rabirio perduellionis reo*, tra il 66 e il 63 a.C. – era stato previsto che venissero sanzionate, mediante l'irrogazione di una multa pari a 50.000 sesterzi, talune condotte, sinteticamente riconducibili al sequestro e alla compravendita di cittadini romani o di loro schiavi e alla persuasione alla fuga di questi ultimi. Il processo multatico recuperatorio finalizzato all'irrogazione della pena – inizialmente di natura ibrida, a cavallo tra giudizio formulare e processo criminale – si trasformò presto in uno dei giudizi affini ai *iudicia publica*, accostabili a quello citato da Cicerone in *in Verr.* II.1.60.155. Anche la natura dell'illecito perseguito in origine doveva essere stata ibrida; tuttavia, è probabile che – in conseguenza della contaminazione del processo multatico con elementi tipici dei processi delle *quaestiones* e del confronto con reati la cui configurazione poteva dirsi 'simile', i quali erano sanzionati fuori Roma con pena capitale – il percorso di piena

criminalizzazione della fattispecie si sia compiuto già ai tempi della redazione del trattato romano-licio del 46 a.C., e comunque molto più rapidamente di quanto comunemente ipotizzano coloro i quali sostengono che il *plagium* non nacque come vero e proprio *crimen*.

3.1. Lex Fabia *ed* edictum de servo corrupto

Da quanto è emerso risulta, ed è già stato più volte sottolineato, che il primo *caput* della *lex Fabia* prendeva in considerazione come vittima del plagio il *civis Romanus* ingenuo o libertino, al quale era 'equiparato' legislativamente il *libertatus in Italia*, identificabile con lo schiavo manomesso mediante forme non riconosciute dal *ius civile* e pertanto privo di *civitas Romana*. La protezione era accordata sia al *paterfamilias* sia ai suoi sottoposti di stato libero. E sotto questo profilo la legge Fabia apportò una rilevante innovazione rispetto alla disciplina precedente in relazione al bene giuridico tutelato e all'interesse protetto.

In effetti, com'è stato ipotizzato dagli studiosi che si sono occupati del tema³⁰³, prima dell'introduzione della fattispecie autonoma dell'illecito previsto dalla *lex Fabia*, le condotte ad essa riconducibili potevano essere perseguite alla stregua di *furtum*, sempre che ce ne fossero stati i presupposti³⁰⁴. Ma naturalmente questa soluzione sarebbe potuta essere percorribile soltanto qualora la vittima del plagio fosse stata una persona *alieni iuris*, giacché non era configurabile un *furtum* di *paterfamilias*. Così, verosimilmente, nel caso di plagio esercitato su un *sui iuris* non restava altra strada che tentare un processo di

³⁰³ Rinvio, per tutti, a R. LAMBERTINI, '*Plagium*', cit., 92 ss., ove può leggersi un'approfondita disamina di testi e letteratura.

³⁰⁴ Sulla concorrenza e interrelazione tra *actio furti* e *accusatio legis Fabiae* si veda, in particolare, F. AVONZO, *Coesistenza*, cit., 166 ss.; R. LAMBERTINI, '*Plagium*', cit., 92 ss.

libertà³⁰⁵. Nel primo caso, dunque, il mezzo processuale utilizzato, vale a dire l'*actio furti*, era finalizzato tanto a rimborsare al *paterfamilias* l'equivalente della sottrazione patita, tanto a condannare il *fur* a corrispondere all'attore anche un surplus a titolo di pena. Nel secondo caso, il processo di libertà mirava all'affermazione dello *status* giuridico del *paterfamilias* illegittimamente ridotto in schiavitù. Si trattava, quindi, di strumenti solo indirettamente utili a perseguire la condotta di quello che sarebbe poi stato definito *plagiarius*. Con la *lex Fabia*, invece, la tutela divenne diretta.

Quanto al secondo *caput*, dal punto di vista processuale la situazione non era diversa da quella che si verificava nel caso di plagio tramite sottrazione al *paterfamilias* del libero *alieni iuris*, in quanto, chiaramente, lo schiavo poteva essere oggetto di furto.

L'introduzione della *lex Fabia*, perciò, comportò l'unificazione della tutela processuale nei confronti degli autori di una serie di condotte che possono essere sinteticamente denominate 'plagio': sequestro di persona, compravendita di liberi o di schiavi non propri, induzione alla fuga dello schiavo altrui.

Secondo la fortunata definizione mommseniana, il plagio sanzionato dalla *lex Fabia* era costituito da atti di usurpazione della *dominica potestas*³⁰⁶ («*die dolose Anmassung des Herrenrechts*») ³⁰⁷. Si tratta, però, di una definizione che abbraccia la

³⁰⁵ Dettagli e letteratura in R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 94, ntt. 106 e 108.

³⁰⁶ Nella definizione di Mommsen si allude ai poteri del *dominus*, che di per sé sono esercitati esclusivamente sui *servi* e non sui *liberi*. Alcuni Autori hanno perciò precisato questa affermazione, con la specificazione di *patria* e *dominica potestas* (si veda, ad esempio, F. AVONZO, *Coesistenza*, cit., 167 s.). Tuttavia, come osservato da R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 30, di solito il *plagiarius* imprigionava un libero allo scopo di trattarlo come schiavo e, dunque, sebbene ad essere sottratta fosse stata la *patria potestas*, a venire illecitamente esercitata era pur sempre la *dominica potestas*.

³⁰⁷ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 780 (*Droit pénal romain*, III, cit., 90).

maggior parte delle condotte perseguite, non la loro totalità. L'abusivo esercizio della potestà dominicale, che poteva configurarsi tanto come sottrazione dei poteri del *paterfamilias* sul *servus* o sul libero sottoposto, quanto come illegittima arrogazione della potestà su un *sui iuris*, costituiva indubbiamente la più diffusa delle manifestazioni dell'illecito *ex lege Fabia*. Ma il secondo *caput* della legge individuava anche un'altra condotta illecita, vale a dire la *persuasio* dello schiavo altrui alla fuga. Si tratta di una fattispecie affatto particolare, che integra al contempo un'ipotesi di *corruptio servi* (sanzionata dall'editto del pretore³⁰⁸ a partire dalla metà circa del I sec. a.C.³⁰⁹) e un illecito *ex lege Fabia*.

È interessante, a questo proposito, raffrontare le disposizioni della *lex Fabia* in merito alla persuasione del servo altrui alla fuga con quelle dell'*edictum de servo corrupto*, elaborate verosimilmente nel medesimo torno di anni.

*Edictum de servo corrupto*³¹⁰:

QUI SERVUM SERVAM ALIENUM ALIENAM RECEPISSE
PERSUASISSEVE QUID EI DICETUR DOLO MALO, QUO EUM EAM
DETERIOREM FACERET, IN EUM QUANTI EA RES ERIT IN
DUPLUM IUDICIUM DABO.

³⁰⁸ O. LENEL, *Das 'Edictum perpetuum'*, cit., 134, § 62; Ulp. 23 *ad ed.* D. 11.3.1 pr.

³⁰⁹ È un dato pacifico in letteratura, B. ALBANESE, '*Actio servi corrupti*', in *Annali Palermo*, 27, 1959, 7 ss.; B. BONFIGLIO, '*Corruptio*', cit., 1 ss. Discussa è, invece, la risalenza della *persuasio* intesa come corruzione morale e non soltanto materiale del *servus* alla formulazione originaria della clausola edittale. Mentre Albanese ritiene che il brano ulpiano in 23 *ad ed.* D. 11.3.1 pr. contenga la clausola edittale di epoca tardo-repubblicana, G. LONGO, *D. 11,3*, in *BIDR*, 64, 1961, 199 ss., ipotizza un lavoro di continuo rimaneggiamento e interpretazione del testo, per cui il brano ulpiano non documenterebbe la formula repubblicana.

³¹⁰ Ricostruito da Ulp. 23 *ad ed.* D. 11.3.1 pr.

*Lex Fabia, caput II*³¹¹:

Legis Fabiae capite secundo tenetur, qui alieno servo servaeve persuaserit, ut dominum fugiat.

Ai fini della *corruptio servi* è considerata illecita la condotta di colui il quale svolge un'attività persuasiva tale da determinare un deterioramento dello schiavo non proprio. Ulpiano, poi, in un brano che ci è conservato in 23 *ad ed.* D. 11.3.1.5³¹² chiarisce altresì che la *suasio* malevola è anche quella di chi induce il *servus* a commettere un'*iniuria*, oppure a perpetrare un furto o a fuggire. La *lex Fabia*, invece, persegue in modo esplicito proprio chi persuade il *servus alienus* a fuggire dal *dominus*.

Le due fattispecie hanno, perciò, numerosi punti di contatto, sebbene si differenzino per rilevanti elementi qualificanti. In primo luogo, in entrambi i casi l'induzione alla fuga, che avviene mediante un'opera di convincimento e non con una costrizione fisica³¹³, deve giungere a compimento³¹⁴. Il *servus*, cioè, diviene *fugitivus*. Mentre questa condizione è sufficiente affinché sia attivata la persecuzione *ex lege Fabia* del *suasor* e possa altresì essere ricercato il servo fuggitivo³¹⁵, diversa è la situazione rispetto

³¹¹ Ricostruito attraverso la combinazione di Ulp. *Coll.* 14.3.5 con Call. 6 *de cogn.* D. 48.15.6.2.

³¹² «*Is quoque deteriore facit, qui servo persuadet, ut iniuriam faceret vel furtum vel fugeret vel alienum servum ut sollicitaret vel ut peculium intricaret, aut amator existeret vel erro vel malis artibus esset deditus vel in spectaculis nimius vel seditiosus ...*».

³¹³ Un'approfondita indagine sul significato da attribuire al verbo *persuadere* può leggersi in B. BONFIGLIO, 'Corruptio', cit., 19 ss.

³¹⁴ Rinvio, su questo aspetto, a B. BONFIGLIO, 'Corruptio', cit., 23 s., la quale si sofferma sulla distinzione tra *sollicitare* (che prescinde dalla realizzazione effettiva della condotta 'suggerita') e *persuadere* (che, invece, presuppone la concretizzazione dell'azione indotta).

³¹⁵ Ulp. 1 *ad ed.* D. 11.4.1.2. Si tratta del testo che taluni studiosi hanno utilizzato per sostenere l'esistenza di un terzo *caput* della legge Fabia, dedicato alla ricerca dei fuggitivi. Le modalità di ricerca dei *fugitivi* furono poi ulteriormente precisate e arricchite da un senatoconsulto di epoca classica

all'*edictum de servo corrupto*. Difatti oggetto della *formula* editale è soltanto la *persuasio* che determini un deprezzamento dello schiavo, giacché ad essere tutelato non è un interesse collettivo (come nel caso della *lex Fabia*³¹⁶), bensì l'interesse esclusivo del *dominus* a non veder deteriorato il proprio patrimonio a causa della perdita di valore dello schiavo³¹⁷.

Dunque, sebbene la *persuasio* alla fuga sia valutata come illecita tanto dalla *lex Fabia*, tanto dall'*edictum de servo corrupto*, i presupposti e gli effetti della repressione sono differenti nell'una e nell'altra ipotesi considerata. Prima di chiarire questa affermazione, occorre, tuttavia, individuare con maggiore precisione il bene giuridico e, conseguentemente, l'interesse che si intese tutelare mediante la promulgazione della *lex Fabia*.

3.2. Lex Fabia: *il bene giuridico protetto*

L'individuazione del bene giuridico protetto dalle disposizioni della *lex Fabia* non può prescindere dalla valutazione di due dati assodati, vale a dire la natura dell'illecito e della procedura adottata per l'irrogazione della sanzione, che ci consentono di collocare il plagio tra le fattispecie perseguite per salvaguardare un interesse della collettività, e la nota e già richiamata definizione mommseniana, secondo la quale la *lex Fabia* era diretta a reprimere le usurpazioni di potestà dominicale. Ebbene, sulla scorta di questi due elementi, mi sembra utile

(Gaio ne fa menzione in 10 *ad ed. prov.* D. 18.1.35.3), noto come *senatusconsultum de fugitivis*: *Frag. de iure fisci* 1.9; *Paul. Sent.* 1.6a.2 (si veda sopra, nt. 33).

³¹⁶ Sul 'tipo' di interesse tornerà a breve.

³¹⁷ È noto, infatti, che tra i vizi redibitori che il venditore era tenuto a dichiarare all'atto dell'*emptio venditio* vi erano quelli relativi alle qualità morali dello schiavo alienato e che la giurisprudenza avrebbe poi denominato *vitia animi*. Tra di essi figura appunto l'essere un *fugitivus*: *Ulp. 1 ad ed. aed. cur.* D. 21.1.1.1.

procedere distinguendo le fattispecie previste dai due *capita* della legge.

a) *caput I: celare, vincere, vendere, emere* senza il consenso della vittima il *civis Romanus* o il *liberatus in Italia* (locuzione con la quale si intese includere tra le possibili vittime anche gli schiavi manomessi in assenza delle formalità richieste dal *ius civile*, la cui condizione era tutelata dal pretore sulla base del *ius honorarium*).

Rispetto a queste fattispecie, l'elemento a cui rivolgere l'attenzione è l'individuazione di coloro che potevano essere oggetto di plagio. Il testo ulpiano riportato nella *Collatio* (14.3.4), comunemente ritenuto attendibile circa la formulazione originaria della *lex Fabia*, indica due possibili categorie: il cittadino romano, ingenuo o libertino, e il *liberatus in Italia*. La condizione del *liberatus in Italia*, che abbiamo ipotizzato essere quella dello schiavo manomesso in forme non solenni, era scarsamente definibile, giacché ancora non era intervenuta la *lex Iunia (Norbana)* a precisare lo stato giuridico di questi individui. E così, per il periodo compreso tra il 66-63 a.C. e l'inizio del I sec. d.C., attraverso la *lex Fabia* venne operata l'equiparazione – limitatamente alla possibilità di qualificare una condotta come plagio – tra gli schiavi liberati in modo solenne, divenuti formalmente *cives Romani*, e quelli manomessi *iure praetorio*, i quali a rigore non acquisivano né la libertà né la cittadinanza romana e per la cui tutela era perciò necessaria un'espressa previsione normativa.

Osservando le categorie di individui tutelati dal primo capitolo della *lex Fabia*, si può, quindi, ritenere che il bene giuridico protetto fosse la *civitas Romana* e non soltanto la *libertas*³¹⁸.

³¹⁸ Il tema della cittadinanza romana e del suo valore fortemente identitario è tornato ad essere da alcuni anni oggetto di nuovi studi. Tra la vasta bibliografia mi limito a segnalare M. HUMBERT, *Le 'status civitatis'. Identité et identification du 'civis Romanus'*, in AA.VV., *'Homo', 'caput', 'persona'*, a cura di A. Corbino, M. Humbert, G. Negri, Pavia, 2010, 139 ss.; G. VALDI-

Cioè, almeno sino al II sec. d.C. – epoca per la quale un testo gaiano fornisce la prova dell’ormai diffusa interpretazione evolutiva della legge secondo cui la possibile vittima era non più il *civis Romanus*, bensì il *liber homo* in generale³¹⁹ –, ad essere tutelati dalla *lex Fabia* erano, tra i liberi, solamente i *cives Romani*, ai quali la legge accostava i manomessi in modo informale.

Ragionando sulla definizione di Mommsen, l’arrogazione dei poteri dominicali si poneva, in relazione a questa fattispecie, come atto di autoattribuzione di fatto della *potestas* del *dominus*. È significativo che i cittadini romani nei cui riguardi veniva imposto l’esercizio abusivo di tali poteri fossero in realtà o esenti da qualunque tipo di autorità, in quanto *sui iuris*, o assoggettati alla ben diversa *potestas* del padre. Dunque, il *plagiarius* esercitava di fatto e illecitamente poteri dominicali che non erano stati ‘sottratti’ ad altri, in quanto i soggetti passivi non erano schiavi, bensì *liberi* (e *cives*) *sui iuris* oppure *alieni iuris*.

Tale fattore, vale a dire la condizione di libero della vittima di plagio *ex primo capite*, comportava, dal punto di vista degli elementi costitutivi della fattispecie, che fosse rilevante quale causa di giustificazione della condotta il consenso della vittima, indipendentemente dall’essere o meno familiarmente autonoma.

Sotto questo profilo, mi sembra che vada posto l’accento su due aspetti. Prima di tutto, occorre individuare più precisamente il ‘ruolo’ del consenso. Stando alle fonti a nostra disposizione, in particolare a un brano di Callistrato³²⁰, non è tanto il consenso a scriminare, quanto il dissenso (oppure un consenso artatamente estorto) a rendere illecita la condotta indicata dalla legge. La *lex Fabia* sembrava, cioè, concepire il plagio

TARA, ‘*Civis Romanus sum*’, Torino, 2018; M. GENOVESE, *Le radici classiche di ‘libertà’ e ‘cittadinanza’*, Catania, 2018, spec. 101 ss.; A. PALMA, ‘*Civitas Romana*’, ‘*civitas mundi*’. *Saggio sulla cittadinanza romana*, Torino, 2020.

³¹⁹ Gai. 22 *ad ed. provinc.* D. 48.15.4.

³²⁰ Call. 6 *de cogn.* D. 48.15.6.2. Per l’età imperiale, si veda C. 9.20.15.

solo a condizione che sussistesse l'ulteriore elemento qualificante reso dall'aggettivo *invitus* riferito alla vittima di condizione libera. Come ben rileva Lambertini³²¹, *invitus* non è solo chi viene «sopraffatto dalla violenza ma anche chi presta un consenso dolosamente carpito»³²². Dunque, guardando la vicenda dalla prospettiva psicologica del soggetto agente, il dolo – richiesto anch'esso dalla legge³²³ – si configurava sia quando si tratteneva o si vendeva contro la sua volontà un *civis Romanus*, sia quando alla vittima veniva estorto un consenso che non avrebbe prestato se non ci fosse stata l'attività truffaldina del *plagiarius*³²⁴. Dolo, però, non era soltanto questo. Affinché

³²¹ R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 19.

³²² Così anche C. FERRINI, *Esposizione*, cit., 425.

³²³ Marcian. 1 *iud. publ.* D. 48.15.3 pr. («*sciens dolo malo*»); Call. 6 *de cogn.* D. 48.15.6.2 («*sciens dolo malo*»); Ulp. *Coll.* 14.3.5 («*dolo malo*»). L'impiego della locuzione *sciens dolo malo*, che stando al testo marciano corrisponde alle esatte parole della *lex Fabia*, è uno degli ulteriori elementi di prova addotti da Molé per confermare la datazione della legge all'ultimo secolo della Repubblica (M. MOLÉ, *Ricerche*, cit., 136 ss.). Sebbene l'opinione di Molé sia non perfettamente coincidente con quella qui espressa, giacché lo studioso colloca la *lex Fabia* negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra sociale, mentre ritengo maggiormente verosimile una datazione più bassa, intorno al 66-63 a.C., le osservazioni di Molé circa l'attendibilità del brano di Marciano riguardo alla presenza nel testo originario della legge dell'elemento psicologico del dolo appaiono del tutto condivisibili. Lo studioso, in particolare, riesce a mio parere a scardinare in modo molto convincente la diversa teoria di J. PARTSCH, *Das Dogma des Synallagma im römischen und byzantinischen Rechte*, in *Aus nachgelassenen und kleineren verstreuten Schriften*, Berlin-Heidelberg, 1931, 37, nt. 91, secondo il quale *sciens dolo malo* sarebbe frutto di interpolazione giustiniana. Prima di lui, avevano discusso la tesi di Partsch, contestandone le conclusioni, anche A. BERGER, *Note*, cit., 279 ss.; ID., voce *Lex Fabia*, cit., col. 391; R. REGGI, *Liber homo bona fide serviens*, cit., 149 ss. Per un esame della locuzione rinvio a G. MAC CORMACK, 'Sciens dolo malo', in AA.VV., 'Sodalitas'. *Scritti in onore di Antonio Guarino*, III, Napoli, 1984, 1445 ss., in particolare, con riferimento a Marcian. 1 *iud. publ.* D. 48.15.3 pr., 1450 ss.

³²⁴ R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 19, nt. 26, rileva al riguardo che fornisce un'utile interpretazione del significato da attribuire ad *invitus* un testo di

sussistesse, doveva essere altresì accertata la consapevolezza da parte dell'autore del sequestro o dell'atto dispositivo sull'uomo libero e *civis Romanus* della reale condizione giuridica della vittima³²⁵.

Vi è, poi, un altro aspetto da considerare circa il consenso, che può fornire un'ulteriore chiave di lettura in merito alla questione dell'individuazione del bene tutelato dal primo *caput*. Si tratta della persona che poteva prestare il consenso 'scriminante' o – dall'opposto angolo visuale e con non pochi effetti dal punto di vista della configurazione teorica dell'atto illecito – il cui dissenso valeva a rendere anti-giuridica la condotta dell'agente. Le fonti sembrano attestare concordemente che *invitus* doveva essere il soggetto libero plagiato, anche qualora costui fosse stato *alieni iuris*³²⁶. Rispetto a ciò, è possibile riscontrare una radicale differenza tra la condizione del libero *alieni iuris* e quella del *servus*, il cui dissenso, invece, si rivelava del tutto ininfluenza. Il *civis*, libero ma *alieni iuris*, poteva assentire per le più disparate ragioni alla condotta dell'agente. Il fatto che egli non fosse *invitus* – inteso nell'ampia accezione appena esposta – faceva sì che il *celare, vincere, vendere* o *emere* non configurassero l'illecito *ex lege Fabia*. Dunque, perché vi fosse plagio, *invitus* doveva essere il plagiato, anche se familiarmente sottoposto alla potestà del *paterfamilias*³²⁷.

Ulpiano in tema di *interdictum de homine libero exhibendo*: Ulp. 71 *ad ed.* D. 43.29.3.5: «*Si quis volentem retineat, non videtur dolo malo retinere. sed quid si volentem quidem retineat, non tamen sine calliditate circumventum vel seductum vel sollicitatum, neque bona vel probabili ratione hoc facit? recte dicetur dolo malo retinere*». Su questo aspetto si veda C. DE CRISTOFARO, *Il consenso*, cit., § 8.

³²⁵ C. FERRINI, *Esposizione*, cit., 41; R. REGGI, 'Liber homo bona fide serviens', cit., 149.

³²⁶ R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 20.

³²⁷ Che non si configurasse plagio qualora il sottoposto alla *patria potestas* non fosse *invitus* non escludeva che potesse essere realizzata un'altra fattispecie illecita. In particolare, considerata la possibilità che oggetto di *furtum* fosse anche una persona libera, purché assoggettata al potere e alla

L'individuazione delle persone che potevano subire plagio in base al primo *caput* della *lex Fabia* (vale a dire cittadini romani ingenui o libertini e i *liberati in Italia*) e l'indicazione di chi era legittimato a manifestare la contrarietà all'azione del *plagiarius* (ovvero il *civis* sia che fosse stato *sui iuris* sia che fosse stato *alieni iuris*) permettono di determinare il bene giuridico tutelato dal precetto legislativo. Si trattava, evidentemente, non soltanto della *libertas*, ma anche della *civitas Romana*. Proprio questa ragione giustifica pure la scelta di ammettere nei confronti del reo un'accusa popolare.

Posta in tale modo la questione, si riesce altresì a discernere in modo più chiaro tra plagio e furto. La sottrazione di un *filium* al proprio padre, difatti, poteva configurare tanto un *furtum* quanto un illecito *ex lege Fabia*, sempre che ovviamente ricorressero tutti gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa e di quella poi divenuta criminale. Tuttavia, mentre relativamente al furto l'interesse protetto era privato – del *paterfamilias*³²⁸, il quale subiva un depauperamento del proprio patrimonio –, nel plagio l'interesse era collettivo e la multa irrogata a titolo di pena era destinata a confluire nelle casse dell'*aerarium*.

b) *caput II: celare, vincere, vendere, emere il servus alienus* senza il consenso del suo *dominus*.

Si tratta di condotte riconducibili al sequestro di persona e al traffico di schiavi (sui *servi*, però, poteva essere compiuta anche una forma di plagio di natura completamente diversa e

volontà di un altro individuo *sui iuris* (Gai. 3.199; I. 4.1.9), l'assenso del sottoposto non impediva che si concretizzasse un *furtum*.

³²⁸ Ferma restando, tuttavia, l'anomalia costituita dalla circostanza che le *actiones ex delicto* erano azioni penali. In quanto tali, la condanna era concepita non tanto come ristoro del danno subito dalla vittima, quanto come pena per l'autore del fatto illecito. Dunque, una funzione comune con l'irrogazione della pena criminale, ma a differenza di questa, per ragioni ignote e non discusse dai giuristi romani, l'importo era attribuito sempre alla vittima dell'illecito (per tutti, si vedano al riguardo le osservazioni di M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, 336 s., 618).

su cui tornerò a breve), le quali tuttavia rilevavano ai fini del plagio in relazione ad un preciso elemento qualificante della fattispecie. Gli atti indicati, difatti, dovevano essere compiuti *invito domino*. Questa precisazione consente di riallacciarsi nuovamente alla definizione mommseniana dell'illecito *ex lege Fabia* come usurpazione della *dominica potestas*.

A differenza di quanto abbiamo osservato con riguardo al primo capitolo della legge, le fattispecie qui in esame configuravano un'usurpazione della potestà dominicale che operava in entrambe le direzioni del rapporto: da una parte vi era un *dominus* al quale era sottratta la *dominica potestas*, dall'altra vi era un *plagiarius* che si arrogava un potere, esercitando di fatto ed illegittimamente i diritti tipici del proprietario verso il proprio schiavo.

A questo proposito, è stato affermato che la definizione mommseniana ben si attaglia alle ipotesi contemplate dal secondo capitolo della legge e concernenti l'esercizio abusivo di potestà dominicali sui *servi*, mentre non trova particolare rispondenza nelle condotte descritte dal primo *caput*, giacché vittima era un libero, su cui non era esercita la *dominica potestas*³²⁹. L'obiezione, per quanto a primo acchito calzante, è tuttavia frutto di una prospettiva a mio parere in parte falsata. Infatti, come già è stato messo in luce da Lambertini³³⁰, non si tratta di integrare la definizione di Mommsen con il riferimento anche all'usurpazione della *patria potestas*, bensì di guardare la vicenda da un diverso angolo visuale: l'attenzione va concentrata non su cosa viene sottratto, ma su quale diritto ci si arroghi. È così che l'intuizione di Mommsen acquista portata piena: nelle fattispecie previste da entrambi i capitoli della legge, il *plagiator* si autoattribuiva in modo abusivo i poteri del *dominus* sulla vittima di plagio; nel primo *caput*, però, l'usurpazione era esercitata su un libero *sui iuris* o sottoposto alla *patria pote-*

³²⁹F. AVONZO, *Coesistenza*, cit., 167 s.

³³⁰R. LAMBERTINI, *'Plagium'*, cit., 30.

stas, mentre nel secondo capitolo veniva esercitata su un *servus*, con un trasferimento di fatto di quella *potestas* da un individuo ad un altro.

L'individuazione dell'interesse protetto, però, appare più complessa per le fattispecie descritte nel secondo capitolo, poiché il confine tra *furtum* e plagio si fa più labile. Con una certa frequenza, rispetto ad alcune delle condotte previste dalla legge Fabia³³¹, era configurabile un concorso tra l'*accusatio legis Fabiae* e l'*actio furti*. La struttura dell'illecito in molti casi poteva, infatti, convergere. Ma questa concomitanza sotto il profilo processuale non determina anche una sovrapposizione dei 'beni giuridici' protetti. Per quanto l'*actio furti* fosse finalizzata alla condanna ad una pena pecuniaria in capo al ladro, restava sempre un'azione privata esperibile dalla vittima/creditore di un rapporto obbligatorio³³². La *lex Fabia*, invece, aveva con una certa verosimiglianza introdotto un'azione popolare, e dunque l'interesse da tutelare doveva necessariamente essere percepito come collettivo. Tale interesse potrebbe essere allora individuato, ancora una volta, nella tutela delle pre-

³³¹ Questo aspetto è esaminato con particolare attenzione da R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 95 ss., in relazione all'età classica. Lo studioso conduce la sua analisi distinguendo tra atti di disposizione e atti di apprensione e detenzione. Rispetto ai primi, Lambertini conclude, in maniera del tutto condivisibile, sostenendo che ogni plagio costituisce anche furto, ma che non ogni volta che si commette furto si realizza anche un plagio. Nel caso degli atti costituiti dal *celare* e dal *supprimere* menzionati dalla *lex Fabia*, Lambertini ritiene che vi sia «una sorta di familiarità», che consente in linea di massima di giungere a conclusioni sostanzialmente analoghe a quelle relative agli atti dispositivi, fermo restando che, tuttavia, rispetto a questi fatti appare assolutamente determinante l'esame caso per caso della modalità di realizzazione della condotta illecita. Nessuna interferenza tra plagio e furto pare, invece, esservi in relazione alla persuasione del servo altrui alla fuga.

³³² È appena il caso di accennare al complesso problema dell'origine di una pena privata, la quale è esito di un percorso processuale molto diverso da quello della pena pubblica riscossa dall'erario, origine che viene rintracciata nel doppio binario indicato dalle Dodici Tavole con la conseguente duratura distinzione tra *crimina* e *delicta*.

rogative del *paterfamilias*, il quale subiva la sottrazione di fatto dei poteri riconnessi con la sua potestà dominicale.

c) *caput II: persuasio del servus alienus* alla fuga.

L'induzione di uno schiavo altrui alla fuga costituisce indubbiamente una fattispecie affatto particolare rispetto alle altre elencate nel primo e nel secondo capitolo della *lex Fabia*. Questa figura illecita, infatti, a differenza delle precedenti, né comportava l'(auto)attribuzione in capo all'autore di alcuna potestà dominicale né mai si realizzava mediante l'uso della forza fisica, sotteso invece quantomeno all'ipotesi del sequestro del libero o dello schiavo. La definizione mommseniana, che si è rivelata adatta ad una corretta individuazione dell'elemento qualificante gli atti dolosi di sequestro e compravendita di uomini liberi e di schiavi altrui, perciò, non trova qui spazio applicativo. Per tentare di precisare la natura dell'interesse che la *lex Fabia* intendeva proteggere dobbiamo, dunque, discostarci dall'intuizione di Mommsen e guardare altrove.

Mi sembra particolarmente utile ai nostri fini la ricostruzione del contesto storico riferito al I sec. a.C. prospettata da Barbara Bonfiglio nel suo studio dedicato all'*actio servi corrupti*³³³. La studiosa, nel tratteggiare il quadro storico e politico nel quale vide la luce il rimedio processuale oggetto della sua ricerca – sostanzialmente coevo all'approvazione della legge Fabia –, sottolinea l'assoluta urgenza, avvertita nella Roma tardo-repubblicana, di predisporre idonee tutele giuridiche per la condizione fisica, psichica e giuridica del *servus*, in quanto parte del patrimonio di un *dominus*³³⁴. Ma di rilievo ancora maggiore, almeno con riguardo ai contenuti della *lex Fabia*, è l'ulteriore riflessione di Barbara Bonfiglio: lo schiavo è «una parte

³³³ B. BONFIGLIO, 'Corruptio', cit., 70 ss.

³³⁴ Osservazioni generali sulla tutela dei diritti del *dominus* rispetto ai *servi* sono anche in H. BELLEN, *Studien*, cit., 5 ss., e con particolare riferimento alle disposizioni relative agli schiavi in fuga in G. LONGO, 'Crimen plagii', cit., 417.

preziosa del patrimonio del dominus», ed è pure «una forza lavoro fondamentale per l'intera economia romana»³³⁵, che nel I sec. a.C. si basava sull'attività lavorativa di schiavi importati soprattutto dai mercati dell'Asia Minore³³⁶ e della Grecia o immessi a Roma come prigionieri di guerra. In questa prospettiva acquistano un senso preciso, peraltro, anche l'editto *de servo corrupto*, teso ad ampliare il numero degli strumenti processuali utilizzabili dal *dominus* per proteggere il proprio patrimonio³³⁷, e la *lex Fabia*, volta a perseguire con una pena pecuniaria da versare all'erario una serie di comportamenti ai danni del *paterfamilias* e più in generale del *civis Romanus*, tra i quali si fece rientrare anche la *persuasio* del *servus alienus* alla fuga, evidentemente concepita come atto potenzialmente lesivo dell'equilibrio del sistema economico romano tardo-repubblicano.

Dunque, dalla considerazione delle diverse condotte tipizzate dalla *lex Fabia* pare emergere che l'elemento unificante le varie fattispecie sanzionate sia individuabile nella tutela della romanità, di cui il *civis Romanus* era emblema: protezione della libertà del cittadino, delle prerogative dominicali del *paterfamilias* sui propri schiavi, dello schiavo inteso non soltanto come bene appartenente ad un *dominus*, ma anche e soprattutto come ingranaggio del sistema economico romano.

C'è però un altro tema, di carattere generale, che va preso

³³⁵ B. BONFIGLIO, 'Corruptio', cit., 78.

³³⁶ Si spiegherebbe così anche la tutela predisposta in modo molto preciso dal trattato romano-licio del 46 a.C.

³³⁷ È per questa ragione che B. BONFIGLIO, 'Corruptio', cit., 78, si spinge ad affermare che l'*actio servi corrupti* può essere considerata un'azione a tutela della proprietà, in ciò seguendo le intuizioni di W. WARKAŁŁO, 'Actio de servo corrupto directa'. *Ein Beitrag zur Frage der Vollkommenheit des römischen Privatrechts*, in *Gesellschaft und Recht im griechisch-römischen Altertum. Eine Aufsatzsammlung*, I, Berlin, 1968, 300 s., il quale, tuttavia, inquadra il fenomeno schiavistico in una concezione ispirata all'idea di 'Klassenherrschaft'.

in considerazione: nel I sec. a.C. si susseguirono i provvedimenti volti a porre un argine alle varie forme di violenza fisica e morale che attraversano Roma e i suoi territori. Ed è su questi aspetti del contesto storico-giuridico che occorre ora soffermarsi.

3.3. *L'antigiuridicità dell'uso della violenza*

È noto che l'uso della forza fisica a Roma non fu sempre e comunque considerato antigiuridico. La *vis*, infatti, di per sé aveva una connotazione del tutto neutra³³⁸. Soltanto con l'introduzione nell'ordinamento giuridico romano, tra il II e il I sec. a.C., degli interdetti proibitori muniti della clausola *vim fieri veto*, cominciò a delinearsi in maniera più netta l'idea che l'uso della forza potesse essere concepito in un'accezione negativa e perciò anche illecita³³⁹. Accanto alla tutela interdittale del possesso, inoltre, nel campo del diritto penale privato vennero introdotte la *formula Octaviana* e l'*actio vi bonorum raptorum* e nell'ambito del diritto criminale il *crimen vis*. È appunto in questo particolare contesto che videro la luce la *lex Fabia*, l'*edictum de servo corrupto* e l'*interdictum de homine libero exhibendo*.

³³⁸ Per tutti, si vedano le osservazioni di L. LABRUNA, '*Vim fieri veto*', cit., 10 ss.; ID., *Tutela del possesso fondiario e ideologia repressiva della violenza nella Roma repubblicana*, Napoli, 1986, 4 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *La disciplina degli spogli violenti nella legislazione penale di Costantino il Grande (IV sec. d.C.)*, in *Esperienze giuridiche a confronto. Aspetti del diritto pubblico e privato dall'età romana alle configurazioni moderne. Lezioni*, Napoli, 2001, 97 ss.

³³⁹ Sebbene il primo intervento in tal senso possa essere datato intorno all'inizio del II sec. a.C., con l'introduzione dell'*interdictum uti possidetis*, è solo nel I sec. a.C. che i provvedimenti si ampliarono e si cominciò a costruire un completo sistema di strumenti atti a contenere l'uso della forza/violenza. Sulla relazione tra *vis* e *interdictum uti possidetis*, si veda in particolare L. LABRUNA, *Tutela*, cit., 47 ss.

Tuttavia, un dato rilevante è costituito dall'assenza nella *lex Fabia*, almeno stando alle testimonianze che ci sono pervenute, di qualsiasi riferimento esplicito alla *vis*. Tra i requisiti indispensabili affinché le condotte elencate (*celare, vincere, vendere, emere, persuadere*, riferite tanto al *civis* quanto allo schiavo) fossero considerate perseguibili si richiese che l'atto venisse compiuto *sciens dolo malo* e contro la volontà della vittima. Mancava, invece, l'indicazione dell'uso della forza fisica. Ci si concentrava, perciò, almeno apparentemente, sugli elementi psicologici del soggetto attivo e del soggetto passivo, evitando di qualificare ulteriormente le condotte illecite con il richiamo alla *vis*³⁴⁰. La violenza, che pure caratterizzava l'illecito *ex lege Fabia*, va quindi rintracciata direttamente ed esclusivamente nella natura delle attività sanzionate.

Sulla base di questa premessa può allora essere esposta la teoria elaborata da Molé circa la distinzione tra *suppressio* e *plagium*³⁴¹, teoria che potrebbe consentire di perfezionare la definizione mommseniana dell'illecito *ex lege Fabia*.

Lo studioso muove da due altre teorie elaborate circa l'evoluzione del concetto di plagio, attraverso l'esame delle voci verbali utilizzate per descrivere i comportamenti perseguiti. Da un lato Berger nei suoi studi dedicati alla *lex Fabia*, ha concluso nel senso di intravedere un processo di ampliamento dell'ambito di applicazione della legge, documentato dall'originario riferimento ai verbi *celare, vincere* e *vinctum habere*, presenti in Ulp. *Coll.* 14.3.4 e in Call. 6 *de cogn.* D. 48.15.6.2, sostituiti poi da *supprimere, subtrahere* e *includere*, presenti in Call. 6 *de cogn.* D. 48.15.6.1, Ulp. 31 *ad ed.* D. 17.2.51.1, Ulp. 41 *ad Sab.* D. 47.2.39, Paul. 2 *sent.* D. 47.2.83.2, C. 9.20.5, C. 9.20.14, Paul. *Coll.* 14.2.3, Paul. *Sent.* 5.6.14³⁴². Reggi – nota

³⁴⁰ Rilievo analogo può essere fatto anche rispetto all'*edictum de servo corrupto* e all'*interdictum de homine libero exhibendo*.

³⁴¹ M. MOLÉ, *Ricerche*, cit., 144 ss.

³⁴² A. BERGER, voce *Lex Fabia*, cit., col. 390.

poi Molé –, condividendo le osservazioni di Berger, ha sostenuto che il momento di massima espansione del reato di *plagium* sarebbe da individuare nel I sec. a.C., quando, come documentato dal noto testo della *pro Rabirio perduellionis reo*, quell'illecito andò a coprire anche le condotte espresse dal verbo *retinere*³⁴³. Tale voce verbale, infatti, avrebbe richiamato, stando all'interpretazione che Molé dà del pensiero di Reggi, l'attività di colui che avesse posseduto in mala fede un uomo libero non consapevole di essere tale o uno schiavo altrui, integrando così una nuova e ancor più ampia ipotesi di «*An-massung des Herrenrechts*». Molé, tuttavia, non condivide la tesi di Reggi, non soltanto per rilievi di ordine cronologico circa la datazione della Fabia³⁴⁴, ma anche – e direi soprattutto – per ragioni connesse con la rilettura sistematica delle fonti adottate da Reggi a sostegno della sua ricostruzione.

Vale la pena, allora, di seguire più nel dettaglio i ragionamenti di Reggi e di Molé, per poi tornare sul concetto di *retentio*.

Nel suo studio sul *liber homo bona fide serviens*, Roberto Reggi affronta il tema del possesso dell'uomo libero, distinguendo tra possesso in buona fede e in mala fede e ricollegando quest'ultima situazione al plagio³⁴⁵. Essenziale per meglio inquadrare la proposta interpretativa di Reggi è ricordare che egli aderisce alla teoria di Huvelin secondo la quale la *lex Fabia*

³⁴³ R. REGGI, '*Liber homo bona fide serviens*', cit., 153 ss.

³⁴⁴ Reggi, difatti, colloca l'emanazione della *lex Fabia* in un'epoca anteriore a Plauto. Chiaramente egli può individuare nel testo ciceroniano una delle testimonianze relative all'estensione del concetto di plagio proprio in virtù di quella datazione, precedente di circa un secolo e mezzo la composizione della *pro Rabirio perduellionis reo*. Nel momento in cui, invece, si accetti come verosimile una datazione nella prima metà del I sec. a.C. o, come sostenuto in questo studio, addirittura a ridosso della pronuncia della *pro Rabirio*, il ragionamento di Reggi cade immediatamente, in quanto Cicerone in quell'orazione avrebbe presentato non già l'esito di un processo evolutivo del plagio, bensì il suo originario ambito applicativo.

³⁴⁵ R. REGGI, '*Liber homo bona fide serviens*', cit., 148 ss.

risalirebbe ad un'epoca anteriore a Plauto, dunque a cavallo tra il III e il II sec. a.C.

Con riguardo alle fattispecie repressive, lo studioso evidenzia l'impiego da parte dei giuristi classici di talune precise forme verbali, tutte riferibili all'attività di colui il quale avesse tenuto nascosto (*celare*), costretto in ceppi (*vinciri*) oppure comprato o venduto (*emere-vendere*) un cittadino romano o un manomesso in Italia *sciens dolo malo*³⁴⁶. I testi di Paolo (*Coll.* 14.2.1), Ulpiano (*Coll.* 14.3.4) e Callistrato (6 *de cogn.* D. 48.15.6.2) fotograferebbero il contenuto originario della *lex Fabia*. Un primo ampliamento della fattispecie criminale, secondo Reggi, sarebbe testimoniato dai brani giurisprudenziali e dalle costituzioni imperiali nelle quali ricorrono i verbi *includere* e *supprimere*³⁴⁷: «includere equivale a rinchiudere, imprigionare una persona libera»³⁴⁸, mentre, rispetto a *supprimere*, «si deve ... ritenere che le fattispecie che potevano essere racchiuse in questa parola fossero l'occultare, il nascondere, il trattenerne materialmente una persona libera o uno schiavo altrui»³⁴⁹.

L'assimilazione alla compravendita dolosa e consapevole di un uomo libero del suo acquisto o della sua consegna a titolo di dote o di donazione rappresenta il terzo successivo sviluppo, risultante da Gaio in 22 *ad ed. prov.* D. 48.15.4. L'ulteriore ampliamento della fattispecie verrebbe, poi, espresso da una

³⁴⁶R. REGGI, 'Liber homo bona fide serviens', cit., 153 s.: in Paul. *Coll.* 14.2.1 ricorrono *celare*, *vincire*, *comparare*; in Ulp. *Coll.* 14.3.4 compaiono *celare*, *vincire*, *vinctum habere* e *vendere emere*; in Call. 6 *de cogn.* D. 48.15.6.2 sono impiegati *celare*, *vinctum habere* ed *emere*.

³⁴⁷R. REGGI, 'Liber homo bona fide serviens', cit., 154, nt. 82 cita Paul. *Sent.* 5.6.14, Ulp. 30 *ad Sab.* D. 17.2.51.1, Ulp. 41 *ad Sab.* D. 47.2.39, Paul. 2 *sent.* D. 47.2.83.2, Marcian. 1 *iud. publ.* D. 48.15.3 pr., Call. 6 *de cogn.* D. 48.15.6.1, C. 9.20.5, C. 9.20.14.

³⁴⁸R. REGGI, 'Liber homo bona fide serviens', cit., 155.

³⁴⁹R. REGGI, 'Liber homo bona fide serviens', cit., 156, il quale però dà conto, confutandola, della diversa ipotesi prospettata da P. HUVELIN, *Études*, cit., 111, nt. 4.

più astratta e generica formulazione, resa dal verbo *retinere*. La *retentio* costituiva il presupposto materiale per l'emissione dell'*interdictum de homine libero exhibendo*³⁵⁰, e proprio le fonti relative a questo interdetto e alla sua concorrenza con l'accusa *ex lege Fabia*³⁵¹ consentono a Reggi di ipotizzare che il generico *retinere*³⁵² e le condotte maggiormente specifiche di *vinciri-supprimere-includere* fossero nella pratica divenute equivalenti³⁵³. Per altro verso, nel concetto di *retentio*, al quale erano assimilate solo alcune delle attività espressamente previste dalla *lex Fabia*, non era possibile far rientrare né l'*emere vendere* né gli altri atti mediante i quali si realizzava il doloso trasferimento dell'uomo libero. Va da sé, però, osserva ancora Reggi, che per attuare un trasferimento era pur sempre necessaria una iniziale e delittuosa *retentio*. Ricondotto per questa via il *retinere* nell'ambito della sfera repressiva della *Fabia*, diviene centrale nell'ottica di Reggi il passo ciceroniano della *pro Rabirio perduellionis reo*, nel quale si afferma: «... *de servis alienis contra legem Fabiam retentis*» (3.8). In esso verrebbe attestata l'illiceità *ex lege Fabia* del *retinere* dei servi altrui già nel I sec. a.C., mentre, mancando la prova dell'illiceità di un'analogo *retentio* esercitata sull'uomo libero, non può che supporci che questa ulteriore estensione avvenne in epoca ancora successiva.

³⁵⁰ L'*interdictum de homine libero exhibendo* è incluso da Paolo, in 63 *ad ed. D. 43.1.2.1*, tra quelli *officii causa*. Sul testo si veda in particolare R. SCEVOLA, 'Utilitas publica', II, *Elaborazione della giurisprudenza severiana*, Padova, 2012, 151 ss., spec. 161 e ivi nt. 98.

³⁵¹ L'esame di Reggi si basa su Ulp. 71 *ad ed. D. 43.29.1.1*, Ulp. 71 *ad ed. D. 43.29.3 pr.*, *Paul. Sent. 5.6.14*.

³⁵² A questo proposito R. REGGI, 'Liber homo bona fide serviens', cit., 158, nt. 97, accede alla teoria di M. LAURIA, 'Possessiones'. *Età repubblicana*, I, Napoli, 1953, 86, il quale afferma che in questo contesto *retinere* debba essere inteso come possedere.

³⁵³ R. REGGI, 'Liber homo bona fide serviens', cit., 158.

La svolta sul piano storico-interpretativo si compie con l'evoluzione normativa e semantica risultante dal frammento leidense in tema di *crimen reputandarum*, *Paul. Sent.* 5.28a.4 (= R. 12-14), nel quale alla *lex Fabia*, lì denominata *de suppressis*, si riconduceva l'attività di colui il quale da senatore «*servo alieno vel hominis libero pro suo utitur*». *Uti pro suo* e *retinere* avrebbero ampliato il campo dell'attività perseguibile nei confronti del plagiaro, consentendo il passaggio dalla mera costrizione fisica e dall'assoggettamento materiale, esercitabili sul libero contro la sua volontà e sanciti dai verbi *celare-supprimere-vinciri*, all'esercizio di un potere postativo sulla base di un inganno. Dunque, l'ambito applicativo della legge sul plagio, che all'inizio era riferito alle sole condotte violente, si estese pure alle ipotesi di assoggettamento dell'uomo libero compiute con l'inganno. Solo così, afferma Reggi, si può spiegare il senso di *retinere*, giacché il plagio violento era già ricompreso nei verbi originariamente previsti dalla legge, e si riesce sotto altro profilo a dare pieno significato alla definizione mommseniana di plagio³⁵⁴.

Questo, in sintesi, il ragionamento di Reggi. Contro di esso si è, però, espresso (come già ho avuto modo di segnalare) Molé, il quale muove da un presupposto radicalmente diverso: la *lex Fabia* risalirebbe al I sec. a.C. Ne consegue, dunque, che il percorso evolutivo tracciato da Reggi è destinato a crollare integralmente, giacché la *retentio* illecita richiamata nella *pro Rabirio* non ne costituirebbe il punto di arrivo, bensì il punto di partenza³⁵⁵. Ma Molé nella sua confutazione si spinge anche oltre. Egli, infatti, osserva che il plagio mai venne a coincidere con la *retentio* dolosa di uomini liberi e di schiavi altrui. Affinché, infatti, si perfezionasse la fattispecie perseguita, sarebbe stato necessario, ma anche sufficiente, il mero atto del sequestro. Il possesso, espresso sul piano terminologico dall'uso del

³⁵⁴R. REGGI, 'Liber homo bona fide serviens', cit., 161 ss.

³⁵⁵M. MOLÉ, *Ricerche*, cit., 146.

verbo *retinere*, costituiva un elemento rilevante sotto il profilo della descrizione storico-dinamica dell'evento, in quanto – osserva Molé – era indubitabile che solitamente il sequestro desse inizio a un'illecita detenzione³⁵⁶. Una volta scardinata l'interpretazione proposta da Reggi di *Paul. Sent.* 5.6.14, Gai. 22 *ad ed. prov.* D. 48.15.4 e *Paul. Sent.* 5.28a.4 (= R. 12-14)³⁵⁷, lo studioso ha concluso che «l'attività criminosa ... è stata sempre individuata, pur nel variare dei termini, con una forma verbale che stava ad indicare il momento dell'appropriazione (illecita) della potestà dominicale sulla persona di un libero o di uno schiavo altrui. Non sembra invece abbia mai avuto rilievo ... l'uso o meno della forza»³⁵⁸.

Sulla base di questo ragionamento Molé ha poi prospettato la sua teoria circa la configurazione di due diverse tipologie di reato sanzionabili in virtù di un'attività interpretativa compiuta dalla giurisprudenza e dagli uffici imperiali sul testo della *lex Fabia*. Solo in epoca classica cominciano a diffondersi i lemmi *plagium*, *plagiarius* e *plagiator* riferiti alla *lex Fabia*, la quale in origine era evidentemente conosciuta – e direi anche riconoscibile – senza specificazione alcuna del suo oggetto³⁵⁹. Posta questa premessa, Molé passa a discutere la controversa tesi di Niedermeyer, su cui abbiamo già avuto occasione di soffermarci³⁶⁰ e, nel controbattere alle argomentazioni dello studioso tedesco, formula la sua teoria sul diverso contenuto di

³⁵⁶ M. MOLÉ, *Ricerche*, cit., 148.

³⁵⁷ M. MOLÉ, *Ricerche*, cit., 148 ss.

³⁵⁸ M. MOLÉ, *Ricerche*, cit., 152.

³⁵⁹ *Contra*: P. HUVELIN, *Études*, cit., 105. Dal canto suo, M. MOLÉ, *Ricerche*, cit., 153, ricorda altresì che quei segni, in accezione metaforica o quantomeno non tecnico-giuridica, ricorrono in testi letterari e in particolare in Cic. *ad Quint. fr.* 1.2.6; Sen. *de tranq. an.* 8.4; Mart. *Epigr.* 1.52. La ricorrenza di *plagium*, *plagiarius* e *plagiator* è stata poi esaminata e discussa da R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 43 ss.

³⁶⁰ Si veda sopra, Capitolo 2, § 2.5.

plagium e *suppressio*³⁶¹. Il primo termine, in età classica, sarebbe stato utilizzato per indicare le condotte sanzionate dalla *lex Fabia* e compiute tramite la messa in atto di un raggiri nei confronti della vittima; con il secondo lemma, invece, ci si sarebbe riferiti al materiale sequestro di una persona libera o di uno schiavo altrui realizzato tramite l'uso della forza³⁶². A suffragio della sua teoria, Molé adduce un testo in particolare. Si tratta di

Ulp. 30 *ad Sab.* D. 17.2.51: pr. *Merito autem adiectum est ita demum furti actionem esse, si per fallaciam et dolo malo amovit, quia cum sine dolo malo fecit., furti non tenetur: et sane plerumque credendum est eum, qui partis dominus est, iure potius suo re uti quam furti consilium inire. 1. Et ideo videbimus, an fabia teneatur. et ratio quidem facit., ne teneatur, verum si plagium fecit vel suppressit, Fabia teneri.*

Il brano, ritenuto da alcuni studiosi interpolato quantomeno nella parte finale in cui compare «*plagium fecit vel suppressit*»³⁶³, è considerato invece genuino da Molé, il quale, proprio sulla base della chiusa del par. 1, ha ritenuto che in epoca imperiale si fosse diffusa una differente terminologia per individuare le condotte perseguite dalla *lex Fabia*, a seconda che il plagiatario avesse agito con l'uso della violenza oppure tramite un raggiri ai danni del plagiatato.

La tesi è particolarmente suggestiva e indubbiamente ha il pregio di mettere in evidenza le diverse modalità esecutive del plagio, individuando anche un elemento di contatto tra l'assoggettamento compiuto mediante raggiri e la *persuasio* alla fuga del servo altrui. Pur permanendo, a mio parere, dei dubbi circa la genuinità di quel testo ulpiano, mi sembra perciò che

³⁶¹ M. MOLÉ, *Ricerche*, cit., 154 ss.

³⁶² M. MOLÉ, *Ricerche*, cit., 159 ss.

³⁶³ G. BESELER, *Miszellen. Et (atque) Ideo, et (atque) ideireo, ideoque, idcircoque*, in *ZSS*, 45, 1925, 466; H. NIEDERMEYER, 'Crimen plagii', cit., 384, nt. 9.

Molé abbia colto nel segno nel definire i due ambiti applicativi della normativa sul plagio, sebbene non poche perplessità possano essere avanzate circa l'attribuzione a quegli specifici ambiti di due termini tecnici idonei ad indentificarli precisamente, vale a dire *plagium* e *suppressio*³⁶⁴.

L'idea della costrizione fisica del plagiato risulta in modo chiaro dai verbi verosimilmente utilizzati già in sede di redazione della *lex Fabia*: *vincire* o *vinctum habere* presuppongono l'uso della forza, così come talune modalità realizzative del *cellare*. Queste condotte sarebbero poi state racchiuse, a detta di Molé, nella *suppressio* – il cui impiego in questo contesto è documentato a partire dall'epoca classica –, che finirà anche con l'identificare la legge stessa, ricordata nelle *Pauli Sententiae* come *de suppressis*. Ma anche la vendita e l'acquisto di un cittadino romano o di un servo altrui, che fossero avvenuti contro la volontà propria o del *dominus*, non potevano che compiersi mediante una costrizione fisica.

Come abbiamo già avuto modo di osservare, il sequestro, l'assoggettamento abusivo e l'eventuale vendita di uomini liberi nel I sec. a.C. costituivano una piaga sociale e si realizzavano usualmente mediate il rapimento violento delle vittime. Appiano ricorda il caso, avvenuto nel 43 a.C., quando la Fabia era già stata promulgata, del giovane Atilio, rapito e costretto a lavorare e infine ucciso mentre era in fuga dal luogo in cui era trattenuto³⁶⁵:

Appian. *BC.* 4.5.30: ... Ἀτίλιος δὲ ἄρτι τὴν τῶν τελείων περιθέμενος στολὴν ἦει μὲν, ὡς ἔθος ἐστί, σὺν πομπῇ φίλων ἐπὶ θυσίας ἐς τὰ ἱερά, ἄφνω δὲ ἐγγραφέντος αὐτοῦ τοῖς πίναξιν οἱ

³⁶⁴ Assolutamente puntuali e fondate mi sembrano le osservazioni formulate, proprio in merito alla teoria di Molé, già da R. LAMBERTINI, '*Plagium*', cit., 115, nt. 166.

³⁶⁵ Per l'accostamento di questo episodio con quello descritto da Cicerone e accaduto ad Aurio, rinvio a R. LAMBERTINI, '*Plagium*', cit., 58, nt. 2, e a M. FIORENTINI, *Reale e immaginario piratesco*, cit., 247, nt. 115.

φίλοι και οί θεράποντες διεδίδρασκον. Ὁ δὲ μόνος και ἔρημος ἐκ δαυιλοῦς παραπομπῆς ἐς τὴν μητέρα ἐχώρει. οὐ δεξαμένης δὲ αὐτὸν οὐδὲ ἐκείνης ὑπὸ δέους, οὐκ ἀξιώσας ἔτι ἐς πείραν ἐλθεῖν ἑτέρου μετὰ μητέρα, ἐς ὄρος ἔφυγεν. ὄθεν ὑπὸ λιμοῦ ἐς τὰ πεδινὰ κατελθὼν ἐλήφθη πρὸς ἀνδρὸς ληστεύειν τοὺς παροδεύοντας και ἐπὶ ἔργῳ καταδεῖν εἰθισμένου. Οἷα δὲ παῖς ἐκ τρυφῆς τὸν πόνον οὐκ ἐνεγκὼν ἐς τὴν ἀμαξιτὸν αὐταῖς χοινικίσι διέδρα και παροδεύουσι λοχαγοῖς ἑαυτὸν ἐμήνυσέ τε και ἀνηρέθη.

Di *plagium*, però, esiste un'altra accezione, che risulta per l'epoca tardoantica dalla *Collatio*. In *Coll.* 14.1.1, nel riportare il regime ebraico del nostro illecito, si afferma, infatti:

Coll. 14.1.1: *Quicumque plagiaverit quemquam Israhel et vendiderit eum, morte moriatur.*

L'anonimo autore della *Collatio* con *plagiare* avrebbe inteso indicare l'atto del rapimento, distinto concettualmente seppur collegato materialmente con la vendita dell'uomo. E perciò, in quel testo con *plagium* sarebbero state indicate non le condotte illecite realizzate tramite raggiri e senza l'uso della violenza, ma il più generico rapimento³⁶⁶.

Tornando allora alla strada tracciata da Molé, appare ancor più significativo il contesto storico nel quale la *lex Fabia* andò ad inserirsi, un contesto in cui il concetto di violenza si ampliò secondo due direzioni. Da una parte l'uso della forza, di per sé

³⁶⁶ Il testo della *Collatio* è stato puntualmente esaminato di recente da F. LUCREZI, *L'asservimento*, cit., il quale prima dà conto dei testi dell'Esodo (21.17[16]) e del Deuteronomio (24.7) da cui è tratta la sintesi del versetto (pp. 4 ss.) e poi analizza il divieto, così come formulato in *Coll.* 14.1 (pp. 33 ss.). Lo studioso osserva, proprio con riferimento all'impiego di *plagiare*, che evidentemente l'Autore aveva inteso modernizzare il linguaggio, adottando una forma verbale prodotta da quella sostantivale (*plagium*), operazione linguistica diffusa tra IV e V sec. d.C.; al contempo, Lucrezi ipotizza che tale scelta lessicale fosse finalizzata a sottolineare l'accostamento tra la figura illecita repressa in diritto ebraico e il reato sanzionato dalla *lex Fabia* e dalle sue successive interpretazioni e modifiche normative.

neutro sul piano giuridico, cominciò a connotarsi in senso negativo qualora ricorressero determinati presupposti; dall'altra parte, il mutamento di prospettiva non interessò solo la rilevanza della violenza rispetto all'ordinamento giuridico romano, ma si realizzò anche tramite la dilatazione della nozione stessa di violenza, intesa non più soltanto quale manifestazione di una forza fisica, talvolta illecita, bensì anche come esercizio di una pressione psicologica sulla vittima. Ma attribuire, come fa Molé, alla violenza fisica e al raggiro anche una così precisa denominazione rispetto al plagio è ipotesi probabilmente troppo azzardata.

Osservazioni conclusive

Plagium, plagio e riduzione in schiavitù:
il labile confine tra le diverse
forme di assoggettamento ieri ed oggi

In queste pagine si è cercato di ricostruire, per quanto possibile, alcuni aspetti controversi del regime originario della *lex Fabia* in tema di plagio. La sua collocazione cronologica tra il 66 e il 63 a.C. costituisce una mera proposta, basata su numerosi indizi storico-sistematici. Si tratta, però, di una congettura – per quanto verosimile e a mio parere preferibile in confronto a una datazione ben più alta (risalente, secondo i più, al consolato di Quinto Fabio Massimo, il *Cunctator*) – rispetto alla quale manca purtroppo una evidenza definitiva.

Gli studiosi si sono anche divisi a proposito della natura degli illeciti sanzionati e del regime processuale introdotto per il loro accertamento. Il raffronto con le previsioni del trattato romano-licio del 46 a.C. mi ha indotto per un verso a ipotizzare una natura inizialmente ibrida di questa figura illecita, presto però attratta nella sfera del diritto criminale, e per altro verso ad escludere che la persecuzione degli autori di quelle condotte, puniti con una multa di 50.000 sesterzi, avvenisse mediante un vero e proprio *iudicium publicum*.

Quanto al ‘bene giuridico protetto’, esso va probabilmente individuato nell’endiadi *libertas/civitas Romana*. Non ogni libero, ma soltanto colui che fosse stato anche *civis Romanus, ingenuus* o *libertinus*, avrebbe goduto della protezione legisla-

tiva qualora avesse subito un atto lesivo del suo *status*. Pure la sottrazione al *dominus* della disponibilità del proprio schiavo, attuata anche semplicemente tramite *persuasio* alla fuga, costituiva un atto perseguibile *ex lege Fabia*, evidentemente per due ordini di ragioni: in primo luogo perché erano state violate le prerogative tipiche del *dominus paterfamilias*, e in secondo luogo per l'importanza dell'istituto della schiavitù nell'economia della Roma repubblicana.

Se possono essere queste le caratteristiche originarie del regime repressivo introdotto dalla *lex Fabia*, sembra estremamente interessante guardare per un attimo oltre la realtà storica e giuridica di Roma nel I sec. a.C. A questo riguardo, si può tentare di tracciare il percorso evolutivo del concetto di plagio, sulla scia delle osservazioni di Edoardo Volterra (presentate in occasione della stesura della sentenza C. Cost. n. 96/1981), anche alla luce degli ulteriori elementi sin qui emersi.

Fondamentali, in particolare, appaiono i richiami al lemma *plagiarius* presenti nelle fonti letterarie, già raccolte e discusse da Renzo Lambertini. Lo studioso ipotizza l'attribuibilità a Cicerone del primo impiego tecnico – o comunque collegato alla *lex Fabia* – di *plagiarius*³⁶⁷. Si tratta di un brano estratto dalle lettere al fratello Quinto, in cui si legge:

Cic. *ad Quint. frat.* 1.2.6: *Quid vero ad C. Fabium nescio quem (nam eam quoque epistulam T. Catienus circumgestat): "renuntiari tibi Licinium plagiarium cum suo pullo milvino tributa exigere"?*

Ma maggiormente significative sono altre due attestazioni, una epigrafica (*CIL* IV 1410) e l'altra contenuta in un epigramma di Marziale.

La prima è un'iscrizione pompeiana forse databile dopo il 50 d.C.³⁶⁸, in cui Venere viene definita *plagiaria*:

³⁶⁷ R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 45 s.

³⁶⁸ H. SOLIN, *Iscrizioni parietali di Pompei*, in *La collezione epigrafica: MANN*, a cura di C. Capaldi, F. Zevi, Milano, 2017, 273, n. 156.22.

CIL IV 1410:
*Venus enim
 plagiaria
 est: quia exsanguini
 meum petit,
 in vies tumultu
 pariet; optet
 sibi, ut bene
 naviget,
 quod et
 Ario sua r(ogat?)³⁶⁹.*

L'interpretazione del testo è molto incerta, ma sembra abbastanza plausibile che la dea fosse stata qualificata come plagiaria proprio perché aveva ammaliato un giovane, sottraendolo metaforicamente ad Ario (o Arione), forse la madre. In effetti, però, a *plagiaria* sono stati assegnati dagli studiosi molteplici significati³⁷⁰. Tra di essi, i due che mi sembrano più verosimili si basano alternativamente sul significato tecnico-giuridico del termine³⁷¹, dunque Venere che assoggetta a mo' di schiavo un uomo libero, oppure sulla sua radice etimologica, Venere che con una rete cattura uomini innamorati³⁷². Le due

³⁶⁹ Seguo la ricostruzione del testo adottata anche in CIL IV suppl. 4.2, 1658.

³⁷⁰ Sono oramai state scartate dai più le proposte secondo le quali, ad esempio, con *plagiaria* si intendeva *pelagia*, marina (TH. MOMMSEN, *Inscriptionen der 'Venus Pompeiana'*, in *Rheinisches Museum für Philologie*, 5, 1847, 460 s.), oppure flagellatrice (E. MAGALDI, '*Venus plagiaria*' in un graffito pompeiano, in *Atti II Congresso Nazionale di Studi Romani*, Roma, 1931, 431 ss.).

³⁷¹ G. DELLA VALLE, *L'amore in Pompei e nel poema di Lucrezio*, in *Atene e Roma*, 39, 1937, 153 ss.; A. MAIURI, *Pompei ed Ercolano tra case ed abitanti*, Milano, 1964, 141 ss.; A. GUARINO, '*Venus plagiaria*', in *Atti Acc. Pontaniana* 29, 1980, 93 ss. (ora in *Pagine di diritto romano*, II, Napoli, 1993, 409 ss., da cui cito); R. LAMBERTINI, '*Plagium*', cit., 49 ss.

³⁷² M. GIGANTE, *Civiltà delle forme letterarie nell'antica Pompei*, Napoli, 1979, 205 ss.; A. VARONE, '*Erotica Pompeiana*'. *Iscrizioni d'amore sui muri di Pompei*, Roma, 1994, 23 s.

letture di per sé non si escludono affatto – come ha rilevato Antonio Guarino³⁷³ –, soprattutto se si considera che al tempo dell'iscrizione probabilmente il termine *plagium* non era ancora stato largamente associato alla *lex Fabia*. È, perciò, possibile che nell'uso comune si stesse diffondendo quell'accostamento, soprattutto riferito al plagio senza l'uso di una violenza fisica e realizzato proprio attraverso tecniche di assogettamento psicologico³⁷⁴. Sicché la *Venus plagiaria* di Pompei potrebbe rappresentare la testimonianza di una tappa intermedia nel percorso che ha condotto al collegamento tra *lex Fabia* e *plagium*.

Il passaggio successivo va individuato in un celebre epigramma di Marziale³⁷⁵, cui si fa comunemente risalire il primo impiego di *plagiarius* con riferimento al plagio letterario³⁷⁶:

Mart. *Epigr.* 1.52:

*Commendo tibi, Quintiane, nostros –
nostros dicere si tamen libellos*

³⁷³ A. GUARINO, 'Venus plagiaria', cit., 410.

³⁷⁴ Insiste sulla configurazione di un plagio non necessariamente violento anche A. GUARINO, 'Venus plagiaria', cit., 410 s., sebbene il Maestro napoletano distingua non tanto tra plagio violento e plagio psicologico, quanto tra plagio 'smaccatamente' violento e plagio attuato con tecniche 'energiche'.

³⁷⁵ Maggiori dubbi solleva a mio avviso l'inserimento di Sen. *de tranq. an.* 8.4 tra i testi in cui compare un uso tecnico di *plagiarius*. Seneca, intorno al 60 d.C., inserisce il *plagiarius* in un elenco di malviventi: Sen. *de tranq. an.* 8.4: «... *Aut ego fallor, aut regnum est inter avaros, circumscriptores, latrones, plagiarios unum esse cui noceri non possit*». Avari, truffatori, briganti e plagiari sarebbero tutti accumulati dall'avidità. Il significato di *plagiarius* sembrerebbe a primo acchito tecnico, ma a ben vedere più che al significato giuridico (relativo proprio agli autori dell'illecito *ex lege Fabia*, che si appropriavano di schiavi altrui o assoggettavano indebitamente un uomo libero), quel lemma potrebbe essere collegato alla sua etimologia. *Plagiarius*, cioè, potrebbe essere in quel contesto qualcuno che attuava una sorta di circoscrizione ai danni di un altro.

³⁷⁶ Del testo mi sono già occupata in M. SCOGNAMIGLIO, 'Oratio publicata', cit., 1423 ss., contributo al quale mi permetto di rinviare per le questioni relative al plagio letterario.

*possum, quos recitat tuus poeta –
 si de servitio gravi queruntur,
 adsertor ventas satisque praestes,
 et, cum se dominum vocabit ille,
 dicas esse meos manuque missos.
 Hoc si terque quaterque clamitaris,
 inpones plagiaro pudorem.*

Il tema è noto: Marziale raccomanda a Quinziano di assumere la veste di *adsertor libertatis* per i suoi versi pubblicati, dei quali però pare essersi appropriato qualcun altro, verosimilmente il Fidentino cui egli si rivolge spesso in altri epigrammi. Il poeta gioca con le equivalenze ‘versi pubblicati/schiavi manomessi’ e ‘versi sottratti/liberti (o schiavi) indebitamente assoggettati’. Al di là di alcune sconessioni logico-giuridiche – dovute più che altro alla difficoltà di Marziale di concepire il diritto d’autore come una sorta di proprietà, sia pure letteraria, in considerazione dell’inesistenza in quell’epoca storica di un’elaborazione concettuale in tal senso –, l’epigramma si rivela estremamente interessante ai nostri fini per l’attribuzione a Fidentino (il quale si dichiarava pubblicamente autore dei versi composti da Marziale) della qualifica – dispregiativa – di *plagiarius*. Qui l’uso di quel lemma è sicuramente tecnico, e con altrettanta certezza *plagiarius* è proprio colui il quale esercita su un servo altrui o su uno schiavo manomesso³⁷⁷ poteri dominicali che non gli spettano. E dunque, pochi anni dopo la probabile datazione dell’iscrizione pompeiana sulle mura della c.d. Casa d’Ercole indirizzata alla Venere plagiaria³⁷⁸, Marziale usa *plagiarius* con un preciso significato

³⁷⁷La costruzione dell’epigramma oscilla tra l’equiparazione dei versi pubblicati a schiavi dell’autore e la loro assimilazione a suoi liberti. Si tratta di un’incertezza ‘dogmatica’, legata alla difficoltà di attribuire valore giuridico alla pubblicazione dei versi e di scindere il piano della paternità dell’opera da quello della sua disponibilità.

³⁷⁸Il sito venne esplorato nel 1835 e in quell’occasione fu trovata anche l’iscrizione (G. DELLA VALLE, *L’amore*, cit., 153 ss.).

tecnico-giuridico, addirittura sganciato dal plagio ‘indotto’ e verosimilmente affine ad una forma di plagio violento (che in età classica avanzata sarebbe stato indicato, almeno secondo la teoria elaborata da Molé, con il termine *suppressor*³⁷⁹).

Si può subito notare come l’impiego di *plagiarius* al di fuori delle fonti giuridiche, già nei primi decenni dell’età classica, restituisca all’interprete la percezione dell’uomo qualunque rispetto alle condotte ascrivibili all’illecito del plagio. Tuttavia, mi sembra assolutamente condivisibile l’opinione di Lambertini, il quale ipotizza che la storia del nome dell’illecito *ex lege Fabia* abbia seguito un percorso inverso, che va dal linguaggio comune alla qualifica giuridica. Sappiamo, cioè, che la prima attestazione dell’esistenza di una *lex Fabia* avente ad oggetto la *retentio* di schiavi altrui risale al 63 a.C. Nelle fonti giuridiche di epoca classica, poi, i vocaboli *plagium* e *plagiarius* ricorrono – e anche alquanto di rado – solo dall’inizio del III sec. d.C.³⁸⁰, salvo un’unica occorrenza, in Ulp. 1 *ad ed aed. cur.* D. 21.1.17.7, dove il giurista severiano riporta il pensiero di Celio Sabino³⁸¹. In tale

³⁷⁹ Nei *Digesta* il termine *suppressor* compare solo in Call. 6 *de cogn.* D. 48.15.6.1, per indicare l’autore di un plagio.

³⁸⁰ Si vedano, ad esempio, *Coll.* 14; *Coll.* 14.1.1; Ulp. *Coll.* 14.3.6; D. 48.15; Call. 6 *de cogn.* D. 48.15.6 pr.; C. 9.20.1 (a. 213); C. 9.20.7 (a. 287); C. 9.20.8 (a. 290); C. 9.20.10 (a. 293); C. 9.20.11 (a. 293); C. 9.2.12 (a. 294); C. 9.20.13 (a. 294); C. 9.20.14 (a. 294); C. 9.20.15 (a. 294); C. 9.20.16 (a. 315, = CTh. 9.18.1); Inst. 4.18.10.

³⁸¹ Ulp. 1 *ad ed aed. cur.* D. 21.1.17.7: «*Idem [Caelius] ait, si servus tuus fugiens vicarium suum secum abduxit: si vicarius invitus aut imprudens secutus est neque occasionem ad te redeundi nactus praetermisit, non videri fugitivum fuisse: sed si aut olim cum fugeret intellexit quid ageretur aut postea cognovit quid acti esset et redire ad te cum posset noluit, contra esse. idem putat dicendum de eo, quem plagiarius abduxit*». Il testo merita qualche considerazione ulteriore. È pur vero che il pensiero riportato è di Celio Sabino, il quale fu console nel 69 d.C., ma non escluderei del tutto l’ipotesi che Ulpiano possa aver utilizzato *plagiarius*, termine il cui uso agli albori del III sec. d.C. era già diffuso in ambito giuridico, per sostituire un’altra espres-

lasso di tempo, vale a dire dal 63 a.C. al III sec. d.C., quei lemmi compaiono, invece, in fonti letterarie ed epigrafiche. Dunque, è possibile che l'accostamento della parola *plagium* agli illeciti *ex lege Fabia* (o ad alcuni di essi) sia diventato comune prima nel linguaggio corrente e poi nel contesto giuridico. Insomma, il percorso sarebbe stato il seguente. Già sul finire dell'epoca repubblicana era in uso il vocabolo *plagiarius*, per indicare qualcuno che, evidentemente, compiva attività considerate quantomeno riprovevoli (Cic. *ad Quint. frat.* 1.2.6); le fonti epigrafiche e letterarie confermano non soltanto la diffusione di quel termine, all'inizio del principato, ma anche il suo preciso riferimento alla condotta di chi si appropriava di uno schiavo altrui o di un uomo libero (CIL IV 1410 e, forse, Sen. *de tranq. an.* 8.4). L'uso del vocabolo è sì tecnico, ma ancora saldamente ancorato alla sua origine etimologica³⁸²: *plaga*, la rete da pesca, e *plagiarius/plagiaria*, colui o colei che ammalia o che cattura. La testimonianza di Marziale segna certamente una svolta. L'idea di un metaforico processo teso ad accertare lo *status libertatis* dei suoi versi e l'epiteto di *plagiarius* addossato a chi li aveva indebitamente asserviti spostano l'intero discorso su un piano differente. Non si tratta più di un uso corrente del termine, quanto del suo impiego tecnico, con un preciso significato giuridico³⁸³. L'epigramma di Marziale, dunque, può essere considerato la prova che alla fine del I sec. d.C. *plagiarius* (ma probabilmente non anche *plagium*) avesse sconfinato dal vocabolario corrente per

sione equivalente di Celio Sabino (in senso contrario, anche se non in modo categorico, R. LAMBERTINI, '*Plagium*', cit., 52, nt. 41). Il testo è approfondito da F. REDUZZI MEROLA, '*Servo parere*', Napoli, 1990, 127 ss.

³⁸² Vedi sopra, nt. 17.

³⁸³ Le incertezze di Marziale, più che rispetto alla fattispecie 'plagio', si manifestano in relazione alla possibilità, sempre tutta giuridica, di inquadrare la condotta di chi si autoattribuisce la paternità di un'opera letteraria altrui nell'ambito del *furtum* piuttosto che del *plagium*; mentre non vi è alcun dubbio circa la possibilità di indicare con *plagiarius* l'autore di uno degli illeciti sanzionati dalla *lex Fabia*.

fare ingresso quello giuridico. E da lì in poi è probabile che anche i testi giuridici cominciarono a farne uso³⁸⁴.

Registrato il passaggio da *plagiarius* a *plagium*, l'illecito, oramai divenuto *crimen plagii*, entrò nella realtà giuridica epiclassica e tardoantica con peculiarità affatto particolari, in ragione della profonda ed evidente distanza tra l'ambiente socio-culturale del I sec. a.C. e quello del Basso Impero. Numerose costituzioni imperiali, perlopiù raccolte nel titolo 18 del nono libro del Codice Teodosiano e nel titolo 20 del nono libro del Codice giustiniano, intervennero a ridefinire e ad adattare alla nuova realtà e alle nuove esigenze i contorni sostanziali e processuali dell'originario illecito *ex lege Fabia*³⁸⁵.

Nel corso dell'età medioevale e sino alle soglie dell'era moderna la disciplina giuridica del plagio si è ovviamente sviluppata in contesti ordinamentali che riconoscevano, sia pure con modalità tra loro non del tutto omogenee, l'istituto della schiavitù. È per tale ragione che la fattispecie criminale del plagio si connotò di caratteri connessi più con la lesione del diritto di proprietà che con l'offesa alla libertà individuale; aspetto, questo, che (contrariamente a quanto comunemente si ritiene) solo parzialmente accomuna la concezione medioevale e protomoderna del plagio a quella delle esperienze giuridiche più antiche. Difatti, come abbiamo avuto modo di accertare, almeno in origine con la *lex Fabia* si intese introdurre specifici strumenti di tutela delle prerogative del *civis Romanus*, prerogative consistenti non soltanto nel libero esercizio del potere domini-

³⁸⁴ È proprio ad un percorso di questo tipo che R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 51, nt. 41, attribuisce l'ideazione della denominazione *lex Fabia de plagiariis* o *de plagio*.

³⁸⁵ Come segnalato all'inizio di questo studio, la disciplina del *crimen plagii* nel corso del tardoantico e nel diritto bizantino è stata oggetto di recenti approfondimenti, tra i quali vanno ricordati soprattutto F. LUCREZI, *L'asservimento*, cit.; F. BOTTA, *Per lo studio*, cit.; P.O. CUNEO, *Sequestro di persona*, cit. A questi testi va aggiunto l'imprescindibile riferimento a R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 145 ss., 161 ss.

cale sui *servi*, quanto anche nell'indiscutibile riconoscimento dello *status libertatis*.

Sebbene a partire dal Medioevo il fenomeno schiavistico cominciò a subire profondi mutamenti, in ragione dell'emersione delle nuove forme di asservimento dei c.d. semiliberi, a partire dall'XI sec. si assistette alla ripresa dei traffici commerciali di schiavi sulle rotte del Mediterraneo³⁸⁶. Nel passaggio dal Medioevo alla modernità, il ritorno alla manodopera servile – collegata a svariati modelli giuridici di assoggettamento di schiavi e di semiliberi, oramai distanti dalla tradizionale concezione della schiavitù romana³⁸⁷, ma comunque collegati all'idea di un potere dominicale sullo schiavo esercitato al fine di sfruttarne il lavoro³⁸⁸ – incise profondamente anche sulla configurazione teorica dei reati realizzati mediante la sottrazione di schiavi altrui e l'asservimento illegittimo dell'uomo libero.

Tuttavia, come rilevato già da Edoardo Volterra con la celebre sentenza n. 96/1981³⁸⁹, la vera svolta si ebbe quando

³⁸⁶Una sintesi delle caratteristiche del fenomeno schiavistico nel Medioevo è offerta da G. CIAMPA, *Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*, Napoli, 2008, 32 ss.; P. DELPIANO, *La schiavitù in età moderna*, Bari, 2021, ed. dig., par. 1 del primo capitolo.

³⁸⁷Per l'individuazione delle caratteristiche socio-giuridiche della schiavitù nell'antichità sono essenziali W.W. BUCKLAND, *The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian*, Cambridge, 1908; I.M. FINLEY, *Un'istituzione peculiare?*, in *Schiavitù antica e moderna. Problemi Storia Istituzioni*, a cura di L. Sichirolo, Napoli, 1979, 21 ss.; ID., *Tra schiavitù e libertà*, in *Schiavitù antica e moderna*, cit., 43 ss., nonché AA.VV., *Classical Slavery*, ed. by M.I. Finley, London-New York, 2014 (rist. dell'edizione 1987).

³⁸⁸G. CIAMPA, *Il delitto*, cit., 42 ss.

³⁸⁹Per la quale rimando a quanto già esposto nell'*Introduzione*. Osservazioni molto interessanti in questo senso sono formulate da M.C. BARBIERI, *La schiavitù*, cit., 440, la quale nelle prime pagine del suo studio esamina anche la rilevanza della schiavitù nel diritto penale in relazione al suo utilizzo come pena. A questo proposito si veda anche M.C. BARBIERI, *La riduzione in schiavitù*, cit., 229 ss.

l'istituto della schiavitù venne progressivamente abolito in tutti gli ordinamenti giuridici³⁹⁰. Non essendo più lecita la schiavitù, qualunque forma di asservimento era diventata illecita di per sé. Conseguentemente sparì la possibilità di commettere plagio sul servo altrui e le disposizioni dei diversi Codici penali moderni definirono e sanzionarono soltanto il plagio sull'uomo, oramai geneticamente, giuridicamente e definitivamente di condizione libera.

A questo proposito, Maria Cristina Barbieri ha osservato che il primo Codice moderno nel quale venne adottata la nuova prospettiva fu il Codice Giuseppino, entrato in vigore nel 1787³⁹¹. Il par. 134, infatti, prendeva in considerazione il caso di chi si fosse impadronito di una persona, denominando il reato come 'rapina d'uomo'. I termini plagio e plagiaro (ri)com-

³⁹⁰ La prima dichiarazione in questo senso – anche se solo temporanea – si ebbe nella Francia rivoluzionaria nel 1791. Nel 1815 la *Dichiarazione relativa all'abolizione universale della tratta degli schiavi* condannò il fenomeno della schiavitù. Da quel momento, in vari ordinamenti giuridici di Paesi europei ed americani la schiavitù fu progressivamente abrogata, sino a che, a Ginevra nel 1926, l'allora Lega delle Nazioni Unite definì il concetto di schiavitù e quella descrizione confluì nei lavori della *Convenzione internazionale relativa all'abolizione della schiavitù* (art. 1 par. 1). Nel 1948, il 10 dicembre, fu approvata la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, nella quale si afferma perentoriamente il dovere di abolizione della schiavitù e del traffico di schiavi. Ancora a Ginevra, il 7 settembre 1956 è stata approvata la *Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù*, che ha poi ispirato la CEDU (art. 4) e lo *Statuto* di Roma della Corte penale internazionale (art. 7). Sulle due *Convenzioni* di Ginevra (1926 e 1956) e sul loro recepimento nell'ordinamento giuridico italiano, rinvio a M.C. BARBIERI, *La riduzione in schiavitù*, cit., 279 ss., 288 ss. Sulla rilevanza giuridica e sociale delle innovazioni normative degli ultimi due secoli si veda, ad esempio, TH. CASADEI, *Bioetica, diritto, politica: corpo e forme della schiavitù*, in AA.VV., *Il senso della Repubblica. Schiavitù*, a cura di Th. Casadei, S. Mattarelli, Milano, 2009, 74 ss.

³⁹¹ M.C. BARBIERI, *La schiavitù*, cit., 440 s.; EAD., *La riduzione in schiavitù*, cit., 235 ss.

parvero, invece, in modo esplicito nell'art. 358 del Codice toscano del 1853³⁹².

Il reato di plagio fu successivamente inserito all'interno del Codice Zanardelli del 1889, tra i delitti contro la libertà individuale, all'art. 145³⁹³, il cui contenuto fu fedelmente riprodotto nel 1930 dall'art. 600 del Codice Rocco. L'art. 600, tuttavia, fu rubricato non più 'Plagio', bensì 'Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù'³⁹⁴. È questo il momento nel quale in Italia assistiamo, quindi, alla biforcazione teorica tra 'schiavitù di diritto', prevista dall'art. 600 cod. pen., e 'schiavitù di fatto', individuata dall'art. 603 cod. pen.³⁹⁵. E improvvidamente fu proprio

³⁹² Art. 358: «§ 1. Chiunque, per qualsivoglia scopo, in grazia del quale il fatto non trapassi sotto il titolo di un altro delitto, si è ingiustamente impadronito d'una persona, suo malgrado, od anche d'una persona consenziente, che sia minore di quattordici anni; soggiace come colpevole di plagio, alla casa di forza da tre a sette anni, o, nei casi più leggieri, alla carcere da uno a tre anni. § 2. E quando il plagiario abbia consegnato la persona, di cui si è impadronito, ad un servizio estero militare o navale, o l'abbia fatto cadere in schiavitù, è punito sempre con la casa di forza da cinque a dodici anni». Commenta questo articolo F. CARRARA, *Programma del Corso di Diritto Criminale dettato nella R. Università di Pisa. Parte speciale*, II³, Lucca, 1875, 591 ss.

³⁹³ Art. 145: «Plagio. Chiunque riduce una persona in schiavitù o in altra condizione analoga è punito con la reclusione da dodici a venti anni».

³⁹⁴ Art. 600: «Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. Chiunque riduce una persona in schiavitù o in altra condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni». Sulla disciplina prevista, si veda V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il Codice del 1930*, VIII, *Delitti contro la persona*, Torino, 1937, 532 ss.

³⁹⁵ M.C. BARBIERI, *La riduzione in schiavitù*, cit., 289 s., la quale cita (p. 290, nt. 125) anche la *Relazione del Ministro Guardasigilli sul progetto definitivo di un nuovo codice penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, V.II, Roma, 1929, 410: «Il progetto ha eliminato ogni dubbio, considerando la condizione di diritto nell'art. 608» e «quella di fatto nell'art. 611» (divenuti rispettivamente art. 600 e art. 603). Sul plagio psicologico prima della sent. C. Cost. n. 96/1981 si veda soprattutto G.M. FLICK, *La tutela della personalità nel delitto di plagio*, Milano, 1971.

l'oramai abrogato art. 603 ad essere rubricato 'Plagio'³⁹⁶.

Tale scelta legislativa non fu, però, particolarmente felice. L'art. 603 è rimasto inapplicato, sinché nel 1981 la pretesa ir-realizzabilità della condizione di 'totale soggezione'³⁹⁷, assunta a parametro dell'illiceità della fattispecie ivi prevista, ne determinò la dichiarazione di incostituzionalità. Anche l'art. 600, nella sua originaria formulazione, non ebbe fortuna, giacché, essendo stata abolita in Italia la schiavitù, risultò impossibile individuare nel concreto condotte riconducibili alla c.d. 'schiavitù di diritto'³⁹⁸.

Però, proprio a partire dal decennio immediatamente successivo alla decisione dei Giudici costituzionali in merito alle sorti dell'art. 603, si è assistito ad una nuova inaspettata intensificazione del fenomeno della riduzione in schiavitù, ma se-

³⁹⁶ Improvidamente, in quanto, come efficacemente messo in luce già da Volterra, è il reato descritto dall'art. 600 cod. pen. a poter essere accostato in qualche misura all'illecito *ex lege Fabia*, e non il 'plagio' di cui all'abrogato art. 603 cod. pen.

³⁹⁷ M.C. BARBIERI, *La schiavitù*, cit., 444 s., rileva al riguardo: «... con il termine «totale soggezione» coglieva nel segno, lasciando intuire che la compressione della libertà dovesse arrivare al punto in cui il soggetto offeso non fosse più in grado di scegliere per sé accettando la propria condizione anche indipendentemente dall'esercizio nei suoi confronti di una condotta reiterata di violenza o minaccia o inganno. Tuttavia, questo disvalore di evento riuscirebbe a controbilanciare l'assenza di un disvalore di condotta – violenza, minaccia o inganno – solo se esistesse un determinato contesto sociale che ancora contemplasse la servitù e la accettasse come dato che non contrasta con la normale convivenza. Si realizzerebbe in questo contesto una divaricazione tra la visione del legislatore e la visione radicata nel contesto sociale, dove il diritto penale svolgerebbe una funzione promozionale: tutelare un bene – la libertà individuale – anche in assenza di un vero e proprio disvalore di condotta, laddove è la stessa persona offesa che, sapendo di non potersi sottrarre, accetta una determinata condizione di sottomissione. Si tratterebbe, in altri termini, di un reato in cui la «collaborazione della vittima» è essenziale». In adesione al pensiero di Maria Cristina Barbieri, si veda anche A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, Torino, 2012, 125 s.

³⁹⁸ M.C. BARBIERI, *La riduzione in schiavitù*, cit., 479.

condo modalità e con finalità adattate ad una realtà sociale oramai globalizzata.

Il moltiplicarsi di fenomeni del tutto inediti per l'impatto geograficamente esteso sulla società, che si concretizzano nello sfruttamento dei nuovi 'schiavi', ha indotto il nostro legislatore ad intervenire ripetutamente sull'art. 600 cod. pen.³⁹⁹, riformandone per intero il contenuto, e a procedere, a partire dai primi anni duemila, ad un'attività di totale riscrittura della sezione del Codice dedicata ai delitti contro la personalità individuale⁴⁰⁰.

La nuova formulazione dell'art. 600 cod. pen. ha consentito sia di recuperare l'idea di fondo dell'abrogato art. 603 cod. pen., trasformando la 'totale soggezione' in una 'soggezione continuativa', utile a reprimere gli atti di coazione psicologica esercitati su singoli individui; e sia di arginare la c.d. 'modern slavery', attorno alla quale si è sviluppata sempre più la figura dei trafficanti di uomini, non più mercanti⁴⁰¹, ma parti del complesso ingranaggio costituito dalla criminalità organizzata su scala globale. Accanto all'assoggettamento fisico è stata, perciò, riconosciuta la condizione di asservimento e auto-asser-

³⁹⁹ Art. 600: «*Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona*».

⁴⁰⁰ Per gli aspetti più problematici della riforma, tra la vastissima letteratura, rinvio a G. CIAMPA, *Il delitto*, cit., 178 ss.; F. RESTA, *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, Milano, 2008.

⁴⁰¹ L. SOLIDORO, 'Nuove schiavitù' e traffico di esseri umani: un'area opaca disegnata dalla storia, in TSDP, numero speciale, 2022, § 4.

vimento psichico, in cui la libertà di autodeterminazione risulta di fatto annullata dalla condizione di soggezione indotta dalla posizione di vulnerabilità e fragilità della vittima. Da una parte, dunque, la coazione, intesa come costrizione in assenza di consenso, dall'altra un consenso indotto dallo stato di soggezione o vulnerabilità psichica.

Da questa prospettiva, appare assolutamente significativo l'orientamento oramai prevalente della nostra Corte di Cassazione, la quale ha ribadito con fermezza due concetti fondamentali. Il primo è che la vendita di una persona libera ad altri è di per se stessa rilevante ai fini della configurazione del reato di riduzione o mantenimento in schiavitù⁴⁰², giacché l'autore di tale atto esercita inequivocabilmente su un altro essere umano un potere corrispondente al diritto di proprietà. Il secondo aspetto riguarda, invece, il limite entro il quale la conservazione di una certa autonomia della vittima dell'assoggettamento consente comunque la realizzazione del reato. I Giudici si sono, infatti, espressi nel senso di richiedere, ai fini della realizzazione della fattispecie illecita, non un'integrale negazione della libertà personale, bensì una sua significativa compromissione⁴⁰³. Lo spartiacque, dunque, sarebbe da individuare, secondo la Suprema Corte, nella reificazione delle vittime⁴⁰⁴, fenomeno oggi

⁴⁰² Abbiamo, infatti, verificato che – prescindendo dal *nomen iuris* adottato – è proprio l'attuale art. 600 cod. pen. a richiamare l'idea di fondo dell'antico reato di *plagium*.

⁴⁰³ Si veda ad. esempio: C. Cass., V sez. pen., sent. n. 13908 del 1° aprile 2015.

⁴⁰⁴ Tra le numerosissime sent. richiamo la recente C. Cass., V sez. pen., sent. n. 30538 del 13 maggio 2021: «... la sentenza ha confermato la responsabilità dell'imputato in riferimento alla fattispecie descritta ... di cui alla prima parte dell'art. 600 c.p., comma 1, giacché il fatto contestato e ritenuto è quello di chi esercita su di un essere umano un dominio equivalente a quello che la titolarità del diritto dominicale consente di esercitare su di una cosa. La norma richiede peraltro che i poteri esercitati sull'altrui persona "corrispondano" a quelli del diritto di proprietà, formula idonea ad evocare non solo la condizione di schiavitù di diritto, ma altresì quelle situazioni nelle quali di fat-

particolarmente diffuso in connessione con la piaga della c.d. ‘modern slavery’, caratterizzata dalla condizione di assoggettamento finalizzato allo sfruttamento della vittima.

Dunque, sebbene si sia oramai molto lontani – dal punto di vista storico, culturale e di contesto giuridico – dalla concezione romana del plagio, i cui contorni furono definiti per la prima volta dalla *lex Fabia*, la necessità di arginare e reprimere il fenomeno delle nuove schiavitù può costituire lo sprone per un nuovo e proficuo confronto con le esperienze giuridiche del passato.

*to venga esercitata su di un altro essere umano una signoria così pervasiva da risultare equivalente nel suo contenuto alle forme di manifestazione del diritto di proprietà. La condotta tipizzata implica dunque la “reificazione” della vittima, comportandone di per sé lo sfruttamento, come ripetutamente chiarito da questa Corte (ex multis Sez. 5, n. 10426 del 09/01/2015, O., Rv. 262632). Non è dunque esatto, ..., che la sentenza abbia individuato nel vantaggio economico tratto dall'imputato dalla cessione della figlia minore lo sfruttamento cui quest'ultima sarebbe stata sottoposta. Più semplicemente, rimanendo fedele alla menzionata impostazione qualificatoria, i giudici del merito si sono limitati a riconoscere nella cessione della vittima quella reificazione dell'essere umano che ne comporta di per sé lo sfruttamento e della quale la percezione di un guadagno rappresenta soltanto un evidente sintomo ...». Sul concetto di ‘reificazione’, in una prospettiva storica e di confronto con la concezione greca e romana dello schiavo, si veda recentemente A. CALORE, *Schiavitù*, cit., 8 ss.*

Appendice

Le fonti principali

Cic. *pro Rab. perd. reo* 3.8: An de peculatu facto aut de tabulario incenso longa oratio est expromenda? quo in crimine propinquus C. Rabiri iudicio clarissimo, C. Curtius, pro virtute sua est honestissime liberatus, ipse vero Rabirius non modo in iudicium horum criminum, sed ne in tenuissimam quidem suspicionem verbo est umquam vocatus. An de sororis filio diligentius respondendum est? quem ab hoc necatum esse dixisti, cum ad iudicii moram familiaris funeris excusatio quaereretur. Quid enim est tam veri simile quam cariorem huic sororis maritum quam sororis filium fuisse, atque ita cariorem ut alter vita crudelissime privaretur, cum alteri ad prolationem iudicii biduum quaereretur? An de servis alienis contra legem Fabiam retentis, aut de civibus Romanis contra legem Porciam verberatis aut necatis plura dicenda sunt, cum tanto studio C. Rabirius totius Apuliae, singulari voluntate Campaniae ornetur, cumque ad eius propulsandum periculum non modo homines, sed prope regiones ipsae convenerint aliquanto etiam latius excitatae, quam ipsius vicinitatis nomen ac termini postulabant? Nam quid ego ad id longam orationem comparem, quod est in eadem multae inrogatione praescriptum, hunc nec suae nec alienae pudicitiae pepercisse?

Trattato romano-licio, a. 46 a.C., ed. S. Mitchell, ll. 32-43

... ἐάν τις τὸν ἐλεύθερον | ἀποκτείνῃ ἢ καὶ ἐκὼν ἀποδῶται ἢ κα<ί> τις δόλ<φ> πονηρῶ τούτων τι ποιήσῃ, εἴ τε καὶ | πρᾶγμα κεφαλικὸν ἐπιτελέσῃται τοῦτο κεφαλικὸν ἔστω· περὶ τούτων τῶν πραγμάτων | ἐὰν πολεΐτης Ῥωμαῖος εὐθύνηται ἐν Λυκία κατὰ τοὺς ἰδίους νόμους ἐν Ῥώμῃ κρινέσθω, ἀλλ'λαχῆ δὲ μὴ κρινέσθω· ἐὰν δὲ Λύκιος πολίτης

εὐθύνηται κατὰ τοὺς ἰδίους νόμους κρινέσθω, | ἀλλαγῆ δὲ μὴ κρινέσθω· ἂν δὲ τις περὶ ἐτέρων πραγμάτων Ῥωμαῖος μετὰ Λυκίου μεταπορεύηται, κα<τὰ> τοὺς Λυκίων νόμους ἐν Λυκία κρινέσθω, ἀλλαγῆ δὲ μὴ κρινέσθω· ἂν | δὲ Λύκ<ι>ος παρὰ Ῥωμαίου μεταπορεύηται ὡς ἂν ἄρχων ἢ ἀντάρχων τυγχάνῃ δικαιοδοτῶν | πρὸς ὃν ἂν αὐτῶν προσέλθωσιν οἱ ἀμφισβητοῦντες οὗτος αὐτοῖς δικαιοδοτεῖται κριτήριον συνιστανέτω, διδότηω τε τὴν πᾶσαν ἐργασίαν ὅπως περὶ τούτου τοῦ πράγματος | ὡς ὅτι τάχιστα τὸ κριτήριον καθὼς ἂν αὐτῶι φαίνηται δίκαιον εἶναι καὶ καλῶς ἔλχον συντελέσθῃ. ...

If anyone kills a free man or also knowingly gives him up (for sale), or if anyone does something of this sort with malicious deceit, and if he commits a capital crime, let this be a capital offense. Concerning these matters, if a Roman citizen is charged in Lycia, let him be judged according to his own laws in Rome, and let him not be judged anywhere else. But if a Lycian citizen is charged, let him be judged according to his own laws, and let him not be judged anywhere else. If any Roman concerning other matters should be engaged in a dispute with a Lycian, let him be judged in Lycia according to the laws of the Lycians, and let him not be judged anywhere else. But if a Lycian is engaged in dispute by a Roman, whatever magistrate or promagistrate happens to be dispensing justice, whichever of them the disputants approach, let him dispense justice and let him set up a court for them. And let him grant the whole business in such a way concerning this affair that the judgment is accomplished as swiftly as possible, in a manner that seems to him to be just and well conducted. (trad. S. MITCHELL, *The Treaty between Rome and Lycia of 46 BC (MS 2070)*, in *Papyri Graecae Schøyen (PSchøyen I)*, a cura di R. Pintaudi, Firenze, 2005, n. 25).

Si quelqu'un tue un homme libre, ou s'il le vend de propos délibéré, ou si quelqu'un commet une infraction similaire par ruse ou tromperie, et si un acte (passible de la peine) capital(e) est perpétré, tout cela sera (considéré comme passible d'un procès en peine) capital(e). Pour (toutes) ces affaires, si un citoyen romain est accusé (par un Lycien) en Lycie, il sera jugé selon ses propres lois, à Rome, et nulle part ailleurs; si un citoyen lycien est accusé (par un Romain en Lycie), il sera jugé (en Lycie) selon ses propres lois, et nulle part ailleurs. Pour toutes les autres affaires (= les affaires pénales non capitales et les affaires civiles), si un Romain intente un procès à un Ly-

rien, l'affaire sera jugée selon les lois des Lyciens, en Lycie, et nulle part ailleurs; si un Lycien entame des poursuites judiciaires contre un Romain, le magistrat ou promagistrat préposé à l'administration de la justice auquel les parties en conflit se seront adressées leur rendra justice, constituera un tribunal et déploiera tout son énergie afin que, sur cette affaire, le jugement soit rendu le plus rapidement possible de la manière qui lui semble être juste et convenable. (trad. P. SANCHEZ, *La convention judiciaire dans le traité conclu entre Rome et les Lyciens* (P. Schøyen I 25), in *Chiron*, 37, 2007, 363 ss.).

Paul. Sent. 5.6.14: Adversus eum, qui hominem liberum vinxerit suppresserit incluserit operamve ut id fieret dederit, tam interdictum quam legis Fabiae super ea re actio redditur: et interdicto quidem id agitur, ut exhibeatur is qui detinetur, lege autem Fabia, ut etiam poena nummaria coerceatur.

Interpretatio. Si quicumque hominem liberum ligaverit absconderit incluserit aut, ut id fieret, solacium praeberit, adversus eum legis Fabiae actio datur, id est ut exhibeatur is, qui in clausura aut in vinculis detinetur ab eo, qui fecisse convincitur, aut secundum legem Fabiam puniendus est aut secundum aestimationem iudicis poena nummaria feriendus est.

Paul. Sent. 5.28a.4 (= R. 12-14): Senator qui servo alieno vel homine libero pro suo utitur, praeter legem Fabiam de suppressis, et repletundarum tenetur.

Paul. Sent. 5.30b: 1. Lege Fabia tenetur, qui civem Romanum ingenuum, libertinum servumve alienum celaverit vendiderit vinxerit comparaverit. Et olim quidem huius legis poena nummaria fuit, sed translata est cognitio in praefectum urbis, itemque praesidis provinciae extra ordinem meruit animadversionem. Ideoque humiliores aut in metallum dantur aut in crucem tolluntur, honestiores adempta dimidia parte bonorum in perpetuum relegantur. 2. Si servus sciente domino alienum servum subtraxerit vendiderit celaverit, in ipsum dominum animadvertitur; quod si id domino ignorante commiserit, in metallum datur.

Coll. 14: De Plagiariis

1. Moyses dicit:

1. Quicumque plagiaverit quemquam Israhel et vendiderit eum, morte moriatur.

2. Paul. *libro sententiarum V sub titulo ad legem Fabiam:*

1. Lege Fabia tenetur, qui civem Romanum ingenuum libertinumve servumve alienum celaverit vendiderit vinxerit comparaverit. 2. Et olim quidem huius legis poena nummaria fuit, sed translata est cognitio in praefectum urbis, itemque praesidis provinciae extra ordinem meruit animadversionem. Ideoque humiliores aut in metallum dantur aut in crucem tolluntur, honestiores adempta dimidia parte bonorum in perpetuum relegantur. 3. Si servus sciente domino alienum servum subtraxerit vendiderit celaverit, in ipsum dominum animadvertitur: quod si id domino ignorante commiserit, in metallum datur.

3. Ulp. *libro nono de officio proconsulis sub titulo ad legem Fabiam:*

1. Frequens est etiam legis Fabiae cognitio in tribunalibus praesidium, quamquam quidam procuratores Caesaris usurpaverint tam in provinciis quam Romae. 2. Sed enim iam eo perventum est constitutionibus, ut Romae quidem praefectus urbis solus super ea re cognoscat, si intra miliarium centesimum sit iniuria commissa: enimvero si ultra centesimum, praefectorum praetorio erit cognitio. In provincia est praesidium provinciarum, nec aliter procuratori Caesaris haec cognitio iniungitur, quam si praesidis partibus in provincia fungatur. Plane post sententiam de Fabia latam procuratoris partes succedunt huiusce rei. 3. Attamen procurator qui nullam provinciam regit licet de capitalibus causis cognoscere nec soleat, tamen ut de lege Fabia possit cognoscere, Imp. Antoninus constituit. Idem legis Iuliae de adulteris coercendis constitutione imperatoris Antonini quaestionem accepit. 4. Lege autem Fabia tenetur, qui civem Romanum eumve, qui in Italia liberatus sit, celaverit vinxerit vinctumve habuerit, vendiderit emerit, quive in eam rem socius fuerit: cui capite primo eiusdem legis poena iniungitur. Si servus quis sciente domino fecerit, dominus eius sestertiis quinquaginta milibus eodem capite punitur. 5. Eiusdem legis capite secundo tenetur, qui alieno servo persuaserit, ut dominum fugiat quive alienum servum invito domino celaverit vendiderit emerit dolo malo, quive in ea re socius fuerit: iubeturque populo sestertia quinquaginta milia dare. Et reliqua.

6. Sciendum tamen est ex novellis constitutionibus capitali sententia

plagiatores pro atrocitate facti puniendos: quamvis et Paulus relatis supra speciebus crucis et metalli huiusmodi reis inrogaverit poenam.

CTh. 9.18 [=Brev.9.14] Ad legem Fabiam

1 *Imp. Constantinus A. ad Domitium Celsum vicarium Africae*. Plagiarii, qui viventium filiorum miserandas infligunt parentibus orbitates, metalli poena cum ceteris ante cognitis suppliciis tenebantur. Si quis tamen eiusmodi reus fuerit oblatus, posteaquam super crimine patuerit, servus quidem vel libertate donatus bestiis primo quoque munere obiiciatur, liber autem sub hac forma in ludum datur gladiatorium, ut, antequam aliquid faciat, quo se defendere possit, gladio consumatur. Eos autem, qui pro hoc crimine iam in metallum dati sunt, numquam revocari praecipimus. *Dat. kal. Aug. Constantino A. IV et Licinio IV cons.* (a. 315)

Interpretatio. Hi, qui filios alienos furto abstulerint et ubicumque transdlexerint, sive ingenui sive servi sint, morte puniantur.

D. 43.29 De homine libero exhibendo

1 Ulp. 71 *ad ed.*: pr. Ait praetor: “Quem liberum dolo malo retines, exhibeas”. 1. Hoc interdictum proponitur tuendae libertatis causa, videlicet ne homines liberi retineantur a quoquam:

2 Ven. 4 *interd.*: (nihil enim multum a specie servientium differunt, quibus facultas non datur recedendi):

3. Ulp. 71 *ad ed.*: pr. Quod et lex Fabia prospexit. neque hoc interdictum aufert legis Fabiae executionem: nam et hoc interdicto agi poterit et nihilo minus accusatio legis Fabiae institui: et versa vice qui egit Fabia, poterit nihilo minus etiam hoc interdictum habere, praesertim cum alius interdictum, alius Fabiae actionem habere possit. 1. Haec verba “quem liberum” ad omnem liberum pertinent, sive pubes sit sive impubes, sive masculus sive femina, sive unus sive plures, sive sui iuris sit sive alieni: hoc enim tantum spectamus, an liber sit. 2. Is tamen, qui in potestate habet, hoc interdicto non tenebitur, quia dolo malo non videtur habere qui suo iure utitur. 3. Si quis eum, quem ab hostibus redemit, retineat, in ea causa est, ut interdicto non teneatur: non enim dolo malo facit. plane si offertur pretium, interdictum locum habet. sed et si eum remisit pretio non accepto, dicendum est interdicto locum fore, si, posteaquam semel remisit,

velit retinere. 4. Si eum quis retineat filium, quem non habet in potestate, plerumque sine dolo malo facere videbitur: pietas enim genuina efficit sine dolo malo retineri, nisi si evidens dolus malus intercedat. proinde et si libertum suum vel alumnum vel noxae deditum adhuc impuberem, idem erit dicendum. et generaliter qui iustam causam habet hominis liberi apud se retinendi, non videtur dolo malo facere. 5. Si quis volentem retineat, non videtur dolo malo retinere. sed quid si volentem quidem retineat, non tamen sine calliditate circumventum vel seductum vel sollicitatum, neque bona vel probabili ratione hoc facit? recte dicetur dolo malo retinere. 6. Is, qui nescit apud se esse hominem liberum, dolo malo caret; sed ubi certioratus retinet, dolo malo non caret. 7. Plane si dubitat, utrum liber an servus sit, vel facit status controversiam, recedendum erit ab hoc interdicto et agenda causa libertatis. etenim recte placuit tunc demum hoc interdictum locum habere, quotiens quis pro certo liber est: ceterum si quaeratur de statu, non oportet praeiudicium fieri alienae cognitioni. 8. Ait praetor "exhibeas". exhibere est in publicum producere et videndi tangendique hominis facultatem praebere: proprie autem exhibere est extra secretum habere. 9. Hoc interdictum omnibus competit: nemo enim prohibendus est libertati favere. 10. Plane ex causa suspectae personae removendae sunt, si forte talis persona sit, quam verisimile est colludere vel calumniari. 11. Sed et si mulier vel pupillus hoc interdictum desiderent pro cognato vel parente vel adfines suo solliciti, dandum esse eis interdictum dicendum est: nam et publico iudicio reos facere possunt, dum suas suorumque iniurias exsequuntur. 12. Si tamen plures sunt, qui experiri volent, eligendus est a praetore, ad quem maxime res pertinet vel is qui idoneior est: et est optimum ex coniunctione, ex fide, ex dignitate actorem hoc interdicto eligendum. 13. Si tamen, posteaquam hoc interdicto actum est, alius hoc interdicto agere desideret, palam erit postea alii non facile dandum, nisi si de perfidia prioris potuerit aliquid dici. itaque causa cognita amplius quam semel interdictum hoc erit movendum. nam nec in publicis iudiciis permittitur amplius agi quam semel actum est quam si praevaricationis fuerit damnatus prior accusator. si tamen reus condemnatus malit litis aestimationem sufferre quam hominem exhibere, non est iniquum saepius in eum interdicto experiri vel eidem sine exceptione vel alii. 14. Hoc interdictum et in absentem esse rogandum Labeo scribit, sed si non defendatur, in bona eius eundem ait. 15. Hoc interdictum perpetuum est.

4. Ven. 4 *interd.*: pr. Si quis liberum hominem ignorantem suum statum retineat, tamen si dolo malo retinet, cogitur exhibere. 1. Trebatius quoque ait non teneri eum, qui liberum hominem pro servo bona fide emerit et retineat. 2. Nullo tempore dolo malo retineri homo liber debet, adeo ut quidam putaverint nec modicum tempus ad eum exhibendum dandum, quoniam praeteriti facti poena praestanda est. 3. Creditori non competit interdictum, ut debitor exhiberetur: nec enim debitorem latitantem exhibere quisquam cogitur, sed in bona eius ex edicto praetoris itur.

48.15 De lege Fabia de plagiariis

1 Ulp 1 *reg.*: Si liberum hominem emptor sciens emerit, capitale crimen adversus eum ex lege Fabia de plagio nascitur, quo venditor quoque fit obnoxius, si sciens liberum esse vendiderit.

2 Ulp. 9 *de off. proc.*: pr. Sciendum est legem Fabiam ad eos non pertinere, qui, cum absentes servos haberent, eos vendiderunt: aliud enim abesse, aliud in fuga esse. 1. Item non pertinere ad eum, qui mandavit servum fugitivum persequendum et distrahendum: nec enim fugam vendidit. 2. Amplius dicendum est et si quis Titio mandaverit servum fugitivum adprehendendum, ut, si adprehendisset, eum emptum haberet, cessare senatus consultum. 3. Hoc autem senatus consulto domini quoque continentur, qui fugam servorum suorum vendiderunt.

3 Marcian. 1 *iud. publ.*: pr. Legis Fabiae crimine suppressi mancipii bona fide possessor non tenetur, id est qui ignorabat servum alienum, et qui voluntate domini putabat id eum agere. et ita de bona fide possessore ipsa lex scripta est: nam adicitur “si sciens dolo malo hoc fecerit”: et saepissime a principibus Severo et Antonino constitutum est, ne bonae fidei possessores hac lege teneantur. 1. Illud non est omittendum, quod exemplo legis Aquiliae, si is, propter quem quis in Fabiam commisit, decesserit, adhuc accusatio et poena legis Fabiae superest, ut et divus Severus et Antoninus rescripserunt.

4 Gai. 22 *ad ed. provinc.*: Lege Fabia tenetur, qui sciens liberum hominem donaverit vel in dotem dederit, item qui ex earum qua causa sciens liberum esse acceperit, in eadem causa haberi debeat, qua venditor et emptor habetur. idem et si pro eo res permutata fuerit.

5 Mod. 17 *resp.*: Respondit eum, qui fugitivum alienum suscepisse et classe doceatur, ex eo, quod proprietatis quaestionem referret, crimen, si probetur, evitare minime posse.

6 Call. 6 *de cogn.*: pr. Non statim plagiarium esse, qui furti crimine ob servos alienos interceptos tenetur, divus Hadrianus in haec verba rescripsit: “servos alienos qui sollicitaverit aut interceperit, crimine plagii, quod illi intenditur, teneatur nec ne, facit quaestionem: et ideo non me consuli de ea re oportet, sed quod verissimum in re praesenti cognoscitur, sequi iudicem oportet. plane autem scire debet posse aliquem furti crimine ob servos alienos interceptos teneri nec idcirco tamen statim plagiarium esse existimari”. 1. Idem princeps de eadem re in haec verba rescripsit: “Apud quem unus aut alter fuerit fugitivus inventus, qui operas suas locaverint ut pascerentur, et utique si idem antea apud alios opus fecerint, hunc suppressorem non iure quis dixerit”. 2. Lege Fabia cavetur, ut liber, qui hominem ingenuum vel libertinum invitum celaverit invinctum habuerit emerit sciens dolo malo quive in earum qua re socius erit, quique servo alieno servaevae persuaserit, ut a domino dominave fugiat, vel eum eamve invito vel insciente domino dominave celaverit, invinctum habuerit emerit sciens dolo malo quive in ea re socius erit, eius poena teneatur.

7 Hermog. 5 *iuris epit.*: Poena pecuniaria statuta lege Fabia in usu esse desiit: nam in hoc crimine detecti pro delicti modo coercentur et plerumque in metallum damnantur.

CI. 9.20 Ad legem Fabiam

1 *Imp. Antoninus A. Placido*. Pater tuus adversus eum, a quo sollicitatam ancillam, plagio quoque facto exportatam queritur, apud suum iudicem civiliter in rem actione instituta consistat. si in causa tenuerit, etiam legis Fabiae crimen persequi poterit. quod si per violentiam mancipium abreptum est, accusationem vis non prohibetur intendere. *PP. XII k. April. Antonino A. IIII et Balbino cons.* (a. 213)

2 *Imp. Antoninus A. Aurelio*. Si ab Aeliano servum tuum susceptum et aliquamdiu occultatum moxque eo suadente fugae datum probare potes, legis Fabiae crimen per te vel actionem ad eam rem propositam, id est servi corrupti, per procuratorem tuum persequi potes. *PP. VII k. Aug. Antonino A. IIII et Balbino cons.* (a. 213)

3 *Imp. Alexander A. Cornelio*. Ut legis Fabiae poena debeatur, in crimen subscriptio et accusatio et sententia necessaria est. *PP. VIII k. Iul. Iuliano et Crispino cons.* (a. 224)

4 *Imp. Gordianus A. Paulinae*. Non valet procuratoris sententia, si vicem praesidis non tueatur, qui legi Fabiae locum esse pronuntiavit, cum eius legis disceptatio ad praesidis provinciae pertineat notionem. *PP. III non. Dec. Gordiano A. et Aviola cons.* (a. 239)

5 *Imp. Valerianus et Gallienus AA. et Valerianus C. Iulianae*. Si fratrem tuum adversarius supprimit, legis eum Fabiae, adito praeside provinciae reum debes postulare. *PP. non. Mai. Aemiliano et Basso cons.* (a. 259)

6 *Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Marcianae*. In fuga servum constitutum neque vendere neque donare licet. unde intellegis te in legem incidisse, quae super huiusmodi delictis certam poenam fisco inferendam statuit, exceptis coheredibus et sociis, quibus in divisione communium rerum licitationem de fugitivo servo invicem facere permissum est. ita vero liceat fugitivum vendere, ut tunc venditio valeat, quando ab emptore requisitus fuerit deprehensus. *PP. III id. Mart. Diocletiano et Maximiano AA. cons.* (a. 287)

7 *Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Maximo pu.* Quoniam servos a plagiariis alienari ex urbe significas atque ita interdum ingenuos homines eorum scelere asportari solere perscribis, horum delictorum licentiae maiore severitate occurrendum esse decernimus. 1. Ac propterea si quem in huiusmodi facinore deprehenderit, capite eum plecti non dubitabis, ut poenae genere deterreri ceteri possint, quominus istiusmodi audacia vel servos vel liberos ab urbe abstrahere atque alienare audeant. *D. VI id. Dec. Diocletiano III et Maximiano AA. cons.* (a. 287)

8 *Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Constant.* Praeses provinciae discreto prius iure domini intellegat, audiendum sit plagii crimen nec ne. nam si proprietatis tuae mancipium esse constiterit, expirasse criminis intentionem emersa domini luce manifestabit: si vero servum alienum esse constiterit, post disceptatam proprietatis quaestionem et criminis causam audiet. *PP. VIII k. Sept. ipsis AA. III et III cons.* (a. 290)

9 *Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Eugenio.* Eum, qui mancipium alienum celat, Fabiae legis crimine teneri non est incerti iuris. *S. id. Mai. Heracliae AA. cons.* (a. 293)

10 *Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Dizae.* Comparantem ab eo, qui abduxit plagio mancipia, si delicti socius non probetur, nullo crimine teneri convenit. *S. non. Nov. Lucione AA. cons.* (a. 293)

11 *Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Ampliatae.* Abducti plagio facta venditio statum non mutat: liberae enim personae sollicitatione crimen committitur, non conditioni praeiudicatur. *S. non. Nov. Lucionae AA. cons.* (a. 293)

12 *Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Muciano.* Si quis servum fugitivum sciens cum rebus furtivis suscipit, cum horum nomine furti actione teneatur, haec tibi rector provinciae cum solita poena restitui efficiet. sed et si criminis plagii accusationem institueris, tibi audientiam praebere non dubitabit. *S. prid. id. Sept. Singiduni CC. cons.* (a. 294)

13 *Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Severino.* Plagii criminis accusatio publici sit iudicii. *S. vk. Dec. CC. cons.* (a. 294)

14 *Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Callistheni.* Plagii criminis accusatio cessat, si vos servos vel liberos adseverent qui suppressisse dicuntur, non commissi velandi, sed ad hanc opinionem iusta ducti ratione. *S. prid. non. Dec. Nicomediae CC. cons.* (a. 294)

15 *Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Pomponio.* Liberum sciens condicionem eius invitum venumdando plagii criminis poena tenetur. *D. XIII k. Ian. Nicomediae CC. cons.* (a. 294)

16 *Imp. Constantinus A. ad Domitium Celsum vicarium Africae.* Plagiarii, qui viventium filiorum miserandas infligunt parentibus orbitates, metalli poena cum ceteris ante cognitis suppliciis tenebantur. 1. Si quis tamen eiusmodi reus fuerit oblatus, posteaquam super crimine patuerit, servus quidem vel libertate donatus bestiis obiciatur, ingenuus autem gladio consumatur. *D. k. Aug. Constantino A. III et Licinio III cons.* (a. 315)

Inst. 4.18.10: Est et inter publica iudicia lex Fabia de plagiaris, quae interdum capitis poenam ex sacris constitutionibus irrogat interdum leviozem.

sch. 1 ad Bas. 60.48.6 (Heim. V, 827): Ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν ἀγωγῶν γέγραπται οὕτως δὲ πλαγίριος· Ὁ Φάβιος νόμος κινεῖται κατὰ τῶν ἀνδραποδιστῶν καὶ κατὰ τῶν τοὺς φυγάδας οἰκέτας εἰδήσει ἢ δόλω ἀποκρυψάντων, ἢ πωλησάντων· προσέτι δὲ καὶ κατὰ τῶν ἐλευθέρους πωλούντων ἢ ἀγοραζόντων· ὅς ποτὲ μὲν εἰς κεφαλὴν, ποτὲ δὲ εἰς ἥττον τιμωρεῖ. Χρηματικὴ δὲ τιμωρία οὐκ ἔστιν ἐπὶ τοῦ Φαβίου ἐν χρήσει. Ἐπάγει δὲ καὶ πρὸς τὸ ἀμάρτημα τὴν ποινήν· ὡς ἐπίπαν δὲ μεταλλάττει. ... δὲ τούτῳ μὴ δίδοται ἐξουσία δεπορτατεύειν, πλὴν ὀλίγων θεμάτων. Γραφὴ δὲ ὄφειλε ἡγεῖσθαι καὶ ἀπόφασις ἐπακολουθεῖν· πубλίκως γὰρ κινεῖται. Ὁ μὲν τὸν φυγάδα πιπράσκων φ'. Νομίσμασι προστιμᾶται· ὁ δὲ τοὺς ἀλλοτρίους υἰοὺς ζώντων τῶν γονέων ἐξανδραποδίζων, οἰκέτης μὲν ὦν θηρίοις παραδίδοται, ἐλεύθερος δὲ ὦν ἀποτέμεται.

Indice degli Autori
e Indice delle Fonti

Indice degli Autori

- ADLER A.: 112 nt. 301
ALBANESE B.: 118 nt. 309
ALEXANDER M.C.: 55 nt. 159; 61 nt. 178; 102 nt. 281
ALONSO J.L.: 111 nt. 299
ARANGIO-RUIZ V.: 111 nt. 299
ARCHI G.G.: 12 nt. 39
AVONZO F.: 12 nt. 36; 12 nt. 38; 69 nt. 192; 107 nt. 291; 116 nt. 304; 117 nt. 306; 126 nt. 329
- BALSDON J.P.V.D.: 61 nt. 178
BALESTRI FUMAGALLI M.: 42 nt. 132
BALZARINI M.: 64 nt. 186
BARBATI S.: 35 nt. 109
BARBIERI M.C.: 5 nt. 12; 149 nt. 389; 150; 150 nt. 390; 150 nt. 391; 151 nt. 395; 152 nt. 397; 152 nt. 398
BARTOCCI U.: 49 nt. 145
BEAUCHET L.: 86 nt. 242
BELLEN H.: 69 nt. 193; 73 nt. 200; 128 nt. 334
BERGER A.: 15 nt. 42; 21 nt. 56; 109 nt. 295; 123 nt. 323; 131; 132 nt. 342; 132
BESELER G.: 137 nt. 363
BETHMANN-HOLLWEG M.A.: 77 nt. 216
BISCARDI A.: 82 nt. 231
BONFIGLIO B.: 12 nt. 37; 28 nt. 81; 85 nt. 240; 86 nt. 241; 118 nt. 309; 119 nt. 313; 119 nt. 314; 128; 128 nt. 333; 129 nt. 335; 129 nt. 337
- BOTTA F.: 12 nt. 41; 69 nt. 192; 72 nt. 198; 95 nt. 263; 98 nt. 275; 98 nt. 276; 102 nt. 282; 104 nt. 284; 148 nt. 385
BRASIELLO T.: 7 nt. 17
BRASIELLO U.: 95; 95 nt. 265; 99; 99 nt. 277
BRÉLAZ C.: 82 nt. 231
BROUGHTON T.R.S.: 62 nt. 181
BRUNS K.G. (C.G.): 22 nt. 65; 29; 29 nt. 86; 54 nt. 155
BUCKLAND W.W.: 148 nt. 387
BUIS E.J.: 82 nt. 231
BURDESE A.: 103 nt. 283
- CALORE A.: 6 nt. 15; 155 nt. 404
CALORE E.: 64 nt. 186
CAMIÑAS J.G.: 104 nt. 284
CANEVARO M.: 82 nt. 231
CANTARELLA E.: 82 nt. 231
CAPALDI C.: 142 nt. 368
CAPOGROSSI COLOGNESI L.: 105 nt. 290
CARRARA F.: 151 nt. 392
CASADEI TH.: 150 nt. 390
CASCIONE C.: 20 nt. 54

- CATALANO P.: 44 nt. 136
 CENTOLA D.A.: 104 nt. 284
 CHIOFFI L.: 88 nt. 252
 CIAMPA G.: 5 nt. 13; 148 nt. 386; 148
 nt. 388; 153 nt. 400
 CITRONI M.: 49 nt. 145
 CLASSEN C.J.: 55 nt. 157; 56 nt. 162;
 56 nt. 164; 57 nt. 166
 COHEN D.: 20 nt. 53
 CORBINO A.: 121 nt. 318
 CORBO C.: 10 nt. 29; 28 nt. 81
 CORSTEN TH.: 58 nt. 166
 COSTA E.: 19 nt. 52; 20; 20 nt. 55; 21
 nt. 55; 27 nt. 76; 32; 32 nt. 102; 38;
 91 nt. 257
 CRAWFORD M.H.: 15; 33; 33 nt. 104;
 35; 36; 36 nt. 112; 39; 53; 54; 63
 CRISTALDI S.A.: 19 nt. 52
 CUIACIUS J.: 27 nt. 76; 31; 32 nt. 100
 CUNEO P.O.: 13 nt. 41; 72 nt. 198; 72
 nt. 199; 148 nt. 385
 CUQ E.: 8 nt. 22
 CZAJKOWSKI K.: 82 nt. 231
- DARENBERG CH.: 7 nt. 17
 DAVID M.: 12 nt. 39
 DAVID J.-M.: 61 nt. 178
 DE CRISTOFARO C.: 11 nt. 31; 124 nt.
 324
 DE SOUZA P.: 86 nt. 242
 DELLA VALLE G.: 143 nt. 371; 145 nt.
 378
 DELPIANO P.: 148 nt. 386
 DEMOUGIN S.: 61 nt. 178
 DENIAUX E.: 61 nt. 178
 D'IPPOLITO F.: 42 nt. 131
 DOMINGO R.: 37 nt. 115
 DUVE TH.: 82 nt. 231
 DZIATZKO K.: 49 nt. 145
- ECKHARDT B.: 82 nt. 231
 ENK P.J.: 19 nt. 52
- FADDA C.: 104 nt. 287
 FASCIONE L.: 57 nt. 166; 61 nt. 176
 FERREY D.: 61 nt. 178
 FERRARY J.-L.: 42 nt. 134; 54 nt. 154;
 58 nt. 166; 61 nt. 175
 FERRINI C.: 68 nt. 188; 69 nt. 193; 72
 nt. 200; 123 nt. 322; 124 nt. 325
 FEZZI L.: 61 nt. 178
 FINLEY I.M.: 148 nt. 387
 FLAMBARD J.-M.: 61 nt. 178
 FLICK G.M.: 151 nt. 395
 FIORENTINI M.: 88 nt. 252; 138 nt.
 365
 FIORI R.: 10 nt. 31
 FISKE G.C.: 50; 50 nt. 147
 FORCELLINI E.: 7 nt. 18
 FOURNIER J.: 79 nt. 225; 82 nt. 231
 FRAENKEL E.: 19 nt. 52
 FRANKE TH.: 55 nt. 160
- GABBA E.: 17 nt. 48; 19 nt. 52; 105 nt.
 290
 GAGARIN M.: 82 nt. 231
 GAGLIARDI L.: 36 nt. 113; 70 nt. 195;
 74; 74 nt. 206; 76 nt. 213; 79; 79 nt.
 224
 GALEOTTI S.: 88 nt. 250
 GAROFALO L.: 20 nt. 54; 89 nt. 255;
 102 nt. 282
 GENOVESE M.: 122 nt. 318
 GIGANTE M.: 143 nt. 372
 GRATWICK A.S.: 25; 25 nt. 71
 GROSS W.H.: 55 nt. 160
 GRUEN E.S.: 57 nt. 166; 60 nt. 175
 GUARINO A.: 143 nt. 371; 144; 144 nt.
 373; 144 nt. 374

- HANSEN M.H.: 20 nt. 53
 HARDY E.G.: 37 nt. 116
 HARKE J.D.: 11 nt. 31
 HARRIS E.M.: 82 nt. 231
 HARRIS W.V.: 44 nt. 136; 86 nt. 242
 HUMBERT M.: 121 nt. 318
 HUSCHKE PH.E.: 47 nt. 141; 72 nt. 197
 HUVELIN P.: 8 nt. 22; 20 nt. 53; 21; 21
 nt. 56; 21 nt. 57; 22; 22 nt. 62; 132;
 133 nt. 349; 136 nt. 359
 HYAMSEN M.: 47 nt. 141
- KAJAVA M.: 88 nt. 252
 KANTOR G.: 15; 31 nt. 96; 33; 36; 36
 nt. 113; 37; 37 nt. 114; 37 nt. 115;
 39; 53; 54; 63; 64; 65; 70; 70 nt.
 195; 73 nt. 200; 74; 74 nt. 205; 78;
 78 nt. 219; 79; 79 nt. 221; 79 nt.
 222; 79 nt. 223; 82 nt. 231; 83 nt.
 232; 84 nt. 235
 KASER M.: 77 nt. 216
 KINSEY T.E.: 57 nt. 166; 58; 58 nt.
 167; 59; 59 nt. 170; 60 nt. 173; 60
 nt. 175
 KÜBLER E.: 55 nt. 161
 KUNKEL W.: 69 nt. 193; 72 nt. 200;
 100 nt. 278; 104; 104 nt. 285; 105
- LABRUNA L.: 63 nt. 184; 130 nt. 338;
 130 nt. 339
 LAFFI U.: 70 nt. 195; 74; 74 nt. 204; 74
 nt. 207; 76 nt. 213; 78 nt. 218; 80
 nt. 226; 80 nt. 227; 82 nt. 230
 LAMBERTINI R.: 7 nt. 16; 7 nt. 19; 8 nt.
 20; 10 nt. 28; 11 nt. 32; 11 nt. 33; 12
 nt. 36; 12 nt. 37; 12 nt. 38; 12 nt.
 39; 15 nt. 42; 19 nt. 52; 30; 30 nt.
 93; 30 nt. 94; 31 nt. 94; 31 nt. 95;
 31 nt. 98; 68 nt. 188; 69 nt. 192; 70
 nt. 196; 72 nt. 197; 72 nt. 198; 73
 nt. 200; 86 nt. 242; 94; 95; 95 nt.
 266; 99 nt. 277; 107 nt. 291; 113 nt.
 302; 116 nt. 303; 116 nt. 304; 117
 nt. 305; 117 nt. 306; 123; 123 nt.
 321; 123 nt. 324; 124 nt. 326; 126;
 126 nt. 330; 127 nt. 331; 136 nt.
 359; 138 nt. 365; 142; 142 nt. 367;
 143 nt. 371; 147 nt. 381; 148 nt.
 384; 148 nt. 385
 LANGE L.: 22; 22 nt. 63; 61 nt. 180; 62
 LATTOCCO A.: 38 nt. 119
 LAURIA M.: 12 nt. 36; 69 nt. 192; 84
 nt. 233; 84 nt. 234; 104 nt. 287; 106
 nt. 291; 134 nt. 352
 LÉCRIVAIN CH.: 7 nt. 17
 LENEL O.: 37 nt. 117; 38 nt. 118; 87
 nt. 249; 95 nt. 262; 118 nt. 308
 LEO F.: 19 nt. 52
 LEVY E.: 12 nt. 39
 LINTOTT A.: 57 nt. 166; 59 nt. 171; 60
 nt. 175
 LOKIN J.H.A.: 13 nt. 41
 LONGO G.: 10 nt. 28; 11 nt. 32; 30 nt.
 92; 40 nt. 124; 68 nt. 188; 69 nt.
 192; 73 nt. 200; 98 nt. 274; 107 nt.
 291; 118 nt. 309; 128 nt. 334
 LUCHETTI G.: 96 nt. 270
 LUCREZI F.: 12 nt. 41; 61 nt. 178; 70
 nt. 196; 72 nt. 198; 139 nt. 366; 148
 nt. 385
 LURASCHI G.: 35 nt. 109
- MAC CORMACK G.: 123 nt. 323
 MACDOWELL D.M.: 82 nt. 231
 MAGALDI E.: 143 nt. 370
 MAIURI A.: 143 nt. 371
 MANDAS A.M.: 77 nt. 215
 MANFREDINI A.D.: 87; 87 nt. 246; 88;
 88 nt. 250; 88 nt. 251; 88 nt. 252;
 91

- MANTOVANI D.: 20 nt. 54; 70 nt. 195; 94 nt. 261; 96 nt. 270; 101; 101 nt. 279; 101 nt. 280; 105 nt. 288; 105 nt. 289
- MANZINI V.: 151 nt. 394
- MARICHAL R.: 12 nt. 39
- MARTINI R.: 20 nt. 53; 81 nt. 229
- MASTRO ROSA I.G.: 88 nt. 252
- MATTARELLI S.: 150 nt. 390
- MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI J.: 82 nt. 231
- MEROLA G.D.: 88 nt. 252
- MILAZZO F.: 64 nt. 186
- MINASOLA C.: 59 nt. 171
- MITCHELL S.: 69 nt. 195; 73; 74; 74 nt. 202; 75; 75 nt. 209; 75 nt. 210; 75 nt. 211; 76; 76 nt. 212; 77; 77 nt. 217; 78; 81; 81 nt. 228
- MITTEIS L.: 111 nt. 299
- MITTHOF F.: 58 nt. 166
- MOLÉ M.: 7 nt. 20; 10 nt. 28; 19 nt. 52; 20 nt. 55; 28; 28 nt. 82; 29; 29 n. 84; 29 nt. 85; 29 nt. 87; 30; 30 nt. 91; 30 nt. 92; 30 nt. 94; 31 nt. 94; 40; 40 nt. 124; 41 nt. 125; 42; 42 nt. 133; 43; 44 nt. 135; 69 nt. 192; 73 nt. 200; 93 nt. 258; 123 nt. 323; 131; 131 nt. 341; 132; 135; 135 nt. 355; 136; 136 nt. 356; 136 nt. 357; 136 nt. 358; 136 nt. 359; 137; 137 nt. 361; 137 nt. 362; 138; 138 nt. 364; 139; 140; 146
- MOMMSEN TH.: 19 nt. 52; 27; 27 nt. 75; 27 nt. 78; 28 nt. 81; 30; 41 nt. 128; 59 nt. 171; 69 nt. 191; 72 nt. 199; 84 nt. 233; 88 nt. 250; 94; 94 nt. 261; 117 nt. 306; 117 nt. 307; 122; 126; 128; 143 nt. 370
- MONDIN L.: 51 nt. 149
- MOREAU PH.: 42 nt. 134
- MORSTEIN-MARX R.: 61 nt. 178
- MÜNZER F.: 16 nt. 45; 22 nt. 64; 55 nt. 158; 55 nt. 161; 59 nt. 171; 62 nt. 180; 62 nt. 183
- NADIG P.: 57 nt. 166; 59 nt. 171; 161 nt. 176
- NEGRI G.: 121 nt. 318
- NELSON H.L.W.: 12 nt. 39
- NICCOLINI G.: 60; 60 nt. 174; 62; 62 nt. 181
- NICOLET C.: 61 nt. 178
- NIEDERMEYER H.: 108; 108 nt. 294; 109; 110; 110 nt. 296; 113; 136; 137 nt. 363
- NISBET R.G.M.: 61 nt. 178
- NISCO A.: 152 nt. 397
- NOGRADY A.: 36 nt. 112
- NORDEN F.: 32; 32 nt. 103; 87 nt. 245
- ÖRMÄ S.: 88 nt. 252
- OTTINK M.: 7 nt. 18
- PALMA A.: 122 nt. 318
- PALME B.: 58 nt. 166
- PAOLI U.E.: 19 nt. 52
- PARTSCH J.: 123 nt. 323
- PELLECCHI L.: 42 nt. 134; 70 nt. 195
- PELLOSO C.: 20 nt. 53
- PEPE L.: 82 nt. 231
- PERNA R.: 19 nt. 52
- PERNICE A.: 22 nt. 66; 29; 29 nt. 83
- PINTAUDI R.: 70 nt. 195
- PITHOU P.: 45 nt. 138; 47 nt. 141
- PONTORIERO I.: 64 nt. 186
- PUGLIESE G.: 69 nt. 191; 69 nt. 192; 72 nt. 199; 96 nt. 272; 100 nt. 278; 104 nt. 287; 107 nt. 291
- PURPURA G.: 88 nt. 252
- RAGGI A.: 85 nt. 239

- RAMSEY J.T.: 61 nt. 178
 REDUZZI MEROLA F.: 11 nt. 31; 28 nt. 81; 64 nt. 186; 69 nt. 191; 147 nt. 381
 REGGI R.: 10 nt. 30; 10 nt. 31; 21 nt. 56; 93 nt. 258; 123 nt. 323; 124 nt. 325; 131; 132; 132 nt. 343; 132 nt. 344; 132 nt. 345; 133; 133 nt. 346; 133 nt. 347; 133 nt. 348; 133 nt. 349; 134; 134 nt. 351; 134 nt. 352; 134 nt. 353; 135; 135 nt. 354; 136
 REIN W.: 27 nt. 76; 89; 89 nt. 256
 RESTA F.: 153 nt. 400
 RICHARDSON J.S.: 61 nt. 178
 RIZZI M.: 89; 89 nt. 254; 89 nt. 255
 ROBINSON O.F.: 34 nt. 106
 ROTONDI G.: 21 nt. 58; 22 nt. 59; 22 nt. 60; 22 nt. 61; 60 nt. 175; 61; 61 nt. 179; 61 nt. 180; 62
 RUDORFF A.F.: 22 nt. 65
 RUGGIERO I.: 12 nt. 39; 93; 93 nt. 258; 93 nt. 260
 RUSSO F.: 44 nt. 136; 58 nt. 166; 60 nt. 172; 61 nt. 176
 RUSSO RUGGERI C.: 58 nt. 166; 61 nt. 176
 SAGLIO EDM.: 7 nt. 17
 SALERNO F.: 59 nt. 171
 SALMON E.T.: 35 nt. 109
 SÁNCHEZ P.: 70 nt. 195; 73; 74; 74 nt. 203; 76; 76 nt. 213; 76 nt. 214; 77; 77 nt. 217; 78; 78 nt. 218; 79; 79 nt. 225; 86 nt. 243
 SANTALUCIA B.: 57 nt. 166; 64 nt. 186; 69 nt. 191; 72 nt. 199; 94; 95; 95 nt. 264; 95 nt. 265; 95 nt. 268; 99 nt. 278; 105; 105 nt. 289; 105 nt. 290; 108 nt. 293
 SANTINI P.: 52 nt. 150; 52 nt. 152
 SANTUCCI G.: 50 nt. 145
 SCAFURO A.C.: 24; 24 nt. 70; 25; 25 nt. 71; 26 nt. 72; 26 nt. 73; 38; 48
 SCEVOLA R.: 134 nt. 350
 SCHÖNBAUER E.: 111 nt. 299
 SCOGNAMIGLIO M.: 50 nt. 145; 85 nt. 237; 144 nt. 376
 SEO J.M.: 50 nt. 145
 SERRAO F.: 12 nt. 39
 SHERWIN WHITE A.N.: 35 nt. 109
 SICHIROLLO L.: 148 nt. 387
 SILVESTRINI M.: 62 nt. 180; 62 nt. 183
 SOLIDORO MARUOTTI L.: 63 nt. 185; 64 nt. 186; 130 nt. 338; 153 nt. 401
 SOLIN H.: 142 nt. 368
 SÖLLNER A.: 10 nt. 31
 SPAGNUOLO VIGORITA T.: 36; 36 nt. 110; 36 nt. 111; 69 nt. 192; 110 nt. 297
 STOCKTON D.L.: 56 nt. 163
 STOLFI E.: 81 nt. 229
 STOLTE B.H.: 13 nt. 41
 STROTHMANN M.: 82 nt. 231
 TAEUBER H.: 58 nt. 166
 TALAMANCA M.: 125 nt. 328
 TOMULESCU C.ST.: 19 nt. 52
 TZOUNAKAS S.: 23; 23 nt. 67; 24; 38; 49; 49 nt. 144; 50; 51; 51 nt. 149; 52
 VACCA L.: 64 nt. 186
 VALDITARA G.: 121 nt. 318
 VARONE A.: 143 nt. 372
 VENTURINI C.: 103 nt. 283
 VOIGT M.: 8 nt. 20; 16; 16 nt. 44; 17; 17 nt. 47; 17 nt. 49; 18; 19; 19 nt. 51; 20; 20 nt. 53; 21 nt. 55; 22; 24; 25; 30; 30 nt. 90; 38; 39; 39 nt. 122; 40; 40 nt. 124; 44; 48
 VOLTERRA E.: 1; 1 nt. 1; 1 nt. 3; 2; 2

- nt. 5; 3; 3 nt. 8; 4; 5; 142; 149; 152
nt. 396
- WACKE A.: 10 nt. 31
- WALLINGA T.: 57 nt. 166; 61 nt. 176
- WALLON H.A.: 86 nt. 242
- WARKAŁŁO W.: 129 nt. 337
- ZEVI F.: 142 nt. 368
- ZUMPT A.W.: 27; 27 nt. 74; 27 nt. 76;
27 nt. 77; 32; 68 nt. 187; 78 nt. 220;
87; 87 nt. 244

Indice delle Fonti

- I. FONTI GIURIDICHE ANTICHE
- BASILICA
60.48.6 *schol.* 1: 68 nt. 189; 71; 79
- CODEX THEODOSIANUS
9.18: 2 nt. 4; 9; 148
9.18.1: 72 nt. 198; 146 nt. 380
- COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET
ROMANARUM
14: 2 nt. 4; 9; 10 nt. 28; 146 nt. 380
14.1: 139 nt. 366
14.1.1: 139; 146 nt. 380
14.2.1: 21; 43; 45; 46; 47; 84 nt. 234;
133; 133 nt. 346
14.2.2: 68 nt. 189; 71; 72 nt. 198
14.2.3: 131
14.3: 110 nt. 297
14.3.1: 110 nt. 297
14.3.3: 110 nt. 297
14.3.4: 9; 16; 21; 30; 30 nt. 89; 38;
39; 43; 45; 46; 71; 72 nt. 197; 84
nt. 234; 121; 131; 133; 133 nt. 346
14.3.4-5: 11; 68 nt. 190
14.3.5: 11; 11 nt. 33; 29; 71; 95 nt.
267; 119 nt. 311; 123 nt. 323
14.3.6: 146 nt. 380
- CORPUS IURIS CIVILIS
Codex
3.19.3: 77 nt. 216
- 9.20: 2 nt. 4; 9; 148
9.20.1: 146 nt. 380
9.20.5: 131; 133 nt. 347
9.20.6: 72 nt. 198
9.20.7: 72 nt. 198; 146 nt. 380
9.20.8: 146 nt. 380
9.20.10: 146 nt. 380
9.20.11: 146 nt. 380
9.20.12: 146 nt. 380
9.20.13: 146 nt. 380
9.20.14: 131; 133 nt. 347; 146 nt. 380
9.20.15: 122 nt. 320; 146 nt. 380
9.20.16: 146 nt. 380
- Digesta*
11.3.1 pr.: 118 nt. 308; 118 nt. 309;
118 nt. 310
11.3.1.5: 119
11.4.1.2: 8 nt. 22; 119 nt. 315
17.2.51: 137
17.2.51.1: 10 nt. 28; 131; 133 nt.
347; 137
18.1.35.3: 120 nt. 315
21.1.1.1: 120 nt. 317
21.1.17.7: 146; 146 nt. 381
40.1.12: 68 nt. 188
43.1.2.1: 134 nt. 350
43.29: 9
43.29.1: 107 nt. 291
43.29.1.1: 134 nt. 351
43.29.3 pr.: 96; 106 nt. 291; 107 nt.
291; 134 nt. 351

43.29.3.5: 124 nt. 324
 47.2.39: 131; 133 nt. 347
 47.2.83.2: 131; 133 nt. 347
 47.9.3.8: 87 nt. 248
 47.11.6: 89 nt. 253
 48.1.1: 94; 99; 100; 102; 104 nt. 284;
 106
 48.1.4: 96
 48.8.3.4: 87 nt. 247
 48.10.21: 89 nt. 253
 48.10.32.1: 89 nt. 253
 48.15: 2 nt. 4; 9; 10 nt. 28; 146 nt. 380
 48.15.1: 10 nt. 28; 46 nt. 139; 47; 72
 nt. 198; 84 nt. 234
 48.15.3 pr.: 29; 123 nt. 323; 133 nt.
 347
 48.15.4: 46 nt. 139; 47; 84 nt. 234;
 111 nt. 298; 122 nt. 319; 133; 136
 48.15.6 pr.: 7 nt. 20; 146 nt. 380
 48.15.6.1: 131; 133 nt. 347; 146 nt.
 379
 48.15.6.2: 9; 10 nt. 30; 11; 11 nt. 33;
 43; 46; 47; 84 nt. 234; 119 nt. 311;
 122 nt. 320; 123 nt. 323; 131; 133;
 133 nt. 346
 48.15.7: 68 nt. 189; 71; 72 nt. 198

Institutiones

4.1.9: 125 nt. 327
 4.18.10: 9; 10 nt. 28; 72 nt. 198; 96;
 98 nt. 274; 146 nt. 380

FRAGMENTUM DE IURE FISCO

(FIRA, II, p. 627 ss.)

1.9: 11 nt. 33; 120 nt. 315

FRAGMENTUM DOSITHEANUM

(FIRA, II, p. 617 ss.)

6: 45 nt. 137

GAI INSTITUTIONES

3.199: 125 nt. 327

INTERPRETATIO VISIGOTHORUM AD
PAULI SENTENTIAS

5.6.14: 93 nt. 260

PAULI SENTENTIAE

1.6a.2: 11 nt. 33; 120 nt. 315
 5.6.14: 9; 68 nt. 189; 71; 92; 131;
 133 nt. 347; 134 nt. 351; 136
 5.28a.4: 10 nt. 28; 12 nt. 39; 135;
 136
 5.30b: 2 nt. 4; 9; 11; 21
 5.30b.1: 43; 45; 46; 47; 68 nt. 189;
 71; 72 nt. 198; 84 nt. 234

II. FONTI LETTERARIE

APPIANUS

Bella civilia

4.5.30: 112 nt. 300; 138

APULEIUS

Metamorphoses

8.24: 27 nt. 76; 31 nt. 99; 84 nt. 234;
 86

ASCONIUS (Stangl)

In orationem in toga candida

64.20-25: 62 nt. 182

68.27-30: 62 nt. 182

In Pisonianam

15.6-7: 59 nt. 171

[AURELIUS VICTOR]

De viris illustribus Urbis Romae

43.1: 52 nt. 151

CICERO (MARCUS TULLIUS)

I. Orationes

Pro Balbo

9.24: 42

Pro Cluentio

7.21: 30; 33; 33 nt. 105; 88 nt. 251;
 112 nt. 300
 7.21 ss.: 54 nt. 155
 7.22-8.24: 34; 34 nt. 107
 59.162: 33; 35; 35 nt. 108

Pro Flacco

98: 55 nt. 157

Pro Murena

3.5-6: 56 nt. 164
 3.7-8: 56 nt. 164
 32.67-68: 58 nt. 167
 32.68: 60
 33.70: 57 nt. 165
 34.71: 55; 59; 60
 35.73: 58 nt. 168; 59 nt. 169

Pro Rabirio perduellionis reo

3.8: 9 nt. 23; 134

In Verrem

II.1.60.155: 104; 104 nt. 287; 105;
 107 nt. 292; 108; 113; 115
 II.2.13.32: 77 nt. 217

II. Epistulae

Ad Quintum fratrem

1.2.6: 7 nt. 20; 136 nt. 359; 142; 147

III. Philosophica

De finibus bonorum et malorum

1.4: 50 nt. 146
 4.74: 55 nt. 157

IV. Rhetorica

Brutus

57: 52 nt. 151
 127: 101 nt. 281

CICERO (QUINTUS)

Commentariolum petitionis

37: 61 nt. 177

FESTUS GRAMMATICUS

De verborum significatu cum Pauli epitome (Lindsay)

511 sv. Volones: 41 nt. 130

FRONTINUS

Strategemata

4.7.24: 41

HORATIUS

Sermones

1.3.74: 23 nt. 69

ISIDORUS HISPALENSIS

Etymologiae sive Origines

10.220 (=10.221 Migne): 7 nt. 17

LIVIUS

Ab Urbe condita

24.14: 41 nt. 129

24.16.9: 41

24.18.12: 41

LUCILIUS

Saturae

546 (M)=573 (W): 23 nt. 68

741 (M)=743 (W): 23 nt. 68

MARTIALIS

Epigrammata

1.52: 2 nt. 6; 49; 136 nt. 359; 144

4.29.7 s.: 51 nt. 148

PERSIUS

Satirae

1.63-68: 51; 52

1.75-78: 51; 52

1.76-78: 24

1.76 ss.: 23

1.77: 38

1.77 s.: 49

PLAUTUS

Curculio

620 s.: 17; 18

665 ss.: 18

668: 19

Mercator

664 s.: 17; 20

Poenulus

896: 25

899: 25

900: 25

1100 ss.: 25 nt. 71

1230 ss.: 21 nt. 55

1239: 25

1239 s.: 26; 48

1239 ss.: 25 nt. 71

1240: 25

1245 ss.: 25 nt. 71

1340 ss.: 17 nt. 49

1343 ss.: 24

PLINIUS MAIOR

Naturalis historia

34.40: 52 nt. 151

SENECA PHILOSOPHUS

De beneficiis

2.7.1: 52 nt. 151

4.30.2: 52 nt. 151

*De tranquillitate animi*8.4: 7 nt. 20; 136 nt. 359; 144 nt.
375; 147

SERVIUS GRAMMATICUS

In Vergilii Aeneida

9.544: 41 nt. 127

SUETONIUS

*De vita Caesarum**Divus Augustus*

32: 28 nt. 79; 30; 112 nt. 300

Tiberius

7: 112 nt. 300

VALERIUS MAXIMUS

Facta et dicta memorabilia

5.6.8: 41 nt. 126

III. FONTI BIBLICHE

TESTAMENTUM NOVUM

*Pauli epistulae**I ad Timotheum*

1.30: 112 nt. 301

TESTAMENTUM VETUS

Deuteronomium

24.7: 139 nt. 366

Exodus

21.17[16]: 139 nt. 366

IV. FONTI EPIGRAFICHE E
PAPIROLOGICHE

CIL

Corpus Inscriptionum Latinarum

IV 1410: 142; 143; 147

LEX ANTONIA DE TERMESSIBUS

(FIRA, I², n. 11, p. 135 ss.)

136.37-137.6: 53 nt. 153

LEX DE PIRATIS PERSEQUENDIS (DE
PROVINCIIS PRAETORIIS)(FIRA, I², n. 9, p. 121 ss.)

Delphi C 21-22: 95

- LEX IULIA AGRARIA
(FIRA, I², n. 12, p. 138 ss.)
v: 95
- LEX LATINA TABULAE BANTINAE
(FIRA, I², n. 6, p. 82 ss.)
2.9: 95
- S. MITCHELL, in *Papyri Graecae Schøyen*, 2005 (*PSchøyen I*), n. 25
32-33: 82
32-34: 75; 76; 78; 80; 81; 83; 91; 92; 113
32-37: 73; 74; 75; 108
32-43: 81
33: 79; 97
34-37: 75; 97
35: 76 nt. 214
37-43: 75; 77; 81; 82
- TABULA HERACLEENSIS (LEX IULIA MUNICIPALIS)
(FIRA, I², n. 13, p. 140 ss.)
19: 31 nt. 97; 72 nt. 197
107: 31 nt. 97; 72 nt. 197
- V. FONTI MODERNE
E CONTEMPORANEE
- CODICE PENALE GIUSEPPINO
134: 150
- CODICE PENALE DEL GRANDUCATO DI TOSCANA
119: 3 nt. 8
358: 3 nt. 8; 151; 151 nt. 392
- CODICE PENALE ITALIANO (1889)
145: 3; 151; 151 nt. 393
- CODICE PENALE ITALIANO (1930)
600: 3; 4; 5; 5 nt. 12; 6; 151; 151 nt. 394; 151 nt. 395; 152; 152 nt. 396; 153; 153 nt. 399; 154 nt. 402
600 ss.: 6
600bis-600octies: 4 nt. 11
601: 3 nt. 9
602: 3 nt. 9
603: 1; 1 nt. 2; 3; 4; 5; 5 nt. 12; 6; 151; 151 nt. 395; 152; 152 nt. 396; 153
605: 5
- COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
25: 4; 6
- CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (CEDU)
4: 150 nt. 390
7: 150 nt. 390
- DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2014, n. 24
2: 4 nt. 11

Finito di stampare nel mese di agosto 2022
nella Stampatre s.r.l. di Torino – Via Bologna, 220

Volumi pubblicati

1. V. CARRO, *Autorità pubblica e garanzie nel processo esecutivo romano*, 2018, pp. XII-140.
2. V. CARRO, *Autorità pubblica e garanzie nel processo esecutivo romano*, Seconda edizione, 2019, pp. XII-140.
3. A. PALMA, *Civitas Romana, civitas mundi. Saggio sulla cittadinanza romana*, 2020, pp. XIV-146.
4. M. SCOGNAMIGLIO, *Lex Fabia. Le origini del plagio*, 2022, pp. VIII-184.

